



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO

CURRICULUM PRIVATISTICO

GIUR-12/A

XXXVIII CICLO

**TUTELA GIURISDIZIONALE E ORDINANZE ANTICIPATORIE
NELLA RECENTE RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

- SPUNTI DI RAFFRONTO COMPARATO -

Tutor:

Chiar.mo Prof. Vincenzo Ansanelli

Candidato:

Dott. Carlo Castaldi

Anno accademico 2024/2025

Alla mia famiglia

«Nulla contribuirebbe da noi alla ripresa dei traffici ed al rinvigorismento del pubblico costume quanto una serie di leggi procedurali che colpissero inesorabilmente i debitori inadempienti e che riportassero in onore il principio elementare, e per questo troppe volte dimenticato, che i debiti debbono essere puntualmente pagati»

(PIERO CALAMANDREI, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926)

«[L'estensione dei poteri del giudice] è un mezzo potente di semplificazione processuale [...] ma essa non è possibile se non in proporzione della fiducia che in un dato momento l'ordine giudiziario ispira ai cittadini»

(GIUSEPPE CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, rist., Napoli, 1965)

- Indice sommario -

1. Tutela ordinaria e tutele anticipatorie nell'ordinamento italiano – Per una ricostruzione diacronica

- | | | |
|------|---|----|
| 1.1. | Il procedimento ordinario di cognizione e i procedimenti speciali nel codice di rito del 1942 | 1 |
| 1.2. | Le ordinanze anticipatorie di condanna nel processo del lavoro | 41 |
| 1.3. | Il dibattito sull'introduzione di forme anticipatore di tutela nel procedimento ordinario | 53 |
| 1.4. | Le ordinanze anticipatorie nella riforma del 1990: gli articoli 186- <i>bis</i> , <i>ter</i> e <i>quater</i> c.p.c. | 64 |

2. Sulla più recente riforma del processo civile italiano – *Philosophy* di intervento e principali soluzioni

- | | | |
|------|---|-----|
| 2.1. | Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il <i>Recovery Fund</i> : obiettivi e strumenti | 85 |
| 2.2. | Il percorso di riforma e la complessiva <i>philosophy</i> della legge delega n. 206 del 2021 | 90 |
| 2.3. | Le principali soluzioni contenute del decreto legislativo n. 149 del 2022: il primo grado di giudizio | 98 |
| 2.4. | Le impugnazioni e i procedimenti speciali | 110 |

3. Le nuove ordinanze anticipatorie di accoglimento e rigetto della domanda

- | | | |
|------|---|-----|
| 3.1. | Principi di fondo, raffronti comparatistici e prospettive di intervento | 120 |
| 3.2. | La disciplina dei nuovi articoli 183- <i>ter</i> e 183- <i>quater</i> c.p.c.: i presupposti applicativi | 135 |
| 3.3. | Caratteristiche della cognizione delle ordinanze anticipatorie e relativo regime di reclamabilità | 158 |

3.4. (*segue*) Principali discrasie e problemi applicativi della nuova disciplina 168

4. La tutela anticipatoria in prospettiva comparata – Spunti di riflessione *de iure condendo*

4.1. Il modello del *Summary judgment* dell'ordinamento inglese 187

4.2. La *Rule 56* delle *Federal Rules of Civil Procedure* statunitensi 207

4.3. Il modello del *Référé provision* francese 230

4.4. Spunti di riflessione in prospettiva *de iure condendo* 249

Bibliografia 261

CAPITOLO I

TUTELA ORDINARIA E TUTELE ANTICIPATORIE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

—

PER UNA RICOSTRUZIONE DIACRONICA

SOMMARIO: 1. Il procedimento ordinario di cognizione e i procedimenti speciali nel codice di rito del 1942 – 2. Le ordinanze anticipatorie di condanna nel processo del lavoro – 3. Il dibattito sull'introduzione di forme anticipatorie di tutela nel procedimento ordinario – 4. Le ordinanze anticipatorie nella riforma del 1990: gli articoli 186-*bis*, *ter* e *quater* c.p.c.

1. “Il procedimento ordinario di cognizione e i procedimenti speciali nel codice di rito del 1942

In seguito alla proclamazione del Regno d'Italia, il nuovo governo unitario si trovò a fronteggiare il complesso problema della realizzazione dell'unificazione legislativa. I territori confluiti nel nuovo Stato nazionale presentavano, infatti, una stratificazione normativa marcatamente eterogenea, derivante non solo da fattori cronologici ascrivibili ai differenti periodi in cui le rispettive codificazioni avevano avuto origine ma, in modo più pregnante, dalla divergenza dei principi giuridici e degli orientamenti politici sottesi alla loro elaborazione. Nonostante le difficoltà derivanti da tale eterogeneità, come noto l'unificazione legislativa fu portata a compimento in un lasso temporale relativamente contenuto: già nell'anno 1865 furono promulgati i principali *corpora* normativi nazionali, tra cui il Codice civile,

il Codice di procedura civile e la legge sull'ordinamento giudiziario, costituenti i fondamentali pilastri giuridici della costituenda compagine statale¹.

Il Codice di procedura civile del 1865 si delineò quindi quale *corpus* normativo composito, risultante dalla confluenza di disposizioni eterogenee per origine e struttura concettuale². Tuttavia, nonostante la pluralità delle influenze culturali e politiche, l'egemonia del modello rappresentato dal *Code de procédure civile* francese del 1806 risulta del tutto manifesta, costituendo di fatto l'esempio di riferimento per il legislatore unitario³. Ciò nondimeno, il codice del 1865 non rappresentò né un'autentica cesura innovativa né una compiuta sintesi delle più

¹ Cfr. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815 – 1942*, Torino, 2017, 95 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, 107 ss. Per una ricostruzione generale delle dinamiche inerenti v. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, *passim*.

² Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865 è da ultimo reperibile in ristampa *Codice di procedura civile del Regno d'Italia (1865)*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, PICARDI e GIULIANI (a cura di), Milano, 2004. Sul Codice postunitario si veda, senza alcuna pretesa di completezza PANZAROLA, *Sulla evoluzione dei principi del processo civile*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2014, 315 ss.; ID., *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un Giudice "speciali", tra tradizione e rinnovamento*, in LANFRANCHI e CARRATTA (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, 2005, 171 ss.; MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. (Due codici a confronto)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 529 ss.; ID., *Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in *Rassegna forense*, 2006, 601 ss.; ID., *Il codice per lo regno delle due Sicilie ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1269 ss.

Ancora: BORSARI, *Il Codice italiano di procedura civile annotato*, Torino, 1865, *passim*; ID., *Il Codice italiano di procedura civile annotato*, Torino, 1866, *passim*; ID., *Il Codice italiano di procedura civile annotato, 1878-1882*, *passim*; CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato*, 1875, *passim*; RICCI, *Commentario del codice di procedura civile italiano*, 1876; ID., *Il codice italiano di procedura civile illustrato*, 1902, *passim*; FERRAROTTI, *Commentario teorico pratico comparato al Codice civile italiano*, Torino, 1872-1875, *passim*. GALDI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile del regno d'Italia*, Napoli, 1887, *passim*; ID. (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia redatto sul commentario del codice di procedura civile sardo*, Torino, 1890, *passim*; ID., *Codice civile del Regno d'Italia col confronto coi codici francese, austriaco, napoletano, parmense, estense col regolamento pontificio leggi per la Toscana e col diritto romano corredato delle relazioni fatte alla camera elettiva ed al senato e di un sunto completo e preciso di tutte le discussioni parlamentari e delle diverse commissioni legislative*, Napoli, 1865, *passim*; MORTARA, *Manuale della procedura civile*, Torino, 1887-1888, *passim*; ID., *Commentario del Codice delle leggi di procedura civile*, Milano, 1889-1890; ID. (a cura di), *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, 1903, *passim*; PESCATORE, *Esposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, Torino, 1864-1865, *passim*; SALVIOLI, *Storia del diritto italiano, Volume III, Parte seconda, Storia della procedura civile e criminale*, Milano, 1927, *passim*; SAREDO, *Istituzioni di procedura civile precedute dalla esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, Firenze, 1873, *passim*.

³ Per alcuni riferimenti circa l'influenza del *Code* del 1806 sulla codificazione italiana del 1865 si rinvia a FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 491 ss.; ASTUTI, *Il "Code Napoleon" in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati successori*, in *Annali di Storia del diritto*, vol. XIV, 1973, 54 ss.; AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, 6 ss.

avanzate esperienze codificatorie sviluppatesi nei diversi ordinamenti preunitari; per converso, esso si configurò essenzialmente come una prosecuzione del Codice sardo del 1859, marginalizzando gli influssi provenienti dalle altre tradizioni normative della penisola⁴.

L'adesione al modello francese — a sua volta già recepito dal Codice sardo del 1859 — implicò però l'accoglimento di alcuni principi cardine che avrebbero caratterizzato l'intera struttura del nuovo processo civile. Tra questi spiccano il principio dell'iniziativa di parte e sue declinazioni, con conseguente *potestas* esclusiva delle parti di introdurre il giudizio e determinarne l'oggetto. A ciò si affiancava una marcata propensione per un'impostazione formalistica del processo, destinata a tradursi in una procedura tendenzialmente prolungata e complessa; in ossequio a tale impostazione, fu privilegiato un modello di procedimento ordinario improntato ad un rigoroso formalismo (non casualmente denominato appunto rito formale) e all'utilizzo prevalente della forma scritta, a detrimento di meccanismi alternativi di natura sommaria o semplificata, che rimasero confinati in una posizione marginale all'interno del sistema codicistico⁵. L'adesione a tali principi fu decisiva per l'adozione del rito formale quale modello procedurale ordinario. Tale scelta si riverberò in modo significativo sulle caratteristiche strutturali del processo, concorrendo a definire un impianto procedimentale sostanzialmente

⁴ Vedi in merito SONZOGNO, *Manuale della procedura civile contenente il Nuovo Codice di Procedura Civile per il Regno d'Italia, e la raccolta sistematica delle Leggi ad esso attinenti con spiegazioni e commenti*, Milano, 1865, 11 ss.; CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma, 1931, 382 ss.; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, 401 ss.; ROSSELLI, *Il progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano, 1998, *passim*; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, 99 ss.; AIMERITO, *La Codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008, 283 ss.

⁵ Per un approfondimento sull'iter di approvazione del Codice di procedura civile del Regno d'Italia si rinvia a MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, Roma, 2013, 51 ss. Per quanto concerne i numerosi e differenti giudizi negativi nei confronti del c.p.c. del 1865 si rinvia, su tutti, a CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile*, cit., 379 ss.; CALAMANDREI, *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in ID., *Opere giuridiche* (a cura di CAPPELLETTI), vol. IV, Napoli, 1965, 14 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, 114 ss.; ID., *Procedura civile (codice di)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIV, Torino, 1996, 658 ss. Per converso, alcuni giudizi sostanzialmente positivi sono presenti in CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi – La procedura civile nel Regno d'Italia (1866- 1936)*, Milano, 1991, 133; MONTELEONE, *Introduzione. Il Codice di procedura civile italiano del 1865*, in PICARDI e GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, cit., VII ss.

rigido e articolato attraverso lo scambio di una serie non predeterminata di atti scritti fra le parti⁶.

La prima e più rilevante peculiarità del rito formale risiedeva nell'impostazione di una fase preparatoria interamente demandata all'iniziativa delle parti, senza la previsione di alcun intervento officioso del giudice né, come si è già detto, la predeterminazione del numero delle memorie che le parti potevano scambiare nella fase antecedente lo svolgimento dell'istruzione probatoria in senso stretto (art. 165 c.p.c. del 1865)⁷. La normativa si limitava, invero, a statuire un termine perentorio di quindici giorni per il deposito di ciascuna memoria, accordando in tal modo alle parti un ampio margine per dilazionare indefinitamente lo svolgimento della fase preparatoria⁸. In ultima analisi, tale configurazione processuale implicava la devoluzione quasi totale della gestione temporale dello *ius iudicandi* all'utilizzazione anche tattico-strategica delle parti, con evidenti ripercussioni sulla durata complessiva del giudizio.

Completata la fase istruttoria, l'unico momento di oralità contemplato dal codice si concretizzava nell'udienza di discussione (artt. 148 e ss. c.p.c. del 1865), durante la quale ciascuna parte procedeva alla lettura delle proprie conclusioni e all'esposizione dei fondamenti giuridici e fattuali a sostegno delle rispettive domande o eccezioni. Al termine di tale udienza, il giudice era chiamato a emettere la sentenza, benché il codice contemplasse la facoltà di differire la decisione ad un'udienza successiva mediante apposita ordinanza.

In relazione al regime delle decisioni, si osserva che il codice del 1865 abrogò la distinzione, diversamente mantenuta nel modello francese, tra sentenze definitive, sentenze non definitive e ulteriori tipologie di pronunce, aprendo in tal

⁶ ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, cit., 103; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 115; CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 17.

⁷ ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, cit., 104.

⁸ CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, relazione tenutasi alla sessione su *I problemi della giustizia italiana tra passato e presente* del Convegno di studio su *Esperienze e prospettive della giustizia italiana* tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza in data 14-16 novembre 2002, 2 ss., reperibile su: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/roma20021114/cipriani.html.

modo la possibilità di impugnare anche quelle decisioni che avevano ad oggetto questioni incidentali risolte nel corso del procedimento⁹.

Il rito delineato dal Codice di procedura civile del 1865 si fondava innegabilmente su presupposti di marcata derivazione liberale e su un'impostazione spiccatamente individualistica, nell'ambito della quale il processo stesso veniva concepito quale strumento precipuamente rimesso alla disponibilità delle parti contendenti (e da ciò la concezione del processo come «cosa delle parti»)¹⁰. Tale *Weltanschauung* si traduceva in un modello processuale in cui il giudice assumeva un ruolo di mero arbitro passivo della controversia. L'unica prerogativa giudiziale era quella di risolvere il conflitto sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, risultando per converso totalmente assenti poteri di iniziativa intesi a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il perseguimento di finalità di giustizia sostanziale¹¹. Questa concezione essenzialmente privatistica della funzione giurisdizionale appare descritta plasticamente da Giuseppe Chiovenda, il quale qualificò il codice del 1865 come espressione di «una concezione tutta privata del processo, che veniva considerato come un semplice strumento a servizio del diritto soggettivo, come un istituto meramente pedissequo al diritto sostanziale, come un rapporto esso stesso di diritto privato»¹². Non desta pertanto sorpresa che il Codice del 1865 sia stato definito come un «illustre documento di spirito liberale», rappresentando, ad un'analisi più approfondita, la più compiuta manifestazione dei principi del liberalismo giuridico all'interno dell'ordinamento italiano¹³.

Nonostante un'impostazione orientata al formalismo e al primato dell'iniziativa privata, il Codice del 1865 contemplava, in via di eccezione, la facoltà di adire un rito alternativo: il rito sommario¹⁴. Tale modello processuale trovava la propria

⁹ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 115 ss.

¹⁰ Tale principio emerge chiaramente sulla base della lettura della *Relazione al progetto Pisanelli di codice unitario*, n. 154, 83 ss.; PISANELLI (a cura di CAVALLERA), *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Lecce, 2012, 27 ss.

¹¹ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, 17.

¹² CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 17; SCARSELLI, *Giuseppe Chiovenda (e i problemi attuali del nostro processo civile)*, in *Giustiziainsieme.it*, 2021, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/2042-giuseppe-chiovenda-e-i-problemi-attuali-del-nostro-processo-civile-di-giuliano-scarselli>.

¹³ SATTA, *Codice di procedura civile*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 280.

¹⁴ Cfr. TARZIA, *Procedimento sommario e procedimento formale*, in TARZIA e CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989, 415 ss.; MORTARA,

ratio giustificativa nella presenza di specifiche ragioni di urgenza che, per la loro intensità e portata, potevano essere ritenute prevalenti rispetto ai principi generali informatori del rito ordinario, segnatamente nei casi in cui la modesta rilevanza economica della *res litigiosa* rendeva sproporzionate, se non addirittura superflue, le garanzie formali previste per il procedimento ordinario¹⁵. Tuttavia, la disciplina del rito sommario si distingueva da quella del rito formale per una notevole indeterminatezza sia in relazione all'individuazione delle controversie ad esso assoggettabili sia per la disciplina puntuale del suo svolgimento, determinando in tal modo ampi margini di incertezza interpretativa e applicativa¹⁶. Paradigmatico era l'esempio dell'articolo 390 c.p.c., che disciplinava il rito sommario limitandosi a prevedere la celebrazione di un'unica udienza nella quale le parti erano tenute al deposito delle proprie memorie e comparse e nella quale avrebbe dovuto contestualmente svolgersi la discussione¹⁷. La norma ometteva di stabilire un ordine procedurale preciso per lo svolgimento di tali attività, né forniva indicazioni puntuali circa la sequenza degli atti processuali, lasciando in tal modo un considerevole margine alla discrezionalità del giudice. A riprova della sua natura sussidiaria, l'articolo 392 del medesimo Codice disponeva espressamente il rinvio alle disposizioni del rito formale per ogni aspetto non espressamente regolamentato, inficiando in parte l'intento semplificativo che ne aveva originariamente giustificato l'introduzione.

Ciononostante, proprio l'estrema indeterminatezza normativa che connotava la disciplina del rito sommario ne determinò, in ambito giurisprudenziale, un'evoluzione ed un uso del tutto impreveduti. L'eccessiva durata e la complessità

Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i processi di esecuzione, in *Il Filangieri*, 1891, 681 ss.

¹⁵ *Relazione al progetto Pisanelli di codice unitario*, cit., 80.

¹⁶ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 121 ss.

¹⁷ MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1903, 399; MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del Codice di procedura civile del 1865. (Due codici a confronto)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 529 ss.; FOSCHINI, *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia e delle disposizioni transitorie di esso tratti 1. da' lavori preparatorii de' Codici di procedura degli Stati Sardi del 1854 e del 1859; 2. da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865; 3. dalla esposizione de' motivi della Loi sur la procédure civile du Canton de Genève, seguita dal nostro Codice; 4. dal Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi del 1854, fatto dai professori Pisanelli, Scialoja e Mancini ed ordinati sotto ciascun articolo*, Torino, 1870, 201 ss.; AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, cit., 63; SECHI, *Codice di procedura civile*, in *Dig. It.*, II, Torino, 1897-1902, 478.

propria del rito formale indussero infatti la prassi ad accogliere con favore il modello sommario, nonostante la sua originaria qualificazione quale eccezione alla regola; e con il decorso del tempo il rito sommario assunse un ruolo predominante nella gestione del contenzioso civile, fino a configurarsi, di fatto, quale procedimento “ordinario” di più ampia diffusione¹⁸. A riprova di tale fenomeno è sufficiente considerare che agli inizi del XX secolo circa il 96% delle cause veniva trattato nelle forme proprie del rito sommario, mentre soltanto il 4% era assoggettata al rito formale (che pure, in astratto, continuava a rivestire il ruolo di modello ordinario¹⁹). La carenza di una disciplina dettagliata e sistematicamente coerente del rito sommario, unitamente al già menzionato rinvio alle disposizioni del rito formale in caso di *lacunae legis*, finì per inficiare l’efficacia intrinseca di tale strumento di semplificazione processuale, generando disfunzionalità significative anche all’interno del modello che avrebbe dovuto rappresentare un’alternativa più agile e flessibile. Per tali ragioni, se da un lato l’entrata in vigore del Codice di procedura civile del 1865 costituì una tappa fondamentale nel processo di unificazione legislativa del Regno, dall’altro lasciò irrisolte importanti criticità concernenti la funzionalità del sistema processuale. La stessa dottrina italiana coeva e successiva interpretò il codice non quale punto di arrivo definitivo, bensì quale fondamento provvisorio sul quale edificare, nel tempo, una più matura legislazione unitaria. La persistente inadeguatezza del modello così introdotto determinò quindi, negli anni successivi, una sequenza di interventi riformatori che, tuttavia, si distinsero per il loro carattere frammentario e parziale; ne conseguì il sostanziale mantenimento dei principali limiti strutturali della giustizia civile — segnatamente la scarsa efficienza, la lentezza e l’eccessivo formalismo della procedura — che continuarono a condizionare negativamente il funzionamento dell’apparato giurisdizionale anche nei decenni successivi.

¹⁸ FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 493.

¹⁹ CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in PROTO PISANI (a cura di), *Saggi di diritto processuale civile*, Milano (ristampa), 1993, 395 ss.; MORTARA, *Riforme al Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, cit., 20; MANFREDINI, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, 1885, 67 ss.; GALANTE, *La riforma del processo civile*, Napoli, 1903, *passim*; BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, Roma, 1902, VI.

Il primo intervento volto a modificare in modo significativo l'assetto processuale delineato dal Codice del 1865 si concretizzò soltanto nel 1901, attraverso la riforma organica del procedimento sommario elaborata ed approvata sotto l'egida di Lodovico Mortara, allora Primo Presidente della Corte di Cassazione²⁰. È opportuno evidenziare, tuttavia, che tale riforma non si realizzò mediante l'emanazione di un nuovo *corpus* normativo, bensì fu l'esito di una sequenza di provvedimenti emanati nel corso del medesimo anno: i rr. dd. del 31 marzo e del 7 luglio 1901, il r.d. n. 413 del 31 agosto e, infine, il r.d. n. 547 del 19 dicembre²¹. I principi ispiratori della riforma furono desunti, in larga misura, da un'analisi empirica della prassi giurisprudenziale consolidatasi nel trentennio di applicazione del codice post-unitario; ed alla luce di ciò il legislatore si propose di riorganizzare e razionalizzare la disciplina del procedimento sommario, elaborando un modello procedurale ibrido che integrasse gli elementi caratteristici tanto del rito sommario quanto di quello formale. Si pervenne quindi ad una configurazione in cui era il procedimento sommario ad assurgere al ruolo di modello prevalente, mentre al rito formale venne attribuito un ruolo residuale, essendo destinato ad applicarsi esclusivamente in presenza di ipotesi specifiche e tassative²².

Tra gli elementi fondanti della riforma del 1901 si annovera *in primis* l'attribuzione al giudice di una più estesa e penetrante *potestas* di direzione del

²⁰ Sulla riforma in generale, Cfr. *Relazione a S. M. il Re presentata da S. E. il Guardasigilli COCCO-ORTU*, Roma, 1901, *passim*; APICELLA, *Il procedimento civile sommario: commento alla legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, Milano, 1908, *passim*; CUZZERI, *Il procedimento sommario: Note alla Legge 31 marzo 1901 e al r. Decreto 31 agosto 1901*, Torino, 1910, *passim*; BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, cit., *passim*; CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, Roma, 1901, *passim*; CENTI, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, 1902, *passim*; CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla legge 31 marzo 1901 e al r.d. 31 agosto 1901*, Verona, 1902, *passim*; GALANTE, *La riforma del processo civile*, Napoli, 1903, *passim*; GARBASSO, *La legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, 1901, *passim*; GUERRA, *Illustrazioni alla legge*, in *Foro sicil.*, 1901, 95 ss.; LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la legge 31 marzo 1901*, Catania, 1902, *passim*; LONGO, *Commenti alla nuova legge*, Catania, 1902, *passim*; MANFREDI, *Commento alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, 1901, *passim*.

Per commenti più recenti sulla riforma v. CIPRIANI, *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, 526 ss.; ID., *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, cit., 3 ss.; FAZZALARI, *2001: quattro centenari*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 899 ss.

²¹ In ordine alla genesi della Legge n. 350 del 1901, v. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione. 1815-1942*, cit., 143 ss.; V. anche CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, cit., 3 ss.

²² CIPRIANI, *Le dimissioni del Professore Mortara e i "germanisti" del preside Scialoja*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 773.

processo, pur sempre esercitata entro i limiti dell'impostazione liberale. *In secundis*, fu prevista una fase istruttoria significativamente più strutturata: il procedimento contemplava un'unica udienza innanzi al presidente nella quale si concentravano tanto le attività preliminari quanto la valutazione delle istanze istruttorie e l'eventuale pronuncia in merito a rinvii successivi. Fu altresì predisposta una disciplina autonoma per l'assunzione delle prove costituenti, con l'intento di razionalizzarne le modalità ed i tempi di espletamento.

Malgrado gli sforzi, la riforma non mancò di suscitare rilievi critici da parte della dottrina più attenta, la quale non esitò a qualificarla, con efficace sintesi, come una riforma fallita²³. Tale giudizio non si fondava tanto sull'incompletezza formale della disciplina introdotta, quanto sull'inadeguatezza della nuova normativa di incidere in modo sostanziale sul concreto svolgimento del processo civile; difatti, il nuovo rito sommario finì con l'assumere un grado di formalizzazione tale da comprometterne i caratteri originari di agilità e celerità del procedimento, elementi che per converso ne avevano determinato l'affermazione nella pratica del processo. In tal modo, questo procedimento venne a configurarsi progressivamente quale variante di quello formale, perdendo i caratteri che ne avevano giustificato l'introduzione e, in ultima analisi, il successo.

Il fallimento sostanziale della riforma, segnatamente in relazione agli obiettivi di efficienza e semplificazione, contribuì ad acuire la percezione diffusa dell'urgenza di una revisione complessiva del sistema processuale civile; esigenza alla quale i successivi tentativi cercarono, per lo più senza esito, di offrire una risposta adeguata²⁴.

Il primo tra questi tentativi di particolare rilievo fu il progetto promosso nel 1918 sotto la direzione di Giuseppe Chiovenda²⁵. La commissione incaricata dei lavori (sostanzialmente diretta in via pressoché esclusiva dallo stesso Giuseppe

²³ In senso contrario CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, cit., 3 ss. Ivi riportato il pensiero di Mortara stesso espresso in MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino (rist.), 1929, 307.

²⁴ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 173 ss.

²⁵ Sul pensiero chiovendiano si vedano in primis CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, Torino, 1904, *passim*; ID., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1906; ID., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in ID., *Saggi di diritto processuale*, cit., 385 ss.

Chiovenda) elaborò un articolato progetto di riforma reso pubblico nell'anno successivo, corredato da una dettagliata relazione illustrativa²⁶; in quest'ultima venivano esplicitamente individuate le principali disfunzioni del processo civile italiano, sintetizzate nei termini di una «esagerata complicazione, interminabile durata ed enorme costo». L'obiettivo dichiarato era quello di «fornire alla nuova vita economica e morale della nazione un giudizio civile più semplice, più rapido e meno costoso»²⁷.

L'approccio di Chiovenda alla riforma si palesava, dunque, come profondamente innovativo ed improntato ad un radicale superamento delle logiche vetero-liberali di impronta formalistica e, per così dire, privatistica del codice del 1865²⁸. La *philosophy* di fondo del progetto è rappresentata dall'applicazione di un trittico di principi, fra loro intimamente interconnessi, divenuto poi giustamente famoso: l'oralità, la concentrazione e l'immediatezza. Applicazione generalizzata dell'oralità nello svolgimento delle attività processuali, immediatezza del rapporto tra il giudice, le parti e le fonti di prova, identità fisica fra giudice istruttore e decidente, e possibilità di concentrare l'intero *iter* processuale in un'unica udienza o, comunque, in un numero limitato di incontri²⁹. Ulteriore elemento qualificante era rappresentato dal rafforzamento dei poteri direttivi del giudice, concepito non più come arbitro passivo della controversia, bensì come figura alla quale spettava il compito di garantire l'ordinato svolgimento del processo e la sua rapida definizione

²⁶ CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli, 1920, *passim*; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815 – 1942*, cit., 161; più diffusamente sul c.d. “progetto Chiovenda” si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, ID., *Alle radici del Progetto Chiovenda. Fra modernismo processuale... e adversary system*, in *Il Gius. proc. civ.*, 2019, 387 ss.

²⁷ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 196. Il riferimento originale è sempre a CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, cit., par. 1 e 2.

²⁸ CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in ID. (a cura di PROTO PISANI), *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, I, cit., *passim*.

²⁹ Sul concetto di oralità chiovendiana vedi CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in ID. (a cura di PROTO PISANI), *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, cit., 396 ss.; CHIOVENDA, *L'oralità e la prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924, 5 ss.

mediante una «retta decisione» fondata su di un accertamento veritiero dei fatti³⁰. I principi ispiratori del progetto Chiovenda si pongono, come risulta chiaro, in una dialettica di quasi totale antitesi rispetto all'impianto teorico del Codice del 1865. L'impostazione concettuale elaborata da Chiovenda mirava a rifondare il processo su basi pubblicistiche, attribuendo al giudice un ruolo attivo nella conduzione della lite, in funzione della realizzazione di un processo equo, celere e aderente alla *veritas facti*.

Nel modello processuale concepito da Chiovenda, l'elemento nevralgico sotto il profilo tecnico-strutturale era costituito da un'udienza orale, che avrebbe dovuto rappresentare il momento unitario per la trattazione, preparazione e decisione della causa³¹. In tale sede, avrebbero dovuto concentrarsi tutte le attività fondamentali del processo: l'esposizione delle rispettive posizioni delle parti, l'assunzione delle prove orali e la discussione conclusiva; all'esaurimento di tale fase seguiva senza soluzione di continuità la pronuncia della sentenza. Il sistema contemplava, tuttavia, anche la possibilità di preparare tale udienza attraverso la presentazione di memorie scritte preliminari, finalizzate a garantire un più efficace svolgimento dell'udienza e la realizzazione di un contraddittorio compiuto ed effettivo.

Il giudice veniva investito di ampi poteri di impulso e di direzione, funzionali come già detto ad orientare il procedimento verso una decisione equa e fondata su un accertamento della verità sostanziale; a tal fine, veniva espressamente prevista la facoltà di procedere all'interrogatorio libero e diretto delle parti, considerato come uno strumento privilegiato di immediatezza e accertamento della questione controversa. L'obiettivo del progetto era, in ultima analisi, quello di realizzare un processo improntato ai canoni di semplicità, celerità ed economicità.

Nonostante l'elevato profilo tecnico e la rilevanza scientifica, il progetto Chiovenda non suscitò un concreto interesse politico-istituzionale: non fu infatti mai formalmente introdotto nell'*iter* parlamentare né fu oggetto di dibattito significativo nelle sedi legislative competenti. La mancanza di una effettiva volontà

³⁰ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 196. Ivi il riferimento a CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, cit., par. 34, 44 ss.

³¹ *Ibidem*.

politica di recepire le proposte di riforma portò in ultima istanza alla sua celere archiviazione.

A distanza di pochi anni, nel 1923, l'attenzione del Parlamento si orientò verso un nuovo progetto di legge. L'iniziativa condusse all'elaborazione di un articolato progetto di riforma, destinato ad assumere la denominazione di "progetto Mortara" (dal nome di Lodovico Mortara, presidente della sottocommissione senatoriale incaricata della redazione), il quale si pose in continuità solo parziale con l'impostazione chiovendiana, adottando un approccio più pragmatico e meno radicale³². Le ispirazioni ideologiche e metodologiche che animarono il progetto Mortara paiono sostanzialmente antitetiche rispetto a quelle che avevano guidato l'elaborazione chiovendiana. L'intento primario di Lodovico Mortara non consisteva nel proporre una rifondazione organica e radicale dell'intero sistema processuale, bensì nell'intervenire sulla disciplina esistente con finalità eminentemente sistematiche e razionalizzatrici³³. Il progetto mirava, infatti, a un'opera di riordino e semplificazione della normativa vigente, attraverso l'unificazione delle fonti e l'introduzione di selezionati correttivi, senza tuttavia mettere in discussione i presupposti fondamentali del modello processuale vigente.

Elemento distintivo della sua impostazione era il rifiuto esplicito dell'ampliamento dei poteri del giudice, che Mortara riteneva potenzialmente foriero di pericolose derive autoritarie, da lui ritenute intrinsecamente connesse alla struttura del processo orale. In tale prospettiva, il progetto abbracciava una visione prudente e moderatamente conservatrice del processo, in cui la centralità del principio dispositivo veniva preservata. Cardine dell'intervento era il principio dell'unità del procedimento, da conseguire attraverso l'eliminazione del rito formale — ormai desueto nella prassi applicativa — e l'adozione del rito sommario

³² MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, 136 ss. e 1924, 1 ss.; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, cit., 211 ss.

³³ CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, Napoli, 1965, 192 ss.; SEGNI, *Procedimento civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965, 179 ss.

quale nuovo modello ordinario, opportunamente riformato e disciplinato in modo più organico³⁴.

Nonostante la persistente diffidenza nei confronti di un ruolo più dinamico e incisivo del giudice, il progetto Mortara prevede un incremento dei poteri del magistrato in sede istruttoria, sebbene tali attribuzioni non fossero tali da alterare significativamente la dinamica complessiva del processo.

Anche il progetto Mortara non riscosse un'adeguata accoglienza e non pervenne nemmeno alla fase di discussione parlamentare, rimanendo, pertanto, circoscritto nella sfera dell'elaborazione teorica.

Nell'anno 1923, fu finalmente approvata la legge delega per la riforma dei codici, ancora una volta sotto la direzione di Mortara. La sottocommissione C, specificamente incaricata della redazione del nuovo Codice di procedura civile, si riunì nel biennio 1924-1925, e tuttavia non riuscì a produrre un'opera collegiale di significativo rilievo, principalmente a causa delle intrinseche difficoltà operative e della carenza di un'efficace sinergia tra i suoi membri. In tale contesto di stasi e incertezze emerse la figura di Francesco Carnelutti, il quale avrebbe poi assunto la direzione dei lavori riformatori dando origine a un progetto che, in seguito, sarebbe stato designato con il suo nome. Il progetto elaborato da Francesco Carnelutti fu definito un «codice personale, espressione fedele e coerente del pensiero originalissimo del suo autore»³⁵.

La concezione del processo propugnata da Carnelutti si rifaceva, in linea generale, all'impostazione già espressa nel progetto Mortara e dunque attestandosi su posizioni più prossime alla tradizione del Codice di procedura civile del 1865 rispetto all'innovativa prospettiva chiovendiana. Il processo continuava a configurarsi, in larga misura, quale «cosa delle parti», con un giudice che rivestiva

³⁴ Rispetto alla *forma mentis* alla base del progetto Mortara è imprescindibile il riferimento all'iconica formula coniata da Giovanni Tarello: la «riforma conservatrice»; v. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo (per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile)*, Firenze, 1977, 51 ss.

³⁵ Cfr. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, Napoli, 1965, 194.

un ruolo prevalentemente passivo in ossequio all'ideologia processual-liberale³⁶: sebbene Carnelutti contemplasse talune limitazioni al principio di passività del giudice, segnatamente attraverso l'introduzione di poteri in materia probatoria, egli si astenne dall'attribuire al magistrato poteri di iniziativa istruttoria *ex officio*.

Ulteriore aspetto distintivo del suo progetto consisteva nell'enunciazione di principi guida che, tuttavia, costituivano sovente delle mere astrazioni teoriche, poi disattese dalle singole disposizioni "operative"; così evidenziando una dissonanza tra la visione concettuale sottesa al progetto e la sua concreta trasposizione normativa.

Il progetto Carnelutti affrontò le problematiche inerenti alla triade dell'oralità, immediatezza e concentrazione introducendo il principio di «elasticità» processuale, il quale mirava a rendere il processo più adattabile alle peculiarità del caso concreto pur preservando una struttura generale di riferimento³⁷. Ciononostante, anche tale progetto non ebbe esito positivo: allorché la sottocommissione parlamentare esaminò l'opera di Carnelutti si manifestarono diffuse reazioni di dissenso, che condussero alla sua revisione complessiva. In seguito, furono infatti espunte numerose delle sue peculiarità distintive, proprio quelle riconducibili all'impronta intrinseca del pensiero "carneluttiano"³⁸. Queste modifiche, tra le quali si segnalano la cancellazione dell'intero titolo rubricato

³⁶ Il testo del progetto elaborato da Francesco Carnelutti è consultabile in CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile. Parte I: Del processo di cognizione*, Padova, 1926, 1 ss.; ID., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., 3 ss.

V. anche CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, I, 187 ss.; ID., *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, I, 490 ss.; CONSOLO, *Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso in una vocazione imperiosamente operosa*, in *Carnelutti, Vita da avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, (a cura di CIPRIANI), Milano, 2006, 313 ss.; DENTI, *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in AA. VV., *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa. Atti del Convegno di Udine 18 novembre 1995*, 1996, Udine, 29 ss.; CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., 3 ss.; SEGNI, *Procedimento civile*, 181 ss.; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, 1470 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 203 ss.

³⁷ CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., 398 ss. Rispetto al principio dell'elasticità si vedano CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1901, *passim*; CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima. Premesse storiche e sistematiche*, Padova, 1941, 221 ss.; BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1151 ss.; CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, 16 ss.

³⁸ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 208.

«Della lite» e la reintroduzione dei concetti di legittimazione ad agire e di interesse, pregiudicarono la coerenza interna del progetto, sebbene, come acutamente osservato da Calamandrei, il progetto fosse verosimilmente inattuabile anche nella sua configurazione originaria³⁹. In tal modo, l'iter riformatore subì un ulteriore stallo, complicando ulteriormente il percorso verso una riforma organica del processo civile.

Il successivo progetto di riforma si concretizzò nel 1933, in un periodo storico e politico profondamente segnato dall'affermarsi del regime fascista, e fu demandato alla responsabilità di Enrico Redenti⁴⁰. L'incarico consisteva nella redazione di un vero e proprio progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura civile, con la finalità di introdurre modifiche sostanziali rispetto alla disciplina all'epoca vigente, in un contesto storico e politico profondamente mutato⁴¹.

La principale questione affrontata nel progetto di Enrico Redenti fu, nuovamente, l'esigenza di arginare le manipolazioni e le dilazioni cui il processo dell'epoca era sovente esposto, con l'obiettivo primario di realizzare un *iter* processuale più celere ed efficiente⁴². A dispetto di premesse teoriche che avrebbero potuto far precludere a una revisione sistemica della signoria delle parti sulla tutela giurisdizionale, il progetto Redenti si astenne dall'abbandonare il principio dell'iniziativa privata, comunque ritenuta il metodo più efficiente per garantire il buon andamento del processo, ed in particolare rifiutando l'idea dell'impulso d'ufficio⁴³; tuttavia, sebbene il principio di iniziativa d'ufficio – anche istruttoria – venisse espressamente rigettato, il progetto registrò l'accrescimento dei poteri del giudice tanto in ambito di gestione del procedimento quanto in ambito disciplinare⁴⁴.

³⁹ CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carneletti*, cit., 197 ss.

⁴⁰ Per il testo del *progetto Redenti*, v. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile: schema di progetto del libro primo*, 1936. V. anche REDENTI, *Sul nuovo progetto del Codice civile*, in *Foro it.*, IV, 1934, 178 ss.

⁴¹ ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815 – 1942*, cit., 240 ss.

⁴² CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del Codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 92 ss.

⁴³ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 228.

⁴⁴ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 229.

Nonostante l'intento di un rinnovamento profondo, il progetto rimase tuttavia ancorato a logiche e soluzioni di matrice tradizionale, quali la riduzione del formalismo, l'introduzione di un termine di durata massima del processo e la fissazione di termini perentori per ciascuna fase del procedimento.

Altro caposaldo del progetto fu la proposta di abbandonare il modello processuale ad «istruttoria aperta», con l'introduzione dell'obbligo per le parti contendenti di dedurre contestualmente, negli atti introduttivi del giudizio, tutte le domande, le eccezioni e i mezzi di prova a sostegno delle proprie ragioni. Il tema centrale è, in questo caso, quello della strutturazione o meno di barriere preclusive in grado – o non in grado – di scandire l'andamento del processo attraverso fasi funzionalmente e strutturalmente distinte⁴⁵.

In linea generale, il progetto Redenti si distinse, pur nel peculiare contesto storico in cui fu concepito, per un netto rigetto dell'ideologia fascista, e in particolare per il rifiuto di accogliere il principio dell'impulso d'ufficio quale prevalente rispetto a quello dell'iniziativa delle parti, costituente il fondamento dell'approccio fascista al processo civile⁴⁶.

I lavori preparatori del nuovo Codice di procedura civile subirono una significativa svolta con la sostituzione del guardasigilli, da De Francisci ad Arrigo Solmi⁴⁷. Quest'ultimo, manifestando insoddisfazione nei confronti del progetto Redenti, intraprese l'iniziativa di elaborare una nuova proposta. Sotto la sua guida, una commissione, composta da esponenti della dottrina e da magistrati, pervenne nel 1937 alla formulazione di una nuova proposta organica di riforma. Il progetto Solmi segnò il primo distacco completo dai principi ispiratori del Codice di procedura civile del 1865 e dall'ideologia liberale e individualista che lo permeava. Questa proposta di riforma, difatti, prevedeva un ampliamento del ruolo del giudice,

⁴⁵ Il riferimento è *in primis* agli articoli 300 e 337 del Progetto, che prevedevano un generale principio di preclusione alle nuove domande e alla produzione di nuovi documenti salvo il caso del consenso della controparte e dei *nova* dovuti allo svolgimento dialettico del processo.

⁴⁶ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 231.

⁴⁷ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 152 e 231 ss.; CARNACINI, *La vita e le opere di Enrico Redenti, Discorso commemorativo letto nell'aula magna dell'Università degli studi di Bologna il 25-1-1964*, Milano, 1964, 17; CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del Codice di procedura civile)*, cit., 86.

una revisione della struttura del procedimento ed una differente disciplina concernente l'attività delle parti processuali⁴⁸.

Sotto il profilo del ruolo del giudice, il progetto contemplò un deciso ampliamento dei suoi poteri direttivi, in particolare per quanto riguardava l'individuazione delle questioni realmente controverse e alla conduzione complessiva del procedimento⁴⁹. In particolare, il progetto prevedeva un potere di iniziativa istruttoria (*ex* articolo 158 del progetto), che abilitava il giudice a disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova non espressamente riservati alla disponibilità delle parti. È tuttavia imprescindibile sottolineare che tale trasformazione non costituiva unicamente l'esito di influenze ideologiche di stampo fascista; invero, la dottrina già da tempo auspicava una riforma che attribuisse al giudice un ruolo più dinamico e partecipativo nell'ambito del processo civile, ritenendolo fondamentale per un incremento dell'efficienza e dell'equità del sistema giuridico⁵⁰. L'obiettivo primario del progetto rimaneva l'eliminazione dei formalismi che avevano caratterizzato sia il Codice del 1865 sia la riforma del 1901. Tra le innovazioni di rilievo si annoverava la previsione di un rigoroso sistema di preclusione riguardante il compimento degli atti difensivi, destinato a disciplinare la tempistica degli interventi delle parti al fine di abbreviare la durata complessiva del giudizio⁵¹.

Il progetto Solmi fu oggetto di un'ampia discussione, suscitando diverse obiezioni critiche soprattutto in relazione al suo orientamento pubblicistico, che enfatizzava l'intervento dello Stato nella risoluzione delle controversie interindividuali⁵². Le revisioni che seguirono mantennero inalterati i tratti

⁴⁸ Sia il progetto preliminare che la Relazione sono reperibili in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile – progetto preliminare e Relazione*, Roma, 1937.

⁴⁹ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile – progetto preliminare e Relazione*, cit., 332 ss.

⁵⁰ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 233.

⁵¹ Cfr. SOLMI, *La riforma del Codice di procedura civile*, Roma, 1937, 337.

⁵² Per una ricostruzione della vicenda, v. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 237. Tra le critiche mosse al Progetto è possibile citare quelle di CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare di codice di procedura civile*, Milano, 1937, 115 ss.; CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, in *Opere giuridiche*, I, Roma, 2019, 295 ss.

fondamentali della proposta, e nella sua rielaborazione finale il progetto Solmi costituì la base di partenza per la stesura del Codice di procedura civile del 1942⁵³.

Il Codice di procedura civile del 1942, pur traendo le proprie radici dal precedente impianto del Progetto Solmi, si configurò quale tentativo di mediazione, seppur improntato al principio di prevalenza della componente pubblicistica su quella privatistica, e quindi da un approccio comunque innovativo rispetto alle scelte proprie del codice del 1865. Sotto questa luce, emblematico è il fatto che il libro primo del codice non si apra con la riaffermazione del principio della domanda, bensì con la disciplina della giurisdizione e della competenza. Al riguardo, talune espressioni contenute nella relazione al Re palesano la concezione del ruolo del giudice quale manifestazione imprescindibile della «[...] più gelosa e la più alta funzione e responsabilità dello stato»⁵⁴.

Tuttavia, non si assistette ad un abbandono del principio dispositivo, bensì ad una sua riaffermazione generale quale espressione della *potestas* del privato di incidere sulla propria sfera giuridica e, conseguentemente, di determinare il *thema decidendum* al momento della proposizione della domanda giudiziale, pur prevedendo la facoltà di richiedere chiarimenti o di sollecitare il contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio, funzioni queste ultime ispirate a un principio di efficienza del processo.

⁵³ CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1941, VII ss.; CIPRIANI, *Alle origini del Codice di procedura civile*, in AA.VV., *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Vol. II, Milano, 1993, 323 ss.; ID., *Gli avvocati italiani e «l'esperienza fallita» (Il codice processuale civile 1942)*, in *Rass. for.*, 1997, 179 ss.; ID., *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in ID., *Ideologie e modelli del processo civile. Saggi*, Napoli, 1997, 25 ss.; ID., *La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del Consiglio nazionale forense*, in *Rass. for.*, 1992, 71 ss.; ID., *Piero Calamandrei, la relazione al re e l'apostolato di Chiovena*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 749 ss.; PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940 tra pubblico e privato*, in *Foro it.*, 2000, 73 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, 19 ss.; ROMANELLI, *Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di applicazione*, Roma, 1945, *passim*; TORRENTE, *Un'esperienza fallita?*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, 51 ss.

⁵⁴ GRANDI, *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, presentata nell'udienza del 28 ottobre 1940-XVIII per l'approvazione del testo del Codice di procedura civile*, 10, ora reperibile su: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/cpc33_1940_con_relazione_rd_1443.pdf. La Relazione è contenuta inoltre in GRANDI, *L'attività del Ministero di Grazia e Giustizia nell'anno 1941. Relazione del Ministro Guardasigilli (Dino Grandi) alla Maestà del Re Imperatore*, Roma, 1942.

Questo rinnovato quadro teorico influenzò la genesi di un unico rito ordinario di cognizione, privo di alternative procedurali e di provvedimenti anticipatori al suo interno. Si assistette dunque ad un tentativo di concepire un modello processuale unitario, flessibile ed adattabile a qualsivoglia tipologia di lite, configurando un modello tendenzialmente “perfetto” di processo civile e capace, in virtù delle sue intrinseche qualità, di modularsi su un insieme aperto di controversie senza pregiudicarne la funzionalità. Tale caratteristica si riverberava altresì nelle disposizioni transitorie, le quali statuivano l’immediata applicazione del nuovo rito a tutte le controversie pendenti al momento dell’entrata in vigore del codice. Con ciò veniva definitivamente abbandonata l’idea della possibile coesistenza di differenti modalità di trattazione del processo, distinte, ad esempio, in ragione della complessità della materia del contendere⁵⁵. La peculiarità del «principio di adattabilità del procedimento alle esigenze della causa», esplicitamente menzionata nella relazione introduttiva al codice, è stata ricondotta all’autorevole precedente del principio di elasticità già elaborato nel progetto di riforma da Francesco Carnelutti⁵⁶.

⁵⁵ ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815 – 1942*, cit., 282 ss.

⁵⁶ Imprescindibili i riferimenti a DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 805 ss., spec. 812 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, cit., 265 ss.; CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, cit., 3 ss.

Il virgolettato fa in questo caso riferimento a titolo del 16 paragrafo della citata Relazione al Re: GRANDI, *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli, presentata nell’udienza del 28 ottobre 1940-XVIII per l’approvazione del testo del Codice di procedura civile*, cit., 13. In tal senso, nella Relazione si fa riferimento al fatto che «Il problema delle forme processuali può essere considerato anche in relazione al problema dei poteri del giudice; e non è inutile chiarire la posizione presa dal Codice di fronte a questo aspetto del problema. [...] Il nuovo Codice, anche nel campo delle forme processuali, rimane fedele al sistema della legalità: la chiarezza e la lealtà dei dibattiti sarebbe messa in pericolo se le parti e i loro patroni non potessero conoscere in anticipo con sicurezza quale sarà lo svolgimento del processo che si inizia; [...] Ma pur non allontanandosi, anche qui, dal principio della legalità, il Codice ha cercato di temperarne l’eccessiva rigidità, coll’adottare, invece di un tipo di procedimento unico e invariabile per tutte le cause, un procedimento adattabile alle circostanze, che può essere all’occorrenza abbreviato o modificato, sì da poter assumere molteplici figure, in corrispondenza colle esigenze concrete». A seguito della chiara presa di posizione sottesa a queste parole, la Relazione fa esplicito riferimento all’elasticità quale principio fondativo: «La rigidità di un procedimento, regolato in modo uniforme per tutte le possibili cause, ha il grande inconveniente di non prestarsi a soddisfare contemporaneamente la esigenza di accurate ed esaurienti indagini, che è specialmente sentita in certe cause più complicate e difficili, e la esigenza di pronta risoluzione, che prevale nelle cause più semplici e urgenti. Per conciliare armonicamente queste contrapposte esigenze nel sistema della legalità, il Codice si è ispirato al principio della adattabilità (o, come anche autorevolmente fu detto, della elasticità) del procedimento: [...] Di questa adattabilità del procedimento alla causa si vedranno nel corso di questa relazione numerose applicazioni concrete: il potere che ha il giudice istruttore di rimettere

L'ambizioso obiettivo perseguito dai codificatori fu dunque duplice: *in primis*, garantire il rispetto del principio di legalità mediante la previsione di forme procedurali standardizzate, chiare e uniformi per tutti i procedimenti; *in secundis*, assicurare allo stesso tempo la speditezza e la funzionalità del modello processuale unico, proprio in virtù della sua intrinseca elasticità. Questo risultato non era collegato alla discrezionale determinazione di percorsi *ad hoc*, bensì alla previsione normativa di alternative procedurali interne allo stesso schema processuale. Il meccanismo era strutturato attorno a specifici «snodi» processuali, vale a dire punti di flessibilità predeterminati, attivabili dai soggetti del processo per orientare l'*iter* della *causa* nella direzione ritenuta più consona ad una risoluzione celere ed efficace della controversia⁵⁷. Le principali manifestazioni di tale impostazione si concretizzavano nella facoltà per il giudice di abbreviare il procedimento qualora una determinata fase si rivelasse superflua ovvero nel caso in cui le parti concordassero nell'evitarla, conseguendo in tal modo il medesimo effetto attraverso il consenso.

Tuttavia, le intenzioni programmatiche enunciate nella relazione al Re non trovarono una compiuta trasposizione nel concreto assetto normativo delineato dal Codice. I principi guida sopra richiamati, pur rivestendo una significativa funzione ideologica, si caratterizzavano per una scarsa incisività sul piano pratico: la rigida articolazione del procedimento in fasi nettamente distinte ostacolò, di fatto, l'effettiva operatività del principio di flessibilità e, con essa, la stessa possibilità di adottare *iter* processuali alternativi maggiormente rispondenti alle peculiarità del caso concreto.

preliminarmente al collegio la risoluzione delle più gravi questioni pregiudiziali; la elasticità della fase istruttoria, che può essere allungata o abbreviata fino a che sia chiarita la verità; la facoltà che hanno le parti di provocare una decisione di equità o di ricorrere direttamente in cassazione saltando la fase di appello, sono tutte manifestazioni dello stesso principio di adattabilità, che permette di realizzare il massimo desiderabile di economia processuale. Non si cade così nei pericoli che deriverebbero dal lasciare il giudice arbitro assoluto del procedimento, perché il procedimento è fissato in anticipo dalla legge; ma la legge, invece di costruirlo tutto d'un pezzo, lo ha costruito come un congegno composto di pezzi smontabili e tra loro variamente combinabili, che sta alla sensibilità delle parti e alla saggezza del giudice rimontare caso per caso nel modo più conforme ai fini sostanziali della giustizia».

⁵⁷ Il riferimento è precisamente a quel «congegno composto di pezzi smontabili e tra loro variamente combinabili» previsto dalla Relazione, come riportato nella nota che precede.

Esaminata sinteticamente l'evoluzione storica che ha interessato il processo civile fino al codice del 1942, è ora opportuno tentarne di delineare delle caratteristiche basilari della tutela sommaria⁵⁸.

Nella sua accezione più tradizionale, la tutela giurisdizionale si configura come la risoluzione della lite attraverso un procedimento a cognizione piena, inteso quale *iter* processuale ordinario e corredato delle imprescindibili garanzie funzionali all'accertamento compiuto dei fatti controversi e del diritto applicabile⁵⁹. Tuttavia, accanto a questa prima impostazione di tutela a cognizione piena, gli ordinamenti di quasi ogni periodo storico hanno previsto ed affiancato forme di tutela sommaria⁶⁰.

⁵⁸ Per un'analisi della tutela sommaria cautelare nel codice del 1942 si veda CARRATTA, *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del Codice del 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 537 ss.

⁵⁹ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997, 1 ss.; BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 185 ss., spec. 187 ss. Per un'analisi dei connotati fondamentali della cognizione piena v. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, 546 ss.; MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori*, III, Padova, 2005, 5 ss.

⁶⁰ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, 314 ss. Ivi, spec. nota 1, si rimanda ai riferimenti bibliografici riguardanti la storia della tutela sommaria, tra cui in ogni caso è doveroso segnalare BRIEGLER, *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Leipzig, 1859, *passim* e BAYER, *Theorie der summarischen Prozesse*, Munchen, 1859, *passim*; CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 459 ss., spec. 455 ss.

In prospettiva comparata si veda ANSANELLI, *Culture della riforma, modulazione del rito e sommarizzazione delle tutele. Sulle più recenti modifiche del nostro processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 967 ss.; BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 751 ss.; CAPONI, *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1442 ss., spec. 1449 ss.

Per un'analisi dei connotati fondamentali della cognizione sommaria si veda anche PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 547 ss. Rispetto alla "crisi" della cognizione piena PROTO PISANI, *La crisi dei processi a cognizione piena e una proposta*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 100 ss. Si veda anche, rispetto alla stretta connessione tra principio di effettività e tutela sommaria, ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie - I procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto. I procedimenti possessori*, X, Padova, 2010, 1 ss.; MARINONI, *L' "insufficienza di tutela normativa" al diritto fondamentale di azione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 915 ss.; ID., *Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali*, in AA. VV. *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, I, Milano, 2005, 93 ss. *Ex multis*, si veda ANDOLINA, *Crisi del giudicato e nuovi strumenti alternativi di tutela giurisdizionale. La (nuova) tutela provvisoria di merito e le garanzie costituzionali del «giusto processo»*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2007, 317 ss. e in AA. VV., *Studi in onore di Carmine Punzi*, I, Torino, 2008, 37 ss.; CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 849 ss.; CARRATTA, *I nuovi riti speciali societari tra «decodificazione» e «sommarizzazione»*, in AA. VV. (a cura di LANFRANCHI e CARRATTA), *Davanti al giudice, Studi sul processo societario*, Torino, 2005, 67 ss.; ID., *Tutela sommaria come alternativa al processo ordinario ed al giudicato?*, Relazione tenuta in occasione del convegno «Ragionevole durata del processo civile: interpretazione ed effetti», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura,

Storicamente, il nucleo originario della sommarietà processuale non contemplava la tutela a carattere anticipatorio o interinale, innestandosi in un momento successivo acquisendo una rilevanza progressivamente sempre maggiore⁶¹. Da tale evoluzione diacronica discende che quando si fa riferimento alla giurisdizione sommaria nella sua globalità, l'analisi diviene intrinsecamente complessa, poiché essa abbraccia una pluralità di ipotesi eterogenee: da un lato, si annoverano procedimenti di natura cautelare od esecutiva, culminanti in provvedimenti provvisori e, per loro natura, suscettibili di caducazione⁶²; dall'altro lato, si riscontrano provvedimenti che, pur inscrivendosi nell'ambito della sommarietà, possono assumere una valenza potenzialmente definitiva⁶³. Conseguentemente, malgrado la diffusione capillare e crescente del fenomeno, l'individuazione di caratteristiche intrinseche ed uniformi della giurisdizione sommaria — al di là della generica deviazione rispetto alle regole del procedimento ordinario — si configura quale operazione di notevole complessità. Ogni singola procedura sommaria è, difatti, strutturata *ad hoc* in funzione del conseguimento di obiettivi contingenti e specifici, e proprio da tali *rationes* discendono articolazioni diversificate rispetto al modello processuale ordinario⁶⁴.

Roma, 13-15 maggio 2009; MENCHINI, *Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 869 ss.; PROTO PISANI, *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in *Foro it.*, 2006, 53 ss.

⁶¹ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 13 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 577 ss.

⁶² PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 547 ss.

⁶³ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 4 ss.; DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, cit., 484 ss.

⁶⁴ Senza alcuna pretesa di completezza, si vedano i più recenti interventi in materia di procedimenti sommari sulle loro caratteristiche: CONSOLO, *Un codice di procedura civile "seminuovo"*, in *Giur. it.*, 1990, 429 ss.; BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, cit., 751 ss.; CAPONI, *Il procedimento sommario di cognizione nelle controversie societarie*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 477 ss.; ID., *La tutela sommaria nel processo societario in prospettiva europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 1359 ss.; GRAZIOSI, *Sul nuovo rito societario a cognizione piena*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 1 ss.; LANFRANCHI, *Del "giusto" procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2005, 40 ss.; TISCINI, *I provvedimenti decisorii senza accertamento*, Torino, 2009; GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 137 ss.; LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2009, 1568; BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2009, reperibile su <https://www.judicium.it/rivista/articolo/il-procedimento-sommario-di-cognizione/>; CAPONI, *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c.)*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2009, 1115 ss.; MENCHINI, *Il rito semplificato a cognizione sommaria per le controversie semplici introdotto con la riforma del 2009*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2009, 1101 ss., reperibile su

La sommarietà si manifesta ora nella deformalizzazione istruttoria (pur mantenendone l'estensione sostanziale), ora nella restrizione dei mezzi probatori, ora nella compressione del contraddittorio⁶⁵. Si configura, dunque, un sistema di variazioni *sui generis* e spesso interconnesse, che inibisce una definizione unitaria del modello sommario, relegandola a una mera descrizione comparativa rispetto

https://www.unite.it/dipartimenti/distug/allegati/Ricerche/Pubblicazioni_docenti/Menchini_Il_rito_semplificato_a_cognizione_sommaria_per_le_controversie_semplici_introdotta_con_la_riforma_del_2009.pdf; BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2009, reperibile su <https://www.judicium.it/rivista/articolo/il-procedimento-sommario-di-cognizione-2/>; LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2009, reperibile su https://www.lexform.it/allegati/rivista_luiso_proc_sommario.pdf; LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 1225 ss.; PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 823 ss.; BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, cit., 185 ss.; BASILICO, *Art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza della cognizione*, in *Giur. it.*, 2010, 3 ss.; BIAVATI, *Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata*, in *Giur. it.*, 2010, 2168 ss.; BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 737 ss.; BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 431 ss.; CAPONI, *Procedimento sommario di cognizione e canone di proporzionalità (a margine dell'art. 702 bis c.p.c.)*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 61 ss.; BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss.*, in *Judicium*, 2010, reperibile su https://www.judicium.it/allegati/rivista/Il_procedimento_sommario_di_cognizione_di_cui_agli_articoli_702_bis_ss.pdf; LOMBARDI, *Il procedimento sommario di cognizione generale*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 473 ss.; MINARDI, *Le trappole nel processo civile*, Torino, 2010; PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione. Orientamenti, applicazioni e protocolli dei fori italiani*, Milano, 2011; MUTARELLI, *Prime osservazioni sul procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 185 ss.; TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013; METAFORA, *L'ambito di applicazione del rito sommario*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2015, 814 ss.; CAPONI, *Rigidità e flessibilità del processo civile*, cit., 1442 ss.; TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1115 ss.; CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, cit., 449; DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, cit., 481 ss.; BALENA, *Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità*, in *Giust. proc. civ.*, 2018, 313 ss.; TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *Judicium*, 2021, reperibile su <https://www.judicium.it/rivista/articolo/impresioni-a-caldo-sulla-sommarietà-nel-progetto-di-riforma-luiso/>; ID., *Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo "brutto anatroccolo"*, in *Judicium*, 2021, reperibile su <https://www.judicium.it/rivista/articolo/nuove-proposte-di-tutela-sommaria-tra-il-progetto-luiso-e-il-suo-brutto-anatroccolo/>; CARRATTA, *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del codice del 1942*, cit., 537 ss.; PROTO PISANI, *Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 632 ss.; CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte)*, in *Giur. it.*, 2023, 446 ss.; ID., *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte)*, in *Giur. it.*, 2023, 697 ss.; DEL VECCHIO, *Rito semplificato a "geometrie variabili"*, in *Giur. it.*, 2024, 794 ss.; BREGGIA, *Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme*, in *Questione giust.*, 2024, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-come-relazione-essere-giurista-al-tempo-delle-riforme>; SAVINO, *Sul rapporto tra la pluralità dei riti e l'efficienza del processo civile: la riduzione dei modelli processuali quale possibile soluzione efficientista*, *DPCCeOnline*, 2025, reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2025/04/29/sul-rapporto-tra-la-pluralita-dei-riti-e-lefficienza-del-processo-civile-la-riduzione-dei-modelli-processuali-quale-possibile-soluzione-efficientista/>.

⁶⁵ PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 547 ss.

alla disciplina ordinaria⁶⁶. Malgrado tale intrinseca genericità del concetto di tutela sommaria, l'elaborazione dottrinale ne ha tentato una riconduzione sistematica attraverso una bipartizione teleologica "di scopo", distinguendo i provvedimenti sommari con attitudine al giudicato dai provvedimenti di natura cautelare. Come anticipato, l'evoluzione normativa e la prassi applicativa hanno poi condotto all'emersione di un *tertium genus* autonomo: i provvedimenti anticipatori o interinali, connotati da una funzione sostanzialmente satisfattiva, sebbene a carattere tendenzialmente provvisorio⁶⁷. Si è infatti progressivamente consolidato il convincimento dell'inadeguatezza della sola tutela giurisdizionale ordinaria a garantire protezione tempestiva ed effettiva alle situazioni giuridiche soggettive⁶⁸. La crescente percezione dell'oggettiva difficoltà di realizzare compiutamente tale obiettivo mediante il solo processo a cognizione piena ha determinato un'espansione normativa volta all'introduzione di strumenti anticipatori di tutela, funzionali a colmare il divario "quantitativo" tra la domanda di giustizia e la capacità di risposta del rito ordinario⁶⁹.

Nell'ordinamento giuridico italiano – e sostanzialmente in tutti gli ordinamenti processuali -, l'esigenza di celerità nella tutela sostanziale ha propiziato la progressiva integrazione di strumenti anticipatori⁷⁰. Un primo, significativo intervento si è concretizzato con la riforma del processo del lavoro del 1973 che ha

⁶⁶ Per una analisi delle molteplici fattispecie, si veda PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 317 ss.

⁶⁷ Imprescindibile è il riferimento a DENTI, *Una difesa d'ufficio*, in *Foro it.*, 1987, V, 172 ss., in cui viene esplicito il ruolo dell'anticipazione della tutela quale unico rimedio alla crisi del processo: «[...] un'anticipazione suscettibile di chiudere la lite (se colui che interlocutoriamente soccombe è dissuaso dal proseguire) può essere uno dei rimedi, forse l'unico serio, alla crisi della giustizia civile»; v. anche FAZZALARI, *Intervento*, in TARZIA (a cura di), *Les mesures provisoires en procédure civile, Atti del colloquio internazionale, Milano 12-13 ottobre 1984*, Milano, 1985, 279 ss.; MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori*, cit., 8 ss.

⁶⁸ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 13 ss.; ID., *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del Codice del 1942*, cit., 542 ss., spec. 544 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 548 ss. In senso critico rispetto al binomio "sommarrizzazione" e "celerità" si veda DE CRISTOFARO, *Sommarrizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 481 ss.

⁶⁹ Cfr. PROTO PISANI, *Il processo civile a trent'anni dal codice (il bilancio di una proposta)*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 35 ss.; ID., *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 315.

⁷⁰ Tra i molti interventi in merito si v. CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, cit., 459, spec. nota 17, alla quale si rimanda per gli opportuni riferimenti bibliografici sulla diffusione, storica e geografica, del fenomeno. Ugualmente, il già citato PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 314 ss., ed ivi, spec. nota 1, tra cui BRIEGLEB, *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, cit., *passim* e BAYER, *Theorie der summarischen Prozesse*, cit., *passim*.

introdotto, all'articolo 423, comma secondo, c.p.c., la facoltà per il giudice di emettere un'ordinanza anticipatoria a contenuto decisorio⁷¹. La successiva riforma del processo civile ordinario ha introdotto ulteriori strumenti di anticipazione della condanna, di cui agli artt. 186-*bis*, *ter* e *quater* c.p.c. abilitando il giudice, in presenza di specifici elementi, ad anticipare gli effetti del *decisum* finale mediante pronuncia parziale fondata su particolari evidenze probatorie o su peculiari condizioni di urgenza o elevata probabilità di effettiva sussistenza del diritto fatto valere⁷².

Da ultimo, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), ha introdotto due nuove forme di ordinanze anticipatorie — rispettivamente di accoglimento e di rigetto della domanda — disciplinate dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. Tali strumenti, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, consentono al giudice, sulla scorta di una delibazione sommaria degli atti introduttivi e delle difese, di anticipare in tutto o in parte l'esito del giudizio⁷³. *In primis*, riguardo all'ordinanza provvisoria di accoglimento: il giudice, su istanza di parte, ha la facoltà di pronunciarla quando i fatti posti a fondamento della domanda risultano provati e le difese addotte dal convenuto appaiono manifestamente prive di fondamento giuridico o comunque insuscettibili di essere accolte. È stabilito che tale ordinanza sia provvisoriamente esecutiva e che possa essere oggetto di reclamo secondo le modalità previste dall'articolo 669-*terdecies* c.p.c.; si precisa inoltre che l'ordinanza non acquista in alcun caso l'efficacia di giudicato e non è vincolante in altri processi. Nel caso in cui il reclamo contro l'ordinanza venga accolto il procedimento riprende il suo corso, ma è affidato ad un magistrato diverso all'interno del medesimo ufficio giudiziario, e ciò per assicurare la massima serenità nel giudizio.

⁷¹ A tale strumento verrà dedicato il seguente paragrafo del presente lavoro e pertanto si rimanda ivi per ulteriori indicazioni.

⁷² Per l'analisi di tale fondamentale passaggio di rimanda ugualmente al quarto paragrafo del presente lavoro, a ciò dedicato.

⁷³ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, in *Judicium*, 2023, disponibile su: <https://www.judicium.it/le-ordinanze-sommarie-ex-artt-183-ter-e-183-quater-c-p-c-nella-trama-del-giudizio-a-cognizione-piena/?testocercato=tiscini&a=>.

L'ordinanza provvisoria di rigetto, può essere pronunciata dal giudice su istanza di parte all'esito della prima udienza, qualora sia la domanda dell'attore ad apparire manifestamente infondata. Il rigetto provvisorio è possibile anche se l'atto di citazione presenti carenze gravi, come l'omissione o l'incertezza del requisito specificato dall'articolo 163, comma 3, numero 3, c.p.c., oppure se manchi l'esposizione chiara e completa dei fatti costitutivi (come è richiesto dal numero 4 del medesimo comma). Anche questa ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c.; ed analogamente all'ordinanza di accoglimento non acquista l'efficacia di giudicato né autorità in altri procedimenti. Anche in questo caso se il reclamo è accolto il procedimento prosegue davanti a un magistrato diverso del medesimo ufficio.

Nonostante l'indubbia fortuna che gli strumenti a logica sommaria hanno riscosso nel corso del tempo, è imprescindibile evidenziare come i prodromi di una logica anticipatoria, benché non ancora oggetto di una teorizzazione sistematica, fossero già intrinsecamente presenti nell'impianto originario del Codice di procedura civile del 1940. Il codice del 1940 in talune sue statuizioni si limitava poi a recepire – talvolta con una fedeltà quasi letterale – soluzioni normative già elaborate nel *corpus* legislativo previgente⁷⁴. Esemplificativi risultano l'articolo 708 c.p.c., concernente la disciplina del procedimento di separazione personale tra coniugi, che riecheggia parzialmente la struttura dell'abrogato articolo 808 c.p.c.; e l'ultimo comma dell'articolo 264 c.p.c., la cui natura possiede evidenti assonanze con l'articolo 321 del Codice del 1865. Tali riferimenti non rivestono un mero interesse storico-documentale, bensì attestano la sussistenza, nella tradizione codicistica italiana, di meccanismi processuali orientati alla produzione di effetti anticipatori, sebbene con carattere provvisorio e privi della stabilità propria del giudicato. Si palesa in altri termini una forma di anticipazione funzionale, preordinata a soddisfare esigenze di tutela urgente (o a preservare l'efficacia della futura pronuncia di merito)⁷⁵.

⁷⁴ Si veda per una ricostruzione il già citato CARRATTA, *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del Codice del 1942*, cit., 538 ss.

⁷⁵ In generale, sul principio di adattabilità del procedimento alle esigenze della causa si vedano DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, cit., 812 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile*

Tuttavia, se la riconduzione ad unità della straordinariamente eterogenea categoria dei provvedimenti sommari non è probabilmente possibile, all'interno della più circoscritta categoria dei provvedimenti sommari a contenuto anticipatorio – che si distingue sia per la natura della cognizione sia per la tipologia degli effetti prodotti – è forse possibile isolare un nucleo essenziale di elementi strutturali ricorrenti. Tali elementi, pur non assurgendo al rango di criteri definitivi esaustivi, consentono comunque di delineare una fisionomia concettuale coerente del *genus* dei provvedimenti sommario-anticipatori⁷⁶.

Innanzitutto, il provvedimento anticipatorio si configura quale statuizione tendenzialmente provvisoria, adottata in una fase processuale antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado, pur inscrivendosi nel medesimo perimetro oggettivo del *thema decidendum* cui la pronuncia definitiva è teleologicamente orientata⁷⁷. Esso non costituisce, pertanto, un intervento giurisdizionale eteronomo o estraneo al processo, bensì un segmento funzionalmente integrato nell'*iter* procedimentale complessivo, assumendo un ruolo di strumentalità rispetto all'economia generale del giudizio⁷⁸. In ragione della intrinseca correlazione contenutistica tra il provvedimento anticipatorio e la futura statuizione di merito, la sua adozione, sul piano meramente teorico, potrebbe astrattamente realizzarsi anche *ex officio* da parte del giudice, ma ciò si configura piuttosto come un'opzione rimessa alla discrezionalità del legislatore in sede di disciplina positiva, in relazione alle peculiarità teleologiche e strutturali del singolo modello procedurale⁷⁹.

Ne consegue, sotto il profilo della politica del diritto, il provvedimento anticipatorio risponde alla finalità di assicurare una forma di tutela immediata e

in Italia dal '700 a oggi, cit., 265 ss.; CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, cit., 3 ss.

⁷⁶ MANDRIOLI, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 551 ss.

⁷⁷ Ed in questo senso, concepita per evitare il «costo» di un processo a cognizione piena, v. PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 316 ss. Ivi i riferimenti imprescindibili a CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale*, Vol. II, Padova, 241 ss.; CALAMANDREI, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*, Milano, 1926, *passim*. V. anche PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 548 ss.; DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, cit., 484 ss.

⁷⁸ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 15 ss.; MANDRIOLI, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali*, cit., 555 ss.

⁷⁹ MANDRIOLI, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali*, cit., 557 ss.

concretamente percepibile in favore della parte che, sulla base di una valutazione preliminare, appaia titolare di una pretesa giuridica fondata⁸⁰. La ragion d'essere del provvedimento anticipatorio si fonda su di un'esigenza strettamente affine a quella sottesa all'adozione delle misure cautelari: scongiurare il rischio che l'intervallo temporale fisiologicamente necessario per pervenire ad una decisione a cognizione piena determini un pregiudizio irreversibile per la parte che vanta una posizione giuridica sostanziale meritevole di tutela⁸¹. L'anticipazione degli effetti della sentenza definitiva si configura, dunque, quale meccanismo di salvaguardia dell'effettività del diritto sostanziale azionato in giudizio⁸².

La necessaria collocazione *ante sententiam* impone, quindi, che il fondamento del provvedimento risieda in una cognizione di tipo sommario, ovvero sia in un accertamento giudiziale non pienamente esaustivo, caratterizzato da un grado di approfondimento istruttorio inferiore rispetto a quello ontologicamente connaturato al giudizio ordinario di merito⁸³. Tale attenuazione dell'attività istruttoria costituisce un elemento funzionale alla *ratio anticipandi* dell'istituto, consentendo una risposta tempestiva in contesti fattuali connotati da esigenze di urgenza o da una *prima facie* evidenza probatoria⁸⁴.

Secondo la visione classica, il provvedimento anticipatorio è intrinsecamente destinato a esplicare effetti giuridici temporalmente limitati, tendenzialmente circoscritti sino all'adozione della sentenza definitiva di primo grado⁸⁵. Tale efficacia temporalmente delimitata ne connota la struttura provvisoria e ne evidenzia la funzione strumentale rispetto all'esito del giudizio principale, dal quale esso è destinato ad essere assorbito, confermato o superato, in un'ottica di progressiva definizione della controversia⁸⁶.

⁸⁰ MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori*, cit., 8 ss.

⁸¹ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 316 ss.

⁸² MANDRIOLI, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali*, cit., 558 ss.; CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 16 ss.

⁸³ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 322 ss.

⁸⁴ PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 547 ss.

⁸⁵ Infatti, i provvedimenti sommari non cautelari possono, ove previsto, acquisire efficacia di giudicato, v. DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, cit., 484 ss.

⁸⁶ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 16.

Nella loro sintesi concettuale, le caratteristiche precedentemente analizzate concorrono a definire una peculiare tipologia di provvedimenti che, pur declinandosi in una pluralità di forme e avvalendosi di una varietà di *tecniche* processuali, trae origine da un'esigenza unitaria e di stringente attualità: quella di rendere l'apparato giurisdizionale più prontamente reattivo alle istanze provenienti dal dinamico contesto socio-economico contemporaneo⁸⁷. Ciò, tuttavia, senza abdicare ai principi cardine che presiedono al giusto processo e al rispetto del principio del contraddittorio.

Le considerazioni sinora svolte consentono ora di discernere con sufficiente chiarezza i presupposti strutturali indefettibili della tutela anticipatoria a carattere interinale⁸⁸. Essa si configura, infatti, come una modalità peculiare di tutela giurisdizionale che postula⁸⁹: l'instaurazione di un'azione ordinaria, e dunque la rituale proposizione di una domanda idonea a incardinare un procedimento di merito, così definendo il perimetro oggettivo della controversia⁹⁰; la pendenza di un processo di cognizione, sia esso di rito ordinario o speciale, all'interno del quale la domanda giudiziale sia stata debitamente incardinata e nel cui alveo il provvedimento anticipatorio possa legittimamente essere emesso quale espressione, provvisoria o meno, della futura statuizione definitiva, mantenendo con essa un nesso di strumentalità funzionale⁹¹; la sussistenza di un fondamento probatorio sufficientemente solido, tale da rendere verosimile l'accoglimento della domanda in sede di sentenza, e dunque tale da fondare una ragionevole e motivata prognosi favorevole circa l'esito del giudizio di merito⁹².

In virtù degli elementi analizzati, è lecito dedurre che, anche laddove si disponga l'adozione di provvedimenti propriamente anticipatori a carattere interinale, non si

⁸⁷ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 316 ss., 329 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 548 ss.

⁸⁸ Per una ricostruzione generale, si veda sempre MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori*, cit., 8 ss.; ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie - I procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto, i procedimenti possessori*, cit., 5 ss.

⁸⁹ CARRATA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 16.

⁹⁰ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 323 ss.

⁹¹ DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, cit., 484 ss.

⁹² Per quanto riguarda il fondamento probatorio della tutela sommaria, si veda sempre PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 317 ss.

configuri l'esercizio di due distinte azioni – l'una finalizzata al conseguimento della tutela definitiva, l'altra preordinata all'ottenimento di una tutela interinale –, bensì l'esperimento di un'unica azione ordinaria di cognizione. È nell'ambito di quest'ultima che il legislatore ha introdotto la facoltà di una modulazione bifasica della tutela, articolata in una fase sommaria, potenzialmente anticipatoria, cui può susseguire una fase a cognizione piena, idonea a confermare, modificare o revocare la misura precedentemente adottata, in un'ottica di progressiva definizione del *thema decidendum*⁹³. La demarcazione tra tutela definitiva e tutela anticipatoria non si fonda, pertanto, su una differente qualificazione ontologica dell'azione esercitata, bensì sulla diversa intensità della cognizione e, conseguentemente, nell'eterogeneità del contenuto e dell'efficacia intrinseca dei provvedimenti giurisdizionali emessi. In particolare, la misura anticipatoria, fondandosi su una cognizione sommaria e non esaustiva, è tendenzialmente connotata da una provvisorietà costitutiva e da una funzione eminentemente strumentale rispetto alla decisione finale: essa anticipa *in parte qua* gli effetti sostanziali auspicati, ma non ne determina la cristallizzazione definitiva⁹⁴.

A corroborare ulteriormente l'impostazione fin qui descritta, interviene, *ad abundantiam*, la disciplina dell'istanza di parte, frequentemente prescritta quale presupposto procedimentale per la legittima adozione del provvedimento⁹⁵. Benché tale istanza costituisca espressione del principio dispositivo e manifesti la volontà della parte di sollecitare il giudice ad adottare il provvedimento, essa non presenta requisiti formali o contenutistici tali da renderla assimilabile ad un atto introduttivo autonomo di un distinto giudizio⁹⁶; al contrario, essa si configura come una mera articolazione procedurale della medesima iniziativa processuale già perfezionata con la proposizione della domanda principale, cui l'ordinamento ricollega, in via eventuale e subordinata, la possibilità di una anticipazione, senza che ciò implichi la costituzione di un autonomo e distinto rapporto processuale.

⁹³ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 327 ss.

⁹⁴ Sul tema della "provvisorietà" in chiave storica, rispetto al pensiero di Chiovenda e Calamandrei, si veda CARRATTA, *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del Codice del 1942*, cit., 555 ss.; DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, cit., 484 ss.

⁹⁵ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 336 ss.

⁹⁶ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 322 ss.

Oltre alla imprescindibile proposizione di un'azione ordinaria di cognizione e alla pendenza di un giudizio strutturato secondo i canoni della cognizione piena, l'adozione di provvedimenti anticipatori postula – come già precedentemente evidenziato – che il giudice sia posto nella condizione di acquisire degli elementi istruttori e argomentativi tali da consentirgli di formulare un giudizio prognostico positivo circa la verosimile fondatezza della pretesa. Tale valutazione prognostica, sebbene fondata su una cognizione intrinsecamente incompleta e non esaustiva, non può tuttavia ridursi a una mera apparenza o a una probabilità generica e indeterminata: essa deve, al contrario, poggiare su un quadro fattuale sufficientemente articolato e su una costruzione giuridica preliminarmente coerente e logicamente stringente, in grado di sostenere – con un adeguato grado di credibilità razionale – l'ipotesi di accoglimento della domanda all'esito dell'istruttoria completa e del compiuto scrutinio di merito. In questo senso, è possibile distinguere diverse ipotesi di anticipazione fondate su una diversa conoscenza dei fatti.

In una prima ipotesi, l'anticipazione si fonda sull'esito positivo dell'accertamento all'esito di un'attività istruttoria già integralmente espletata secondo le regole ordinarie del processo⁹⁷. Esemplicative risultano l'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 423, comma secondo, c.p.c., nel rito del lavoro, nonché quella prevista dall'articolo 186-*quater* c.p.c. che consente l'emanazione di una decisione parziale anticipata a fronte della manifesta fondatezza della domanda per una frazione del *petitum*⁹⁸.

Una seconda ipotesi è rappresentata dalla situazione in cui i fatti costitutivi della pretesa risultino pacifici in virtù della mancata contestazione ad opera del convenuto. Emblematica è l'ordinanza *ex* articolo 423, comma primo, c.p.c., ovvero quella disciplinata dall'articolo 186-*bis* c.p.c.⁹⁹.

⁹⁷ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 323 ss.

⁹⁸ Per entrambi si rimanda ai paragrafi 2 e 4 di questo capitolo. V. anche PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 585 ss.

⁹⁹ MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori*, cit., 13 ss.; PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 316 ss.; CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 264 ss.

Un'ulteriore ipotesi è quella in cui l'adozione della misura anticipatoria si fonda su un quadro probatorio ancora parziale, ma dotato di un elevato grado di attendibilità intrinseca¹⁰⁰. Tale attendibilità può derivare, alternativamente, dalla consistenza intrinseca degli elementi probatori acquisiti ovvero dalla scarsa plausibilità intrinseca delle difese avversarie, in quanto sprovviste di adeguati riscontri documentali o prive di agevole verificabilità. In tali contesti processuali, il giudice procede a un accertamento tendenzialmente circoscritto alla ricostruzione dei fatti costitutivi, riservandosi di esaminare in una fase processuale successiva l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati dalla controparte.

Un quarto scenario si configura nei casi in cui la base giustificativa dell'intervento anticipatorio si fonda su una valutazione presuntiva operata direttamente dal legislatore¹⁰¹. Rientrano in tale tipologia la disciplina del procedimento monitorio *ex* articolo 634 c.p.c., nonché l'ordinanza anticipatoria prevista dall'articolo 186-*ter* c.p.c., che consente l'emanazione di una statuizione favorevole sulla base di prove scritte ritenute *ex ante* sufficientemente persuasive¹⁰².

Infine, è doveroso richiamare l'ipotesi in cui il provvedimento anticipatorio sia emesso all'esito di una fase istruttoria sommaria, che cioè non si conforma agli *standard* dell'accertamento ordinario ma si fonda su criteri di semplificazione probatoria e di urgenza intrinseca alla situazione giuridica da tutelare. Un esempio paradigmatico è rappresentato dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che consente l'adozione di misure urgenti a tutela della libertà sindacale, a seguito di una cognizione sommaria¹⁰³.

In sintesi, e nell'ambito della più ampia categoria dei provvedimenti anticipatori, si palesa necessario operare una distinzione in funzione della natura intrinseca e

¹⁰⁰ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 322 ss.

¹⁰¹ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 16.

¹⁰² PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 319 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 582 ss.

¹⁰³ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 272 ss. Sui connotati dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori analizzati nell'ottica delle forme sommarie di tutela si veda in particolare PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 575 ss.

della qualità probatoria del materiale istruttorio su cui il giudice fonda il proprio convincimento. Il grado di approfondimento istruttorio e l'affidabilità epistemica degli elementi acquisiti costituiscono, infatti, variabili decisive per la determinazione del modello di accertamento concretamente adottato, con conseguenti riflessi diretti sia sulla configurazione del provvedimento in concreto emesso sia sulla sua funzione teleologica all'interno della complessiva economia processuale.

Alla luce delle osservazioni sinora svolte, risulta metodologicamente utile prospettare allora una distinzione tipologica dei provvedimenti anticipatori, fondata su due variabili principali: *in primis*, il grado di approfondimento dell'accertamento sottostante; *in secundis*, la modalità con cui tale accertamento si perfeziona nell'ambito del procedimento giurisdizionale.

Una prima categoria ricomprende i provvedimenti fondati su un accertamento pieno, ovvero su di una ricostruzione dei fatti che, pur non rivestendo carattere di definitività né di necessaria esaustività, consente al giudice di pervenire a un elevato grado di certezza logica in ordine alla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. In tali ipotesi, l'attività istruttorio ha già fornito un quadro probatorio sufficientemente solido da giustificare un intervento anticipatorio, pur permanendo la possibilità di una successiva integrazione cognitiva nel prosieguo del giudizio di merito. Una seconda tipologia concerne quei provvedimenti nei quali l'accertamento giudiziale si arresta alla disamina dei soli fatti costitutivi della domanda attorea, senza che siano ancora sottoposti a scrutinio eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati dalla controparte. In tali casi, l'effetto anticipatorio si radica su un accertamento intrinsecamente parziale, che potrà essere compiutamente integrato nella fase successiva del procedimento, mantenendo in tal modo il carattere strumentale e provvisorio precipuo della misura adottata. Infine, una terza categoria si configura nei casi in cui l'accertamento probatorio risulti compiuto attraverso sub-procedimenti autonomi o mediante strumenti istruttori atipici. Rientrano in questa ipotesi i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento monitorio *ex* articolo 633 ss. c.p.c. o nei riti speciali del lavoro, ove

la cognizione si struttura secondo modelli sommari, funzionali alla rapida ed efficace erogazione della tutela giurisdizionale¹⁰⁴.

Esplicitato il nesso eziologico tra la tipologia di cognizione intrinseca del provvedimento anticipatorio e il principio dispositivo, l'indagine deve ora focalizzarsi su un ulteriore profilo di rilievo, concernente la relazione ontologica tra il provvedimento anticipatorio e gli effetti tipici della sentenza che esso, teleologicamente, mira ad anticipare. In tale prospettiva analitica è necessario *in primis*, individuare quali siano gli effetti giuridici della sentenza effettivamente suscettibili di anticipazione giurisdizionale.

Con specifico riferimento al primo versante dell'indagine, pare necessario operare una distinzione teorica tra effetti primari, che esauriscono il contenuto assiologico e teleologico dell'azione giuridica, ed effetti secondari, che ne costituiscono invece effetti indiretti e funzionalmente ancillari¹⁰⁵. Gli effetti primari si identificano con le conseguenze giuridiche che danno attuazione immediata alla pretesa dedotta in giudizio, rappresentandone la proiezione diretta in sede decisoria; essi si estrinsecano nel dispositivo della sentenza e si configurano quale manifestazione compiuta del potere giurisdizionale in funzione satisfattiva. La loro *ratio* risiede nella statuizione, in capo alla parte soccombente, di un vincolo giuridico, quale precipitato normativo dell'accertamento. Diversamente, gli effetti secondari si collocano al di fuori del perimetro diretto della domanda giudiziale e non necessitano di specifica statuizione, emergendo *ex lege* quale proiezione automatica della pronuncia principale; si tratta di effetti che la legge ricollega alla mera esistenza di un valido titolo giudiziale¹⁰⁶. È il caso, ad esempio, della facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 c.c., che non presuppone alcuna statuizione accessoria o esplicita nel dispositivo, ma si innesta automaticamente sulla sentenza di condanna quale titolo esecutivo¹⁰⁷.

¹⁰⁴ MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori*, cit., 94 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 551 ss.; GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, cit., 144 ss.

¹⁰⁵ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 339 ss.

¹⁰⁶ SATTA, *Gli effetti secondari della sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1934, 251 ss.

¹⁰⁷ CALAMANDREI, *Gli effetti secondari della sentenza*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, 15 ss.; SATTA, *Gli effetti secondari della sentenza*, cit., 251 ss.

Da ciò deriva che solo gli effetti primari appaiono suscettibili di anticipazione, in quanto unici dotati di un contenuto precettivo autonomo, idoneo a tradursi – almeno provvisoriamente – in una modificazione della sfera giuridica soggettiva delle parti contendenti. Gli effetti secondari, al contrario, non permettono una fruizione anticipata se non nei limiti in cui l'effetto primario sia stato già accertato e anticipato, giacché privi di autonoma struttura dispositiva e inscindibilmente dipendenti dal consolidamento giuridico del titolo principale¹⁰⁸.

Con riferimento, più specificamente, agli effetti principali suscettibili di anticipazione, si osserva che nella prassi applicativa la stragrande maggioranza dei provvedimenti anticipatori concerne pronunce di condanna, con l'effetto di anticipare l'esecutività che ordinariamente discenderebbe da una sentenza definitiva. E se la sentenza di condanna si distingue ontologicamente dalle altre forme di tutela giurisdizionale – dichiarativa o costitutiva – in quanto unica a produrre effetti immediatamente coercibili, il provvedimento anticipatorio che riproduce la struttura dispositiva tipica della condanna ne anticipa l'efficacia rendendo possibile una tutela immediata – sebbene provvisoria e strumentale – del diritto sostanziale azionato in giudizio, anche in assenza di una cognizione piena ed esaustiva¹⁰⁹.

Malgrado la diversità delle impostazioni esegetiche e delle prospettive teoriche, è possibile rinvenire un nucleo qualificante comune e condiviso: la sentenza di condanna implica sempre l'emanazione di un ordine del giudice rivolto all'adempimento di un'obbligazione determinata nel suo *an* e nel suo *quantum*, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile, nella consegna o nel rilascio di beni mobili o immobili specificamente individuati, oppure nell'esecuzione di una prestazione di fare fungibile¹¹⁰. Proprio questa struttura dispositiva intrinseca, fondata sull'accertamento di un diritto e su un contenuto della prestazione definito e determinabile, costituisce la *ratio iuris* e la

¹⁰⁸ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 340.

¹⁰⁹ CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 342.

¹¹⁰ *Ex multis*, LIEBMAN, *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 1 ss.; SATTA, *Svolgimenti critici di una dottrina sull'esecuzione forzata*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Nuoro, (rist.), 2005, 226 ss.; MANDRIOLI, *L'azione esecutiva: contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955, 277 ss.

premessa logico-giuridica indefettibile per l'eventuale attivazione della susseguente fase esecutiva in senso stretto e, correlativamente, il presupposto imprescindibile per la sua anticipazione in sede sommaria e provvisoria nei limiti intrinseci consentiti dalla cognizione ridotta propria del provvedimento interinale.

Alla luce delle precedenti riflessioni circa la struttura e la funzione delle pronunce di condanna, appare ora opportuno interrogarsi sulla possibilità di anticipazione degli effetti propri delle sentenze di natura costitutiva. Il riferimento è a quelle pronunce attraverso le quali l'autorità giudiziaria non si limita ad accertare una situazione giuridica soggettiva preesistente, bensì incide in modo diretto e innovativo sulla realtà giuridica, determinando la costituzione *ex novo*, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico sostanziale. La peculiarità ontologica di tale tipologia decisoria risiede appunto nella idoneità a produrre effetti creativi o modificativi dell'assetto normativo delle relazioni intersoggettive, in conformità a quanto espressamente statuito dall'articolo 2908 c.c.¹¹¹. La *ratio* sottesa è evidente: evitare che l'esercizio della funzione giurisdizionale possa alterare l'assetto normativo delle relazioni private al di fuori dei casi tassativamente disciplinati, garantendo in tal modo la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici. È tuttavia da escludere che la portata applicativa dell'articolo 2908 c.c. si esaurisca nella sola disciplina delle sentenze costitutive definitive, destinate a produrre effetti stabili e irrevocabili nel tempo. Al contrario, essa si estende, in termini di coerenza sistematica, a qualsivoglia provvedimento giurisdizionale cui l'ordinamento giuridico ricolleggi l'effetto costitutivo, ivi compresi i provvedimenti sommari a contenuto anticipatorio. In tali ipotesi, sebbene il carattere intrinsecamente provvisorio e strumentale della pronuncia anticipatoria nei limiti fisiologicamente l'efficacia nel tempo, ciò non preclude che essa possa, già nella fase interinale del giudizio, determinare un'effettiva modificazione della situazione giuridica sostanziale *inter partes*, purché sussistano i presupposti normativi specifici per l'attribuzione di tale peculiare potere costitutivo al giudice adito¹¹². Un esempio di tale strumento è costituito dall'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, che

¹¹¹ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 168 ss.; PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela c.d. costitutiva (e sulle tecniche di produzione degli effetti sostanziali)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 60 ss.

¹¹² CARRATA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 351.

disciplina la repressione della condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro¹¹³. Anche in questo caso, l'intervento giudiziale è connotato da una duplice proiezione anticipatoria di notevole rilevanza pratica e teorica: *in primis*, esso anticipa gli effetti costitutivi connessi all'eliminazione *ex tunc* dell'atto datoriale illegittimo e lesivo della libertà sindacale; *in secundis*, prefigura e anticipa, in forma provvisoria e strumentale, gli effetti di condanna tipici della decisione definitiva eventualmente resa all'esito del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza sommaria¹¹⁴. Ne deriva una forma di tutela giurisdizionale connotata da una notevole intensità ed efficacia pratica, in quanto volta non soltanto a neutralizzare nell'immediato la lesione del diritto fondamentale alla libertà sindacale, ma anche a predisporre una cornice protettiva funzionale alla piena effettività della decisione conclusiva del processo, garantendo in tal modo l'effettiva realizzazione del diritto sostanziale controverso¹¹⁵.

Particolarmente interessante si rivela l'analisi della possibilità di provvedimenti anticipatori di tipo dichiarativo, ossia ordinanze che si limitano a un mero accertamento della situazione giuridica controversa, senza produrre effetti immediati di modificazione della stessa¹¹⁶. Invero, risulta ontologicamente più complesso individuare ipotesi normative che configurino una pura anticipazione di una sentenza dichiarativa, che si limita a sancire l'esistenza o l'inesistenza di un diritto soggettivo o di un rapporto giuridico senza incidere direttamente e con immediatezza sulla sfera giuridica dei soggetti coinvolti. Nondimeno, in relazione a specifici provvedimenti di tutela anticipatoria sono stati individuati profili comunque inerenti alla tutela dichiarativa che anticipano, *pro quota*, l'effetto che troverà piena e definitiva realizzazione con la pronuncia dichiarativa di merito¹¹⁷.

¹¹³ L'articolo 28 dello Statuto è stato ampiamente commentato. Si veda, in prospettiva storica, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 347 ss. Si veda inoltre PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 575 ss.; ID., *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 330 ss.; ID., *Riflessioni critiche sulla cosiddetta tutela giurisdizionale differenziata*, cit., 538. Per i primi commenti: PROTO PISANI, *Il procedimento di repressione dell'attività antisindacale (Due anni di applicazione dello statuto dei lavoratori)*, in *Il Foro it.*, 1973, 57 ss.; VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977, *passim*; LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di articolo 28 dello Statuto dei lavoratori*, Milano, 1971, *passim*.

¹¹⁴ PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 575 ss.

¹¹⁵ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, cit., 330 ss.

¹¹⁶ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 181 ss.

¹¹⁷ CARRATA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 355.

In questo senso, alcune ipotesi tipiche potrebbero essere quelle dei provvedimenti anticipatori di condanna previsti dagli articoli 186-*bis*, 186-*ter*, 186-*quater* e 423 c.p.c., i quali si collocano in contesti procedurali nei quali si cumula la domanda di accertamento con quella di condanna. In questi casi, qualora la domanda proposta necessiti di un accertamento “a monte”, l’adozione di un provvedimento anticipatorio di condanna, volto a garantirne l’efficacia esecutiva *medio tempore*, implicherebbe inevitabilmente anche un’anticipazione dell’effetto dichiarativo sottostante, poiché il giudice, nel pronunciarsi sulla domanda anticipatoria di condanna, sarebbe chiamato a valutare preliminarmente la sussistenza del diritto del lavoratore all’inquadramento superiore, risolvendo già *in parte qua* la questione posta a fondamento della pretesa. In tali ipotesi, l’anticipazione della condanna presuppone logicamente e giuridicamente un’anticipazione, seppur sommaria e provvisoria, dell’accertamento del diritto sostanziale azionato.

Pertanto, sebbene in senso strettamente tecnico-giuridico non sia possibile qualificare come provvedimenti esclusivamente dichiarativi quelli rientranti nell’ambito della tutela anticipatoria, stante la finalizzazione di quest’ultima alla produzione di effetti giuridici immediati, risulta certo che talune ordinanze, nel prefigurare determinati effetti propri della sentenza definitiva (siano essi di condanna o costitutivi), possano implicare, o addirittura presupporre logicamente e giuridicamente, un accertamento preliminare della situazione giuridica controversa. Ciononostante, tale accertamento interinale resta intrinsecamente funzionale alla produzione dell’effetto finale anticipato, non costituendo l’obiettivo primario del provvedimento *de quo*.

Infine, la questione relativa all’ammissibilità di un provvedimento anticipatorio avente un carattere prevalente di accertamento dipende strettamente dalla posizione teorica assunta in merito alla decorrenza degli effetti dichiarativi della sentenza di primo grado. Se, come sostenuto da un orientamento giurisprudenziale e dottrinale consolidato, la provvisoria esecutività *ex lege* di una sentenza di primo grado debba essere attribuita esclusivamente alle pronunce di condanna, in ragione della loro intrinseca coercibilità, risulterebbe difficilmente ipotizzabile l’attribuzione di una diretta efficacia esecutiva ad un provvedimento anticipatorio di tipo dichiarativo,

privo per sua natura di un comando suscettibile di immediata attuazione coattiva¹¹⁸. Al contrario, qualora si adotti la linea dottrinale che riconosce la capacità delle sentenze di mero accertamento di produrre effetti dichiarativi immediati *inter partes*, in virtù della loro funzione di eliminare uno stato di incertezza giuridica pregiudizievole, anche provvedimenti anticipatori aventi un contenuto primariamente accertativo potrebbero, in astratto, acquisire una qualche forma di efficacia giuridica sin dal momento della loro emanazione, pur non traducendosi in un'immediata modificazione della realtà fattuale¹¹⁹.

Seguendo questa linea ricostruttiva, non si potrebbe escludere l'ammissibilità di provvedimenti anticipatori che si fondano sui presupposti previsti dagli articoli 186-*bis* e 186-*quater* c.p.c., attraverso i quali si potrebbe procedere a una dichiarazione anticipata dell'inesistenza di diritti rivendicati da altre parti o, più in generale, per ottenere la rimozione provvisoria di dubbi circa la legittimità di determinati comportamenti giuridicamente rilevanti.

¹¹⁸ Il riferimento classico è qui alla prospettiva chiovendiana: CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 204 ss. V. anche: MONTESANO, *La sospensione per dipendenza delle cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 385 ss.; LIEBMAN, *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, cit., 1 ss. Si rimanda a CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 359 per ulteriori riferimenti.

¹¹⁹ V. DI CLEMENTE, *La provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado*, in *Cammino diritto*, 2021, par. 4.4., reperibile su: https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/6528_2-2021.pdf, e ivi una ricostruzione dei recenti orientamenti; FORNACIARI, *La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive: una prospettiva possessoria*, in *Judicium.it.*, 2012, reperibile su: <https://www.judicium.it/la-provvisoria-efficacia-delle-sentenze-di-accertamento-e-costitutive-una-prospettiva-possessoria/>; MARELLI, *L'esecutività della sentenza costitutiva è limitata ai soli capi di condanna accessori?*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1095 (Nota a Cass. 31 marzo 2007 n. 8059). In prospettiva storica: CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 360. Ivi una ricostruzione nella complessa vicenda dottrinale; IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 47 ss.

Ad oggi, non si è sul punto imposto un orientamento di legittimità univoco. La Corte di cassazione aveva infatti recentemente affermato che: «deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile, deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento o meno della domanda (qual che essa sia) introdotta dalle parti» (Cassazione, 10 novembre 2004, n. 21367), salvo poi affermare che: «L'ordinanza dichiarativa di incompetenza è un provvedimento col quale il giudice chiude il processo dinanzi a sé, e nel quale pertanto il giudicante deve provvedere sulle spese, in base al combinato disposto degli artt. 91 e 279 c.p.c., come ripetutamente affermato da questa [...] E la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza *ratione valoris*, così come quella contenuta in qualsiasi provvedimento conclusivo del giudizio, ha sempre efficacia esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011, Rv. 617515 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1283 del 25/01/2010, Rv. 611054 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007, Rv. 596718 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004, Rv. 581366 - 01)» (Cassazione, 5 giugno 2020, n. 10826).

Un aspetto cruciale che emerge in relazione a tale possibilità risiede nella natura sommaria della cognizione che sottende al provvedimento anticipatorio. Sebbene intrinsecamente priva del carattere di definitività proprio della cognizione piena, tale valutazione giudiziale *prima facie* potrebbe comunque esercitare un'influenza significativa sulle parti in causa, inducendole a ritenersi sostanzialmente soddisfatte della valutazione giuridica espressa dal giudice *in limine litis* e, in taluni casi, a valutare l'opportunità di rinunciare alla prosecuzione del processo fino alla pronuncia della decisione finale, deflazionando in tal modo il contenzioso. Pertanto, il provvedimento anticipatorio, pur non risolvendo in modo definitivo la lite, permetterebbe di ottenere una forma di tutela provvisoria e immediata, dirimendo i conflitti giuridici in modo parziale, ma sufficientemente efficace da conferire una stabilità temporanea alle posizioni delle parti coinvolte, in attesa della pronuncia definitiva che accerterà con pienezza il diritto controverso.

2. Le ordinanze anticipatorie di condanna nel processo del lavoro

Tra le innovazioni di maggiore rilievo sistematico introdotte dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, nell'economia del presente lavoro merita certamente una specifica attenzione la previsione della facoltà, attribuita al giudice in ogni stato e grado del procedimento, di adottare ordinanze provvisorie di condanna al pagamento di somme di denaro in favore del lavoratore. Tale prerogativa, intrinsecamente coerente con la *ratio accelerandi* e finalizzata ad assicurare una tutela processuale effettiva dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro, si iscrive nel sistema dei provvedimenti anticipatori e si articola in due distinte fattispecie, entrambe disciplinate dall'art. 423 c.p.c.¹²⁰.

In primo luogo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 423 c.p.c., il giudice del lavoro è legittimato, previa istanza di parte, a pronunciare ordinanza di condanna al pagamento qualora sia pacifica l'esistenza del credito dedotto in giudizio dal lavoratore¹²¹. Come accennato, tale previsione normativa valorizza la funzione di

¹²⁰ *Ex multis*, rispetto ai primi commenti alla normativa, DENTI e SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974, 133 ss.; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, 221 ss.; BORGHESI, *La condanna anticipata nel processo del lavoro e nella "miniriforma" del c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, 658 ss.; CARPI, *Provvedimenti interinali di condanna, esecutorietà e tutela delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 616 ss.; CAMPESE, *L'ordinanza provvisoria di cui all'art. 423, secondo comma c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1089 ss.; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1975, 135 ss.

V. anche TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1999, 234 ss., PROTO PISANI, *Le ordinanze di pagamento di somme*, in PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE *et al.*, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, 1987, 742 ss.; MERLIN, *L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 1009 ss.; CARRATA, *Voce Ordinanze anticipatorie di condanna* (dir. proc. civ.), in *Enc. Giur.*, XXII, Roma, 1995, *passim*; ASPRELLA, *La nuova modalità di pronuncia della sentenza nel rito del lavoro*, in *Giust. civ.*, 2010, 133. Da ultimo si veda PROIETTI, *Il processo del lavoro*, Padova, 2024, 129 ss.; LOMBARDI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 2025, 253 ss.; TRISORIO LIUZZI e DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2023, 101 ss.; SORDI, *La fase decisoria*, in PICCININI, PILEGGI, SASSANI e SORDI (a cura di), *Il processo del lavoro Cinquant'anni dopo (1973-2023)*, Torino, 2023, 230.

V. da ultimo FRANZA e D'OTTAVIO, *Le tutele giurisdizionali del lavoratore per l'inadempimento e l'insolvenza del datore di lavoro*, in *Giust. civ.*, 2025, 412 ss.; FONTANA, *Per una storia critica del processo del lavoro dalla legge n. 533 ad oggi*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2023, 325 ss.; CONSOLO, *Il codice grandi e i grandi processualisti italiani formati nella stagione aurea della rinascita (insomma, prima di Sarajevo)*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 152; BOVE, *La decisione nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 721 ss.; In rapporto con le ordinanze ex artt. 186-bis, ter e quater, a pochi anni di distanza dalla riforma, v. MIRENDA, *Le ordinanze ex art. 186 bis, ter e quater c.p.c.*, in *Giur. merit.*, 1999, 189 ss.

¹²¹ BOVE, *La decisione nel processo del lavoro*, cit., par. 5.

razionalizzazione intrinseca al rito lavoristico, consentendo una pronuncia giurisdizionale interinale nei casi in cui la *res litigiosa* sia già sostanzialmente delimitata dall'attività processuale delle parti¹²². In secondo luogo, il comma 2 del medesimo articolo riconosce al giudice del lavoro, sempre su espressa istanza del lavoratore (e con valore intrinsecamente provvisorio e strumentale rispetto alla decisione di merito), il potere di disporre la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro determinata, a condizione che sussista una sufficiente dimostrazione del diritto azionato in giudizio¹²³. In questa prospettiva, l'ordinanza *de qua* si configura come una forma di tutela anticipatoria fondata su un accertamento parziale della fondatezza della pretesa economica del lavoratore, limitata all'importo per il quale appaia raggiunto un livello congruo di verosimiglianza probatoria, pur in assenza di un'istruttoria pienamente espletata¹²⁴. Se la *ratio* a fondamento dell'ordinanza di cui al primo comma consiste nella generale esigenza di accelerazione nell'apprestamento della tutela, quella sottesa al secondo comma dell'articolo ruota attorno all'esigenza di garantire una tutela provvisoria in favore del soggetto ritenuto più debole, ossia il lavoratore¹²⁵. La previsione si giustifica in virtù della natura indifferibile di alcune obbligazioni, le quali, per la loro funzione sostentativa, risultano assimilabili alle prestazioni alimentari¹²⁶. Esse non si limitano a soddisfare un interesse economico, ma si

¹²² PROIETTI, *Il processo del lavoro*, cit., 129 ss.; SORDI, *La fase decisoria*, in PICCININI, PILEGGI, SASSANI e SORDI (a cura di), *Il processo del lavoro Cinquant'anni dopo (1973-2023)*, cit., 230; LOMBARDI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 253 ss.

¹²³ PROIETTI, *Il processo del lavoro*, cit., 130; BOVE, *La decisione nel processo del lavoro*, cit., par. 5.

¹²⁴ SORDI, *La fase decisoria*, in PICCININI, PILEGGI, SASSANI e SORDI (a cura di), *Il processo del lavoro Cinquant'anni dopo (1973-2023)*, cit., 230; LOMBARDI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 253 ss. Sulla natura anticipatoria v., in particolare, CARRATTA, *Voce Ordinanze anticipatorie di condanna (dir. proc. civ.)*, cit., *passim*; ID., *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 139 ss.

¹²⁵ CONSOLO, *Il codice grandi e i grandi processualisti italiani formati nella stagione aurea della rinascita (insomma, prima di Sarajevo)*, cit., 152; CARPI, *La semplificazione dei modelli di cognizione ordinaria e l'oralità per un processo civile efficiente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 1283 ss.

¹²⁶ La peculiarità dei crediti di lavoro ed il loro espresso collegamento con il soddisfacimento dei bisogni primari è stata riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale: «La peculiarità dei crediti di lavoro e l'esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore inducono a ritenere razionalmente giustificata la disposizione impugnata che prevede, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, la revocabilità dell'ordinanza che concede la provvisoria soltanto con la sentenza che decide la causa, giacché questo particolare trattamento è ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze, escludendo la possibilità di una immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, tende la legge. Sulla base delle stesse argomentazioni inoltre la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative

configurano come presidio essenziale della dignità della persona, in coerenza con la garanzia costituzionale consacrata all'art. 36 Cost., che riconosce al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa¹²⁷. In ogni caso, sotto il profilo della loro qualificazione, entrambe le ordinanze previste dall'articolo 423 c.p.c. si delineano come provvedimenti a contenuto decisorio, con lo scopo di garantire un'anticipazione rispetto alla pronuncia conclusiva del giudizio di merito¹²⁸.

L'assetto processuale delineato dalla riforma del 1973 riflette una concezione del processo del lavoro informata ad una funzione, *lato sensu*, di riequilibrio delle asimmetrie di potere tra le parti; funzione che, lungi dall'inficiare il fondamentale principio di imparzialità del giudice, costituisce il *proprium* di un rito orientato alla compensazione, sul lato processuale, delle disuguaglianze sostanziali derivanti dal rapporto di lavoro. Proprio su questo punto, alcune letture critiche non mancarono di sollevare obiezioni di non trascurabile rilievo, in particolare sotto il profilo della compatibilità costituzionale della disciplina processuale così introdotta; segnatamente, venne posta in discussione la legittimità di una differenziazione nella posizione processuale delle parti, ritenuta eccessiva e potenzialmente lesiva del principio di eguaglianza formale sancito dall'articolo 3, comma primo, della Costituzione. Tali perplessità affondavano le proprie radici in un'interpretazione restrittiva dell'articolo 3 Cost., norma che, secondo questa impostazione ermeneutica, avrebbe legittimato interventi correttivi del legislatore in favore del lavoratore unicamente sul piano del diritto sostanziale, in quanto parte strutturalmente debole del rapporto contrattuale di lavoro, ma non avrebbe consentito una modulazione asimmetrica delle garanzie processuali tra le parti in giudizio. Da ciò sarebbe infatti discesa un'inammissibile compromissione del principio della parità delle armi nel processo, ed il conseguente conflitto tra

modalità di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, mentre la medesima disposizione, essendo rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del poterdovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia» (Corte cost., 26 maggio 1981, n. 76).

¹²⁷ Riguardo alla funzione assistenziale propria del nuovo processo del lavoro, *ex multis* DENTI, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 223 ss.

¹²⁸ BOVE, *La decisione nel processo del lavoro*, cit., par. 5.

l'obiettivo di compensazione delle disuguaglianze sociali e le imprescindibili esigenze di equidistanza e neutralità che devono connotare l'ordinamento processuale nel suo complesso.

Proprio rispetto al delicato equilibrio tra questi due principi, la Corte costituzionale è stata reiteratamente investita della questione di legittimità costituzionale concernente l'articolo 423, comma secondo, c.p.c. In ognuna di tali occasioni, il Giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dai rimettenti, statuendo che la disposizione impugnata non configura un contrasto costituzionalmente rilevante che giustifichi l'intervento della Corte¹²⁹.

Un'ulteriore e significativa questione di legittimità costituzionale fu sollevata con specifico riferimento ai commi secondo e quarto dell'articolo 423 c.p.c. nella parte in cui la disciplina peculiare del processo del lavoro non contempla alcun mezzo di impugnazione autonomo o strumento di reazione immediata avverso l'ordinanza provvisoria di condanna emessa in corso di causa, al di fuori della mera possibilità di revoca contestuale alla pronuncia della sentenza definitiva di primo grado¹³⁰. I profili di censura prospettati dinanzi al Giudice delle leggi riguardavano, in particolare, la presunta violazione dei fondamentali articoli 3 e 24 della Costituzione sotto il duplice profilo della lesione del principio di eguaglianza formale tra le parti del processo e della compressione del diritto di difesa della parte datoriale. Anche in questa circostanza, tuttavia, la Corte costituzionale rigettò la sollevata questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata nel merito. Il Giudice delle leggi argomentò la propria decisione statuendo che la mancata previsione di strumenti impugnatori immediati avverso l'ordinanza provvisoria di condanna non viola né il principio di eguaglianza formale tra le parti, né incide in modo irragionevole o sproporzionato sul diritto di difesa della parte datoriale, in quanto tale scelta legislativa trova una sua intrinseca e plausibile giustificazione nella particolare natura dei crediti retributivi oggetto della

¹²⁹ Si vedano anche le molteplici ordinanze nn. 18-25 del 14 gennaio 1977 e le ordinanze nn. 64 e 66 del 10 maggio 1978. In questo senso si veda CAMPESE, *L'ordinanza provvisoria di cui all'art. 423, secondo comma c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1096 ss.; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 225 ss.

¹³⁰ Corte Cost., 26 maggio 1981, n. 76. V. CAMPESE, *L'ordinanza provvisoria di cui all'art. 423, secondo comma c.p.c.*, cit., 1096 ss.

tutela anticipatoria. In tale prospettiva sostanzialistica, la Corte costituzionale ritenne che la funzione precipua dell'ordinanza provvisoria non fosse quella di anticipare l'accertamento definitivo del diritto controverso, bensì quella di garantire, con urgenza e in via interinale, la soddisfazione di esigenze primarie e fondamentali del lavoratore, strettamente connesse alla sua dignità e sussistenza, connotate pertanto da una dimensione esistenziale non differibile nel tempo¹³¹. Consentire una reazione impugnatoria immediata da parte della controparte datoriale – mediante l'esperimento di un appello o di altri strumenti di gravame – avrebbe potuto invece compromettere in modo significativo l'efficacia concreta della misura anticipatoria, vanificando la *ratio legis* solidaristica sottesa alla specifica scelta legislativa di approntare una tutela rapida ed efficace in favore del lavoratore¹³².

Come già anticipato, l'entrata in vigore della riforma del processo del lavoro diede impulso a un articolato e vivace dibattito dottrinale intorno alla qualificazione giuridica delle due tipologie di ordinanza previste dall'art. 423 c.p.c.¹³³. Al centro della discussione si collocava la questione relativa alla loro natura giuridica e ai loro effetti, in particolare sotto il profilo della loro stabilità, revocabilità e funzione processuale¹³⁴.

Una prima linea interpretativa, sviluppatasi sin da subito in seno alla dottrina, ne ha sostenuto l'unitarietà logico-funzionale; secondo questa ricostruzione, entrambe le ordinanze – sia quella relativa alle somme non contestate, sia quella fondata

¹³¹ Una visione accolta anche dalle SS. UU., le quali hanno chiaramente stabilito che: «L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 423 c.p.c. (come pure l'ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo) non è suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilità che esso contenga una implicita o esplicita pronuncia sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che tale pronuncia non comporta l'attribuzione di carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga» (Cassazione civile, SS. UU., sentenza n. 9479 del 26 settembre 1997).

¹³² Per una ricostruzione delle vicende inerenti alla costituzionalità dell'articolo 423, secondo comma, c.p.c. vedi CAMPESE, *L'ordinanza provvisoria di cui all'art. 423, secondo comma c.p.c.*, cit., 1096 ss.

¹³³ SORDI, *La fase decisoria*, in PICCININI, PILEGGI, SASSANI e SORDI (a cura di), *Il processo del lavoro Cinquant'anni dopo (1973-2023)*, cit., 230.

¹³⁴ Da ultimo, v. BOVE, *La decisione nel processo del lavoro*, cit., par. 5.

sull'accertamento dell'esistenza del diritto – presentano caratteri comuni tali da farle rientrare nella categoria degli atti di accertamento pieno e definitivo. Esse sarebbero espressive di una decisione irreversibile quanto all'*an debeat* e al *quantum*, e dotate di una forza preclusiva idonea a vincolare il giudice sino alla definizione del giudizio¹³⁵. In posizione diametralmente opposta, un secondo orientamento dottrinale ha proposto una lettura differenziata delle due fattispecie, valorizzando le profonde eterogeneità strutturali e funzionali che le contraddistinguono. In particolare, si è sostenuto che l'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate si caratterizza per un grado di stabilità assimilabile a quello proprio dei provvedimenti che decidono definitivamente, sebbene parziale, il *meritum causae*; e la sua resistenza alla revoca durante il corso del processo deriverebbe dalla natura di decisione su un diritto ormai incontestato, e dunque cristallizzato, che non necessita di ulteriori accertamenti¹³⁶. Diversamente, l'ordinanza emessa ai sensi del secondo comma dell'art. 423 c.p.c. si configurerebbe come provvedimento a carattere marcatamente provvisorio, destinato a perdere efficacia o a essere eventualmente riformato all'esito del giudizio, in coerenza con quanto previsto espressamente dal quarto comma del medesimo articolo. La revocabilità in sede di sentenza finale, contemplata normativamente, ne attesterebbe la funzione essenzialmente anticipatoria e strumentale, volta a soddisfare esigenze di tutela urgente ma priva di incidenza definitiva sull'assetto degli interessi sostanziali¹³⁷.

È significativo rilevare come tale problematica fosse stata esplicitamente affrontata già in sede di lavori parlamentari, nel corso dell'*iter legis* che avrebbe condotto all'approvazione definitiva della legge di riforma del processo del lavoro. Tuttavia, le indicazioni che emersero nel corso del dibattito legislativo, pur offrendo alcuni spunti interpretativi di indubbio rilievo sistematico, si rivelarono in definitiva insufficienti a definire in modo univoco la qualificazione giuridica dell'ordinanza, lasciando trasparire una sottile ma significativa ambiguità di fondo nella volontà del legislatore. Indicativa pare la posizione assunta dal relatore del disegno di legge

¹³⁵ TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 1987, 188 ss.

¹³⁶ PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 241 ss.

¹³⁷ DENTI e SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 139 ss.; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 241 ss.

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: in una prima dichiarazione programmatica egli affermò che l'ordinanza in questione doveva essere sostanzialmente considerata una sentenza, ancorché parziale e provvisoria, in quanto costituente una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro determinata. In una fase successiva e cruciale del medesimo dibattito parlamentare, lo stesso relatore espresse parere nettamente contrario rispetto a un emendamento che mirava a sostituire il termine «ordinanza» con «sentenza», segnalando in tal modo la chiara intenzione del legislatore di mantenere una distinzione formale netta e inequivocabile sul piano terminologico tra le due tipologie di atti processuali¹³⁸. Da questa significativa oscillazione argomentativa emerge chiaramente la sottostante volontà legislativa di conferire al provvedimento *de quo* una duplice e peculiare natura giuridica: da un lato, un contenuto sostanzialmente decisorio, intrinsecamente teso a realizzare un'anticipazione della tutela retributiva del lavoratore mediante una condanna provvisoria e immediatamente esecutiva al pagamento di una somma di denaro; dall'altro lato, una qualificazione formale e funzionale di atto processuale interlocutorio, non immediatamente impugnabile con i mezzi ordinari previsti dal codice di rito, coerente con la logica di flessibilità, celerità e concentrazione che intrinsecamente permea l'architettura complessiva del rito speciale del lavoro.

Una parte significativa della dottrina processualistica ha ritenuto di poter ricondurre l'ordinanza prevista dall'articolo 423, comma secondo, c.p.c. nell'alveo concettuale dei provvedimenti cautelari, valorizzandone taluni tratti strutturali e funzionali che, ad un'analisi superficiale, sembrerebbero evocare gli istituti tipici della tutela giurisdizionale interinale¹³⁹. In primo luogo, è stato pertinentemente osservato come il codice consenta l'adozione dell'ordinanza di pagamento unicamente *in favorem* del lavoratore subordinato, configurando una forma di tutela anticipatoria specificamente incentrata sull'attribuzione immediata di somme di denaro a quest'ultimo. Da tale angolazione interpretativa, alcuni autorevoli

¹³⁸ LOSPINOSO SEVERINI, nelle sedute delle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera del 17 giugno 1971 e del 25 ottobre 1972, reperibili sul sito della Camera dei deputati all'indirizzo <https://storia.camera.it/>.

¹³⁹ Il riferimento è in *primis* a CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 139 ss.; DENTI e SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 139.

interpreti hanno proposto un'analogia concettuale tra la *ratio legis* sottesa all'istituto in esame e quella che informa la disciplina generale dei provvedimenti cautelari previsti dal codice di rito, rilevando che entrambe le categorie di misure giurisdizionali mirano, seppur con modalità operative differenti, a neutralizzare il pericolo concreto di un pregiudizio irreparabile o difficilmente reversibile che potrebbe derivare dal differimento della decisione¹⁴⁰. A supporto di tale lettura, si è ulteriormente posto in risalto il carattere immediatamente esecutivo dell'ordinanza ex articolo 423, comma secondo, c.p.c., tratto distintivo che avvicinerrebbe significativamente tale provvedimento a quelli cautelari tipici, che condividono con esso un modello cognitivo di tipo sommario e non esaustivo¹⁴¹. Parte della dottrina ha sostenuto che anche l'accertamento giudiziale sottostante all'ordinanza in esame deve essere interpretato in chiave di cognizione semplificata e non piena, funzionale alla realizzazione di un'esigenza di tutela urgente e immediata del lavoratore¹⁴².

Tuttavia, questa ricostruzione esegetica, pur rivelandosi suggestiva sotto alcuni profili, non ha ottenuto un consenso unanime all'interno della comunità scientifica, incontrando significative e puntuali obiezioni tanto sul piano strettamente tecnico-giuridico quanto su quello più ampio della coerenza sistematica con i principi generali del processo civile. Il principale rilievo critico sollevato avverso tale prospettazione risiede nell'evidente incongruenza tra i presupposti specificamente richiesti dalla norma per l'emissione dell'ordinanza in esame e quelli tradizionalmente ritenuti indefettibili per la concessione di una misura cautelare *stricto sensu*, ossia la sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*: a differenza della tutela cautelare propriamente detta, l'ordinanza di pagamento prevista dall'articolo 423, comma secondo, c.p.c. non presuppone affatto alcuna

¹⁴⁰ BORGHESI, *La condanna anticipata nel processo del lavoro e nella "miniriforma" del c.p.c.*, cit., 663 ss.

¹⁴¹ MONTESANO e VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 231 ss.; VERDE e OLIVIERI, *Processo del lavoro e della previdenza sociale*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987, 244 ss.

¹⁴² Per una panoramica sul dibattito, v. PROTO PISANI, PEZZANO e BARONE, *Le controversie in materia di lavoro: legge 11 agosto 1973, n. 533*, Bologna, 1974, cap. 23.3.

L'interpretazione di cui si è dato conto ha riconosciuto una certa diffusione in giurisprudenza. V. ad esempio: «Nel processo del lavoro l'ordinanza provvisoria prevista dall'art. 423, 2° comma, c.p.c. appartiene alla categoria dei provvedimenti di tutela cautelare d'urgenza, e pertanto, ai sensi del 2° comma, art. 48, c.p.c., può essere concessa anche dopo la sospensione del processo in seguito a regolamento di competenza» (Pretura di Parma, 11 novembre 1990). La pronuncia in questione è stata variamente commentata: GUARNIERI, in *Dir. e Pratica Lav.*, 1991, 379 ss.

specifica dimostrazione di un pericolo attuale di pregiudizio derivante dalla dilazione temporale del processo, né si fonda su una valutazione meramente probabilistica e superficiale del diritto sostanziale azionato in giudizio dal lavoratore¹⁴³. Al contrario, l'emissione del provvedimento è ancorata ad un accertamento giudiziale condotto secondo i canoni della cognizione piena, sebbene limitata quantitativamente all'importo per il quale sia stata raggiunta una prova sufficiente; pertanto, presupposto per l'emissione dell'ordinanza non è quello del *fumus boni iuris*, bensì il consolidamento di risultanze probatorie adeguate¹⁴⁴.

L'istituto previsto dall'articolo 423, comma secondo, c.p.c. è stato oggetto di raffronto con lo strumento della cosiddetta provvisoria propria del processo ordinario di cognizione, disciplinata dall'articolo 278 c.p.c.¹⁴⁵. L'accostamento si fonda sull'evidente affinità funzionale: entrambi i provvedimenti condividono una *ratio* anticipatoria della tutela giurisdizionale, riconducibile a finalità latamente cautelari, ma più orientate alla volontà di politica legislativa di fornire risposte tempestive alle esigenze di tutela delle parti, con ciò inserendosi organicamente nella più ampia e consolidata tradizione della tutela interinale nel processo civile. Il riferimento teorico comune e di straordinaria pregnanza concettuale può essere

¹⁴³ PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, 239 ss.

¹⁴⁴ In merito si è espressa la Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo la quale: «L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del comma 1 dell'art. 423 c.p.c. (come pure l'ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo) non è suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilità che esso contenga una implicita o esplicita pronuncia sulla giurisdizione del giudice adito atteso che tale pronuncia non comporta l'attribuzione di carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga» (Cass. civ., Sez. Unite, 26 settembre 1997, n. 9479). La pronuncia è stata autorevolmente commentata da CARRATTA, in *Giur. it.*, 1998, 1833 ss.; FURNACIARI, in *Giust. civ.*, 1998, 2291 ss.

¹⁴⁵ Nell'ambito di una bibliografia estremamente ampia, non è possibile non fare riferimento alle parole di Calamandrei, che lo definì come un istituto di matrice autenticamente giurisprudenziale. V. in questo senso CALAMANDREI, *La condanna generica ai danni*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, 357 ss. V. inoltre CARNELUTTI, *Condanna generica al risarcimento del danno*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 265; PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003, 70 ss.; FURNO, *In tema di condanna generica ai danni*, in *Giur. It.* 1951, 721 ss.; SATTÀ, Voce *Condanna generica*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 720; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956, 261 ss.; MASÈ DARI, *Appunti sulla «provvisoria»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1951, 295 ss.; MONTESANO, *Sulla condanna generica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 553 ss.; CARRATTA, *Condanna generica*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1997, 1 ss.; CARPI, *Provvedimenti interinali di condanna, esecutorietà e tutela delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 620. Da ultimo v. VANZETTI, *La condanna generica*, Milano, 2021, *passim*.

rinvenuto nell'elaborazione di Piero Calamandrei, il quale definiva la provvisionale come quel provvedimento giurisdizionale con cui «il giudice, *pendente iudicio* sull'intero credito azionato, condanna *interim* il debitore a corrispondere al creditore un'anticipazione sulla maggior somma di denaro che potrà emergere dalla successiva e definitiva liquidazione del credito stesso»¹⁴⁶.

Pur muovendo da un terreno ideologico e sistematico in parte comune, le differenze ontologiche e funzionali tra i due istituti giuridici sono tuttavia molteplici e profonde, tanto da rendere l'assimilazione fra i due provvedimenti solo parziale e in ogni caso richiedente una puntuale opera di distinzione. Le differenze tra la provvisionale ordinaria e quella prevista nel rito del lavoro si manifestano innanzitutto sotto il profilo della forma e della legittimazione. La provvisionale ordinaria assume la veste tipica della sentenza: si configura come un atto giurisdizionale decisorio che può essere richiesto da qualsiasi parte processuale senza limitazioni soggettive¹⁴⁷. Al contrario, la misura di cui all'articolo 423 c.p.c. assume la forma dell'ordinanza ed è prerogativa esclusiva del lavoratore subordinato, in virtù della funzione protettiva che la norma riserva alla parte debole del rapporto. Tali distinzioni strutturali si riflettono sul regime di esecutività e modificabilità. Mentre l'ordinanza giuslavoristica è immediatamente esecutiva *ex lege* e, proprio per la sua natura, suscettibile di modifica o revoca in corso di causa in base all'evoluzione del quadro probatorio (come statuito dal quarto comma dell'art. 423), la provvisionale ordinaria segue regole più rigide. Essa richiede una specifica dichiarazione di esecutività da parte del giudice e, pur essendo impugnabile con i mezzi ordinari, non può essere revocata o modificata dallo stesso

¹⁴⁶ CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, 98; CAMPESE, *L'ordinanza provvisionale di cui all'art. 423, secondo comma c.p.c.*, cit., 1092.

¹⁴⁷ Da notare che in una prima fase la provvisionale si ritenne che dovesse essere richiesta di fronte al giudice istruttore. V. in merito SATTÀ, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova, 1942, 74. Da ultimo, «Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"*an debeatur*" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "*quantum debeatur*" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario, fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma di denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa» (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18 febbraio 2011, n. 4051).

giudice che l'ha emessa, ma eventualmente solo sospesa o revocata in sede di impugnazione¹⁴⁸.

Infine, emerge una marcata divergenza ontologica riguardante la natura dell'accertamento e la stabilità del provvedimento. La provvisoria ordinaria si fonda su un accertamento parziale ma definitivo del diritto, tanto da essere idonea al passaggio in giudicato qualora il processo si estingua¹⁴⁹. Viceversa, l'ordinanza ex art. 423 si basa su un accertamento intrinsecamente sommario e provvisorio: essa non possiede l'attitudine a costituire un giudizio definitivo sull'*an* e sul *quantum*, restando destinata ad essere assorbita dalla sentenza di merito e non potendo mai consolidarsi in giudicato autonomo¹⁵⁰.

Un ulteriore elemento, opportunamente valorizzato dalla dottrina contemporanea alla riforma del processo del lavoro, è costituito dal provvedimento provvisorio di reintegrazione specificamente previsto dal comma quarto dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori¹⁵¹. Tale disposizione normativa riconosce espressamente al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito instaurato avverso un licenziamento, la facoltà di ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro di specifiche e tassative categorie di lavoratori particolarmente tutelati – segnatamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché i membri e i candidati delle commissioni interne – laddove gli elementi probatori

¹⁴⁸ Anche questo è un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza: «dal testuale dettato dell'art. 278 c.p.c. si evince che l'istituto della provvisoria, diversamente da quello della condanna generica, dà luogo ad un provvedimento di condanna vera e proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Tale sentenza è irrevocabile da parte del giudice che l'ha emanata ed è modificabile soltanto mediante l'esperimento dei normali mezzi di impugnazione, all'esito dei quali essa, qualora trovi conferma, è suscettibile di passare in cosa giudicata» (Cass. civ., Sez. I, 15/04/1998, n. 3800).

¹⁴⁹ LUISSO, *Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione*, Milano, 2000, 186.

¹⁵⁰ Sul punto, è necessario richiamare una recente pronuncia delle SS. UU., secondo la quale «In caso di condanna generica con provvisoria è accordata al giudice la potestà di pronunciare una condanna sommaria, nei limiti in cui, anche a prescindere dall'attività assertiva delle parti, la prova del danno sia comunque refluita nel giudizio e, pertanto, per l'accoglimento dell'istanza di provvisoria ex art. 278 c.p.c., è necessario che l'esistenza d'un danno sia certa, almeno in parte» (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 17 novembre 2022, n. 33989).

¹⁵¹ In una bibliografia vastissima, si veda PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 239 ss.; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1975, 137 ss.; D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, Padova, 1979, 33; ROMAGNOLI, *Commento all'art. 18*, in GHEZZI, MANCINI e MONTUSCHI (a cura di), *Statuto dei diritti dei lavoratori*, Milano – Roma, 1981, 79 ss.; PERA, *Commento all'art. 18*, in ASSANTI e PERA (a cura di), *Commento allo Statuto del diritto dei lavoratori*, Padova, 1972.

addotti dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento stesso risultino manifestamente irrilevanti o palesemente insufficienti ad integrare una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. Ciò che risulta cruciale, ai fini della presente analisi incentrata sulla tutela anticipatoria nel diritto del lavoro, è la precisa scelta legislativa di configurare questo peculiare intervento giurisdizionale in forma di ordinanza e non di sentenza. Tale opzione non riveste un carattere meramente formale e nominalistico: il legislatore ha infatti ritenuto necessario predisporre uno strumento processuale intrinsecamente idoneo a neutralizzare tempestivamente situazioni potenzialmente suscettibili di arrecare un pregiudizio irreparabile alla posizione giuridica e professionale del lavoratore illegittimamente licenziato e, per estensione logico-giuridica, all'efficacia e alla funzionalità delle rappresentanze sindacali nel contesto aziendale.

L'urgenza intrinseca che connota tali specifiche controversie (strettamente legata alla fondamentale funzione garantistica dell'azione sindacale e al rischio concreto di un danno non più emendabile o difficilmente riparabile derivante dalla protrazione nel tempo della situazione di illegittimità) impone una reazione giudiziale non differibile e sottratta alla fisiologica dilatazione temporale del giudizio ordinario di cognizione piena. Si tratta, dunque, di una valutazione giudiziale sommaria e preliminare, che non pretende di assurgere alla compiutezza cognitiva propria della sentenza definitiva che andrà a definire il merito della controversia, ma che risulta funzionalmente sufficiente per giustificare un intervento anticipatorio della tutela in favore del lavoratore e delle rappresentanze sindacali. In questa prospettiva di tutela anticipatoria e urgente, l'ordinanza *ex* articolo 18, comma quarto, dello Statuto dei Lavoratori costituisce un precedente normativo paradigmatico della logica che informerà, pochi anni più tardi, l'introduzione dell'articolo 423 c.p.c., a sua volta ispirato alla medesima fondamentale esigenza di garantire una tutela giurisdizionale rapida, anticipatoria e, per quanto intrinsecamente provvisoria, dotata di effettività concreta. Entrambi gli istituti processuali si pongono, pertanto, come espressione di una rinnovata sensibilità del legislatore per le rilevanti implicazioni sociali del processo del lavoro.

3. Il dibattito sull'introduzione di forme anticipatore di tutela nel procedimento ordinario

La legge 11 agosto 1973, n. 533, pur formalmente qualificata come intervento normativo settoriale, si configurò sin dal principio quale vero e proprio laboratorio normativo di una più ambiziosa e lungimirante riforma di ampio respiro del processo civile ordinario¹⁵²; la portata propulsiva e innovativa del nuovo rito speciale si manifestò prontamente. Nei primi anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della riforma del 1973, il modello processuale specificamente delineato dalla legge n. 533 fu infatti oggetto di una graduale e progressiva estensione, trovando applicazione in controversie caratterizzate da analoghe esigenze di tutela particolarmente urgenti e dalla vulnerabilità intrinseca delle posizioni giuridiche sostanziali coinvolte¹⁵³. In questa direzione evolutiva si mossero tanto l'assoggettamento al rito del lavoro delle controversie in materia di equo canone locatizio, ad opera della legge 27 luglio 1978, n. 392, quanto l'estensione del medesimo rito – operata dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 – alle controversie inerenti ai contratti agrari e ai fondi rustici, ambiti anch'essi connotati da specifiche esigenze di protezione della parte del rapporto contrattuale ritenuta più debole¹⁵⁴.

Tali interventi di estensione del rito lavoristico non vanno interpretati come mere scelte contingenti, ma come espressione di una più ampia e coerente tendenza sistemica del legislatore: il riconoscimento crescente del processo del lavoro quale paradigma normativo e procedurale potenzialmente capace di orientare – se non addirittura di sostituire integralmente nel medio-lungo periodo – la struttura del

¹⁵² Sul generale contesto della riforma del processo civile negli anni '70, vedi TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 328 ss.

¹⁵³ Rispetto specificamente alla “giustizia del lavoro” si veda TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 343 ss., spec. 349 ss. I riferimenti precipi alla riforma del diritto del lavoro sono quelli precedentemente anticipati in sede di analisi dell'articolo 423 c.p.c.: DENTI e SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., *passim*; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., *passim*; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, cit., *passim*.

¹⁵⁴ PROTO PISANI, *Le origini ed il contenuto in generale delle leggi di riforma del processo civile (l. 353/1990 e l. 374/1991)*, in *Quaderni CSM*, 65, 1993, disponibile su: <https://www.csm.it/portale/documents/21768/81517/Quaderno+n.+65.pdf/389ca608-152d-4a3f-b5a1-5005bc1df665?t=1470232136000>, 22 ss.

processo civile ordinario, percepito come eccessivamente farraginoso e poco rispondente alle esigenze di una giustizia civile rapida ed efficace¹⁵⁵. Tale percezione emerse progressivamente nel dibattito giuridico, sia a livello dottrinale che nella prassi giudiziaria, fino ad assumere i tratti di una vera e propria *communis opinio*, destinata a tradursi in numerose proposte legislative – di origine tanto parlamentare quanto governativa – specificamente volte a rifondare l’architettura complessiva del processo civile ordinario secondo i principi ispiratori e le soluzioni tecniche già positivamente sperimentate e codificate nella riforma del 1973¹⁵⁶.

Il persistente e progressivo allungamento dei tempi di risoluzione delle controversie civili – con una particolare e significativa incidenza del primo grado del giudizio – continuava a costituire, anche negli anni successivi all’entrata in vigore della riforma del 1973, il principale nucleo critico del sistema processuale italiano, alimentando in modo ricorrente e vivace il dibattito politico-legislativo e ponendosi alla base di numerose proposte di riforma intese a superare tale endemica inefficienza¹⁵⁷.

A corroborare ulteriormente l’impulso riformatore che, sul piano interno, aveva preso corpo a partire dagli anni Settanta, contribuì in modo determinante un contesto internazionale animato da un’intensa attività di revisione normativa in ambito processuale. L’Europa del secondo dopoguerra, e in particolare della seconda metà del XX secolo, fu attraversata da un diffuso movimento di modernizzazione dei sistemi processuali civili, con l’intento comune di renderli più coerenti con le esigenze di effettività della tutela, razionalizzazione procedurale e sostenibilità temporale e organizzativa dei carichi giudiziari. Tale tendenza, pur declinandosi secondo modelli differenziati, trovò espressione emblematica in alcuni ordinamenti di consolidata rilevanza, come quelli francese, tedesco e, in misura crescente, spagnolo.

¹⁵⁵ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, cit., 352.

¹⁵⁶ DENTI e CUOMO ULLOA, *La giustizia civile: lezioni introduttive*, Bologna, 2004, 41 ss.

¹⁵⁷ Cfr. TARUFFO, *La trattazione della causa*, in TARUFFO (a cura di) *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, 272 ss.; PROTO PISANI, *Verso la riforma del codice di procedura civile? Prospettive in tema di processi a cognizione piena e sommaria in un recente disegno di legge delega*, in *Foro it.*, 1981, 225 ss.

Nel caso francese, il punto di svolta fu rappresentato dall'introduzione del *Nouveau Code de procédure civile* con il *Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975*, che sostituì le disposizioni del Codice del 1806, non solo aggiornandone il lessico e l'impianto tecnico, ma imprimendo al processo un orientamento decisamente funzionalistico. Il nuovo codice perseguiva un equilibrio tra formalismo garantista e flessibilità procedurale, valorizzando l'oralità, la direzione attiva del giudice, l'istruzione concentrata della causa e la riduzione degli spazi dilatori attraverso un rafforzamento del principio di lealtà processuale¹⁵⁸. La riforma francese, lungi dal configurarsi come un semplice aggiornamento codicistico, costituì una vera e propria rifondazione metodologica del processo civile, improntata alla razionalizzazione delle forme e alla maggiore aderenza del processo alle esigenze pratiche della giustizia quotidiana.

In parallelo, anche l'ordinamento tedesco visse una fase di profonda modernizzazione dello *Zivilprozessordnung* (ZPO), culminata, tra gli anni Settanta e Ottanta, in una serie di interventi legislativi e giurisprudenziali volti a garantire maggiore celerità, economicità e concentrazione del processo. Il legislatore privilegiò un approccio per tappe successive, fondato su micro-riforme strategicamente orientate a rafforzare la direzione del procedimento da parte del giudice, a valorizzare gli strumenti deflattivi (in primis la conciliazione giudiziale) e a contenere l'abuso del processo. In particolare, si accentuò il ruolo propulsivo dell'udienza preparatoria (*Güteverhandlung*), intesa non solo come momento di composizione della controversia, ma anche come occasione per delimitare con precisione i confini della lite e ottimizzare la successiva fase istruttoria¹⁵⁹.

Accanto ai precedenti francese e tedesco, si impose progressivamente come termine di raffronto anche l'esperienza spagnola, che trovò nella *Ley de*

¹⁵⁸ *Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975*, in *Journal officiel de la République française*, 10 décembre 1975.

¹⁵⁹ ROSENBERG, SCHWAB e GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, 15 ed., Heidelberg, 1993, 24 ss.; THOMAS, *Die Reform der Zivilprozessordnung und ihre Auswirkungen auf die gerichtliche Praxis*, in *JuristenZeitung*, 1981, 161 ss.

Enjuiciamiento Civil del 2000 il punto di approdo di un lungo e tribolato percorso riformatore iniziato già negli anni Ottanta¹⁶⁰.

L'insieme di queste esperienze comparate esercitò, nel dibattito giuridico italiano, una duplice influenza: da un lato, rafforzò la consapevolezza dell'inadeguatezza del modello processuale codicistico del 1940, ormai percepito come anacronistico e inefficiente; dall'altro, offrì concreti spunti di riflessione teorica e progettazione normativa. Può dunque affermarsi che, anche in ambito processuale, il diritto comparato ha assunto in quegli anni il ruolo e la funzione di stimolo metodologico e banco di prova concettuale; le riforme realizzate in altri ordinamenti dimostravano che era possibile coniugare le esigenze di efficienza e semplificazione con il mantenimento di solidi presidi garantistici, confutando l'equazione – a lungo presente nella cultura giuridica italiana – tra snellezza procedurale e riduzione delle tutele. Tale consapevolezza finì per orientare in maniera sempre più decisa l'azione del legislatore, contribuendo a spostare il *focus* del dibattito sulla necessità di una riforma organica della fase di primo grado, individuata come la principale strettoia del sistema. In questo quadro assunse una crescente centralità il processo del lavoro, nella sua funzione di modello di riferimento per una rifondazione sistemica del rito ordinario¹⁶¹.

L'attenzione si focalizzò in modo particolare sulla necessità di intervenire radicalmente sulla struttura del giudizio di primo grado, unanimemente identificato come il principale responsabile dell'inefficienza complessiva del sistema di giustizia civile. Già nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, il Ministro di Grazia e Giustizia *pro tempore*, Oronzo Reale (cui succedettero Guido Gonella e, successivamente, Mario Zagari), promosse l'istituzione di una commissione tecnica specificamente incaricata di elaborare un progetto di riforma organica del processo civile¹⁶².

¹⁶⁰ Cfr. CALAMITA, *La reforma procesal civil en España: evolución y perspectivas*, in *Revista de Derecho Procesal*, 2001, 45 ss.; DE LA OLIVA SANTOS, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 2000, *passim*. Vedasi ampiamente sul punto NOCETO, *Preparazione della causa nelle codificazioni liberali italiana e spagnola – Alle radici della modernità*, Genova, 2024, *passim*.

¹⁶¹ Cfr. TARUFFO, *La trattazione della causa*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, cit., 273.

¹⁶² A tale riguardo si veda ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, 2021, 173 ss.

La commissione, istituita sotto l'egida del guardasigilli Zagari, venne strutturata in due sottocommissioni distinte, affidate rispettivamente alla presidenza di Virgilio Andrioli e di Enrico Tullio Liebman. Il contributo di maggiore rilievo scaturì dai lavori della sottocommissione guidata da Liebman, che culminarono nella predisposizione di una proposta di radicale revisione del secondo libro del Codice di procedura civile, che avrebbe in seguito acquisito notorietà come «Progetto Liebman»¹⁶³.

Tale progetto si ispirava a una visione innovativa del processo civile, fondata su alcuni principi di notevole portata sistematica, quali ad esempio: monocraticità dell'organo giudicante nel primo grado di giudizio; ampliamento dei poteri del giudice, in particolare attraverso il riconoscimento del potere di libero apprezzamento del materiale probatorio, in netta controtendenza rispetto alla tradizionale centralità della prova legale, e con il precipuo obiettivo di favorire una maggiore aderenza del giudizio al dato fattuale¹⁶⁴; esclusione del sindacato sulla motivazione della sentenza da parte della Corte di cassazione, nel tentativo di limitare l'accesso al giudizio di legittimità alle sole violazioni di *ius* sostanziale o processuale, sottraendo la *ratio decidendi* all'ambito del controllo di legittimità, salvo ipotesi patologiche¹⁶⁵.

La pubblicazione e la successiva circolazione del cosiddetto “Progetto Liebman” costituirono un momento di svolta nella storia delle riforme processuali italiane, segnando il passaggio da una fase essenzialmente esplorativa e teorica a una stagione di concreta progettazione normativa. L'elevato livello di sistematicità e coerenza metodologica che caratterizzava il lavoro della sottocommissione

¹⁶³ LIEBMAN, *Osservazioni in tema di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 5 ss.; ID., *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 452 ss.; VERDE, *Riflessioni sul Progetto Liebman*, in *Giur. it.*, 1977, IV, 231 ss.; CAPPELLETTI (a cura di), *Incontro sulla riforma del processo civile. Il Progetto Liebman sul processo di cognizione*, Milano 20-21 maggio 1978, Milano, 1979, *passim*; PROTO PISANI, *La concentrazione processuale tra teoria e prassi*, in ID., *Scritti giuridici*, Napoli, 1983, vol. II, 847 ss.; CARPI, *Ancora sul progetto della Commissione Liebman*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 265 ss.

Sempre in ottica di ricostruzione storica, si veda TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 336 ss.; DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985, 9 ss. Per un intervento più recente rispetto alle istanze liebmaniane, cfr. LUISO, *Riflessioni sul nuovo processo civile dopo la riforma Cartabia*, in *Il Foro it.*, 2022, I, 121 ss.

¹⁶⁴ LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, cit., 457.

¹⁶⁵ LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, cit., 459.

presieduta da Enrico Tullio Liebman venne ampiamente riconosciuto non solo in ambito dottrinale, ma anche a livello politico-istituzionale¹⁶⁶. Questa seconda fase di elaborazione, fortemente orientata alla traduzione dei principi teorici in disposizioni legislative operative, culminò nella presentazione – il 24 febbraio 1981 – di un progetto articolato e organico di riforma, che sarebbe successivamente confluito, con modificazioni di rilievo, nel disegno di legge delega n. 1463 del 25 maggio 1981¹⁶⁷.

All'interno del disegno di legge, particolare rilievo assumeva il punto 13 della delega, dedicato specificamente alla riforma del processo ordinario di primo grado, individuato – come già evidenziato – quale tratto nevralgico delle criticità strutturali dell'intero sistema. In continuità con l'impianto teorico del Progetto Liebman e sull'onda del successo applicativo del rito del lavoro, il legislatore delegante intendeva promuovere una profonda revisione della disciplina codicistica, articolata secondo direttrici ispirate a tre principi-guida: la semplificazione procedurale, la concentrazione temporale delle attività processuali e la rivalutazione dell'oralità come garanzia di immediatezza e autenticità del contraddittorio. Le innovazioni proposte si strutturavano in un insieme coerente di misure, tra le quali si segnalavano, in particolare: la sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso quale atto introduttivo del giudizio¹⁶⁸; l'obbligo per le parti di articolare, fin dagli atti introduttivi, tutte le allegazioni in fatto e in diritto, oltre agli elementi probatori di cui intendevano avvalersi, onde evitare successive modificazioni della domanda o della difesa che dilatassero il processo in modo patologico¹⁶⁹; una rinnovata responsabilizzazione del giudice in funzione non solo garantista, ma anche

¹⁶⁶ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., 339.

¹⁶⁷ Disegno di legge n. 1463 del 25 maggio 1981, *Delega al Governo per la riforma del processo civile*, in *Atti Parlamentari*, Senato della Repubblica, IX Legislatura.

Cfr. LIEBMAN, *Sul disegno di legge delega per la riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, 325 ss.; PROTO PISANI, *Il disegno di legge delega del 1981: continuità e cesure rispetto al Progetto Liebman*, in *Giur. it.*, 1982, IV, 107 ss.; VERDE, *Processo civile e poteri del giudice: il modello riformato del 1981*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 89 ss.; LUISO, *Dal progetto Liebman alla riforma Cartabia: percorsi interrotti e convergenze ritardate*, in *Foro it.*, 2022, I, 133 ss.

¹⁶⁸ *I lavori per la riforma del codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, 503 ss., punto 13 (508), lett. c).

¹⁶⁹ Una considerazione, questa, di particolare attualità considerato il dibattito che ha riguardato l'introduzione delle preclusioni rispetto alla recente Riforma Cartabia. Peraltro, come si avrà modo di analizzare specificamente nel terzo capitolo del presente lavoro, la tendenziale completezza degli atti introduttivi sarà (per meglio dire: sarebbe) un prerequisito fondamentale del successo delle nuove ordinanze anticipatorie di accoglimento o rigetto *ex artt. 183-ter e quater c.p.c.*

organizzativa, attraverso la previsione di poteri officiosi limitati, ma mirati, per evitare o correggere condotte dilatorie o scorrette delle parti; l'affermazione inequivocabile del principio del libero convincimento del giudice, con conseguente ridimensionamento del sistema delle prove legali, ormai ritenuto concettualmente incompatibile con una moderna concezione del processo¹⁷⁰.

Particolarmente rilevante è la disciplina delineata nei punti 14 e 15 del disegno di legge delega n. 1463 del 1981, in quanto introduceva due distinte tipologie di processi semplificati¹⁷¹. Il primo modello di processo semplificato, disciplinato dal punto 14, era destinato alle controversie affidate alla cognizione del giudice togato e avrebbe dovuto applicarsi ai casi in cui si riscontrassero elementi di intrinseca semplicità giuridica o fattuale, ovvero nei quali si rendesse necessaria una risposta giurisdizionale tempestiva, funzionale alla tutela di diritti la cui effettività potrebbe risultare compromessa da un processo ordinario dilatato nel tempo. In questo schema procedurale, la semplificazione si realizzava attraverso una razionalizzazione degli atti processuali e una limitazione delle fasi istruttorie, senza tuttavia sacrificare le garanzie fondamentali del contraddittorio. Particolarmente significativa risultava, in tal contesto, la previsione dell'efficacia esecutiva *ex lege* della sentenza di primo grado, che rompe con la logica tradizionale della sospensione dell'esecutività in pendenza di gravame e si ispira alla ratio di rafforzare la funzione satisfattiva della decisione giurisdizionale in tempi certi e ragionevoli¹⁷². Il secondo modello, previsto al punto 15 del disegno di legge, era al contrario concepito per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice onorario e si caratterizza per un più marcato snellimento procedurale. La semplificazione qui si traduceva in una drastica riduzione delle formalità e in un contenimento dei tempi processuali, pur nel rispetto imprescindibile delle garanzie minime del giusto processo, tra cui il diritto al contraddittorio, alla difesa tecnica e all'imparzialità del giudice. L'intento del legislatore era quello di alleggerire il carico giudiziario ordinario mediante il ricorso a una giustizia di prossimità, più accessibile, informale e rapida, particolarmente adatta per controversie di modesto

¹⁷⁰ *I lavori per la riforma del codice di procedura civile*, cit., punto 13, lett. h), 508 ss.

¹⁷¹ *I lavori per la riforma del codice di procedura civile*, cit., punti 14-15, 509 ss.

¹⁷² Cfr. VERDE, *L'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei progetti di riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, 301 ss.

valore economico o di contenuto standardizzabile¹⁷³. In particolare, il disegno di legge mirava ad introdurre un *iter* procedimentale connotato da celerità e finalizzato all'emanazione di un'ordinanza provvisoria dotata di immediata efficacia esecutiva. Tale ordinanza, pur opponibile, sarebbe stata destinata a consolidarsi in via definitiva in due ipotesi tipizzate: in assenza di opposizione nel termine perentorio stabilito o a seguito dell'estinzione del relativo giudizio oppositivo¹⁷⁴.

Un ulteriore e qualificante elemento era rappresentato dalle disposizioni in materia di tutela sommaria, contenute nei punti 25–28¹⁷⁵, che delineavano i principi generali e i criteri direttivi volti a promuovere una riforma radicale di un sistema ormai percepito – nella sua configurazione tradizionale – come eccessivamente residuale, frammentario e privo di reale incisività¹⁷⁶. In particolare, il progetto mirava ad una più ampia utilizzazione del procedimento monitorio, estendendone l'ambito di applicazione a svariate categorie di crediti, con l'obiettivo primario di semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto tali diritti¹⁷⁷.

Il Progetto delineava inoltre un sistema di tutela cautelare flessibile: esso avrebbe dovuto essere oggetto di un'estensione e di un'adattabilità da commisurare alle specifiche peculiarità dei diritti coinvolti e ai pregiudizi che ne potevano derivare¹⁷⁸. In sostanza, si auspicava il superamento di un modello rigido e predefinito di tutela, in favore di una valutazione *ad casum*, riconoscendo la necessità di misure cautelari ogniqualvolta il danno potenziale fosse di entità tale da non poter essere adeguatamente riparato attraverso le ordinarie procedure processuali. A sostegno di tale impostazione, il disegno di legge delega — recependo suggestioni provenienti da esperienze normative comparate — valorizzava il potenziale deflattivo della tutela cautelare, osservando come, in

¹⁷³ Cfr. PROTO PISANI, *La giustizia onoraria tra semplificazione e garanzie*, in *Scritti per Liebman*, Milano, 1984, vol. II, 729 ss.

¹⁷⁴ D.d.l. delega n. 1463 del 25 maggio 1981, 23.

¹⁷⁵ *I lavori per la riforma del codice di procedura civile*, cit., 503 ss., 512 ss.

¹⁷⁶ LUISO, *Tutela cautelare e processo civile: da Liebman alla riforma Cartabia*, in *Foro it.*, 2022, I, 112 ss.

¹⁷⁷ Cfr. L.P. COMOGLIO, *I provvedimenti anticipatori*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, 343 ss.

¹⁷⁸ PROTO PISANI, *Verso la riforma del codice di procedura civile? Prospettive in tema di processi a cognizione piena e sommaria in un recente disegno di legge delega*, cit., 240.

contesti determinati, l'adozione tempestiva ed efficace di misure interinali possa esaurire il conflitto sottostante prima ancora che si rendesse necessario l'accertamento definitivo della controversia. Laddove il provvedimento cautelare riesca a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale della parte istante, si prospetta la possibilità che l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio venga meno, rendendo superfluo l'intervento decisorio sul merito. Questa considerazione risulta ancora una volta di particolare attualità, date le assonanze con le nuove ordinanze *ex artt. 183-ter e quater*. Sebbene i contesti differiscano (cautelare ed interinale), per entrambe – come si avrà modo di vedere più approfonditamente nel prosieguo – la ratio risulta essere la medesima: un provvedimento in grado di soddisfare, almeno a livello potenziale, la pretesa della parte e così facendo, pur mancando l'attitudine al giudicato, almeno nelle intenzioni del legislatore, far venire meno l'interesse al giudizio a cognizione piena.

I due modelli distinti di tutela sommaria – il procedimento sommario in contraddittorio e il procedimento cautelare – pur rispondendo entrambi alla medesima *ratio* di protezione urgente di posizioni giuridicamente rilevanti, presentavano differenze significative, sia sul piano strutturale che su quello funzionale¹⁷⁹. Il procedimento sommario in contraddittorio si caratterizzava per una connotazione decisamente più compiuta, in quanto concluso necessariamente con l'adozione di un provvedimento a contenuto sostanzialmente definitivo, idoneo a stabilizzare il rapporto giuridico dedotto in giudizio. In mancanza di rituale opposizione, infatti, tale decisione acquisiva carattere definitivo, determinando un accertamento irretrattabile del diritto controverso. Elemento distintivo ulteriore era rappresentato dalla necessaria instaurazione di un contraddittorio effettivo tra le parti, che costituisce presupposto ineludibile per la validità stessa del procedimento e condizione di legittimità della decisione¹⁸⁰.

Per quanto riguarda i riferimenti interni utilizzati dalla commissione, è evidente che il c.d. procedimento sommario in contraddittorio non cautelare sia stato ispirato alla struttura del procedimento delineato dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970,

¹⁷⁹ PICARDI, *I processi speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 700 ss.

¹⁸⁰ PICARDI, *I processi speciali*, cit., 732 ss.

ma con la differenza che nel corso del giudizio di opposizione il provvedimento sommario può essere sospeso, modificato o revocato per gravi motivi¹⁸¹. Con riferimento al provvedimento si è pure precisato che esso è sempre immediatamente esecutivo, che deve contenere la determinazione delle sue modalità di attuazione e che la sua esecuzione avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanato.

Tali ordinanze hanno costituito l'archetipo normativo cui si sono ispirati i successivi interventi di riforma, in particolare con l'introduzione degli articoli 186-*bis* e 186-*ter* c.p.c., relativi — rispettivamente — all'ordinanza di pagamento di somme non contestate e all'ordinanza di ingiunzione di pagamento o consegna di cose determinate¹⁸². Pur divergendo in alcuni aspetti procedurali, questi

¹⁸¹ Per un resoconto storico sulle vicende politiche che hanno portata alla stesura del C.d. "Progetto Liebman" v. PROTO PISANI, *Le origini ed il contenuto in generale delle leggi di riforma del processo civile (l. 353/1990 e l. 374/1991)*, cit., 30.

¹⁸² ATTARDI, *Le ordinanze di condanna nel giudizio di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma*, in *Giur. it.*, 1992, I ss.; BALENA, *Ancora "interventi urgenti" sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, 317 ss.; BORGHESI, *L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 194 ss.; CAPPONI, "L'ultimo" decreto-legge sulla riforma del rito civile, in *Corr. giur.*, 1995, 771 ss.; CARRATTA, *Voce Ordinanze anticipatorie di condanna (dir. proc. civ.)*, cit., *passim*; ID., *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995; VACCARELLA, CAPPONI e CECHELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992; CHIARLONI, *Prime riflessioni sui valori sottesi alla novella del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 657 ss.; ID., *Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile (con particolare riguardo ai procedimenti cautelari e interinali)*, in *Foro it.*, 1990, V, c. 499 ss.; CIACCIA CAVALLARI, *La contestazione nel processo civile*, Milano, 1993; CIVININI, *Le condanne anticipate*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 332 ss.; L.P. COMOGLIO, *I provvedimenti anticipatori*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 1993, 301 ss.; CONSOLO, *La girandola della riforma del codice di procedura civile*, in *Corr. giur.*, 1995, 867 ss.; CONTE, *L'ordinanza di ingiunzione nel processo civile*, Padova, 2003; ID., *La provvisoria esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 1108 ss.; COSTANTINO, *La lunga agonia del processo civile (Note sul d.l. 21 giugno 1995, n. 238)*, cit., c. 321 ss.; DIDONE, *Appunti sulla tutela sommaria di cui all'art. 186 bis c.p.c.*, in *Doc. giust.*, 1993, 2196 ss. e in *Giur. merito*, 1994, 764 ss.; FABIANI, *I provvedimenti anticipatori ed esecutività della sentenza di primo grado*, in *Fallimento*, 1992, 1237 ss.; ID., *I provvedimenti a funzione prevalentemente deflattiva*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 321 ss.; ID., *La condanna anticipata nei processi di cognizione a sfondo concorsuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 54 ss.; FORNACIARI, *Gli artt. 186 bis, ter e quater; motivi dell'insuccesso e prospettive «de iure condendo»*, in *Giur. it.*, 1997, IV, 241 ss.; FORTE, *L'ordinanza di condanna e quella ingiunzionale in corso di causa*, in *Corr. giur.*, 1994, 1040 ss.; GIULIANO, *Riflessioni generali e specifiche intorno al regime dell'efficacia dell'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate nel nuovo processo civile*, in *Arch. Civ.*, 1995, 1521 ss.; ID., *Spunti in tema di efficacia dell'ordinanza ingiuntiva in corso di causa nel nuovo processo civile*, in *Arch. Civ.*, 1995, 1345 ss.; IMPAGNATIELLO, *Commento agli artt. 20 e 21 l. 26 novembre 1990 n. 353*, in AA. VV., *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di TARZIA e CIPRIANI, Padova, 1993, 102 ss.; LAPERTOSA, *La tutela sommaria anticipatoria (art. 186 bis, 186 ter c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 767 ss.; LUISO, *Il D.L. n. 238/1995 sul processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, 241 ss.; MANDRIOLI, *Le nuove ordinanze di pagamento e ingiunzionale nel processo ordinario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 644 ss.; ID., *Diritto processuale civile*, II, 19° ed., Torino, 2007, 111 ss.; MERLIN, *L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 1009 ss.; NAVARRA, *La tutela interinale: art. 186 bis e ter c.p.c. – Prospettive «de iure condendo»*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 73 ss.; OLIVIERI, *Le*

provvedimenti condividono un nucleo comune di caratteristiche fondamentali, tali da rivelarne la comune *ratio* e la funzione anticipatoria¹⁸³. In sintesi, questi strumenti non solo mirano a fornire una risposta tempestiva alle esigenze di tutela, ma consolidano in tal modo il ruolo delle ordinanze anticipatorie quali strumenti di protezione immediata e, potenzialmente, definitiva per le parti coinvolte nel contenzioso¹⁸⁴.

ordinanze anticipatorie nei giudizi davanti al pretore, in *Dir. giust.*, 1991, 288 ss.; ID., *Verso la riforma del processo civile*, in *Doc. giust.*, 1989, 31 ss.; PROTO PISANI, *I provvedimenti anticipatori di condanna*, in *Foro it.*, 1990, V, 394 ss.; RICCI, *Per un'efficace tutela provvisoria ingiuntionale dei diritti di obbligazione nell'ordinario processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1021 ss.; ID., *Intervento*, in AA. VV., *Prime esperienze del nuovo processo cautelare*, Milano, 1996, 103 ss.; RONCO, *Ordinanze per il pagamento di somme ed estinzione del processo*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 325 ss.; ROVERSI, *Istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 1292 ss.; TARZIA, *Crisi e riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 632 ss.; ID., *Il progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 737 ss.; ID., *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, 3° ed., Milano, 2007, 192 ss.; TAVORMINA, *Commento agli artt. 163-295 (artt. 7-35, legge n. 353 del 26 novembre 1990)*, in *Corr. giur.*, 1991, 40 ss.; TRISORIO LIUZZI, *Sui termini per la pronuncia delle ordinanze di condanna ex art. 186 bis e ter c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 334 ss.

¹⁸³ V. RICCI, *Commento all'art. 7 l. 20 dicembre 1995, n. 534*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1996, 639 ss.; CHIARLONI, *Discrezionalità oppure obbligatorietà in tema di emanazione dell'ordinanza di condanna ex art. 186 quater c.p.c.?*, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 329 ss.; DEL VECCHIO, *L'ordinanza provvisoria (o definitiva) introdotta dall'art. 186 quater c.p.c.*, in *Rass. loc. e cond.*, 1995, 433 ss.; DIDONE, *Per la difesa dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 71 ss.; DI GIOVANNI E NIUTTA, *Competente il g.i. ad emettere ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. anche dopo la rimessione della causa al collegio*, in *Corr. giur.*, 1996, 85 ss.; FABIANI, *L'ordinanza post-istruttoria alla prova della revoca fallimentare*, in *Foro it.*, 1996, I, c. 1065 ss.; FORNACIARI, *Gli artt. 186 bis, ter e quater: motivi dell'insuccesso e prospettive «de iure condendo»*, cit., 241 ss.; LAPERTOSA, *L'art. 186 quater c.p.c.: una rivoluzionaria novità sulla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 54 ss.; BUCCI, *L'art. 186 quater: una norma «grimaldello»?*, in *Giust. civ.*, 1996, 299 ss.; SASSANI, *Sul potere dell'istruttore di decidere dell'istanza di condanna ex art. 186-quater c.p.c. dopo la rimessione al collegio*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1475 ss.; RICCI, *Per una efficace tutela provvisoria ingiuntionale dei diritti di obbligazione nell'ordinario processo civile*, cit., 1021 ss.; SANTANGELI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, Milano, 2001.

¹⁸⁴ Autorevole dottrina in relazione alla presente ordinanza ha parlato di provvedimento «a cognizione piena, ma a decisione sommaria»: LUISO, *Il d.l. n. 238/1995 sul processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, 241 ss.; ID., *Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione*, 4° ed., Milano, 2007. Specificamente sulla natura della cognizione alla base dell'ordinanza si segnala, CAMPESE, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 quater c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 1996, 109 ss.; CHIARLONI, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186-quater c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 513 ss.; CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186 quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, in *Corr. giur.*, 1995, 1429 ss.; CONTE, *Appunti sull'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.: primi orientamenti*, in *Corr. giur.*, 1996, 225 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione*, 4° ed., Milano, 2007; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 643; SASSANI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186 quater c.p.c.)*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 193 ss.; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, 3° ed., cit., 207; CAPPONI-CECCHIELLA, *Appendice di aggiornamento a I nuovi interventi sulla riforma del processo civile. Il d.l. 21 giugno 1995, n. 238*, Torino, 1995, 22; CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 140 ss.; CONSOLO, *La girandola della riforma del codice di procedura civile*, cit., 867 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale*

4. Le ordinanze anticipatorie nella riforma del 1990: gli articoli 186-bis, ter e quater c.p.c.

La profonda crisi sistemica e le gravi inefficienze funzionali del sistema di giustizia civile italiano, aggravatesi nel corso della seconda metà del Novecento, resero imprescindibile una riforma organica. In tale contesto si collocò l'approvazione della legge n. 353 del 27 novembre 1990, che si configurò non tanto come un intervento meramente tecnico-correttivo, bensì come un vero e proprio tentativo di rifondazione del modello processuale¹⁸⁵. In tale logica riformatrice, furono introdotte modifiche incisive che investirono diversi aspetti cruciali del

civile. *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, 5° ed., Padova, 2006, 297 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, 19° ed., cit., 120 ss.

Nega la natura anticipatoria, SCARSELLI, *Osservazioni sparse sul nuovo art. 186 quater c.p.c.*, in *Foro it.*, 1995, V, 389; COSTANTINO, *La lunga agonia del processo civile (Note sul d.l. 21 giugno 1995, n. 238)*, in *Foro it.*, 1995, 321 ss.

Sulla costituzionalità dell'ordinanza si veda BALENA, *Ancora interventi urgenti sulla riforma del processo civile*, cit., 317 ss.; CALIFANO, *Il nuovo art. 186 quater c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 565 ss.; CAPPONI-CECCHIELLA, *Appendice di aggiornamento a I nuovi interventi sulla riforma del processo civile. Il d.l. 21 giugno 1995, n. 238*, cit., 31. NAPPI, *Rilievi problematici sull'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186 quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1995, I, 3306 ss.

¹⁸⁵ A fronte di una ampia produzione dottrinale, si segnalano, senza pretesa di completezza, alcuni dei primi contributi di commento alla legge 27 novembre 1990, n. 353: VACCARELLA, *Le linee generali del nuovo processo civile*, in *Doc. Giust.*, 1990, 11 ss.; TARZIA, *I provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 737 ss.; CONSOLO, *Un codice di procedura civile "seminuovo"*, in *Giur. it.*, 1990, IV, 435 ss.; LUISO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Dir. Giust.*, 1990, 27 ss.; ATTARDI, *Le preclusioni nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.*, 1990, V, 385 ss.; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, spec. 123 ss.; ID., *Crisi e riforma del processo civile*, cit., 369 ss.; FAZZALARI, *Luci ed ombre della riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 621 ss.; CHIARLONI, *Prime riflessioni sui valori sottesi alla novella del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 657 ss.; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e di appello*, in *Foro it.*, 1991, V, 249 ss.; ID., *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, *passim*; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, *passim*; MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1991, *passim*; FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione e la novella del 1990. Appendice di aggiornamento*, Torino, 1991, *passim*; OBERTO, *Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1991, IV, 313 ss.; MONTESANO e ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, *passim*; TARZIA e CIPRIANI, *Commentario alla legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 21 novembre 1991, n. 374*, in *Leggi civ. comm.*, 1992, 1 ss.; MONTELEONE, *Spigolature e dubbi sulla L. 26 novembre 1990 n. 353*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 32 ss.; COLESANTI, *Il processo di cognizione nella riforma del 1990*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 20 ss.; OBERTO, *L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa)*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 441 ss.; BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Bari, 1994, *passim*.

processo, tra i quali assume in questa sede particolare rilievo la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti anticipatori in corso di causa¹⁸⁶.

Tuttavia, nonostante l'ambiziosità del progetto, l'effettiva capacità della riforma di incidere sul processo civile risultò fortemente compromessa da omissioni normative e resistenze sistemiche che ne affievolirono la portata innovativa. A questi limiti strutturali si aggiunse l'ostilità manifesta della classe forense, particolarmente critica nei confronti della nuova disciplina della fase preparatoria del giudizio. In tale contesto, la previsione di rigide preclusioni e di una netta delimitazione temporale delle attività difensive fu percepita come una compressione eccessiva delle prerogative difensive delle parti¹⁸⁷. Il malcontento generalizzato della classe forense si tradusse in una reazione politico-legislativa che condusse, dopo un periodo di incertezza applicativa, alla promulgazione della legge 20 dicembre 1995, n. 534. Con quest'ultima si assistette ad una parziale ma significativa "controriforma", che rese nuovamente articolata e dilatata la fase di trattazione preliminare, reintrodusse elementi di elasticità procedurale e attenuò sensibilmente il regime delle preclusioni introdotto nel 1990¹⁸⁸.

Alla riforma seguirono, nella seconda metà degli anni Novanta, ulteriori interventi normativi di carattere settoriale. Tra essi ha particolare rilievo il decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51, con il quale venne istituito il giudice unico di primo grado, pur facendo salvo il mantenimento della collegialità per determinate materie di maggiore complessità. Dal 1990 ad oggi, il panorama normativo si è così arricchito di una pluralità di interventi settoriali eterogenei e privi di una coerenza riformatrice organica, segnando di fatto l'abbandono — almeno sul piano attuativo — di ogni tentativo di realizzare una riforma globale della giustizia civile.

¹⁸⁶ Ulteriori modifiche riguardarono: la riorganizzazione complessiva del sistema della tutela cautelare; l'istituzione di un'udienza preliminare strutturata e articolata secondo una sequenza finalizzata alla cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; l'attribuzione di efficacia esecutiva immediata alle sentenze di primo grado, svincolandole dal passaggio in giudicato e anticipandone gli effetti sostanziali, nella logica di rafforzare il ruolo del primo grado quale fulcro del processo; la soppressione dello *ius novorum* in sede di appello.

¹⁸⁷ ANSANELLI, *Ancora su riforma e controriforma del processo civile*, in *Foro it.*, 2020, V, 328 ss.

¹⁸⁸ Per quanto concerne il principio di elasticità rispetto alle riforme recenti, si veda ANSANELLI, *Ancora su riforma e controriforma del processo civile*, cit., 328 ss.; BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, cit., 1151 ss.

Con specifico riguardo alla fase genetica del processo riformatore degli anni Novanta, occorre richiamare la significativa incidenza della Relazione Acone-Lipari del 1990, redatta in occasione della presentazione del disegno di legge approvato dal Senato in data 28 febbraio dello stesso anno e trasmesso alla Camera il successivo 10 marzo. Tale Relazione assunse una funzione centrale nell'elaborazione della Novella, concepita come il contenitore sistematico di una pluralità di istanze riformatrici maturate nel dibattito dottrinale e istituzionale dell'epoca¹⁸⁹.

¹⁸⁹ La Relazione alla Legge n. 353/1990, unitamente al testo dei provvedimenti urgenti, approvata dal Senato in data 17 gennaio 1990 è reperibile sul *Foro italiano: Foro it.*, 1990, 406 ss.; altresì in *Doc. giust.*, 1990, 157 ss. Per un rimando ai primi commenti alla riforma del 1990 si veda: ATTARDI, *Le preclusioni nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.*, 1990, 385 ss.; CAPPONI, *Luci ed ombre nelle «riforme urgenti» del processo civile*, in *Doc. giust.*, 1990, 37 ss.; LUISO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Doc. giust.*, 1990, 27 ss.; TARZIA, *I provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 737 ss.; VACCARELLA, *Le linee generali del nuovo processo civile a proposito dei «provvedimenti urgenti» approvate dal Senato*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1126 ss. Per una panoramica sull'iter della riforma, si vedano CAPPONI e MANZO (a cura di), *I lavori preparatori alla legge 26 novembre 1990, n. 353*, in *Doc. giust.*, 1991, 5 ss.

Per un'analisi approfondita dei disegni di legge che hanno preceduto la riforma del 1990, si possono considerare i seguenti documenti:

1) Il disegno di legge n. 1288/S/X, presentato al Senato il 18 agosto 1988 dal Guardasigilli Vassalli, che è stato oggetto di pubblicazione in *Il Foro it.*, 1988, V, 325 ss., con la premessa di PROTO PISANI, nonché in *Doc. Giust.*, 1988, 224 ss., accompagnato dalla relazione a 216 ss., e dalla Relazione Acone-Lipari alla Commissione Giustizia dello stesso Senato, in *Doc. giust.*, 1988, 10, 428 ss.;

2) il disegno di legge n. 2214/S/IX, presentato al Senato dal Guardasigilli Rognoni il 16 febbraio 1987, pubblicato in *Il Foro it.*, 1987, V, 123 ss.; v. altresì in *Doc. giust.*, 1988, 320 ss. e 392 ss., con la Relazione del C.S.M.;

3) il progetto di riforma urgente, redatto da Fabbrini, Proto Pisani e Verde per l'Associazione fra gli Studiosi del Processo Civile (Modena, 14 giugno 1986), pubblicato in *Doc. giust.*, 1988, 244 ss.;

4) il progetto di riforma, redatto autonomamente da Fabbrini, Proto Pisani e Verde, disponibile in *Doc. giust.*, 1988, 10, 260 ss., sp. 261 ss.;

5) il progetto di riforma urgente, presentato da Magistratura Democratica alla Conferenza Nazionale della Giustizia a Bologna, il 28-30 novembre 1986, pubblicato in *Doc. giust.*, 1988, 10, 296 ss., vedi anche in *Foro it.*, 1988, V, 191 ss.;

6) il progetto-proposta di Proto Pisani e Fabbrini, presentato all'incontro di studio organizzato dal C.S.M. nei giorni 11-13 dicembre 1987, in *Doc. giust.*, 1988, 340 ss.;

7) il progetto-proposta di Tarzia, pubblicato in *Giur. it.*, 1988, IV, 257 ss., nonché in *Doc. giust.*, 1988, 10, 364 ss.

Questi disegni di legge e progetti di riforma, che spaziano da iniziative istituzionali a proposte redatte da studiosi e associazioni, offrono una panoramica delle diverse visioni e proposte che hanno preceduto la riforma del 1990, evidenziando le riflessioni e le preoccupazioni relative al sistema processuale civile in quel periodo.

Per un approfondimento sui commenti relativi ai disegni di legge governativi, si consultino le seguenti opere: COSTANTINO, *Appunti sulle proposte di riforma urgente del processo civile*, in *Doc. giust.*, 1988, 769 ss.; LUISO, *Osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X*, in *Doc. giust.*, 1988, 105 ss.; PIVETTI, *Note «a prima lettura» sui provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Doc. giust.*, 1988, 141 ss.; PROTO PISANI, *Le linee del disegno relativo ai provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Doc. giust.*, 1988, 95 ss.; SILVETTI, *Brevi osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X concernente i*

Tra gli assi portanti della riforma del 1995 si annoverano, da un lato, l'introduzione di provvedimenti anticipatori di condanna già nel corso del giudizio di primo grado; dall'altro, la previsione di una generalizzata esecuzione provvisoria della sentenza conclusiva di tale fase. Quest'ultima è intesa come un corollario logico e funzionale di un medesimo orientamento sistematico: la valorizzazione piena del giudizio di primo grado quale sede privilegiata per l'accertamento del diritto e l'attuazione delle relative pretese¹⁹⁰.

Con riferimento al primo aspetto, gli articoli 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater* c.p.c. introducono una tipologia di atti giurisdizionali riconducibili alla categoria dei provvedimenti anticipatori e interinali di condanna¹⁹¹. Questi sono volti ad assicurare — in momenti processualmente anteriori alla definizione del giudizio — un soddisfacimento parziale e anticipato del diritto azionato, nonché a produrre, sin da subito, effetti esecutivi anticipatori della pronuncia finale¹⁹². Tali misure si distinguono nettamente dalla tutela cautelare, rispetto alla quale difettano della strumentalità al provvedimento conclusivo e della provvisorietà in senso proprio. Piuttosto, esse si connotano per una provvisorietà “funzionalmente aperta”, suscettibile di consolidamento nel dispositivo finale, in una prospettiva di continuità e progressiva stabilizzazione degli effetti giuridici.

Rispetto alla prima delle ipotesi contemplate dalla disciplina dei provvedimenti anticipatori di condanna — ossia l'ordinanza di pagamento delle somme non contestate — l'articolo 186-*bis*, comma 1, c.p.c. dispone che il giudice istruttore, su istanza di parte e sino al momento della precisazione delle conclusioni, possa ordinare il pagamento delle somme che non siano state oggetto di contestazione da

«*provvedimenti urgenti per il processo civile*», in *Doc. giust.*, 1988, 175 ss.; TARUFFO, *La trattazione preliminare della causa nel disegno di legge n. 1288/S/X*, in *Doc. giust.*, 1988, 71 ss.

Inoltre, si rinvia alla *Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia (1986-1990)*, redatta dal Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicata nei *Quaderni del C.S.M.*, n. 36, Roma, 1990, 19 ss. Questi lavori offrono una visione critica e analitica delle proposte legislative e dei disegni di legge governativi che hanno preceduto la riforma del 1990, mettendo in luce gli aspetti più controversi delle proposte di modifica del processo civile.

¹⁹⁰ CARPI, *È sempre tempo di riforme urgenti del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 471 ss.; TARZIA, *I provvedimenti urgenti sul processo civile*, cit., 740 ss.

¹⁹¹ È imprescindibile il riferimento a DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, Milano, 2010, *passim*.

¹⁹² Nella dottrina classica: CHIOVENDA, *Istituzioni di dir. proc. civ.*, 12. rist., Napoli, 1960, 204 ss.; ID., *Principi di dir. proc. civ.*, rist., Napoli, 1965, 196 ss.

parte dei soggetti ritualmente costituiti¹⁹³. Tale ordinanza, oltre a possedere la qualifica di titolo esecutivo, mantiene la propria efficacia anche in ipotesi di estinzione del processo, sottostando tuttavia al regime delle ordinanze revocabili, ai sensi degli articoli 177, commi 1 e 2, e 178, comma 1, c.p.c.¹⁹⁴ La *ratio* è quella di conferire valore alla non contestazione, erigendola a strumento di semplificazione e accelerazione del giudizio¹⁹⁵.

Un profilo di particolare rilievo, e al contempo di criticità, è rappresentato dalla marcata discrezionalità riconosciuta al giudice nell'ambito dell'art. 186-*bis* c.p.c. La norma, infatti, prevede che il giudice possa disporre il pagamento delle somme non contestate, utilizzando una formulazione che, nel ricorso al verbo modale potere, conferisce natura facoltativa al provvedimento¹⁹⁶. Tale impostazione si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 423 c.p.c., relativo al rito del lavoro, laddove si afferma che il giudice dispone l'ordinanza, secondo una struttura normativa che attribuisce al potere giudiziale un carattere vincolato. Questa differenza terminologica, tutt'altro che meramente lessicale, incide profondamente sulla funzionalità dell'istituto: la discrezionalità riconosciuta al giudice *ex art.* 186-*bis* introduce un significativo margine di imprevedibilità per la parte istante, la quale, pur in presenza di tutti i presupposti formali richiesti dalla norma, non può mai avere certezza sull'esito della propria istanza. A ciò si aggiunge l'assenza di uno specifico rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di diniego, che

¹⁹³ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 5 ss.

¹⁹⁴ A commento dell'art. 186-*bis*: L.P. COMOGLIO, *I provvedimenti anticipatori*, in COMOGLIO, FERRI e TARUFFO, *Commentario alla riforma del processo civile*, cit., 683 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile, Il processo di cognizione*, Milano, 1999, 64 ss.; MANDRIOLI, *Corso*, II, 110 ss.; SATTA e PUNZI, *Diritto processuale civile*, II, Padova, 1996, 371 ss.; VERDE, *Profili del processo civile*, II, Napoli, 1996, 57 ss.; CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997, 138 ss., 291 ss., 347 ss., 515 ss.; MANDRIOLI, *Le nuove ordinanze «di pagamento» e «ingiunzionale» nel processo ordinario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 644 ss.; TAVORMINA, *Commento agli artt. 163-295 (artt. 7-35, legge n. 353 del 26 novembre 1990)*, in *Corr. giur.*, 1991, 40 ss.; BORGHESI, *L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 191 ss.; RICCI, *Per una efficace tutela provvisoria ingiunzionale dei diritti di obbligazione nell'ordinario processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1021 ss. FRISINA, *La tutela anticipatoria: profili strutturali e funzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 364-391; DITTRICH, *Dalla tutela cautelare anticipatoria alla tutela sommaria definitiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 672 ss.

¹⁹⁵ Sulla non contestazione rispetto all'ordinanza *ex art.* 186-*bis*, si veda DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 16 ss., spec. 27 ss.

¹⁹⁶ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 7 ss.

finisce per consolidare l'*arbitrium* giudiziale senza possibilità di riesame, almeno in via autonoma. Tale incertezza riduce fortemente l'attrattiva dello strumento, specialmente in un contesto processuale in cui le parti – specie quelle in posizione creditoria – tendono a privilegiare strumenti capaci di offrire maggiore prevedibilità e stabilità degli esiti.

Il secondo comma dell'articolo 186-*bis* chiarisce che l'ordinanza «costituisce titolo esecutivo» e «conserva la sua efficacia» anche in caso di estinzione del giudizio. La prima di tali prerogative — l'immediata esecutività — costituisce una condizione irrinunciabile: un provvedimento che si proponga di anticipare la soddisfazione del diritto azionato, in funzione di una tutela effettiva e tempestiva, non potrebbe logicamente prescindere da un'efficacia esecutiva immediata, pena la sua stessa inutilità sistemica¹⁹⁷.

Diverso è il discorso relativo alla seconda caratteristica. La conservazione dell'efficacia in caso di estinzione del processo comporta, in effetti, una forma di cristallizzazione del comando giurisdizionale, che ne assimila gli effetti a quelli del decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile ai sensi dell'articolo 653, comma 1, c.p.c. Si configurerebbe, in tal modo, una sorta di giudicato sostanziale atipico, con esclusione di qualsiasi rimedio ordinario di impugnazione. In questa prospettiva si rivela decisiva la previsione del terzo comma dell'articolo 186-*bis*, che consente la revoca dell'ordinanza. La funzione di tale clausola risulta essenziale non solo per riequilibrare l'effetto stabilizzante che deriva dall'ultrattività del provvedimento, ma anche per presidiare l'eventualità di mutamenti nel quadro fattuale o probatorio che emergano successivamente alla sua adozione. In particolare, pur nel regime delle preclusioni e delle decadenze che conferisce alla non contestazione una funzione di presunzione legale di non controversia, resta aperta la possibilità che il giudice, in forza dell'articolo 184, comma 3, c.p.c., acquisisca d'ufficio mezzi di prova o rilevi eccezioni non dedotte dalle parti, tali da incidere significativamente sul presupposto di fatto o di diritto su cui l'ordinanza era stata fondata. Tuttavia, è discusso in dottrina se questa persistente efficacia esecutiva si traduca

¹⁹⁷ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 12 ss.

nell'attribuzione all'ordinanza della qualità di giudicato sostanziale. Secondo un primo e rigoroso orientamento, il legislatore ha inteso conservare, anche dopo la *mors litis*, la sola efficacia esecutiva del provvedimento, escludendo ogni efficacia accertativa e, di conseguenza, ogni idoneità al giudicato¹⁹⁸. Questa ricostruzione si fonda sulla valorizzazione del tenore letterale della disposizione, che non opera alcun riferimento all'accertamento del diritto, ma si limita a riferirsi ad una generica efficacia. In assenza di una riformulazione del provvedimento in termini decisori, non sarebbe possibile attribuirgli *ex post* un carattere che non possedeva in origine. A sostegno di questa posizione si richiamano tre argomenti principali: la possibilità per il giudice di modificare o revocare l'ordinanza in corso di causa sarebbe incompatibile con l'esercizio di una potestà decisoria. La regola generale nel nostro ordinamento è che l'idoneità al giudicato presuppone l'immutabilità della decisione¹⁹⁹; la non impugnabilità del provvedimento: l'ordinanza *ex* articolo 186-*bis* non è soggetta ad impugnazione in senso tecnico, né durante il processo né successivamente alla sua estinzione. L'unico "rimedio" consiste nella sollecitazione rivolta al medesimo giudice alla revoca, ma ciò, per sua natura, è incompatibile con l'autorità del giudicato, che nel nostro sistema è inscindibilmente connessa alla possibilità di esperire un controllo impugnatorio (art. 2909 c.c. in combinato disposto con l'art. 324 c.p.c.)²⁰⁰; infine, non vi sarebbe alcun elemento normativo che consenta di attribuire al provvedimento un'efficacia diversa da quella che possedeva al momento dell'adozione. Qualsiasi mutamento di natura del provvedimento dopo l'estinzione del giudizio costituirebbe un'ipotesi anomala e, in assenza di una previsione espressa, dovrebbe ritenersi preclusa. Specialmente considerando che, a livello teleologico, l'ipotesi era stata prevista nei lavori preparatori e poi soppressa.

¹⁹⁸ Cfr. MENCHINI, *Il giudice civile*, Torino, 2002, 335 ss.; MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994, 228 ss.; BASILICO e CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione*, Milano, 1998, 174.

¹⁹⁹ Emblematico è in questo senso MERLIN, *L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.)*, cit., 1036 ss., che si spinge a parlare di «ripugnanza tra revocabilità e natura decisoria».

²⁰⁰ MANDRIOLI, *Le nuove ordinanze di pagamento e ingiunzionale nel processo ordinario di cognizione*, cit., 647 ss.

La sopravvivenza della sola efficacia esecutiva, pur in assenza di giudicato, non sarebbe priva di precedenti nell'ordinamento italiano. Si ricordano, in particolare, l'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione (art. 708 del c.p.c. e art. 189 delle disposizioni di attuazione), nonché talune ipotesi cautelari anticipatorie, la cui esecutività perdura anche oltre la fine del processo. In tale prospettiva, una volta esaurita l'esecuzione forzata, il debitore potrà: promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito, qualora contesti l'esistenza del diritto alla prestazione; o, ancor prima, proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 del c.p.c., avendo riacquisito – a seguito dell'estinzione del processo – la possibilità di contestare quanto inizialmente non aveva opposto. L'assenza di giudicato comporta anche il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione (art. 2945, comma 2, c.c.), con conseguente applicazione del meno favorevole termine breve previsto dal terzo comma.

Diametralmente opposta è la tesi secondo cui l'ordinanza possiederebbe sin dall'origine una intrinseca attitudine al giudicato sostanziale, che si consoliderebbe in via definitiva in seguito all'estinzione del processo²⁰¹. In tale lettura, il modello interpretativo di riferimento non sarebbe quello dell'ordinanza cautelare o istruttoria, ma quello monitorio, come delineato nell'articolo 653 c.p.c., dove il consolidamento dell'efficacia accertativa dipende dalla mancata opposizione della parte soccombente. Analogamente, anche *ex* articolo 186-*bis* l'ordinanza diventerebbe irrevocabile per effetto dell'estinzione del giudizio, evento che presuppone, o almeno consente, una valutazione di acquiescenza implicita da parte del debitore. In questa lettura: la revocabilità sarebbe solo temporanea, giustificata dalla fluidità dell'istruttoria pendente; la stabilizzazione si verificherebbe fisiologicamente all'estinzione del processo, momento in cui verrebbe meno ogni margine di modifica; sarebbe pertanto ammissibile il giudicato, e quindi l'esperibilità delle impugnazioni straordinarie, in via di interpretazione costituzionalmente orientata.

²⁰¹ Cfr. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 291; ID., *Processo sommario*, in *Enc. Dir.*, Annali II, 2008, 882; CEA, *Brevi note sull'efficacia delle ordinanze anticipatorie di condanna*, in *Foro it.*, 2000, 580 ss. Da ultimo anche LUISO, *Diritto processuale civile – II. Il processo di cognizione*, Milano, 2024, 76.

A sostegno di questa impostazione si richiama il principio secondo cui ogni decisione incidente su diritti soggettivi, ove non altrimenti specificato e a prescindere dal tipo di procedimento e dal grado della cognizione, dovrebbe essere considerata idonea al giudicato²⁰².

In dottrina si è affacciata anche una terza via, che si propone di superare la rigidità delle due ricostruzioni precedenti²⁰³. Tale impostazione riconosce l'assenza di un vero e proprio accertamento idoneo al giudicato, ma afferma l'esistenza di una preclusione in capo al debitore. In particolare, l'inerzia processuale e la mancata contestazione farebbero scattare un meccanismo preclusivo che impedisce al debitore, anche dopo l'estinzione del giudizio, di proporre opposizione all'esecuzione. Resterebbe salva solo l'azione di ripetizione dell'indebitto, una volta conclusasi l'esecuzione. Di conseguenza, l'ordinanza acquisterebbe un valore preclusivo *de facto*, sufficiente a rendere più appetibile l'uso dello strumento, senza bisogno di invocare un giudicato pieno.

In definitiva, l'estrema incertezza sugli effetti dell'ordinanza anche in casi come quello dell'estinzione del processo, e quindi l'assenza di una tutela pienamente soddisfattiva e definitiva, unita all'incertezza nella sua concessione (come detto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, pur in presenza di tutti i requisiti previsti), ha compromesso seriamente la funzionalità dello strumento e ne ha ridotto l'attrattività, contribuendo in misura significativa alla sua limitata applicazione nella prassi giudiziaria.

La seconda delle ordinanze introdotte dalla riforma processuale del 1990 è disciplinata dall'articolo 186-ter c.p.c., norma che consente al giudice istruttore, su istanza della parte creditrice e sino al momento della precisazione delle conclusioni, di emettere una ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna²⁰⁴. Tale

²⁰² TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, Torino, 2009, 55 ss.

²⁰³ MERLIN, *L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.)*, cit., 1019 ss.

²⁰⁴ CIRULLI, *L'ordinanza ingiuntiva*, in BASILICO e CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione*, cit., 205 ss.; CONTE, *l'ordinanza di ingiunzione nel processo civile*, cit., *passim*; CARRATTA, *ordinanze anticipatorie di condanna*, in *Enc. Giur.*, cit., 11 ss.; GIULIANO, *Spunti in tema di efficacia dell'ordinanza ingiuntiva in corso di causa nel nuovo processo civile*, cit., 1345 ss.; MANDRIOLI, *Le nuove ordinanze di pagamento e ingiunzionale nel processo ordinario di cognizione*, cit., 644 ss.; NAVARRA, *La tutela interinale: art. 186 bis e ter c.p.c. – Prospettive «de iure condendo»*, cit., 73 ss.; PROTO PISANI, *I provvedimenti anticipatori di condanna*, cit., 394 ss.; RONCO, *Ordinanze*

possibilità è subordinata alla ricorrenza dei presupposti previsti dall'articolo 633, comma 1, n. 1 e comma 2, nonché dall'articolo 634 c.p.c., ossia alla sussistenza di una prova scritta del credito azionato, in linea con le esigenze tipiche della tutela monitoria tradizionale²⁰⁵.

L'ordinanza deve contenere le statuizioni sulle spese processuali secondo quanto disposto dall'articolo 641, comma 3, c.p.c. ed è suscettibile di essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, qualora ricorrano i presupposti dell'articolo 642 c.p.c., ovvero — in ipotesi di contraddittorio instaurato — quelli dell'articolo 648, comma 1 c.p.c. Permane tuttavia una significativa eccezione: l'efficacia esecutiva non può essere concessa qualora la parte intimata abbia disconosciuto la scrittura privata posta a fondamento della pretesa, ovvero abbia proposto querela di falso nei confronti dell'atto pubblico offerto in prova. In ogni caso, l'ordinanza resta assoggettata, quanto alla revocabilità, al regime generale delle ordinanze istruttorie previsto dagli articoli 177 e 178, comma 1, c.p.c.²⁰⁶.

Rispetto all'ordinanza contemplata dall'articolo 186-*bis* c.p.c., il provvedimento *ex* articolo 186-*ter* c.p.c. presenta profili differenziali di rilievo sotto il profilo funzionale e sistematico²⁰⁷; anzitutto, esso non costituisce, di per sé, titolo esecutivo, difettando di un'efficacia immediata *ex lege*, subordinata invece ai medesimi presupposti previsti per il decreto ingiuntivo. Di contro, una volta dichiarata esecutiva, l'ordinanza può fungere da valido titolo anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore, conformemente alla

per il pagamento di somme ed estinzione del processo, cit., 325 ss.; ROVERSI, *Istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*, cit., 1292 ss.

²⁰⁵ L.P. COMOGLIO, *I provvedimenti anticipatori*, in COMOGLIO, FERRI, TARUFFO, 698 ss.; CHIARLONI, *Riflessioni inattuali*, cit., 503 ss.

²⁰⁶ Corte Cost., 8 marzo 1996, n. 65 (in *Foro it.*, 1996, I, 2338-2339, 2343-2353, con nota di RICCARDI, *Provvisoria esecuzione ex art. 648, 1 c.p.c. tutela dell'ingiunto: è costituzionalmente illegittima la impugnabilità del provvedimento di concessione a fronte di quanto disposto dall'art. 186-ter c.p.c.?*).

Un'analoga rigorosa distinzione fra le due fattispecie ha pure consentito a Corte Cost., 17 giugno 1996, n. 200 (in *Foro it.*, 1997, I, 389-394, con nota di SCARSELLI, *Ancora sulla legittimità costituzionale dell'irrevocabilità con ordinanza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo*, 389-393) di dichiarare non fondata - alla luce degli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di incostituzionalità dell'art. 649, ove non prevede che il giudice istruttore della causa di opposizione possa revocare, e non soltanto sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessa ai sensi dell'art. 642.

²⁰⁷ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 51 ss.

disciplina ordinaria dei provvedimenti monitori. In questa prospettiva, il secondo comma dell'articolo 186-*ter* articola una complessa relazione tra la concedibilità dell'esecutorietà e la posizione processuale dell'intimato, introducendo elementi di incertezza applicativa, soprattutto in presenza di condotte difensive atte a neutralizzare la prova scritta (quali il disconoscimento o la querela di falso).

I commi quarto e quinto completano il quadro degli effetti²⁰⁸. In particolare, l'estinzione del processo comporta, per l'ordinanza che non sia già munita di efficacia esecutiva, l'attribuzione di tale qualità in forza del meccanismo previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.c., in perfetta analogia con la sorte del decreto ingiuntivo²⁰⁹. Inoltre, nell'ipotesi di contumacia della parte intimata, si impone la notifica del provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 644 c.p.c.²¹⁰.

Sul versante della stabilità e impugnabilità dell'ordinanza, si deve rilevare che essa non è espressamente soggetta a impugnazione ordinaria né dinanzi al medesimo giudice né davanti a un giudice superiore; ne consegue la sua non impugnabilità formale²¹¹. Tuttavia, essa, rientrando a pieno titolo nella categoria delle ordinanze, resta modificabile e revocabile in ogni tempo dal giudice che l'ha pronunciata, non potendo produrre effetti preclusivi né pregiudicare la decisione definitiva della causa.

Quanto alle prospettive di applicazione concreta, la dottrina coeva manifestò non poche perplessità²¹². La considerazione più immediata fu che, qualora il credito

²⁰⁸ ID., *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 71 ss.

²⁰⁹ ID., *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 61 ss.

²¹⁰ ID., *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 65 ss.

²¹¹ ID., *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 71 ss.

²¹² FORNACIARI, *Gli artt. 186-bis, ter e quater: motivi dell'insuccesso e prospettive de iure condendo*, in *Giur. it.*, 1997, IV, 241 ss.

Si evidenziano notevoli spunti per un miglioramento generale e un aumento dell'efficienza dei mezzi di tutela anticipatoria nel progetto di revisione e riforma del Codice di procedura civile, redatto dalla Commissione ministeriale presieduta da Tarzia. Tale progetto, istituito con il d.m. 1° dicembre 1994, è consultabile integralmente, insieme alla *Relazione di accompagnamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 945 ss. Approfondimenti ulteriori si trovano in TARZIA (a cura di), *Il progetto di riforma organica del processo civile, Atti del Convegno nazionale organizzato dalla Camera civile di Milano*, 18-19 aprile 1997, Milano, 1998, 245 ss.

L'articolo 2, punto 21, del Progetto mira a disciplinare la materia stabilendo i seguenti principi:

- i provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 186-*bis* e 186-*quater* possono servire da titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per far decorrere un nuovo periodo di prescrizione, in caso di estinzione del processo;
- l'ordinanza di revoca, nelle situazioni previste dagli articoli 186-*bis* e 186-*ter*, può fungere da titolo per la cancellazione dell'ipoteca;

possieda sin dall'origine i requisiti di forma e contenuto per l'accesso alla tutela monitoria ordinaria, il creditore avrebbe razionalmente preferito promuovere direttamente il procedimento speciale, anziché instaurare un giudizio ordinario per poi attivare un subprocedimento di anticipazione.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di riflessione sistematica. In presenza di un credito privo di prova scritta, ma non contestato dalla parte convenuta, il meccanismo dell'ordinanza *ex* articolo 186-*bis* — che assicura un titolo esecutivo immediato — risulta tendenzialmente più vantaggioso. Di converso, per i crediti contestati ma documentalmente fondati, l'articolo 186-*ter* offre una possibilità subordinata alla concessione dell'esecutorietà, circostanza che potrebbe rendere l'ordinanza idonea anche all'iscrizione ipotecaria, ma solo qualora il creditore sia in grado di superare gli ostacoli probatori e processuali imposti dalla resistenza della controparte. In definitiva, un creditore dotato *ab initio* di una prova scritta idonea preferirà rivolgersi direttamente alla tutela monitoria ordinaria, e l'ipotesi di proposizione di un'istanza di ingiunzione già negli atti introduttivi del giudizio ordinario resta, nei fatti, eventualità residuale e scarsamente praticata.

In due casi è effettivamente ipotizzabile un ricorso all'ordinanza di ingiunzione²¹³. *In primis*, quando la prova scritta si viene a creare all'interno del processo (ad esempio se prodotta da uno dei litisconsorti o addirittura dalla controparte). In quel caso l'istante non avrebbe posseduto il titolo per accedere al procedimento d'ingiunzione e, trovandosi già all'interno del procedimento ordinario, potrà invece sfruttare l'art. 186-*ter*. In secondo luogo, nel caso in cui sia il debitore, in prima battuta, ad adire il giudice chiedendo un accertamento negativo dell'esistenza del diritto o un accertamento dell'invalidità del titolo su cui il credito

-
- è ammessa l'ordinanza di rigetto, nel caso previsto dall'articolo 186-*quater*, e questa acquisisce l'efficacia della sentenza impugnabile in caso di estinzione del processo, a meno che il rigetto sia dovuto a inammissibilità dell'istanza per ragioni di rito;
 - tale istanza può essere proposta solo fino alla precisazione delle conclusioni;
 - l'ordinanza *ex* articolo 186-*quater* acquista l'efficacia della sentenza impugnabile, in caso di estinzione sopravvenuta del processo, dal momento in cui il provvedimento che dichiara tale estinzione diventa definitivo.

Per un'analisi dettagliata di questi principi, si rimanda a RICCI, *I provvedimenti anticipatori, cautelari e possessori*, in TARZIA (a cura di), *Il progetto di riforma*, cit., 61 ss.

²¹³ Cfr. LUISSO, *Diritto processuale civile – II. Il processo di cognizione*, cit., 76.

si fonda. In questo caso il creditore, nella veste di convenuto, trovandosi citato in giudizio, potrebbe chiedere al giudice di pronunciare un'ordinanza di ingiunzione.

Entrambi i casi riguardano ipotesi residuali e non già di libera scelta tra due strumenti più o meno convenienti a seconda dei casi, ma semplicemente di ipotesi in cui l'istante non abbia potuto o voluto optare per la tutela monitoria e si sia, quindi, trovato "costretto" a richiedere un'ordinanza di ingiunzione perché unico strumento applicabile.

L'ultima tra le ordinanze a carattere anticipatorio introdotte nel processo civile è quella prevista dall'articolo 186-*quater* c.p.c.²¹⁴. Tale disposizione ha introdotto un meccanismo innovativo, destinato a operare successivamente alla chiusura dell'istruzione, configurandosi come un provvedimento interinale di condanna idoneo a realizzare in via anticipata, e nei limiti della prova ritenuta già raggiunta, gli effetti della futura sentenza di merito²¹⁵. La sua finalità era quella di accelerare il processo ordinario, in particolare nelle sue fasi conclusive, rispondendo alle critiche rivolte agli articoli 186-*bis* e 186-*ter* c.p.c., ritenuti insufficienti a garantire una tutela anticipata efficace per il creditore²¹⁶. L'introduzione di questa norma non

²¹⁴ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 199 ss.

²¹⁵ Fra i vari commenti specifici, in dottrina, ad es., cfr.: BUCCI, *L'art. 186-*quater* una norma grimaldello?*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 299 ss.; CALIFANO, *Il nuovo art. 186-*quater* c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 565 ss.; CAMPESE, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186-*quater* c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 1996, 109 ss.; CHIARLONI, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186-*quater* c.p.c.*, cit., 513 ss. (e in *Dir. Giust.*, 1996, 933 ss.); ID., *Discrezionalità oppure obbligatorietà in tema di emanazione dell'ordinanza di condanna ex art. 186-*quater* c.p.c.?*, cit., 329 ss. (in nota a T. Torino, 21 dicembre 1995, e a Bologna, 17 febbraio 1996); CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186-*quater* (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, cit., 1426 ss. (in nota a T. Massa, 28 agosto 1995); CONTE, *Appunti sull'ordinanza ex art. 186-*quater* c.p.c.: primi orientamenti*, ivi, 1996, 225 ss.; DIDONE, *Per la difesa dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-*quater* c.p.c.)*, in *Doc. giust.* 1996, 51, e in *Riv. dir. proc.*, 1996, 71-77; LAPERTOSA, *L'art. 186-*quater* c.p.c.: una rivoluzionaria novità sulla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 54 ss.; NAPPI, *Rilievi problematici sull'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-*quater* c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1995, I, 3306 ss.; SASSANI, *Sul potere dell'istruttore di decidere dell'istanza di condanna ex art. 186-*quater* c.p.c. dopo la rimessione al collegio*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1475 (in nota a T. Roma, 5 gennaio 1996); ID., *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-*quater* c.p.c.)*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 193 ss.; SCARSELLI, *Osservazioni sparse sul nuovo art. 186-*quater* c.p.c.*, in *Foro it.*, 1995, V, 389 ss.; SPERA, *L'ordinanza ex art. 186-*quater* c.p.c.*, in *Giur. merito*, 1997, 849 ss.; ID., *Ratio, disciplina e problemi applicativi posti dall'art. 186-*quater* c.p.c.*, in *Doc. giust.*, 1996, 87 ss.

A livello monografico, sui diversi profili di indagine qui sintetizzati: cfr., più approfonditamente, CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 138 ss.; BASILICO e CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione*, cit., 383 ss.

²¹⁶ RICCI, *Per un'efficace tutela provvisoria ingiunzionale dei diritti di obbligazione nell'ordinario processo civile*, cit., 1030 ss.

mirava ad un ampliamento sistematico delle ipotesi di condanna provvisoria, bensì ad un intervento di natura straordinaria; la sua ispirazione era pragmatica e contingente, dettata dall'urgenza di superare l'inerzia che, nel rito precedente le riforme degli anni Novanta, intercorreva tra l'esaurimento dell'istruttoria e la fissazione dell'udienza di discussione²¹⁷.

Da questo contesto è derivato un istituto processuale peculiare, difficilmente assimilabile a figure preesistenti, che sfugge alle consuete categorie dogmatiche. Si configura come un provvedimento autonomo, dotato al contempo di natura provvisoria e di una destinazione definitiva. L'ordinanza di condanna *ex* articolo 186-*quater* c.p.c. viene adottata solo dopo la conclusione dell'istruttoria, su istanza di parte, ed è supportata da un convincimento che si fonda sull'esame completo del materiale probatorio acquisito²¹⁸. Essa si basa, dunque, su una cognizione completa, non diversa per intensità da quella che sorreggerebbe una sentenza²¹⁹; il profilo più rilevante di questa disposizione è proprio quest'ultimo: l'ordinanza, a differenza delle misure previste dagli articoli 186-*bis* e *ter* c.p.c., è concepita come un potenziale strumento di chiusura del processo. Essa si consolida e diviene appellabile, a meno che la parte intimata richieda la pronuncia della sentenza o il processo si estingua²²⁰. Questa possibilità – oggi limitata a una facoltà che raramente trova concreta attuazione – rappresenta un chiaro segnale della volontà legislativa di favorire la rapida chiusura del procedimento. In tale prospettiva, l'ordinanza si configura come una sorta di “sentenza precoce”, adottata in via anticipata, su cognizione piena, ma priva dell'apparato formale e motivazionale proprio del provvedimento definitivo, e destinata a stabilizzarsi automaticamente in

²¹⁷ CONSOLO, *La girandola della riforma del codice di procedura civile*, cit., 867 ss.

²¹⁸ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 88 ss.

²¹⁹ Sul punto si è espressa la stessa Corte costituzionale, per cui l'effetto anticipatorio *ex* art. 186-*quater* è ottenuto «mediante l'emanazione di un provvedimento a cognizione piena» (Corte cost. n. 385 dell'11 novembre 1997).

Sulla stessa linea la dottrina largamente maggioritaria: v., tra gli altri BASILICO e CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione*, cit., 414 ss.; TRISORIO LIUZZI, *art. 186-*quater**, in CIPRIANI e MONTELEONE (a cura di), *La riforma del processo civile*, Padova, 2007, 137 ss.; SASSANI e TISCINI, *Provvedimenti anticipatori*, in *Enc. Dir., Annali*, V, Milano, 2011, 872 ss. Da ultimo anche LUISO, *Diritto processuale civile – II. Il processo di cognizione*, cit., 77 ss.

In senso contrario: CARRATTA, *ordinanze anticipatorie di condanna*, in *Enc. Giur.*, XXII, Roma, 1990, 20 ss.; MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, Padova, 2001, 1383 ss.

²²⁰ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 120 ss.

assenza di reazione avversaria²²¹. L'ordinanza è stata perciò descritta come «condanna *ante sententiam*, ma *post iudicium*»²²².

Ciò che rende l'istituto "atipico" è piuttosto il carattere semplificato e abbreviato della fase successiva alla formazione del convincimento del giudice²²³. Una volta maturato il giudizio sul merito, la pronuncia dell'ordinanza permette di eludere la necessità della discussione finale, con un conseguente snellimento del procedimento e un'anticipazione degli effetti esecutivi. Da ciò discende la duplice natura funzionale del provvedimento: da un lato, offre al creditore una tutela anticipata, tramite un titolo immediatamente azionabile²²⁴; dall'altro, prospetta una modalità alternativa e semplificata di definizione del giudizio, che consente di evitare l'emissione di una sentenza vera e propria, qualora le parti non si oppongano²²⁵.

Nonostante tali ambizioni deflattive, l'istituto ha registrato uno scarso successo applicativo, attribuibile a molteplici fattori. In primo luogo, la complessità procedurale e le incertezze interpretative che ne derivano hanno indotto una diffidenza generalizzata, sia da parte degli operatori giuridici che dei giudici. In secondo luogo, non è irrilevante la posizione della parte istante, che si espone al rischio – tutt'altro che remoto – di vedersi riconosciuto un diritto in misura modesta, lasciando alla controparte, paradossalmente favorita, la scelta se attivare o meno il meccanismo di stabilizzazione della decisione.

Vi è poi un ulteriore elemento critico, di carattere più sistemico: l'articolo 186-*quater* c.p.c., demandando alle parti il potere di determinare l'evoluzione del giudizio nella sua fase conclusiva, rischia di compromettere la gestione efficiente

²²¹ V. anche: SANTANGELI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, cit., 34 ss.; FORNACIARI, *Gli artt. 186 bis, ter e quater; motivi dell'insuccesso e prospettive «de iure condendo»*, cit., 248.

²²² CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186-quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, in *Corr. giur.*, 1995, 1408.

²²³ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 106 ss.

²²⁴ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 61 ss.

²²⁵ Specificamente sul convincimento del giudice, sul requisito della prova e sulla motivazione dell'ordinanza si veda DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 106 ss., 113 ss.

del carico giudiziario. L'eventualità che il giudice debba intervenire più volte sul medesimo fascicolo, prima con un'ordinanza e poi con una sentenza, vanifica le finalità accelerative che la norma intende perseguire e incide negativamente sulla ripartizione delle risorse nei tribunali. È in questa contraddizione strutturale – tra l'intento deflattivo e le implicazioni organizzative del modello – che può individuarsi la causa profonda del declino pratico dell'istituto, la cui applicazione risulta oggi sporadica, se non del tutto residuale.

La qualificazione formale dell'ordinanza *ex art. 186-quater* come provvedimento provvisorio risulta problematica, in quanto esso interviene dopo l'esaurimento della fase istruttoria, ossia in un momento in cui l'acquisizione probatoria si presume completata²²⁶. Ne consegue un'ambiguità sistemica: se la prova è già “compiutamente raggiunta”, si fatica a individuare l'orizzonte istruttorio cui il giudice potrebbe ulteriormente riferirsi per integrare o modificare il contenuto del provvedimento, fatti salvi gli ipotetici casi di riapertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 184 c.p.c.²²⁷. La provvisorietà dell'ordinanza è comunque affermata sul piano normativo attraverso la sua revocabilità esclusiva ad opera della sentenza che definisce il giudizio, con ciò escludendo ogni possibilità di revoca autonoma o intra-processuale²²⁸. La disposizione del terzo comma, che prevede la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile in caso di estinzione del giudizio, attribuisce al provvedimento una ultrattività potenziata, ben distinta da quella riconosciuta agli analoghi provvedimenti *ex* articoli 186-*bis* e 186-*ter* c.p.c.: in tali casi, infatti, la sopravvivenza dell'efficacia esecutiva non implica la formazione di un giudicato; qui, al contrario, l'ordinanza acquista efficacia pienamente decisoria, sostanzialmente equivalente a una sentenza passibile di impugnazione²²⁹. Tale effetto si verifica altresì qualora la parte intimata (e solo essa) dichiari di voler rinunciare alla pronuncia della sentenza definitiva: l'ordinanza, in

²²⁶ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 74 ss.

²²⁷ Ritorna, in questo senso, l'ambiguità del provvedimento come «condanna *ante sententiam*, ma *post iudicium*», come rilevato da CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186-quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, cit., 1408.

²²⁸ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 118 ss.

²²⁹ ID., *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 122 ss.

tal caso, si consolida *ipso iure* come decisione di merito, aprendo la via ai mezzi di impugnazione ordinari.

Ontologicamente, il provvedimento *ex* articolo 186-*quater* non è assimilabile né sul piano funzionale né su quello organico ad un provvedimento cautelare, né può considerarsi fondato su cognizione sommaria²³⁰. Al contrario, esso presuppone una compiuta cognizione e lo svolgimento integrale del contraddittorio, con l'esaurimento dell'attività istruttoria e l'acquisizione completa dei dati fattuali e probatori rilevanti; di conseguenza, esso rappresenta un momento processuale di natura interinale ma ad alta densità cognitiva, capace di anticipare la tutela in modo non reversibile, salvo la successiva sentenza²³¹. La finalità teleologica dell'istituto non è tanto quella di accelerare l'*iter* decisionale, quanto quella, più puntuale, di anticipare l'attuazione del diritto riconosciuto, ossia di anticipare non il "quando" della decisione, ma il "quando" della sua esecuzione²³². In coerenza con tale impianto, il momento in cui l'istanza può essere proposta dovrebbe essere identificato, al più tardi, con l'udienza di precisazione delle conclusioni²³³; nulla, tuttavia, vieta che essa venga formulata anche in un momento anteriore, una volta verificatosi il presupposto fondamentale dell'esaurimento dell'istruzione²³⁴.

Sul versante applicativo, l'introduzione dell'ordinanza *ex* articolo 186-*quater* ha generato, sin dall'inizio, interrogativi interpretativi di particolare rilievo, sui quali la dottrina si è diffusamente soffermata. In primo luogo, si è discusso se tale provvedimento possa essere richiesto anche nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sollevando il problema del rischio di duplicazione

²³⁰ Per un'esatta concettuale fra i diversi tipi di procedimento, cfr. TARZIA (a cura di), *La tutela cautelare*, II, *Nuovo processo cautelare*, Padova, 1993, XX ss.

²³¹ Si è affermato in dottrina che l'ordinanza in esame sarebbe bensì emessa a cognizione piena, per quanto attiene al materiale decisorio disponibile, ma a decisione sommaria, per quanto riguarda l'approfondimento delle questioni rilevanti, poiché il giudice potrebbe pure pronunziarsi senza instaurare il contraddittorio sull'istanza di condanna anticipatoria (LUISO, *Il D.L. n. 238/1995 sul processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, 246 ss.).

²³² Così, nella motivazione si esprime Corte Cost., 11 dicembre 1997, n. 385, in *Foro it.*, 1998, I, 328 ss., con nota critica di SCARSELLI, *Il regime delle spese nell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma «nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto, il provvedimento possa egualmente contenere la liquidazione delle spese ed essere suscettibile di acquistare l'efficacia di sentenza».

²³³ DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 96 ss.

²³⁴ ID., *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 94 ss.

di titoli esecutivi in capo allo stesso rapporto obbligatorio, con conseguenti incertezze in sede di esecuzione forzata e possibili conflitti da risolvere nel contesto di un eventuale giudizio *ex* articolo 615 c.p.c.²³⁵.

In secondo luogo, si è osservato che l'ordinanza ad istruzione esaurita non appare compatibile con domande di mero accertamento o di natura costitutiva, le quali per loro stessa struttura non sono suscettibili di essere tradotte in un comando esecutivo²³⁶; su tale punto, rinvio è operato alla trattazione contenuta nel primo paragrafo del presente lavoro.

In terzo luogo, si è evidenziata l'inammissibilità della pronuncia anticipatoria tutte le volte in cui la domanda di condanna non sia autonomamente separabile, in fatto e in diritto, da altre domande connesse - siano esse di accertamento, costitutive o cumulativamente proposte nello stesso giudizio -, anche in forma litisconsortile²³⁷. In tali ipotesi, prevale l'esigenza di coerenza sistemica e unità della decisione, che impedisce di isolare la domanda suscettibile di tutela anticipata dalle altre che non ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 186-*quater*; ne

²³⁵ Sul punto, si veda ID., *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 141 ss.

²³⁶ Sul punto, TARZIA, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in TARZIA e CIPRIANI (a cura di), *Commentario*, cit., 328 ss.; CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186-*quater* (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, cit., 1413. La giurisprudenza ha recepito tale impostazione, v. DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 171 ss.

Tuttavia, sono molteplici le ipotesi in cui la richiesta di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni trova fondamento in azioni che postulano un accertamento complesso, senza che ciò escluda, almeno in linea teorica, l'adozione di provvedimenti anticipatori. Si pensi, ad esempio, alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, *ex* art. 2932 c.c., oppure all'azione revocatoria ovvero alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare: in tutti questi casi, pur muovendo da situazioni giuridiche soggettive che richiedono preliminari valutazioni giuridico-fattuali articolate, il *petitum* finale può consistere in una prestazione determinata e suscettibile di esecuzione immediata, sicché non si può escludere, in astratto, che l'ordinanza post-istruttoria di condanna trovi applicazione anche in simili contesti.

È evidente che il discrimine non dovrebbe risiedere tanto nella natura qualificata del diritto azionato, quanto piuttosto nella possibilità per il giudice di formulare, all'esito dell'istruzione, un giudizio prognostico sufficientemente attendibile in ordine alla fondatezza della pretesa. Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale restrittivo di cui si è dato conto ha ritenuto incompatibile l'adozione di provvedimenti *ex* art. 186-*quater* c.p.c. con fattispecie nelle quali la decisione finale sia subordinata a domande di accertamento, così chiaramente limitando fortemente l'utilizzo dell'istituto.

²³⁷ CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186-*quater* (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, cit., 1412; DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 171 ss.

deriva che l'ordinanza è ammissibile soltanto ove possa esaurire in modo autosufficiente un segmento del *thema decidendum*²³⁸.

L'impatto effettivo delle ordinanze provvisionali sul processo civile si è rivelato, nel complesso, alquanto limitato. La scarsa applicazione delle ordinanze provvisionali può essere ricondotta a un insieme articolato di fattori, raggruppabili, in sintesi, in tre ambiti principali: l'ambiguità concettuale e la difficile collocazione sistematica degli istituti; la concorrenza con strumenti processuali alternativi già consolidati; le incertezze legate al regime di efficacia, impugnazione e stabilità dei provvedimenti.

Per quanto concerne la scarsa intellegibilità della *ratio legis* che sorregge tali istituti, l'assenza di una finalità chiara, univoca e coerentemente perseguita dal legislatore ha generato una diffusa incertezza tra gli operatori del diritto circa l'utilità concreta e il campo di applicazione preferenziale di queste ordinanze. In mancanza di un obiettivo giuridico-funzionale chiaramente percepibile, l'impiego dello strumento è naturalmente limitato. Particolarmente emblematica in questo senso è proprio l'art. 186-*quater* c.p.c., che richiede una cognizione piena pur sfociando in un provvedimento solo provvisorio. Tale connotazione destruttura la dicotomia classica tra giudizio sommario e ordinario, sfumando i confini tra ordinanza e sentenza. Questa ambiguità concettuale può determinare nei giudici una forma di riluttanza applicativa, legata all'assenza di categorie processuali consolidate entro cui inscrivere l'istituto. Si genera così un circolo vizioso: la mancata chiarezza teorica ne limita l'utilizzo, e la conseguente scarsa applicazione ne accentua la marginalità, consolidandone l'irrelevanza nella prassi.

Un'ulteriore causa della limitata diffusione delle ordinanze provvisionali risiede, come osservato, nella concorrenza esercitata da strumenti processuali alternativi, percepiti come più certi, snelli ed efficaci, tra cui l'ordinanza per il pagamento di somme nel rito del lavoro, di cui si è diffusamente disquisito nel secondo paragrafo del presente lavoro, che si contraddistingue per il carattere vincolato dell'emissione:

²³⁸ CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186-quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, cit., 1413. Se le domande risultassero invece separabili, tale dovrebbe essere la soluzione ad avviso di DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, cit., 171 ss., secondo cui la risposta al problema è costituita dalla separazione delle cause.

il giudice, infatti, «dispone» l'ordinanza una volta accertati i presupposti, eliminando ogni discrezionalità. Al contrario, l'art. 186-*bis* attribuisce al giudice una mera facoltà («può disporre»), rendendo incerto l'esito anche in presenza dei presupposti formali. Tale differenza lessicale si traduce in una sostanziale differenza funzionale, che induce le parti a preferire strumenti dotati di maggiore prevedibilità e automatismo.

Analoghe considerazioni valgono per il decreto ingiuntivo: l'art. 186-*ter* presenta rilevanti elementi di sovrapposizione con la procedura monitoria. Quest'ultima, fondata su prova scritta e dotata di una struttura procedurale autonoma, appare spesso più efficiente e familiare, soprattutto in contesti in cui la prova documentale sia già disponibile. Il decreto ingiuntivo consente l'ottenimento di un titolo esecutivo in tempi rapidi, con possibilità di opposizione in un quadro normativo ampiamente consolidato. In questo senso, la procedura monitoria tende a soppiantare l'art. 186-*ter*, che risulta meno competitivo a fronte di benefici solo marginali. L'ordinanza *ex art.* 186-*ter*, di contro, non ha poi efficacia esecutiva *ex lege* e la sua esecutorietà è subordinata alla ricorrenza di specifiche condizioni. Ciò introduce un ulteriore elemento di incertezza e rallentamento, che mal si concilia con l'intento acceleratorio perseguito dalla riforma.

Per quanto concerne l'art. 186-*bis*, la problematica principale consiste nella sua revocabilità e nell'assenza di giudicato. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile e mantiene efficacia anche in caso di estinzione del processo; tuttavia, essa non acquisisce valore di giudicato ed è sempre suscettibile di revoca. Ne deriva una struttura giuridica ambivalente: da un lato, il provvedimento appare formalmente idoneo all'esecuzione; dall'altro, il diritto accertato rimane giuridicamente instabile e contestabile in un separato giudizio di cognizione. Questa precarietà mina la fiducia delle parti nello strumento, specialmente per chi intenda ottenere una decisione definitiva²³⁹.

²³⁹ Come precedentemente osservato, autorevole dottrina ha proposto, proprio in considerazione della percepita scarsa utilità concreta *rebus sic stantibus* dell'ordinanza *ex art.* 186-*bis*, e in accordo con le recenti tendenze evolutive del processo civile, di attribuire efficacia di giudicato all'ordinanza emessa nell'ambito di un processo successivamente estinto: v. LUISO, *Diritto processuale civile – II. Il processo di cognizione*, cit., 76.

Nel complesso, le ordinanze provvisionali hanno fallito nel bilanciare l'esigenza di rapidità con quella di certezza giuridica. L'assenza di giudicato, la revocabilità, le condizioni sospensive hanno compromesso la funzionalità di questi strumenti, che risultano poco attrattivi per chi desidera un provvedimento effettivo, stabile e definitivo²⁴⁰. Del resto, a livello generale, l'affermarsi di nuove soluzioni è strutturalmente ostacolato dalla forte propensione per strumenti che garantiscono prevedibilità, rapidità e provato uso nella pratica, condizioni che nessuna delle ordinanze provvisionali è riuscita a soddisfare.

²⁴⁰ V. da ultimo, rispetto al medesimo giudizio di scarso utilizzo pratico, ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giust. proc. civ.*, 2024, 692.

CAPITOLO II

SULLA PIÙ RECENTE RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

ITALIANO

—

PHILOSOPHY DI INTERVENTO E PRINCIPALI SOLUZIONI

SOMMARIO: 1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il *Recovery Fund*: obiettivi e strumenti – 2. Il percorso di riforma e la complessiva *philosophy* della legge delega n. 206 del 2021 – 3. Le principali soluzioni contenute del decreto legislativo n. 149 del 2022: il primo grado di giudizio – 4. Le impugnazioni ai procedimenti speciali

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il *Recovery Fund*: obiettivi e strumenti

Il *Next Generation EU* è un intervento straordinario di politica finanziaria, progettato dall'Unione europea quale risposta alle conseguenze economico-sociali della crisi pandemica da Covid-19. L'elemento distintivo del *NGEU* consiste nel superamento della mera logica risarcitoria che aveva contraddistinto gli strumenti precedenti, al fine di garantire la creazione di una capacità di resilienza strutturale in previsione di future contingenze, siano esse di natura sanitaria, economica o ambientale²⁴¹. L'accesso ai finanziamenti è subordinato alla presentazione da parte di ciascuno Stato membro del proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

²⁴¹ Tra i molti richiami possibili, vedi: FABBRINI, *Next Generation EU: il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia*, Bologna, 2022, *passim*; D'ARRIGO e DAVID, *Next generation EU e PNRR italiano: analisi, governance e politiche per la ripresa*, Roma, 2022, *passim*; PAGLIARIN, LAIMER e PERATHONER (a cura di), *Next Generation EU e i piani nazionali di ripresa e resilienza*, Milano, 2023, *passim*.

V. anche il *Dispositivo europeo per la Ripresa e la Resilienza*, consultabile su: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_it.

(PNRR), nel quale devono essere esplicitati gli interventi di riforma ed investimento pianificati per il periodo compreso tra il 2020 e il 31 dicembre 2026²⁴².

In questo contesto, due caratteristiche intrinseche del PNRR paiono di primaria importanza. In primo luogo, il PNRR non si configura come espressione di una politica statale e realmente discrezionale, bensì come una componente attuativa di una strategia ideata a livello sovranazionale. Il PNRR, infatti, recepisce a livello statale una concertazione avvenuta in sede europea, vincolando la spesa pubblica nazionale al perseguimento di obiettivi eurounitari. In questo senso è esemplificativa la riforma della giustizia civile, concepita allo scopo di allineare il sistema italiano ai parametri continentali di efficienza amministrativa e competitività nell'ambito delle preesistenti *Country Specific Recommendations*²⁴³. All'interno del Piano, l'inefficienza del sistema giudiziario è ritenuta un elemento

²⁴² Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* è consultabile sul sito del Governo all'indirizzo: www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.

Per una indicazione non esaustiva della vasta bibliografia sul punto: VACCA, *Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR*, Pisa, 2021, *passim*; VERDE, *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia*, in *Nuove Autonomie*, 2021, 169 ss.; DIOTALLEVI, *Pubblico e privato, insieme, per far funzionare il PNRR*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, 2021, 101 ss.; FILIPPI, *La “governance” economica europea tra crisi pandemica e “Next Generation EU”*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2021, 339 ss.; STIRATI, *La situazione macroeconomica italiana e l'impatto del “Recovery Fund”*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 4, 1 ss.; IANNUZZI, *Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento della ricerca*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 1, 308 ss.; MACCHIA, *La “governance” del Piano di ripresa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2021, 733 ss.; CASALINO, *La fase di prima attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza: gestione, monitoraggio e controllo; principi trasversali e condizionalità per il corretto utilizzo delle risorse europee*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2021, 5 ss.; LO CALZO, *Interazioni tra dimensione sovranazionale e dimensione nazionale nella produzione normativa: tra crisi “endemiche” e nuove emergenze*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2022, 591 ss.; PICOZZA, *“The Next Generation EU”: un passo decisivo verso l'unificazione europea*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2022, 315 ss.; DE LUNGO, *Contributo allo studio dei rapporti fra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sistema delle fonti statali: dinamiche, condizionamenti e prospettive*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2022, 33 ss.; FABRI, *La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2022, 927 ss.; PATRONI GRIFFI, *“Next Generation EU” e PNRR: “nuova” Europa, “vecchia” Italia*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2023, 1 ss.

²⁴³ MERCADANTE, *Il pane, le rose, la concorrenza*, in *Questione giust.*, 2021, reperibile su: <http://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-pane-le-rose-la-concorrenza>; GIGLIOTTI, *Le linee di intervento del PNRR in tema di Giustizia. Un quadro di sintesi*, in *Giustiziainsieme.it*, 15 giugno 2022, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/ufficio-del-processo-e-organizzazione-della-giustizia/2368-le-linee-di-intervento-del-pnrr-in-tema-di-giustizia-un-quadro-di-sintesi>, par. 2.

Su quest'ultimo punto, *Piano*, cit., 51; D'ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII*, in *Giustiziainsieme.it*, 31 maggio 2021, par. 1, consultabile su <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1758-la-riforma-della-giustizia-civile-secondo-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-gli-emendamenti-governativi-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-riflessioni-sul-metodo-di-elena-d-alessandro>.

che incide negativamente sulla competitività economica, sull'assunto che la complessità e la lentezza della giustizia ridurrebbero l'attrattività del Paese verso gli investimenti; da ciò discende la necessità di riforme «decise» in grado di rafforzare la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti, sia civili che penali²⁴⁴. In secondo luogo, il Piano appare strutturalmente «orientato all'adempimento», ovvero sia caratterizzato da una finalizzazione al conseguimento degli obiettivi concordati con le istituzioni europee (*milestones e targets*)²⁴⁵.

Dalle considerazioni fin qui svolte consegue che l'intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – inclusi gli interventi relativi al settore giustizia – è informato da un impianto di matrice marcatamente economicistica. Tale impostazione si fonda su una visione strumentale della giustizia, concepita non tanto come presidio di legalità *in re ipsa*, quanto come strumento per la promozione della competitività, l'allocazione efficiente delle risorse e la creazione di un ambiente economico favorevole agli investimenti. I *targets*, la cui realizzazione costituisce condizione imprescindibile per l'erogazione dei fondi, risultano peraltro particolarmente ambiziosi, in quanto incentrati sia sulla riduzione della durata media dei procedimenti (*disposition time*), sia sullo smaltimento dell'arretrato, con particolare riferimento a quello rilevante ai fini della responsabilità da irragionevole durata del processo (c.d. arretrato Pinto)²⁴⁶. Come è agevole notare, gli obiettivi previsti

²⁴⁴ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cit., 50.

²⁴⁵MERCADANTE, *Il pane, le rose, la concorrenza*, cit., par. 2.

²⁴⁶ Vedi FABRI, *La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 927 ss.

Tuttavia, le proiezioni attuali pongono seri dubbi sulla possibilità di conseguire entro la scadenza di giugno 2026 gli obiettivi finali stabiliti dal Piano. V. REDAZIONE, *Pnrr, obiettivo mancato sulla giustizia: arretrato civile in aumento*, in *OReP - Osservatorio sul Recovery Plan*, reperibile su: <https://www.osservatoriorecovery.it/pnrr-obiettivo-mancato-sulla-giustizia-arretrato-civile-in-aumento/>.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2024 ha avuto risalto su vari organi di informazione, v. ad esempio FROSINA, *Processo civile, l'arretrato non cala ma aumenta: nel 2024 accumulati quasi centomila fascicoli. E Nordio fallisce l'obiettivo Pnrr di dicembre*, in *Il Fatto Quotidiano*, 20 febbraio 2025, reperibile su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/02/20/processo-civile-fallimento-nordio-arretrato-pnrr/7884041/>; ANTONIUCCI, *L'Italia fallisce l'obiettivo Pnrr sulla giustizia civile. Finanziamenti Ue a rischio*, in *Il Foglio*, 19 febbraio 2025, reperibile su: <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/02/19/news/l-italia-fallisce-l-obiettivo-pnrr-sulla-giustizia-civile-finanziamenti-ue-a-rischio-7434935/>; REDAZIONE, *“Obiettivo Pnrr raggiunto”. Botta e risposta col ministero della Giustizia*, in *Il Foglio*, 21 febbraio 2025, reperibile su: <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/02/21/news/-obiettivo-pnrr-raggiunto-botta-e-risposta-col-ministero-della-giustizia-7442641/>; REDAZIONE, *Pnrr, obiettivo mancato sulla giustizia: arretrato civile in aumento*, in *OReP - Osservatorio sul Recovery Plan*, 21 febbraio 2025, reperibile su:

all'interno del Piano mirano tutti ad una riduzione dei tempi del processo; nessun obiettivo, tuttavia, fa riferimento alla "qualità" della decisione, elemento altrettanto rilevante eppure, nell'ottica economicistica a cui si è fatto riferimento, tendenzialmente trascurato. In tale contesto è si colloca anche l'introduzione delle ordinanze di accoglimento e di rigetto, che, come si avrà modo di osservare, ricalcano pienamente la logica di sommarizzazione ed anticipazione insita nel PNRR²⁴⁷.

Gli interventi concretamente programmati dal Piano nell'ambito della giustizia civile sono stati oggetto di analisi approfondita²⁴⁸. In linea con l'obiettivo di offrire una visione complessiva del Piano, è possibile evidenziare alcune tendenze di fondo che accomunano le riforme prospettate: in primo luogo, si registra una chiara volontà di ampliare il ricorso agli strumenti di *alternative dispute resolution*. In secondo luogo, il Piano mira a ridurre i tempi dei procedimenti attraverso modifiche ai riti ed un più intenso utilizzo delle tecnologie digitali, con un'attenzione specifica al processo esecutivo, settore ritenuto centrale per la realizzazione effettiva del credito²⁴⁹. Una terza linea d'intervento riguarda il rafforzamento della capacità gestionale dei dirigenti giudiziari, ai quali si intende attribuire un ruolo più incisivo nella verifica del rispetto dei programmi di smaltimento e nella promozione dell'efficienza. Degna di nota è anche l'indicazione di limitare i passaggi di funzioni da incarichi giudicanti a quelli requirenti, misura ritenuta utile per migliorare l'efficienza nella complessiva gestione delle risorse umane²⁵⁰. Un ruolo centrale è poi riservato all'implementazione dell'ufficio per il processo, ovvero alla formazione di squadre composte da personale qualificato e pensate per affiancare il

<https://www.osservatoriorecovery.it/pnrr-obiettivo-mancato-sulla-giustizia-arretrato-civile-in-aumento/>.

²⁴⁷ Il riferimento è in particolare al Capitolo terzo del presente lavoro.

²⁴⁸ Per una sintesi del percorso compiuto dalla legge-delega del 26 novembre 2021, n. 206 avente ad origine, come noto, la presentazione al Senato del d.d.l. 9 gennaio 2020, n. 1662/S/XVIII (C.d. progetto Bonafede), v. BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna, 2021, 11-12; COSTANTINO, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021*, n. 206, Bari, 2022, 19 ss. Con riguardo alle successive fasi dell'iter legislativo e all'approdo al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, v., ad es., CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L 26 novembre 2021*, n. 206, Torino, 2023, 5-6; CECHELLA, *Introduzione alla «giustizia civile» riformata*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, XXI ss.

²⁴⁹ *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, cit., 58.

²⁵⁰ *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, cit., 69.

giudice, garantirgli un supporto tecnico-organizzativo stabile ed una migliore capacità di controllo e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di smaltimento prefissati.

Tuttavia, pur qualificando il processo civile nei termini di «lento e disfunzionale», il Piano stesso riconosce con realismo che l'intervento legislativo potrà, nella migliore delle ipotesi, contrastare le più evidenti disfunzioni registrate nella prassi, configurandosi dunque come una riforma volta alla razionalizzazione e al contenimento delle inefficienze, piuttosto che a una trasformazione strutturale e radicale del sistema²⁵¹.

²⁵¹ *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, cit., 61.

2. Il percorso di riforma e la complessiva *philosophy* della legge delega n. 206 del 2021

Il percorso di riforma culminato con la L. n. 206 del 2021 ha avuto origine con il disegno di legge delega 1662/S/XVIII, presentato dal Ministro Alfonso Bonafede²⁵². Tale progetto ha subito una sostanziale revisione da parte del successivo Governo Draghi, per iniziativa della Ministra Marta Cartabia; difatti, l'emendamento proposto, frutto del lavoro della Commissione ministeriale presieduta dal Professor Francesco Paolo Luiso, introdusse modifiche così radicali, in particolare in materia di processo ordinario di cognizione, processo esecutivo e processo di famiglia e dei minori (quest'ultimo assente nel progetto iniziale), da configurarsi *de facto* come un progetto autonomo²⁵³. Dopo le ulteriori modifiche operate dalla Commissione Giustizia del Senato, il percorso legislativo si è concluso con l'approvazione della Legge n. 206 del 2021²⁵⁴.

In attuazione della delega, nonostante la crisi politica e la fine anticipata della legislatura, il Governo Draghi ha approvato lo schema di decreto attuativo il 28 luglio 2022. La questione della legittimità costituzionale dell'adozione dello

²⁵² Rispetto al c.d. Progetto Bonafede, v. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, 2021, 340 ss.; BOVE, *DDL delega per il processo civile: è vera riforma?*, in *Judicium*, 27 marzo 2020, reperibile su: <https://www.judicium.it/ddl-delega-processo-civile-vera-riforma/>; BOCCAGNA e CONSOLO, *Quale delega per la ulteriore riforma (specie, ma non solo, del tanto smagliato) Libro II del codice di rito?*, in *Corr. Giur.*, 2019, 1305 ss.; COSTANTINO, *Sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione: contro la pubblicità ingannevole*, in *Questione Giust.*, 11 dicembre 2019, disponibile su: http://www.questionegiustizia.it/articolo/sulle-proposte-di-riforma-del-processo-civile-di-cognizione-contro-la-pubblicita-ingannevole_11-12-2019.php; GIARDINI, *Atto di citazione, addio! O forse è solo un arrivederci? Brevi spunti a margine della proposta di modifica del processo civile*, in *Le Pagine de L'Aula civile – Annuario 2020, Sant'Arcangelo di Romagna*, 2021, 205 ss.; PROTO PISANI, *Che fare per affrontare la crisi del processo civile? (note a margine di un intervento che sa di "acqua fresca")*, in *Foro it.*, 2020, 33 ss.

²⁵³ CECHELLA, *Introduzione alla «giustizia civile» riformata*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., IX.

²⁵⁴ Cfr. ANSANELLI, *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, in *Le corti fiorentine*, 2021, 75 ss.; MERLIN, *È legge la delega al governo per gli interventi sulla giustizia civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206)*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 258 ss.; TOMBOLINI, *Note "a caldo" sulla nuova legge delega di riforma della giustizia civile: le modifiche al giudizio di primo grado*, in *Judicium*, 15 dicembre 2021, disponibile su: <http://www.judicium.it/note-a-caldo-sulla-nuova-legge-delega-di-riforma-della-giustizia-civile-le-modifiche-al-giudizio-di-primo-grado/>; SCARSELLI, *La giustizia civile al tempo della pandemia (Sulla approvazione da parte del Senato del ddl 21 settembre 2021)*, in *Giustizia Insieme*, 28 settembre 2021, disponibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1955-la-giustizia-civile-al-tempo-della-pandemia-sulla-approvazione-da-parte-del-senato-del-ddl-21-settembre-2021-di-giuliano-scarselli>.

schema, avvenuta in una fase che vedeva il Governo in carica per i soli affari correnti e con un termine di adozione in teoria successivo alla data delle elezioni, è stata risolta con l'argomentazione che l'attuazione degli obblighi PNRR rappresentava un affare corrente²⁵⁵. Il Decreto Legislativo n. 149 del 2022 è stato infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale²⁵⁶. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni, originariamente fissata per il 30 giugno 2023, è stata poi anticipata al 28 febbraio 2023 con un emendamento alla legge di bilancio 2023, applicandosi ai processi introdotti a partire da tale data. Alcune specifiche modifiche, come quelle relative alla trattazione scritta, all'udienza telematica e al ricorso per Cassazione, beneficiarono di un'ulteriore anticipazione, entrando in vigore già il 1° gennaio 2023.

L'inquadramento "culturale" della recente riforma del processo civile, data la complessità dell'*iter* e la pluralità di attori coinvolti, si presenta come un esercizio particolarmente arduo. È ormai un dato acquisito che i numerosi tentativi di riforma del processo civile succedutisi negli ultimi trent'anni siano stati accolti da una critica sostanzialmente unanime, poiché le modifiche introdotte, a dispetto dell'obiettivo dichiarato di risolvere le problematiche sistemiche della giurisdizione, sono risultate spesso frammentarie ed inadeguate. Tali interventi, giustificati dalla necessità di rispondere ad urgenze contingenti, hanno mancato di adottare un approccio globale, finendo piuttosto per consolidare uno stato di *impasse*²⁵⁷. Questa modalità di intervento, che privilegia la logica dell'urgenza a

²⁵⁵ Per un'analisi approfondita sul punto v. RIZZA, *Governo dimissionario e poteri di ordinaria amministrazione (a margine dell'approvazione del decreto delegato sull'efficienza del processo civile)*, in *Judicium*, 29 luglio 2022, disponibile su: <http://www.judicium.it/governo-dimissionario-e-poteri-di-ordinaria-amministrazione-a-margine-dellapprovazione-del-decreto-delegato-sullefficienza-del-processo-civile/>.

²⁵⁶ Per quanto attiene ai decreti delegati di attuazione, imprescindibile è il richiamo al volume dedicato edito sulla rivista *Quest. Giust.*: AA. VV., *Riforma della giustizia civile: i decreti delegati di attuazione*, in *Quest. Giust.*, 2023, volume 1, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/riforma-della-giustizia-civile-i-decreti-delegati-di-attuazione>.

²⁵⁷ Tali considerazioni possono sembrare eccessivamente punitive, ma riscontrano la pressoché totale condivisione della dottrina maggioritaria. Oltre ai riferimenti già contenuti nella nota precedente, si veda CONSOLO, *Esercizi imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre*, in *Corr. giur.*, 2002, 1541 ss.; ID., *Il diritto processuale civile e la sua evoluzione*, in ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Vol. II. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, XI ed., Torino, 2017, 15 ss.; PAGNI, *La «riforma» del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado*, in *Corr. Giur.*, 2009, 1306 ss.; SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1429 ss.

scapito di quella dell'intervento sistematico, è stata icasticamente descritta come la «maniera italiana» di riformare il processo²⁵⁸. Occorre peraltro sottolineare che la critica all'inefficienza del processo civile – così come alla frammentarietà delle riforme – non è un fenomeno esclusivamente italiano²⁵⁹; in effetti, a partire dalla seconda metà del Novecento, diversi ordinamenti hanno individuato nell'inefficienza del processo civile l'origine di rilevanti problematiche socioeconomiche²⁶⁰. Tuttavia, in Italia, l'inadeguatezza del processo civile a svolgere efficacemente le proprie funzioni ha assunto sfumature peculiari. Specificamente, a differenza di quanto osservato in altri contesti, in Italia è mancata una riflessione approfondita sul problema culturale sottostante alla riforma del processo e, di conseguenza, è mancato un dibattito costruttivo che potesse condurre ad una riforma adeguata alle necessità²⁶¹. Per usare le parole di un illustre studioso come Tito Carnacini, la «controriforma della riforma» del processo civile è divenuta una cifra distintiva della nostra cultura giuridica, nonostante la presenza di esempi di successo costituiti in altre culture del processo²⁶².

V. in particolare DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 927 ss.

²⁵⁸ In merito alla «maniera italiana» come *modus* di riforma del processo civile, vedi DONDI, *Impostazione ideologica e funzionalità nella recente riforma italiana del processo civile*, in *Pol. dir.*, 2004, 251 ss.; ID., *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, cit., 927 ss.; ANSANELLI, *Ancora su riforma e controriforma del processo civile*, in *Foro it.*, 2020, 328 ss. V. ancora DONDI e ANSANELLI, *Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 621 ss.; ID., *Giustizia civile e problemi del giusto processo*, in *Pol. dir.*, 2007, 111 ss. Per un approccio “esterno”, rivolto dalla dottrina straniera al processo italiano, v. MERRYMAN, *The Italian Style I: Doctrine, Law, Interpretation*, in 18 *Stanford L. Rev.*, 1965, 39 ss.

²⁵⁹ DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentate*, in *Pol. dir.*, 2021, 558.

²⁶⁰ Il riferimento è sempre a DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentate*, cit., 558, e specificamente alla nota n.3: BURBANK e FARHANG, *Rights and Retrenchment – The Counterrevolution Against Federal Litigation*, Cambridge, 2017, *passim*; DONDI, *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 161 ss.

²⁶¹ PROTO PISANI, *Crisi della giustizia civile: intervenire è possibile ma servono capacità tecniche e buon senso*, in *Foro it.*, 2013, 229 ss.

²⁶² L'espressione richiama un celebre scritto di Tito Carnacini, il quale conia l'espressione «controriforma della riforma» del processo civile: CARNACINI, *Controriforma della riforma processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 993 ss. Tale espressione sarà in seguito ripresa da Vittorio Denti: DENTI, *Riforma o controriforma del processo civile? Un progetto per la giustizia civile*, Bologna, 1982, 286. Da ultimo vedi ANSANELLI, *Ancora su riforma e controriforma del processo civile*, cit., 328 ss. e ID., *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., 248 ss.

Di fronte alla persistente realtà della «maniera italiana» di riformare, era chiara la necessità di un cambiamento culturale nel *modus* delle riforme, in particolare in favore di una riflessione critica e di un esteso dibattito pubblico²⁶³. In tale prospettiva, l'*iter* legislativo della riforma Cartabia ha costituito un approccio innovativo, in particolare per via del lavoro di elaborazione delle «proposte normative» svolto dalla Commissione Luiso²⁶⁴. Tuttavia, l'analisi rivela una contraddizione di fondo: l'urgenza di presentare risultati (nelle strette tempistiche del PNRR a cui si è fatto riferimento) ha comunque compromesso la profondità e la completezza dell'elaborazione, depauperando, almeno in parte, la *philosophy* complessiva dell'intervento²⁶⁵. Nonostante l'innegabile statura scientifica dei suoi membri, il risultato finale si presenta quale compromesso non in grado di esprimere una visione olistica del processo civile, collocando l'impianto riformatore a metà strada rispetto ai programmi più avanzati realizzati negli ultimi vent'anni.

Nondimeno, è doveroso riconoscere il valore di alcune proposte avanzate dalla Commissione, che denotano un intento riformatore orientato ad incidere su aspetti

²⁶³ Cfr. TARUFFO, *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 1047 ss.; ID., *Cultura e processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 63 ss.; DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentate*, cit., 560.

²⁶⁴ Per quanto concerne il complessivo *iter* di riforma, il lavoro compiuto dalla Commissione Luiso, i principi contenuti nella legge di delega e il percorso che ha condotto all'emanazione della stessa v. ANSANELLI, *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, cit., 75 ss.; ID., *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., 340. Fra i molti altri possibili riferimenti alla legge di delega per la riforma del processo civile si veda anche DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, cit., 927 ss.; ID., *Prime impressioni su una riforma forse non tentate*, cit., 557 ss.; GAMBA, *La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 941 ss.; BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 957 ss.; CAVALLINI, *L'ufficio per il processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 981 ss.; PASSANANTE, *La riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 993 ss.; LUPOI, *Il processo di famiglia*, ivi, 1003 ss.; VELLANI, *Brevi note alle riforme in materia di processo semplificato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1027 ss.; CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1037 ss.; RASIA, *Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1055 ss.; CONSOLO, *Pro futuro. Considerazioni sui problemi della riforma del processo civile (titolava Franz Klein, 1891). Un mero flash qui ed ora ad instar sulla tormentata fase introduttiva*, in *Pol. dir.*, 2021, 548 ss.; PAGNI, *Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata*, in *Pol. dir.*, 2021, 573 ss.; CECHELLA, *Contributo a una giustizia «civile». Una prima lettura del d.d.l. S/1662/XVIII approvato dal Senato*, in *Pol. dir.*, 2021, 525 ss.; TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *Judicium*, 14 giugno 2021, disponibile su: <http://www.judicium.it/impressioni-a-caldo-sulla-sommarietà-nel-progetto-di-riforma-luiso-in-attesa-che-il-caldo-estivo-ne-chiarisca-gli-esiti/>.

²⁶⁵ DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentate*, cit., 561.

essenziali, sia sul versante processuale sia su quello degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Un elemento di rilievo è l'impostazione adottata in relazione alla fase preparatoria del processo civile, tema storicamente trascurato dalle riforme precedenti. La proposta più significativa è costituita dal superamento del precedente sistema di introduzione della causa, che vedeva la prima udienza ridursi ad un mero adempimento formale per la concessione dei termini per le memorie *ex* articolo 183, comma 6, c.p.c.²⁶⁶. In primo luogo, per la prima volta, fatta salva la rilevante eccezione del Progetto Liebman, vengono introdotti specifici *standard* redazionali, i quali impongono una «chiarezza e specificità» nella descrizione delle circostanze fattuali. Tale previsione, soprattutto se letta in combinato disposto con il principio di sinteticità promosso dalla Commissione, manifesta una chiara adesione a modelli redazionali già affermati in diversi ordinamenti, tanto di *common law* quanto di *civil law*²⁶⁷. In particolare, la soluzione suggerita dalla Commissione Luiso presenta forti analogie con il regime spagnolo e l'articolo 399, terzo comma, della *LEC* 2000, che impone una presentazione «*clara y ordenada*» delle posizioni iniziali, con l'intento esplicito di facilitare l'ammissione o la negazione degli elementi da parte del convenuto²⁶⁸. In tale scenario, la riflessione sulla qualità e serietà degli *standard* degli atti introduttivi e degli atti processuali in generale, in particolare sotto un profilo deontologico ed etico-professionale, assume un ruolo centrale nel percorso di evoluzione delle culture processuali. Il dibattito italiano, sebbene segnato da divergenze tra dottrina, giurisprudenza ed avvocatura, riflette una crescente sensibilità verso la necessità di

²⁶⁶ Vedi DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa – I. Il modello statunitense*, Padova, 1991.

²⁶⁷ Per quanto concerne l'ordinamento inglese v. DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, II. ed., Milano, 2018, 115 ss.; DONDI e P. COMOGLIO, *In tema di riforme e garanzie del contraddittorio - questioni rilevanti in prospettiva europea*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 555 ss.; PASSANANTE, *Modelli di tutela dei diritti. L'esperienza inglese e italiana*, Padova, 2007; ID., *Processo civile inglese (Voce)*, in *Enc. Dir. Ann.*, III, Milano, 2010, 960 ss. Per quanto concerne la riforma delle C.P.R. vedi anche: PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 1353 ss.; VARANO, *Verso un nuovo ruolo del giudice in Inghilterra*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 763 ss.

²⁶⁸ V. DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 126 ss. Sulla *LEC* 2000 v. DONDI e GUTIERREZ BERLINCHES, *Processo civile spagnolo*, in *Enc. Dir.*, Annali, II, Tomo I, Milano, 2008, *passim*; DE LA OLIVA SANTOS, *Il nuovo codice di procedura civile spagnolo (Ley 1/2000) a dieci anni dalla sua approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 437 ss.; MONTERO AROCA, *Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad*, Valencia, 2001, *passim*; ID., *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*, Valencia, 2006, *passim*.

una regolamentazione più stringente degli atti introduttivi, in parallelo con la cosiddetta «*war on pleadings*» svoltasi nell'ordinamento statunitense²⁶⁹.

L'altra scelta fondamentale operata dalla Commissione consisteva nell'accennata introduzione di un sistema «a doppio binario», che prevedeva percorsi differenziati in funzione della complessità della controversia, richiamando concettualmente l'impianto binario del Codice di procedura civile del 1865 che distingueva tra procedimento formale e sommario²⁷⁰. Ad un'analisi più approfondita, questa scelta di differenziare i riti in base alla complessità della controversia sembrerebbe discostarsi dalle tendenze prevalenti negli ordinamenti europei contemporanei, i quali privilegiano modelli di processo unificato articolati internamente attraverso diverse forme di trattazione adattabili al caso concreto²⁷¹. Ad esempio, nell'ordinamento processuale del Regno Unito, successivamente allo scambio dei *pleadings*, è prevista una fase di *allocation* della controversia in uno dei tre *tracks* disponibili (*small claims*, *fast track* e *multi-track*)²⁷²; in Germania l'articolo 272 ZPO attribuisce al giudice la facoltà di decidere se introdurre l'udienza principale passando per un'udienza preliminare immediata oppure attraverso una fase scritta. L'ordinamento francese adotta un approccio ibrido basato sulla distinzione tra *procédure écrite* e *procédure orale*, con la possibilità di

²⁶⁹ In merito vedi HAZARD e DONDI, *Responsibilities of Judges and Advocates in Civil and Common Law: Some Lingering Misconceptions Concerning Civil Lawsuits*, in 39 *Cornell Int'l L. J.*, 2006, 59 ss.; con trad. di DE BARBIERI: ID., *Doveri rispettivi di giudici e avvocati in common law e civil law – Alcuni fraintendimenti ricorrenti in materia di controversie civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, 323 ss.

Sul *dictum Twombly* vedi. DODSON, *New Pleading in the Twenty First Century – Slamming the Federal Courthouse Door?*, Oxford, 2013.; DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, cit., 938; CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 389 ss.

²⁷⁰ Su questa vicenda cfr., anche per ulteriori riferimenti, CHIARLONI, *Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 465 ss.; PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 5 ss.

²⁷¹ Cfr. CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Torino, 2023, 79.

²⁷² Riguardo all'ordinamento inglese, per indicazione di carattere generale, si v. DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione*, cit., 115 ss. e 127 ss.; DONDI-COMOGLIO, *In tema di riforme e garanzie del contraddittorio - Questioni rilevanti in prospettiva europea*, in *Giust. proc. civ.*, 2010, 555 ss. Si v. inoltre ampiamente PASSANANTE, *Modelli di tutela dei diritti. L'esperienza inglese e italiana*, cit., *passim*; ID., *Voce Processo civile inglese*, in *Enc. dir. ann.*, cit., 960 ss.; ID., *La riforma del processo civile inglese*, cit., 1353 ss. Riguardo alle scelte innovative del legislatore inglese delle CPR, VARANO, *Verso un nuovo ruolo del giudice in Inghilterra*, cit., 763 ss.

assegnare la causa a uno dei tre *circuits* (*court, moyen o long*) all'interno della *procédure écrite*²⁷³. Tuttavia, la divergenza tra la proposta italiana e i modelli citati non deve essere sopravvalutata, in quanto il rito ordinario e il rito semplificato non costituiscono, di fatto, due riti rigidamente separati; è anzi espressamente previsto il mutamento dall'uno all'altro. La decisione circa il rito applicabile resta, infatti, ancorata ad una valutazione discrezionale del giudice, il quale, all'esito della costituzione del convenuto, valuterà se confermare la prognosi formulata in sede introduttiva dall'attore, rendendo così il sistema flessibile e suscettibile di modulazione casistica, più che espressione di una logica rigidamente dicotomica.

Un ulteriore intervento proposto dalla Commissione, di carattere prioritario, consisteva nel potenziamento dell'ufficio del processo, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare le strutture ausiliarie al giudice, incrementandone l'efficienza funzionale mediante un potenziamento strutturale dell'organico e delle competenze interne²⁷⁴. Non si trattava, dunque, di una mera operazione di razionalizzazione amministrativa, bensì dell'introduzione di un nuovo paradigma organizzativo²⁷⁵. Il nodo più critico, ad ogni modo, nonostante il consenso trasversale sull'aumento del personale giudiziario, non sono mancate riserve circa l'effettiva capacità dell'intervento di affrontare in modo incisivo le cause strutturali del malfunzionamento della giustizia civile. In particolare, è stata criticata la mancata introduzione di una vera e propria *clerkship* sul modello di altri ordinamenti; al contrario, la riforma italiana si limita a prospettare un rafforzamento dell'ufficio per il processo mediante l'inserimento di figure eterogenee di «coadiutori-collaboratori» del giudice, tra cui i tirocinanti laureati già previsti dalla normativa vigente²⁷⁶. Ciò nondimeno, la criticità più rilevante risiede nella precarietà strutturale degli incarichi, la cui temporaneità è direttamente collegata

²⁷³ Riguardo all'ordinamento francese, per tutti CADIET, NORMAND e AMRANI-MEKKI, *Théorie générale du procès*, Parigi, 2020, *passim*.

²⁷⁴ COMMISSIONE LUISO (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi - Scheda di sintesi), *Ministero della giustizia*, 129.

²⁷⁵ COMMISSIONE LUISO (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi - Scheda di sintesi), *Ministero della giustizia*, 31.

²⁷⁶ V. ad esempio NORRIS, *The Judicial Clerkship Selection Process: An Applicant's Perspective on Bad Apples, Sour Grapes, and Fruitful Reform*, in *Cal. L. Rev.*, 81, 1993, 765 ss.

all'esaurimento dei fondi straordinari del PNRR, compromettendo ogni prospettiva di consolidamento istituzionale della riforma.

3. Le principali soluzioni contenute del decreto legislativo n. 149 del 2022: il primo grado di giudizio

Il processo evolutivo che ha portato a questa riforma ha trovato avvio con la Legge n. 353/1990; è proseguito con la “miniriforma” del 1995 che ha eliminato la clausola che subordinava la concessione dei termini per il deposito delle memorie scritte alla sussistenza di «giusti motivi» e con la Legge n. 80/2005, che ha posto fine all’obbligatorietà dell’interrogatorio libero delle parti²⁷⁷; trasformazioni che hanno comportato, sul piano pratico, una progressiva erosione del ruolo dell’udienza di comparizione, ridotta ad un mero raccordo formale per la concessione dei termini *ex* articolo 183, comma 6, c.p.c. La Relazione illustrativa evidenzia come la finalità delle modifiche apportate alla fase preparatoria sia quella di «perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*», consentendo un più esteso *case management* volto anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato. Nel compimento di queste attività, la Relazione individua come obiettivi fondamentali la razionalizzazione del processo, l’attribuzione al giudice di un ruolo gestionale proattivo e l’individuazione dell’oggetto del giudizio in una fase quanto più possibile anticipata²⁷⁸.

Quanto al primo obiettivo, la riforma interviene con una misura che, pur nella sua moderata portata, comporta una sensibile compressione delle tempistiche processuali, riducendo l’intervallo minimo tra la notificazione della citazione e il momento in cui il giudice è posto in condizione di statuire sulle richieste istruttorie, passando dai precedenti 170 ai 120 giorni²⁷⁹. Nonostante ciò, qualora l’intento

²⁷⁷ Sulla riforma del 2005 v. CIPRIANI e MONTELEONE (a cura di), *La riforma del processo civile: L. 14 maggio 2005, n. 80 L. 28 dicembre 2005, n. 263 L. 8 febbraio 2006, n. 54 L. 23 febbraio 2006, n. 51 L. 24 febbraio 2006, n. 52*, Padova, 2007, *passim*; SCARSELLI, *Brevi note sulle modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, 171 ss.; PROTO PISANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: I. - Premessa*, in *Foro it.*, 2005, 89 ss.; COSTANTINO, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: III. - Modifica della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione*, in *Foro it.*, 2005, 100 ss.

²⁷⁸ La Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/sg>. L’inciso a cui si è fatto riferimento è contenuto a pagina 7.

²⁷⁹ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., 5 ss; LAI, *Le nuove regole per l’introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, in *Judicium*, 2023, nota 33,

legislativo fosse stato orientato verso una più marcata concentrazione della fase preparatoria, la riforma avrebbe dovuto perseguire una revisione ben più incisiva. Ad esempio, si sarebbe potuto rendere nuovamente facoltativa la concessione dei termini per la trattazione scritta e anticipare le preclusioni relative alle istanze istruttorie già al momento degli atti introduttivi, come suggerito dalla Commissione Luiso, in modo da agevolare l'emissione tempestiva dell'ordinanza di ammissione delle prove sin dalla prima udienza. In questo contesto, una maggiore fattualizzazione degli atti introduttivi avrebbe potuto incentivare la concessione delle ordinanze anticipatorie, i cui presupposti applicativi prevedono la prova dei fatti costitutivi e la fondatezza (o specularmente infondatezza) della domanda o delle difese.

Per quanto concerne l'obiettivo dell'ampliamento del *case management*, emerge una sensibile discordanza tra gli obiettivi e la realtà delle misure applicative²⁸⁰. Sono in ogni caso due le direttrici principali dell'intervento²⁸¹: il potenziamento dello strumento della conciliazione e la disposizione del mutamento al rito semplificato. Malgrado questa articolazione, l'effettiva estensione del *case management* risulta più apparente che sostanziale, non incidendo in modo risolutivo né determinando un'autentica accelerazione dello svolgimento del processo.

A seguito della riforma, le parti sono tenute a depositare le memorie integrative ex articolo 171-ter c.p.c. già in fase antecedente all'udienza di comparizione con termini rigorosamente scanditi²⁸²: quaranta, venti e dieci giorni prima

Reperibile su: <https://www.judicium.it/le-nuove-regole-per-lintroduzione-della-causa-nel-rito-ordinario-di-cognizione/>.

²⁸⁰ Per una panoramica sulla nuova fase preparatoria delineata dalla riforma Cartabia v. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., 1 ss.

²⁸¹ Cfr. COSSIGNANI, *Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario*, in *Giustiziainsieme.it*, 2023, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2666-riforma-cartabia-le-modifiche-al-primo-grado-del-processo-di-cognizione-ordinario>.

²⁸² Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., 10 ss.; GAMBA, *La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 941 ss.; RASIA, *Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1055 ss.; TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *Judicium*, 14 giugno 2021, disponibile su: <http://www.judicium.it/impresioni-a-caldo-sulla-sommarieta-nel-progetto-di-riforma-luiso-in-attesa-che-il-caldo-estivo-ne-chiarisca-gli-esiti/>.

dell'udienza²⁸³. L'idea di fondo è, come rilevato, il potenziamento dell'udienza di prima comparizione²⁸⁴.

La disciplina dell'articolo 171-*bis* c.p.c. è stata oggetto di intervento da parte del cosiddetto correttivo Cartabia, che ha operato una riscrittura sostanziale dell'articolo con l'intento di dirimere le incertezze interpretative e fornire maggiore chiarezza in merito allo svolgimento delle verifiche preliminari da parte del giudice²⁸⁵. Nel nuovo quadro normativo, la fase della verifica preliminare si articola in tre momenti distinti: gli interventi correttivi ed integrativi, in cui il giudice si attiva allorché riscontri la presenza di vizi procedurali; la definizione del procedimento e la sua calendarizzazione, in cui il giudice provvede alla fissazione della data della prima udienza e al rilevamento d'ufficio delle questioni che dovranno essere trattate nelle memorie integrative; l'eventuale conversione del rito,

²⁸³ ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., 9 ss.; DELLE DONNE, *La fase introduttiva, la prima udienza e i provvedimenti del giudice istruttore*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 287 ss., spec. 294 ss.; LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, Milano, 2023, 73 ss.; RUSSO, *Trattazione scritta iniziale e prima udienza*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 95 ss.; BUONCRISTIANI, *Verifiche preliminari*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 44 ss.; CONSOLO, *Pro futuro. Considerazioni sui problemi della riforma del processo civile (titolava Franz Klein, 1891). Un mero flash qui ed ora ad instar sulla tormentata fase introduttiva*, cit., 550 ss.

²⁸⁴ COSENTINO, *Il nuovo processo ordinario di cognizione nel D.lg. n. 149/2022, attuativo della L. n. 206/2021: concentrazione, compressione dei termini processuali e macchinosità del rito*, in *Diritto, Giustizia e Costituzione*, 29 novembre 2022, reperibile su: <https://www.unicost.eu/il-nuovo-processo-ordinario-di-cognizione-nel-d-lg-n-149-2022-attuativo-della-l-n-206-2021-concentrazione-compressione-dei-termini-processuali-e-macchinosita-del-rito/>; BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado: la leale collaborazione tra parti, giudice e terzi*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, 2023, 27 ss.; DE CRISTOFARO, *L'avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 209 ss.

²⁸⁵ Sulle modifiche apportate dal correttivo v. TURRONI, *Il correttivo al manifesto futurista del processo ordinario. La fase introduttiva dopo il d.lgs. 164/2024*, in *Quest. Giust.*, 2025, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/correttivo-cartabia>; BERTILLO, *Il processo ordinario di cognizione e il rito semplificato*, in *Quest. Giust.*, 2024. <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/4027/bertillo-il-processo-ordinario-di-cognizione-e-il-rito-semplificato.pdf>.

Sui commenti al regime precedente al Correttivo v. LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 68 ss.; DELLE DONNE, *La fase introduttiva, la prima udienza e i provvedimenti del giudice istruttore*, cit., 289; RUSSO, *Trattazione scritta iniziale e prima udienza*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 91 ss.; BUONCRISTIANI, *Verifiche preliminari*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 44 ss.; CAVALLINI, *Verso un nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 161 ss.; DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *Giustiziacivile.com*, 22 novembre 2022, disponibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/articoli/riforma-del-processo-civile-le-disposizioni-generalie-il>.

con la facoltà del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato se ricorrono i presupposti. La modifica più rilevante consiste nell'introduzione di una seconda fase di verifica, in cui il giudice accerta se le parti hanno ottemperato al provvedimento emesso. In caso di esito negativo della verifica, il giudice celebra la prima udienza e dichiara l'estinzione del processo, con sentenza se monocratico o con ordinanza *ex* articolo 308 c.p.c. se collegiale²⁸⁶. Significativo è altresì il conferimento al giudice del potere di sollevare d'ufficio questioni rilevanti emerse in sede di verifiche preliminari.

Il correttivo anticipa inoltre la possibilità di mutare il rito in fase preliminare, superando il precedente meccanismo previsto dall'articolo 183-*bis* c.p.c., che posticipava tale scelta all'udienza di comparizione delle parti. L'anticipazione appare in linea teorica condivisibile, poiché un mutamento posticipato al momento della prima udienza risulterebbe, di fatto, superfluo e sprovvisto di una reale utilità²⁸⁷. Tuttavia, permangono dubbi sull'effettiva efficacia di tale modifica, in quanto l'anticipazione del mutamento del rito potrebbe non tradursi in un reale risparmio di tempo o risorse. Ciò soprattutto se si considera che la prima udienza del rito ordinario si celebra in un arco temporale relativamente breve (cinquantacinque giorni), e la possibilità di ampliare l'oggetto del giudizio all'interno del rito semplificato e la previsione di un'appendice scritta per l'*emendatio libelli*, su richiesta di parte, potrebbero vanificare i potenziali benefici in termini di celerità.

Altra innovazione significativa introdotta dalla riforma risiede nella generalizzazione ed espansione dei principi di sinteticità e chiarezza, che segna una svolta nella modalità di redazione degli atti processuali, imponendo un nuovo paradigma redazionale basato sui criteri di chiarezza, precisione e sintesi, applicabile a tutti gli atti del processo. La riforma richiede, per gli atti introduttivi, che l'esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento della domanda sia «chiara e

²⁸⁶ TURRONI, *Il correttivo al manifesto futurista del processo ordinario. La fase introduttiva dopo il d.lgs. 164/2024*, cit., par 4.3.

²⁸⁷ PAGNI, *Il decreto correttivo n. 164/2024: le ultime modifiche al codice di procedura civile*, in *Judicium*, 2024, par. 3. Reperibile su: <https://www.judicium.it/il-decreto-correttivo-n-164-2024-le-ultime-modifiche-al-codice-di-procedura-civile/>.

specifica»²⁸⁸; la legge impone similmente al convenuto (articolo 167, comma 1, c.p.c.) di formulare le proprie contestazioni con la stessa chiarezza e specificità. L'intero impianto redazionale degli atti processuali è quindi soggetto ad una razionalizzazione, con l'obiettivo di concentrare l'attenzione sui fatti rilevanti, esposti in modo lineare e sistematico, e di selezionare le questioni giuridiche e fattuali realmente controverse; se il mancato rispetto di questi *standard* redazionali dovesse comportare, pur in una sua forma estrema, la nullità dell'atto introduttivo nella parte afferente all'*editio actionis*, il giudice rigetterà immediatamente la domanda *ex* articolo 183-*quater* c.p.c. laddove la parte ne faccia domanda²⁸⁹. In generale, è comunque chiaro che a prescindere dall'ipotesi del vizio della domanda, la chiarezza e specificità degli atti introduttivi potrebbero concorrere a garantire un'applicazione efficiente delle nuove ordinanze anticipatorie. L'individuazione quanto più possibile anticipata delle questioni effettivamente controverse e delle argomentazioni giuridiche delle parti è infatti strumentale e prodromica alla valutazione celere della loro fondatezza. Tuttavia, in parziale anticipazione di quanto si dirà nel prossimo capitolo, la richiesta di concessione delle ordinanze *ex* art. 183-*ter* e *quater* c.p.c. risulta, nella pratica, comunque posticipata rispetto allo scambio delle memorie *ex* art. 173 c.p.c.

La riforma ha inoltre operato una profonda rimodulazione della struttura del processo di cognizione, ridefinendo il rito «ordinario» e introducendo, al capo III-*quater*, titolo I, libro II del Codice di procedura civile, il rito «semplificato» di cognizione in sostituzione del pregresso procedimento sommario di cognizione²⁹⁰.

²⁸⁸ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., 6 ss.; ID., *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, cit., 84 ss.

²⁸⁹ Rispetto alle ordinanze anticipatorie *ex* artt. 183-*ter* e *quater*, sia consentito un richiamo al prossimo capitolo del presente lavoro.

²⁹⁰ BALENA, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Il Foro it. Gli speciali. Riforma del processo civile*, 2023, 195 ss.; CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in *Giur. it.*, 2023, 697 ss.; ID., *Il (seminuovo) procedimento semplificato di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 1 ss.; GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione di primo grado)*, in *Questionegiustizia.it*, 2023, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-procedimento-semplificato-di-cognizione-o-meglio-il-nuovo-processo-di-cognizione-di-primo-grado>; MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, 169 ss.; MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium*, 2023,

A dispetto di alcune fisiologiche criticità, nel corso dei suoi quattordici anni di applicazione il procedimento sommario ha conseguito risultati complessivamente apprezzabili, benché sia condivisibile l'osservazione che tale riduzione temporale sia ascrivibile alla minore complessità intrinseca delle controversie trattate e non all'effettiva "semplificazione" delle dinamiche istruttorie²⁹¹. Il legislatore, pur abrogando *in toto* il procedimento sommario, ne ha parzialmente preservato la *ratio*, introducendo il rito semplificato quale alternativa di pari dignità rispetto al rito ordinario, nell'ambito di una logica di «doppio binario» di tutela, pur eliminando ogni riferimento alla «sommarietà» della cognizione²⁹². È opportuno, tuttavia, precisare che non sussiste una perfetta corrispondenza tra l'ambito di applicazione del procedimento sommario abrogato e quello previsto per il nuovo rito

reperibile su: <https://www.judicium.it/prime-osservazioni-sul-procedimento-semplificato-di-cognizione/>; TISCINI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in ID. (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 395 ss.; TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio civile di primo grado dinanzi al tribunale*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 25 ss.; VIOLA, *Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli*, in *La nuova proc. civ.*, 2023, 1 ss.

²⁹¹ Per alcuni essenziali rimandi ai contributi dottrinali in materia di procedimento sommario di cognizione, specialmente all'indomani della sua introduzione, v. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2009, oggi reperibile su: <https://www.lexform.it/aggiornamenti/francesco-p-luiso-il-processo-sommario-di-cognizione/1>; BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2009, 804 ss.; BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. civ.*, 2009, 259 ss.; CAPONI, *Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702-bis c. p. c.*, in ALPA (a cura di), *Le modifiche al codice di procedura civile*, Napoli, 2010, 311 ss.; CATALDI, *Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. e d.lg. 1.9.2011, n. 150*, Milano, 2013; CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009, 882 ss.; DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1582 ss.; GIORDANO, *Procedimento sommario di cognizione*, in DIDONE (a cura di), *Il processo civile competitivo*, Torino, 2010, 717 ss.; LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 1228 ss.; ID., *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Bologna, 2018, *passim*; MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009, 1025 ss.; OLIVIERI, *Il processo sommario di cognizione (primissime brevi note)*, in www.judicium.it, 2009; ID., *Il procedimento sommario di cognizione*, in AULETTA, BOCCAGNA, CALIFANO, DELLA PIETRA, OLIVIERI e RASCIO, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009, 83 ss.; PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 823 ss.; VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 3 ss.

²⁹² LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 139 ss.; TISCINI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in ID. (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 405 ss.; CASTAGNO, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 179 ss.; MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 169 ss.

semplificato, che si colloca in una prospettiva autonoma e rinnovata²⁹³. L'articolo 281-*decies* c.p.c. individua, infatti, tre ipotesi applicative del rito semplificato: l'obbligatorietà del rito semplificato qualora i fatti di causa non risultino controversi, ovvero la domanda risulti fondata su prova documentale, sia di pronta soluzione o comporti un'istruttoria non complessa; è invece prevista la facoltatività nelle cause monocratiche, ove il rito semplificato può essere adottato a prescindere dalla sussistenza dei presupposti precedenti, su scelta unilaterale dell'attore; infine, il rito semplificato è stato esteso alle opposizioni *ex* articoli 615, comma 1, 617, comma 1, e 645 c.p.c.²⁹⁴. Il decreto correttivo ha inoltre eliminato ogni incertezza riguardo all'applicabilità del rito semplificato alle azioni di classe *ex* articolo 840-*ter* c.p.c., correggendo la precedente incongruenza e confermando quale unico rito applicabile il rito semplificato.

Il primo comma, nel sancire l'obbligatorietà del rito semplificato in presenza di determinate condizioni, solleva rilevanti perplessità sotto il profilo pratico, poiché è difficilmente concepibile che l'attore possa valutare con sufficiente certezza la sussistenza di presupposti la cui verifica è spesso rimessa alle difese della controparte (come la non contestazione dei fatti o la semplicità dell'istruttoria). Tali condizioni sono totalmente dipendenti dall'andamento delle difese della parte avversa e pertanto non offrono alcun fondamento per una valutazione anticipata sulla possibilità di ricorrere al rito semplificato²⁹⁵. In questa ottica, l'articolo 281-*decies* c.p.c. si rivolge implicitamente più al giudice che alla parte, riconoscendo al primo il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti e, se del caso, disporre il mutamento del rito²⁹⁶. Il secondo comma della norma attribuisce all'attore, nelle cause monocratiche, una facoltà discrezionale di introdurre il giudizio secondo il

²⁹³ CASCIARO, *Dal procedimento sommario al nuovo procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/dal-procedimento-sommario-al-nuovo-procedimento-semplificato-di-cognizione/>.

²⁹⁴ PAGNI, *Il decreto correttivo n. 164/2024: le ultime modifiche al codice di procedura civile*, cit., par. 3; TISCINI, *Commento all'art. 702 bis*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI e VACCARELLA, Torino, 2016, 559 ss.

²⁹⁵ CIRULLI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, cit., 240; TISCINI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, cit., 407; CASCIARO, *Dal procedimento sommario al nuovo procedimento semplificato di cognizione*, cit., par. 3.

²⁹⁶ BALENA, *Il procedimento semplificato di cognizione*, cit., 197.

rito semplificato anche in assenza delle condizioni di cui al primo comma²⁹⁷. Tale facoltà resta soggetta al vaglio del giudice, che conserva il potere di disporre il passaggio al rito ordinario ove rilevi l'inadeguatezza della forma scelta rispetto alla complessità della controversia, configurando comunque un potenziale *vulnus* del principio di parità tra le parti ed il rischio di assistere a una gestione partigiana del rito²⁹⁸. Rimane inoltre irrisolta un'ipotesi strutturalmente ambigua: quella delle controversie connotate da semplicità sul piano fattuale, ma caratterizzate da una complessità giuridica non marginale, poiché la norma subordina l'adozione del rito semplificato esclusivamente alla semplicità dell'istruttoria, senza contemplare l'esigenza, spesso dirimente, di un approfondimento giuridico incompatibile con la struttura del rito semplificato²⁹⁹.

Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal decreto correttivo nell'ambito del procedimento semplificato di cognizione, è di cruciale rilevanza la citata revisione della disciplina relativa alla conversione del rito. Il novellato comma 3 dell'articolo 171-*bis* c.p.c. dispone che, qualora il giudice ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies* c.p.c., debba ordinare la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, fissando l'udienza e assegnando alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti. Rispetto all'assetto previgente, la nuova disciplina determina un significativo mutamento, chiamando il giudice a compiere una valutazione sostanziale nella fase delle verifiche preliminari, anticipando il momento della decisione circa il rito applicabile³⁰⁰. Malgrado l'articolo 281-*decies* c.p.c. impieghi una formula

²⁹⁷ LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 141 ss.; TISCINI, *Il passaggio dal rito ordinario al procedimento semplificato di cognizione*, in ID. (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 395; CASTAGNO, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 200 ss.; MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 179 ss.

²⁹⁸ TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-novita-del-decreto-correttivo-alla-riforma-cartabia-sul-procedimento-semplificato-di-cognizione/>.

²⁹⁹ ID., *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, cit., par. 2.

³⁰⁰ PAGNI, *Il decreto correttivo n. 164/2024: le ultime modifiche al codice di procedura civile*, cit., par. 4; TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, cit., par. 2; LUISO, *Riforma Cartabia: sui passaggi di rito luci e ombre del "Correttivo civile"*, in *Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi Plus Diritto*, 20 novembre 2024.

apparentemente cogente («il giudizio è introdotto»), la valutazione circa la ricorrenza dei presupposti rimane affidata alla discrezionalità giudiziale, non essendo previsto alcun automatismo né un obbligo giuridico effettivo di conversione. Per quanto concerne la forma del provvedimento di mutamento del rito, la riforma introduce la soppressione dell'ordinanza «non impugnabile», disponendo che il mutamento del rito sia disposto con decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-*bis* c.p.c., soggetto a modifica e revoca anche successivamente al contraddittorio con le parti.

In merito alla prosecuzione del processo a seguito del mutamento del rito, la nuova disciplina ripristina una condizione anteriore alla riforma: il giudice è investito del potere di concedere un termine per il deposito di memorie e documenti, e sebbene l'espressione sembri riferirsi alla sola produzione documentale, sin dagli albori del procedimento sommario la giurisprudenza e la dottrina hanno unanimemente riconosciuto che nessun mezzo di prova poteva essere escluso *a priori*, ravvisando l'opportunità di evitare un'interpretazione eccessivamente restrittiva della norma, consentendo, in sede applicativa, anche l'ammissione della prova costituenda³⁰¹. La criticità principale del modello emerge tuttavia con riferimento al regime delle modificazioni e precisazioni delle domande ed eccezioni a seguito della conversione: in assenza di una disciplina che equipari pienamente tale facoltà a quella prevista nel rito ordinario, il passaggio al rito semplificato rischia di determinare una compressione ingiustificata del diritto di difesa, incidendo negativamente sullo sviluppo del contraddittorio e sull'effettività del diritto di azione. Per quanto concerne l'attività di trattazione, l'articolo 281-*duodecies* c.p.c. individua nella prima udienza il momento a ciò deputato, e il quarto comma della medesima disposizione introduce un'eccezione alla rigida scansione ammettendo, su istanza di parte, un'appendice scritta qualora l'esigenza sorga in risposta alle difese avversarie, prevedendo due termini perentori³⁰². Anche in questo

³⁰¹ TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, cit., par. 3.

³⁰² LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 141 ss.; TISCINI, *Art. 281-duodecies c.p.c. Procedimento*, in ID. (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 434 ss.; CASTAGNO, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile*

ambito è intervenuto il Correttivo, apportando due innovazioni principali³⁰³: la prima concerne la riformulazione delle attività consentite in udienza, esplicitando la facoltà, a pena di decadenza, di proporre alla prima udienza le domande e le eccezioni derivanti dalla domanda riconvenzionale e dalle eccezioni altrui; la seconda innovazione riguarda l'ampliamento dello *ius poenitendi*, conservando il sistema dei termini ma svincolandone l'attivazione dal parametro del «giustificato motivo», pur continuando a richiedere che l'esigenza istruttoria scaturisca dalle difese avversarie. In tal modo si tende a bilanciare le esigenze di celerità e concentrazione del rito semplificato e la necessità di assicurare un effettivo diritto di difesa³⁰⁴.

In merito all'istruttoria, l'articolo 281-*duodecies*, comma 5, adotta un modello ben più rigido rispetto al previgente rito sommario, prevedendo che «il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione», affermando un regime processuale più strutturato e formalizzato, che subordina la gestione dell'istruttoria alla piena osservanza delle norme del processo ordinario³⁰⁵. Per quanto concerne la fase decisoria, la riforma introduce una modifica: il giudice è chiamato a pronunciarsi mediante sentenza, a differenza di quanto previsto dal rito sommario, e la modalità di adozione della sentenza è determinata dalla composizione del tribunale³⁰⁶. Anche il Correttivo, nel disciplinare le modalità di decisione, opera una netta distinzione tra la decisione monocratica e quella collegiale, stabilendo per la decisione collegiale una semplificazione che subordina il modulo della discussione orale alla richiesta di almeno una delle parti. Sebbene tale semplificazione garantisca un risparmio di tempo, è chiaro che la fase decisoria

riformato, cit., 200 ss.; MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 184 ss.

³⁰³ PAGNI, *Il decreto correttivo n. 164/2024: le ultime modifiche al codice di procedura civile*, cit., par. 2.

³⁰⁴ CASCIARO, *Dal procedimento sommario al nuovo procedimento semplificato di cognizione*, cit., par. 5.

³⁰⁵ TISCINI, *Art. 281-decies c.p.c. Ambito di applicazione*, in ID. (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 410 ss.

³⁰⁶ LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 144 ss.; TISCINI, *Art. 281-terdecies c.p.c. Decisione*, in ID. (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 439; CASTAGNO, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 215 ss.; MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 194 ss.

del procedimento semplificato finisca per sovrapporsi sostanzialmente al rito ordinario, sollevando l'interrogativo se il rito semplificato possa essere considerato una forma autonoma e alternativa rispetto al rito ordinario, oppure se si riduca, in definitiva, ad un mero alleggerimento delle sue forme, configurandosi piuttosto come una modalità accelerata di conduzione del rito ordinario, imperniata su una razionalizzazione delle scansioni temporali piuttosto che su un effettivo mutamento dell'impianto strutturale del giudizio.

Per quanto concerne il rapporto tra procedimento semplificato e ordinanze anticipatorie, è agevole notare una certa sovrapposizione quantomeno nei fini. Laddove il rito semplificato è riservato alle cause di pronta soluzione, fondate su prova documentale o addirittura non necessitanti di istruttoria, le ordinanze *ex artt.* 183-*ter* e *quater* c.p.c. richiedono la manifesta fondatezza (o infondatezza) delle domande e cause tendenzialmente di pronta soluzione, fondate su prove documentali. Stanti queste condizioni, il concorso tra questi due strumenti pare favorire il ricorso al rito semplificato. È improbabile che una parte possa optare per un'ordinanza non idonea al giudicato se messa di fronte all'alternativa di una decisione definitiva e raggiungibile in tempi relativamente brevi attraverso le forme del rito semplificato. In sostanza, il rito semplificato potrebbe essere usato per dirimere – e con maggiori vantaggi – proprio le cause maggiormente idonee all'applicazione delle ordinanze anticipatorie, di fatto riducendone grandemente la possibilità di utilizzo.

Un ulteriore pilastro della riforma è rappresentato dalla progressiva digitalizzazione del rito³⁰⁷. Il processo di digitalizzazione aveva subito un arresto a causa della pandemia, e in questo scenario si colloca l'intervento organico della riforma Cartabia, che ha ridefinito anche la disciplina delle udienze da remoto e della trattazione scritta, estendendo le regole del processo telematico³⁰⁸. Tuttavia,

³⁰⁷ Per un'analisi della disciplina precedente alla Riforma Cartabia e in generale alla pandemia da Covid-19, v. RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019.

³⁰⁸ Cfr. LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 68 ss.; BONAFEDE, *Processo telematico*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 170 ss.; RUSSO, *Le modalità alternative di svolgimento dell'udienza*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 109 ss.; CECHELLA, *Il processo telematico*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 71 ss.

l'applicazione degli articoli 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c. ha sollevato ampie perplessità interpretative sulla compatibilità con i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e del contraddittorio³⁰⁹. In questo senso, una questione particolarmente rilevante è quella relativa alla sanzione processuale conseguente ad una eventuale inosservanza delle forme telematiche³¹⁰. Innanzitutto, è assente una espressa previsione legislativa che sanzioni l'inosservanza con la nullità *ex art.* 156, primo comma, c.p.c.; rimane quindi da valutare l'ipotesi di cui al secondo comma, ovvero sia la nullità per mancanza di un requisito fondamentale al raggiungimento dello scopo. Lo scopo dell'atto digitale è in generale la completa informazione – del giudice e delle parti –, prodromica al contraddittorio. In questo senso, ad avviso di una parte della dottrina, lo svolgimento della trattazione in forma scritta in deroga alle previsioni del codice, laddove in grado di garantire l'informazione delle parti, dovrebbe essere assimilabile all'errore nella scelta del rito e risultare, quindi, non sanzionabile³¹¹. La medesima *ratio* sottende anche l'orientamento che esclude sanzioni processuali nei casi in cui siano utilizzate modalità telematiche al di fuori delle ipotesi espressamente previste, oppure laddove il vizio riguardi la forma dell'atto (es. trasmissione in pdf immagine anziché nativo), purché risulti comunque garantita la conoscibilità e la funzionalità dell'atto ai fini del contraddittorio³¹². In sintesi, la trattazione scritta e l'udienza mediante collegamento da remoto devono essere interpretate come strumenti di flessibilità del processo, suscettibili di generare benefici significativi in contesti contrassegnati da carichi di lavoro particolarmente gravosi o in fasi emergenziali³¹³.

³⁰⁹ CECHELLA, *Il processo telematico*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 93 ss.

³¹⁰ ID., *Il processo telematico*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 114 ss.

³¹¹ ID., *Il processo telematico*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 117.

³¹² BONAFEDE, *Processo telematico*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 190 ss.; CECHELLA, *Il processo telematico*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 118.

³¹³ Per quanto attiene alle misure emergenziali adottate nel periodo pandemico, vedi ANSANELLI, *Covid-19 e giustizia civile - Prevedibile sopravvivenza di alcune misure emergenziali nella giustizia post-pandemica*, in *Le corti fiorentine*, 2021, 3 ss.

4. Le impugnazioni e i procedimenti speciali

Come accennato, la recente riforma del processo civile ha introdotto come presupposti di ammissibilità degli atti di impugnazione i criteri di chiarezza e sinteticità³¹⁴. La riforma segna inoltre il superamento della logica selettiva introdotta nel 2012, che consentiva al giudice d'appello di dichiarare l'inammissibilità per l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento³¹⁵. Il legislatore ha abbandonato il meccanismo dell'inammissibilità in via ordinatoria a favore di un paradigma basato sul rigore espositivo e ha ricodificato i modelli

³¹⁴ Cfr. LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 163 ss.; ANIELLO, *Forma dell'appello*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 471; RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 253 ss.; PAPPALARDO, *L'appello*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 342 ss.

Sul vastissimo tema e senza alcuna pretesa di completezza, per un rimando agli essenziali contributi più recenti in materia di «chiarezza» e «sinteticità» si veda: TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 453 ss.; NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, 617 ss.; LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in *Judicium*, 2021, reperibile su: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/10/L.R.-Luogo.pdf>; BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 483 ss.; CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1080 ss.; ID., *Narrazione giudiziaria e narrazione letteraria (la prospettiva di un processual-civilista)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1414 ss.; CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1025 ss.; CONTE e DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, 117 ss.; DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 262 ss.; ID., *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia*, in *Judicium*, 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-disposizioni-general-in-materia-di-chiarezza-e-sinteticita-degli-atti-processuali-nella-riforma-cartabia/>; DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2017, 750 ss.; FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853 ss.; GUERNELLI, *Il linguaggio degli atti processuali tra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 505 ss.; SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, c. 323 ss.; STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2015, 1191 ss.; TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 674 ss.

³¹⁵ Per una analisi generale sulle modifiche apportate all'appello civile vedi VIOLANTE, *L'appello*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 464 ss.; PAPPALARDO, *L'appello*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 329; SCARSELLI, *L'appello civile dopo la riforma c.d. Cartabia*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/lappello-civile-dopo-la-riforma-c-d-cartabia/>; FERRARO, *Riflessioni a margine della riforma sul processo civile di appello*, in *Judicium*, 15 marzo 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/riflessioni-a-margine-della-riforma-sul-processo-civile-di-appello/>; TRABACE, *Il giudizio di appello dopo la riforma Cartabia*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 477 ss.

V. anche TISCINI, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri*, in *Corr. giur.*, 2016, 1125, per quanto concerne l'intervento delle SS.UU. in merito al regime previgente.

impugnatori mantenendo un rito ordinario per le cause complesse e prevedendo un modello semplificato per le controversie meno complesse o manifestamente infondate *prima facie*³¹⁶. La scelta per uno dei modelli si basa *in primis* su una selezione *ex ante* demandata al Presidente della sezione e nonostante le criticità sollevate in punto di discrezionalità, il regime non presenta un *vulnus* di tutela, data la natura non irrevocabile della scelta; il giudice istruttore potrà infatti disattenderla³¹⁷.

La previsione di una motivazione in forma sintetica per il rito semplificato non costituisce una novità assoluta, trattandosi ormai di uno *standard* redazionale affermato e non di una peculiarità del solo procedimento semplificato (si ricorderà la discussa distinzione tra motivazione “succinta” e “concisa”)³¹⁸. Nel suo complesso, la riforma dell’appello si configura più come una complessiva riorganizzazione delle modalità di conduzione del processo piuttosto che una effettiva semplificazione procedurale, sebbene innalzi considerevoli barriere

³¹⁶ LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 168 ss.; VIOLANTE, *Art. 349-bis c.p.c. Nomina dell’istruttore*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 483 ss.; ANIELLO, *Art. 348-bis c.p.c. Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 480; RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 253 ss.; PAPPALARDO, *L’appello*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 347 ss.; SCARSELLI, *L’appello civile dopo la riforma c.d. Cartabia*, cit., par. 1.

³¹⁷ LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 172 ss.; VIOLANTE, *Art. 350 c.p.c. Trattazione*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 489 ss.; RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 256 ss.; PAPPALARDO, *L’appello*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 357 ss.

³¹⁸ Sul punto, in ottica generale e nell’enorme vastità della produzione dottrinale, siano consentiti degli imprescindibili riferimenti a CARNELUTTI, *Appunti sulla motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, 88 ss.; CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Padova, 1954, 101 ss.; TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 453 ss.; ID., *Voce Motivazione della sentenza*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma 1990, 2 ss.; ID., *La motivazione della sentenza civile*, relazione tenuta al convegno intitolato *La motivazione dei provvedimenti giudiziari*, Roma, 26 febbraio 2004, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, *passim*. V. anche ZAGREBELSKY, intervento presentato al convegno di studi promosso dalla Corte di cassazione, svoltosi in Roma il 20 gennaio 2010, dal titolo *La motivazione della sentenza civile di Cassazione, passim*; VERDE, *Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 310 ss.; ID., *Tecniche di decisione e tecniche di motivazione*, relazione tenuta al convegno intitolato *Prima settimana di studio relativa al tirocinio generico per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004 e D.M. 5 maggio 2004*, Roma, 13 maggio 2005, organizzato dal Consiglio superiore della Magistratura, *passim*.

In particolare, sulla questione specifica della motivazione concisa e succinta, si veda TARUFFO, *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, su *Giur. it.*, 2011, 243 ss.

all'accesso al rito ordinario in appello³¹⁹. È poi necessario precisare che a prescindere dal rito prescelto, ordinario o semplificato, l'appello non potrà essere deciso attraverso una ordinanza di accoglimento o rigetto *ex artt. 183-ter e quater c.p.c.* La formulazione della normativa vincola infatti l'operatività di entrambe le ordinanze al giudizio di primo grado in maniera esplicita.

Tra le innovazioni più significative introdotte dalla riforma Cartabia si annovera l'istituzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, disciplinato dall'art. 363-*bis* c.p.c.³²⁰. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è uno strumento di nomofilachia preventiva che permette al giudice di merito di sollecitare una pronuncia anticipata della Corte su questioni di diritto rilevanti per la controversia. L'obiettivo è limitare l'incertezza interpretativa e prevenire, *in nuce*, la creazione di orientamenti giurisprudenziali confliggenti³²¹. La portata innovativa dello strumento è evidente, nonostante essa trovi riscontro in modelli consolidati, fra cui quello francese³²².

L'art. 363-*bis* attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale esercitabile d'ufficio e previa consultazione con le parti di sollevare il rinvio su una questione esclusivamente di diritto purché necessaria per la definizione anche solo parziale della controversia³²³. Il principio di diritto espresso dalla Corte in sede di rinvio

³¹⁹ Cfr. PAPPALARDO, *L'appello*, cit., 370; ALLIERI, *Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro*, in *Giustiziainsieme.it*, 1° febbraio 2023, disponibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2638-le-nuove-disposizioni-in-materia-di-processo-del-lavoro>.

³²⁰ Cfr. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (art. 363-bis c.p.c.)*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 285 ss.; COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 141 ss.

³²¹ BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 45 ss.; TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 525 ss.; LUIO, sub art. 363-*bis* c.p.c., in ID., *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, 193 ss.

³²² SILVESTRI, *La saisine pour avis della Cour de Cassation*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 495 ss.; GIORDANO, *La "saisine pour avis" alla Corte di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 109 ss.

³²³ LUIO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 192 ss.; SANTAGADA, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (articolo 363-bis c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 530; D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (art. 363-bis c.p.c.)*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 291 ss.; COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 157 ss.; CIRULLI, *Osservazioni sull'art. 363 bis c.p.c.*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/osservazioni-sullart-363-bis-c-p-c/?testocercato=l%20rinvio%20pregiudiziale%20%E2%80%9Ccalla%20Corte%E2%80%9D&a=#>

vincola non solo nel processo in cui è stato richiesto, ma anche nell'eventuale nuovo processo instaurato tra le stesse parti in base alla stessa *causa petendi*. Nonostante la formulazione lessicale, la questione oggetto del rinvio ex articolo 363-*bis* c.p.c. non ha natura pregiudiziale in senso tecnico poiché non riguarda il rapporto tra due autonomi accertamenti giuridici relativi a diritti soggettivi ma si limita alla richiesta di un'interpretazione normativa necessaria alla risoluzione anche solo parziale del giudizio pendente³²⁴.

Il rinvio può essere disposto anche in procedimenti che si concludono con provvedimenti non impugnabili in sede di legittimità³²⁵; ad esempio quelli di natura camerale, esecutiva o cautelare. È ammissibile sia nel giudizio di primo grado sia nei procedimenti di reclamo e di appello³²⁶; non nella fase rescissoria del giudizio di rinvio in quanto il giudice è già vincolato dal principio di diritto enunciato, mentre può essere attivato nella fase che si riapre a valle della cassazione con rinvio in relazione agli aspetti ancora controversi³²⁷. Sulla base delle considerazioni fin qui espresse, nulla esclude che un rinvio pregiudiziale possa essere richiesto anche rispetto ad una questione concernente un'ordinanza anticipatoria, anche se ad oggi nessuna questione è stata mai sottoposta alla suprema Corte.

Il rinvio pregiudiziale deve necessariamente riguardare una questione di esclusivo diritto. Affinché una questione sia suscettibile di rinvio, devono sussistere tre requisiti inderogabili: rilevanza, complessità interpretativa e portata sistemica o dimensione seriale³²⁸. In merito al requisito della rilevanza, è da escludere un'interpretazione che subordini l'ammissibilità alla novità assoluta della questione³²⁹. L'efficacia dell'istituto non può essere preclusa dalla mera esistenza di pronunce pregresse, anche a sezioni semplici, qualora la questione continui a

^{ftn5}; SANTAGADA, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 525 ss.

³²⁴ D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (art. 363-bis c.p.c.)*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 298.

³²⁵ Cass., 30 aprile 2024, n. 11688, in *Foro it.*, 2024, I, c. 1466.

³²⁶ BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *Judicium*, 21 dicembre 2022, reperibile su: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2022/12/Briguglio.pdf>, § 3.

³²⁷ CIRULLI, *Osservazioni sull'art. 363 bis c.p.c.*, cit., par. 2.

³²⁸ *Ibidem*.

³²⁹ CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., 114.

manifestare incertezza interpretativa o sia oggetto di prassi applicative divergenti³³⁰. L'opportunità del rinvio, invero, è rafforzata proprio dall'esigenza di comporre un contrasto o di consolidare un orientamento ancora fluido, in piena sintonia con i criteri di deferimento alle Sezioni Unite previsti dall'articolo 374 c.p.c.³³¹. Per quanto concerne la difficoltà interpretativa, la norma impone al giudice rimettente di esplicitare le diverse opzioni esegetiche prospettabili; tuttavia, si ritiene sufficiente che l'ordinanza evidenzi l'esistenza di un'ambiguità normativa atta a compromettere l'univocità dell'interpretazione. Un eccessivo formalismo motivazionale rischierebbe di ostacolare la funzione sostanziale del rinvio, che mira a garantire un diritto vivente uniforme e prevedibile. Infine, il requisito della ripetitività non è da intendersi in chiave meramente statistica o quantitativa³³². Piuttosto, per essere ripetitiva è necessario che la questione giuridica posseda un carattere astratto e generale, idoneo a manifestarsi in una pluralità di potenziali procedimenti futuri, anche in settori specialistici e non circoscritti al contenzioso seriale di massa.

In conclusione, l'interpretazione del rinvio pregiudiziale deve essere orientata verso la funzionalità sistemica, demandando al Primo Presidente il compito di operare un corretto bilanciamento tra le esigenze di nomofilachia, l'efficienza processuale e la salvaguardia dell'autonomia decisionale del giudice *a quo*.

Deve essere comunque esclusa l'idea che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione possa produrre un'efficacia vincolante *ultra partes*. Una simile ipotesi equivarrebbe all'introduzione surrettizia della regola dello *stare decisis*, propria dei sistemi di *common law*, ma del tutto aliena al paradigma del *civil law*, nel quale l'interpretazione autentica delle norme spetta, in via esclusiva, al

³³⁰ LUIISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 195; SANTAGADA, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (articolo 363-bis c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 538; COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 161 ss.

³³¹ SANTAGADA, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (articolo 363-bis c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 538.

³³² Provvedimento del Primo Presidente, 3-4 aprile 2023, 4.

legislatore³³³. Attribuire un'efficacia generale e vincolante al *dictum* implicherebbe una indebita compressione della funzione legislativa, in violazione del principio fondamentale della separazione dei poteri e dell'equilibrio tra le istituzioni costituzionali³³⁴. In quest'ottica, la soggezione del giudice alla legge implica il rispetto delle modalità ermeneutiche prescritte dal legislatore, senza che ciò si traduca in una subordinazione all'orientamento interpretativo, per quanto autorevole, della giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia, ad avviso di autorevole dottrina, «[...] in linea di massima il giudice successivo non è mai veramente obbligato a sottomettersi al precedente. Piuttosto, egli è obbligato a giustificare adeguatamente la sua decisione quando sceglie di non uniformarsi al precedente, esprimendo le ragioni per le quali compie questa scelta»³³⁵. Non, quindi, un vincolo assimilabile allo *stare decisis*, di stretta applicazione del precedente, ma un obbligo di motivazione (e prima di esso di conoscenza), al fine di “giustificare” come mai non è stato applicato; questo è, in ultima analisi, l'approccio adottato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno statuito la necessaria presenza di «buone ragioni» per poter derogare al precedente e – perfino – di «ottime ragioni» in caso di diversa interpretazione di norme processuali³³⁶. La maggiore o minore vincolatività del precedente si configura in

³³³ Sul punto v. in particolare SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Quest. giust.*, 2021, 3 ss., con specifico riferimento all'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario.

³³⁴ Nell'ambito di una vastissima produzione dottrinale, v. in merito i lavori di un grande Maestro quale Michele Taruffo: TARUFFO, *La Corte di Cassazione e la legge*, in ID., *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, 59 ss.; ID., *Dimensioni del precedente giudiziario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 411 ss.; ID., *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in GIANFORMAGGIO e JORI (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, 1998, 783 ss.; ID., *Precedente e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 709 ss.; ID., *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 376 ss. V. anche LIPARI, *Il diritto civile tra legge e diritto*, Milano, 2017, *passim*; PROTO PISANI, *Il precedente nella giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2017, 277 ss.; IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, *passim*.

In prospettiva comparata v. TARUFFO, *Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali*, in *Ann. dir. comp. e st. leg.*, 2011, 11 ss.; ID., *Le funzioni delle corti supreme tra uniformità e giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 35 ss.; SONELLI, *L'accesso alla Corte Suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino, 2001, 82 ss.; DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011, *passim*; D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di Giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012, *passim*.

³³⁵ TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, 2014, 50, disponibile su: <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Criminalia-2014.pdf>.

³³⁶ Il riferimento è a Cass. civ., SS.UU., ord. 6 novembre 2014, n. 23675, secondo la quale: «la salvaguardia dell'unità e della stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale (massimamente di

ogni caso come una questione aperta e di grande complessità, non potendo, per espressa statuizione della giurisprudenza, essere meramente considerato *tamquam non esset* ma nemmeno potendo, in ragione del principio costituzionale di soggezione del giudice soltanto alla legge, assurgere a vincolo *ultra partes* ed *erga omnes*³³⁷.

In quest'ottica, il principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* esplica, dunque, una vincolatività circoscritta, essendo strettamente vincolante esclusivamente per il giudice rimettente e per quelli coinvolti nel medesimo procedimento. Tale vincolo non si estende in modo assoluto né automatico agli altri giudici, per i quali il principio conserva una funzione meramente persuasiva nelle modalità precedentemente descritte e in accordo con quanto sancito dalle SS.UU. Ne consegue che il principio di diritto deve operare con clausola implicita *rebus sic stantibus*. Il giudice di merito, qualora intervenga un *revirement* giurisprudenziale – specie ad opera delle Sezioni Unite – non è

quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle sezioni unite) è ormai da considerare [...] alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche. [...] Occorre dunque, per derogarvi, che vi siano buone ragioni. E, quando si tratta di interpretazione delle norme processuali, occorre che vi siano ottime ragioni. [...] ma impone certamente al giudice innanzitutto di valutare con estrema attenzione la sussistenza o meno di buone ragioni per il mutamento di un indirizzo giurisprudenziale e, prima ancora, di individuare quali siano le condizioni legittimanti l'evoluzione interpretativa. [...] Un *overruling* delle sezioni unite in materia processuale può pertanto essere giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente in materia risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa e/o comunque dia luogo (eventualmente anche a seguito di mutamenti intervenuti nella legislazione o nella società) a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti».

³³⁷ Sul punto le riflessioni all'interno della stessa Magistratura sono molteplici. Si veda ad esempio CURZIO, *Il giudice ed il precedente*, in *Quest. Giust.*, 2018, reperibile su: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-giudice-ed-il-precedente_578.php; CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Dir. pubb.*, 2017, 21 ss.

La questione possiede una portata trasversale che travalica i confini del solo ambito processualcivilistico. Di particolare rilievo sono le recenti pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull'interpretazione dell'art. 105 c.p.a., in materia di rimessione della causa al giudice di primo grado.

Storicamente, la giurisprudenza amministrativa ha mutuato i criteri dagli artt. 353 e ss. c.p.c.; tuttavia, con due pronunce intervenute tra il 2024 (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024) e il 2025 (Cons. Stato, Ad. plen., 15 luglio 2025, n. 10), si è registrato un netto distacco da tale orientamento, introducendo la fattispecie del cosiddetto “errore palese”. Tale vizio viene ricondotto nell'alveo della nullità della sentenza — specificamente per difetto strutturale della motivazione *ex art. 88 c.p.a.* — e si configura qualora il giudice ignori inconsapevolmente un orientamento giurisprudenziale consolidato o una pronuncia dell'Adunanza Plenaria. Sebbene tale passaggio abbia sollevato critiche dottrinali per il timore di introdurre surrettiziamente un principio di vincolatività assoluta del precedente, la portata della novità va circoscritta. L'Adunanza Plenaria, infatti, non sanziona la mera contrarietà della decisione all'orientamento consolidato, bensì la sua totale ignoranza. Ne consegue che il “motivato dissenso” resta legittimo: una pronuncia che si discosti consapevolmente e in maniera argomentata dal precedente non potrà essere censurata sotto il profilo della nullità.

vincolato alla perpetuazione di un'interpretazione ormai antiquata, e può legittimamente discostarsene in ossequio ai principi di giustizia sostanziale e parità di trattamento. La norma contenuta nell'art. 363-*bis* c.p.c., secondo cui «il principio di diritto enunciato è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione», va letta alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza, giusto processo e adattabilità interpretativa alle fonti eurounitarie.

L'efficacia concreta dell'art. 363-*bis* c.p.c. si misura anche alla luce della sua attuazione pratica. Il ricorso all'istituto ha già registrato una diffusione significativa, sebbene i *leading cases* sinora decisi siano ancora limitati. Tra le decisioni più rilevanti figura quella delle Sezioni Unite che ha risolto la questione della proponibilità cumulativa delle domande di separazione e divorzio, e si segnala la pendenza di un intervento sul tema – di grande impatto sistemico – della rinunciabilità al diritto di proprietà immobiliare³³⁸. Nella prassi, tuttavia, il rinvio pregiudiziale si è rivelato particolarmente utile per chiarire profili procedurali e questioni applicative di dettaglio, piuttosto che per affrontare questioni di alta teoria del diritto. Ciò conferma che la sua funzione primaria è quella di assicurare certezza giuridica e omogeneità interpretativa anche nelle dinamiche “minute” del processo, valorizzando l'efficienza e la prevedibilità dell'attività giurisdizionale. L'istituto, in definitiva, funge da snodo fondamentale per la razionalizzazione del sistema, nonché da catalizzatore di un diritto vivente ordinato ma aperto alla revisione.

³³⁸ In merito alla rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, il riferimento è alle ordinanze di rinvio pregiudiziale del Tribunale dell'Aquila (n. 233 del 17 gennaio 2024) e del Tribunale di Venezia (n. 4569 del 23 aprile 2024), che hanno sollecitato l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione. Entrambe le ordinanze sono state ritenute ammissibili dalla Prima Presidente: la prima con provvedimento del 29 febbraio 2024, che ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili; la seconda con analogo provvedimento del 25 giugno 2024. La necessità rinnovata attenzione al tema della rinuncia abdicativa ha propiziato il ricorso al rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis* c.p.c. Sebbene la prassi e la dottrina tradizionale avessero risolto il quesito in senso affermativo, ammettendo in linea di principio la rinuncia alla proprietà immobiliare, in tempi recenti era emerso un orientamento critico rispetto all'ammissibilità della rinuncia. Parallelamente, una maggiore attenzione verso i profili funzionali e sociali del diritto dominicale avevano indotto numerosi studi monografici a mettere in discussione la struttura ed i presupposti della rinunciabilità.

A confermare che la questione non fosse meramente speculativa hanno concorso, oltre al rinnovato interesse accademico, uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, un articolato parere dell'Avvocatura dello Stato e significative pronunce della giurisprudenza di merito (civile e amministrativa). Tali elementi hanno reso manifesta l'esigenza di un chiarimento definitivo da parte della Corte di legittimità.

Per quanto concerne i mezzi di impugnazione esperibili nei confronti delle ordinanze *ex artt. 183-ter e quater*, anticipando quanto si dirà nel terzo capitolo del presente lavoro, la legge prevede che entrambe possano essere oggetto di reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.*, ma tale rimedio è applicabile esclusivamente avverso i provvedimenti di accoglimento dell'istanza³³⁹. Il reclamo segue le regole stabilite dall'art. 669-terdecies c.p.c., prevedendo un termine perentorio di quindici giorni per la proposizione e devolvendo la competenza al collegio³⁴⁰. Se l'ordinanza reclamata è stata emessa da un collegio, il reclamo è deciso dal medesimo tribunale in diversa composizione, dal tribunale territorialmente più prossimo o dalla Corte d'Appello, in applicazione delle disposizioni sul reclamo cautelare collegiale³⁴¹. Se il reclamo viene accolto, l'ordinanza impugnata viene revocata e il processo riprende il suo corso ordinario davanti a un magistrato diverso (pur appartenente allo stesso ufficio giudiziario) per giungere a una decisione definitiva³⁴².

Per quanto riguarda l'ordinanza di rigetto, non essendo previsto un mezzo specifico di impugnazione, è applicabile la disciplina generale dell'art. 177 c.p.c.³⁴³: il rigetto non produce alcuna preclusione e la domanda di definizione anticipata può essere riproposta in una fase successiva del processo³⁴⁴.

³³⁹ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Foro it., Gli speciali*, 2022, 106 ss.; REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 446 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 264 ss., reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2023/01/31/interest-rei-publicae-ut-sit-finis-litium-le-nuove-ordinanze-di-accoglimento-e-di-rigetto-della-domanda-nel-corso-del-giudizio-di-primo-grado-artt-183-ter-e-183-quater-c-p-c/>; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 709 ss., reperibile su: <https://hdl.handle.net/11577/3532761>.

³⁴⁰ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 709 ss.

³⁴¹ GHIRGA, *Il reclamo*, in TARZIA (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2004, *passim*; TARZIA e SALETTI, *Processo cautelare*, in *Enc. dir., App.*, Milano, 2002, 837 ss.

³⁴² REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 450.

³⁴³ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 231 ss.; in generale, tra i molti possibili rimandi, v. ANDRIOLI, *Ordinanza (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, 957 ss.; MURONI, *Effetti e revoca delle ordinanze*, in L.P. COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI *et al.* (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2012, 225 ss.

³⁴⁴ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 449; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 709 ss.

Sull'ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione *ex art. 111 Cost.* avverso l'ordinanza che decide sul reclamo, la dottrina è divisa. Un orientamento ne esclude l'applicabilità, ritenendo che l'ordinanza di reclamo sia priva del carattere definitivo e decisorio necessario per ammettere il ricorso straordinario³⁴⁵. Al contrario, un orientamento opposto ne ammette la possibilità, basandosi sul progressivo ampliamento giurisprudenziale della categoria dei provvedimenti ricorribili. Tale orientamento ritiene che, laddove l'ordinanza di rigetto del reclamo definisca *ipso facto* la lite nella sostanza, essa possieda i requisiti di decisorietà e definitività necessari per il ricorso straordinario³⁴⁶. Tuttavia, in ogni caso, rimangono vigenti i limiti del giudizio di Cassazione, nel quale le censure sulla valutazione della manifesta infondatezza sono difficilmente contestabili³⁴⁷. Infine, è da rilevare che, ove ne ricorrano le condizioni, è in ogni caso configurabile il rimedio della revocazione per errore di fatto *ex art. 395 c.p.c.*³⁴⁸.

³⁴⁵ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 448.

³⁴⁶ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 110; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 695, 720 ss. In senso contrario, STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 259 ss.

³⁴⁷ CAPASSO, *Brevi notazioni perplesse intorno all'ordinanza definitiva di rigetto per vizi dell'editio actionis*, in *Foro it.*, 2023, 115 ss.

³⁴⁸ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 257 ss. Sulla configurabilità dello strumento in generale, v. ZUFFI, *La revocazione per errore di fatto come rimedio imprescindibile di tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2022, 79 ss.

CAPITOLO III

LE NUOVE ORDINANZE ANTICIPATORIE DI ACCOGLIMENTO

E RIGETTO DELLA DOMANDA

SOMMARIO: 1. Principi di fondo, raffronti comparatistici e prospettive di intervento – 2. La disciplina dei nuovi articoli 183-ter e 183-quater c.p.c.: i presupposti applicativi – 3. Caratteristiche della cognizione delle ordinanze anticipatorie e relativo regime di reclamabilità – 4. (*segue*) Principali discrasie e problemi applicativi della nuova disciplina

1. Principi di fondo, raffronti comparatistici e prospettive di intervento

Come noto, le ordinanze di accoglimento e di rigetto disciplinate dagli articoli 183-ter e 183-quater c.p.c. costituiscono una delle innovazioni più dibattute della Riforma Cartabia³⁴⁹; la loro peculiarità risiede nella capacità di anticipare, entro i

³⁴⁹ Per una sommaria indicazione dei contributi più importanti si veda: BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna, 2021, *passim*; BOCCAGNA, *Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura*, in *ildirittoprocessualecivile.it*, 2022, reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2022/07/10/le-norme-sul-giudizio-di-primo-grado-nella-delega-per-la-riforma-del-processo-civile-note-a-prima-lettura/>; BRIGUGLIO, *Avanti con l'ennesima riforma del rito civile purché sia solo (tutt'altro che decisiva ma) modestamente utile e non dannosa*, in *Giustiziacivile.com*, 28 giugno 2021, reperibile su: <https://www.antonibriguglio.com/wp-content/uploads/2022/09/AVANTI-CON-LA-ENNESIMA-RIFORMA-DEL-RITO-CIVILE-PURCHE-UTILE-E-NON-DANNOSA.pdf>; CALIFANO, *Le nuove ordinanze "decisorie" di cui agli artt. 183-ter e quater, c.p.c.*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 1, 2023, 268 ss.; CAMPIONE, *L'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/lordinanza-di-accoglimento-ex-art-183-ter-c-p-c-e-lopposizione-allesecuzione/>; CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di accoglimento (art. 183-ter c.p.c.)*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2024/01/Capponi.pdf>; ID., *Sulla nuova ordinanza di rigetto (art. 183-quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2022, 299 ss.; CARRATTA, *Le riforme del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206)*, Torino, 2023, 55 ss.; CARUSO, *Le ordinanze provvisorie*, in *Il processo*, 1, 2023, 355 ss.; CECHELLA, *Introduzione alla "giustizia civile" riformata*, in ID. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, 124 ss.; COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Bari, 2022, 180 ss.; CAPASSO, *Brevi notazioni perplesse intorno all'ordinanza definitiva di rigetto per vizi dell'editio actionis*, in *Foro it.*, 2023, 114 ss.; D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 312 ss.; D'ALESSANDRO, *Le nuove ordinanze*

di accoglimento e di rigetto della domanda, in *Giustiziacivile.com*, 2023, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/le-nuove-ordinanze-di-accoglimento-e-di-rigetto-della>; DELLA PIETRA, *Le ordinanze «divinatorie» nella delega sul processo civile*, in *ildirittoprocessualecivile.it*, 3, 2022, reperibile su: https://www.ildirittoprocessualecivile.it/wp-content/uploads/2022/07/3_2022_contributo-2.pdf; GALLANTI, *Le nuove ordinanze definitorie del giudizio di primo grado*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 947 ss.; ID., *Alcune riflessioni sulle ordinanze “anticipatorie” di accoglimento e rigetto della domanda*, in *Le Corti fiorentine*, 2023, 31 ss.; GHIRGA, *L’abuso del processo e alcune norme nell’ultima riforma della giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 390 ss.; GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitorie. Prime riflessioni*, in *Questione giust.*, 2023, 119 ss., reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-cosiddette-ordinanze-definitorie-primi-riflessioni>; GIORDANO, *Più ombre che luci nel nuovo processo civile di primo grado*, in *Giustiziacivile.com*, 2022, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/editoriali/piu-ombre-che-luci-nel-nuovo-processo-civile-di-primo-grado>; GIUSSANI, *Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 637 ss.; GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, in *Judicium*, 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-ordinanze-sommarie-ex-artt-183-ter-e-183-quater-c-p-c-nella-trama-del-giudizio-a-cognizione-piena/>; LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, 80 ss.; MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, Milano, 2024, 123 ss.; MASONI, *Commentario sistematico al nuovo processo civile*, Milano, 2023, 179 ss.; ID., *Le nuove ordinanze definitorie introdotte dalla riforma del processo civile*, in *Giustiziacivile.com*, 2023, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/le-nuove-ordinanze-definitorie-introdotte-dalla-riforma>; MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 578 ss.; MINAFRA, *Le c.d. ordinanze definitorie*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-c-d-ordinanze-definitorie/?testocercato=ordinanze%20definitorie&a=>; METAFORA, *Le nuove ordinanze di manifesta fondatezza e infondatezza introdotte dalla riforma del processo civile*, in *Giustiziacivile.com*, 2023, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/le-nuove-ordinanze-di-manifesta-fondatezza-e>; MINGOLLA, *I provvedimenti provvisori*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, Bologna, 2023, 121 ss.; PEZZELLA, *Prime riflessioni sulla nuova fase introduttiva e di trattazione del giudizio di cognizione di primo grado*, in *Giust. civ.*, 2023, 273 ss.; REALI, *Le ordinanze definitorie di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 413 ss.; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 221 ss.; SCARSELLI, *I punti salienti dell’attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149*, in *Giustiziainsieme.it*, 2022, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2529-i-punti-salienti-dell-attuazione-della-riforma-del-processo-civile-di-cui-al-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-149>; SERRAO D’AQUINO, *Semplificazione ed efficienza del processo civile nella legge 203/2021: note critiche e prospettive*, in *Giustiziainsieme.it*, 2022, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/en/processo-civile/2389-semplificazione-ed-efficienza-del-processo-civile-nella-legge-203-2021-note-critiche-e-prospettive>; SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1153 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 241 ss., reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2023/01/31/interest-rei-publicae-ut-sit-finis-litium-le-nuove-ordinanze-di-accoglimento-e-di-rigetto-della-domanda-nel-corso-del-giudizio-di-primo-grado-artt-183-ter-e-183-quater-c-p-c/>; TISCINI, *Nuove proposte di tutela sommaria tra il Progetto Luiso e il suo “brutto anatroccolo”*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2021, 1217 ss.; ID., *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *Judicium*, 2021, reperibile su: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/06/Tiscini.pdf>; TOMBOLINI, *Note “a caldo” sulla nuova legge delega di riforma della giustizia civile: le modifiche al giudizio di primo grado*, in

limiti di cui si dirà, gli effetti della decisione di merito. Su questa si è focalizzato il dibattito dottrinale, suscitando un interesse che appare singolare soprattutto se si considera la scarsa incidenza che questi strumenti hanno avuto finora nella pratica giudiziaria.

L'introduzione delle ordinanze *ex artt. 183-ter e quater* - e la conseguente riorganizzazione della fase di primo grado - è stata infatti motivata dal legislatore con l'esigenza di accelerare ed ottimizzare i tempi della giustizia civile, come si è illustrato nel capitolo secondo del presente lavoro³⁵⁰; la Legge n. 206/2021 (Delega

Judicium, 2021, reperibile su: <https://www.judicium.it/note-a-caldo-sulla-nuova-legge-delega-di-riforma-della-giustizia-civile-le-modifiche-al-giudizio-di-primo-grado/>; TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitorie (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Foro it., Gli speciali*, 2022, 104 ss.; TURRONI, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) - La definizione anticipata del giudizio - artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2023, 454 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2024, 688 ss., reperibile su: https://www.research.unipd.it/retrieve/f6fa46cd-47f1-4e48-a08e-ca47db8dc0e5/Zuffi_Le%20ordinanze%20ex%20artt.%20183%20ter%20e%20quater_GPC_2024-3.pdf.

³⁵⁰ Chiara in tal senso è la *ratio* dell'intervento, come emerge dalle parole della stessa Commissione Luiso, riferite in quella circostanza all'ordinanza di accoglimento: «Finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione ha anche la delega al legislatore delegato ad introdurre nel libro IV del codice di procedura civile, nell'ambito delle controversie su diritti disponibili, un provvedimento sommario e provvisorio, con efficacia esecutiva, ispirato ad alcuni esempi della legislazione di altri ordinamenti (come, ad esempio, il *référé provision* di cui all'articolo 809 del *code de procédure civile francese* o il *summary judgment* di cui all'articolo 24 delle *civil procedure rules* anglosassoni) e modellato sulle fattispecie di c.d. condanna con riserva delle difese del convenuto, già prevista nel nostro ordinamento (cfr. gli articoli 1462 c.c. e 35, 648 e 665 c.p.c.)», COMMISSIONE LUIISO (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi - Scheda di sintesi), *Ministero della giustizia*, 33.

Per quanto concerne il complessivo *iter* di riforma, il lavoro compiuto dalla Commissione Luiso, i principi contenuti nella legge di delega e il percorso che ha condotto all'emanazione della stessa v. ANSANELLI, *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, cit., 75 ss.; ID., *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., 340. Fra i molti altri possibili riferimenti alla legge di delega per la riforma del processo civile si veda anche DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, cit., 927 ss.; GAMBA, *La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 941 ss.; BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 957 ss.; CAVALLINI, *L'ufficio per il processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 981 ss.; PASSANANTE, *La riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 993 ss.; LUPOI, *Il processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1003 ss.; VELLANI, *Brevi note alle riforme in materia di processo semplificato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1027 ss.; CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1037 ss.; RASIA, *Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1055 ss.; CONSOLO, *Pro futuro. Considerazioni sui problemi della riforma del processo civile (titolava Franz Klein, 1891). Un mero flash qui ed ora ad instar sulla tormentata fase introduttiva*, in *Pol. dir.*, 2021, 548 ss.; DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentata*, cit., 557 ss.; PAGNI, *Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata*, in *Pol. dir.*, 2021, 573 ss.; CECHELLA, *Contributo a una giustizia «civile». Una prima lettura del d.d.l.*

al Governo per l'efficienza del processo civile) ha posto esplicitamente i valori di semplicità, concentrazione e ragionevole durata come obiettivi primari della riforma del processo civile³⁵¹. Così, le ordinanze anticipatorie sono – per espressa intenzione del legislatore - volte ad evitare l'utilizzo delle limitate risorse pubbliche nella trattazione di cause dall'esito che appaia sostanzialmente certo; e, correlativamente, sono volte ad apprestare tutela immediata all'istante, per il quale la mera attesa della tutela costituisce *in re ipsa* un pregiudizio. A tale scopo l'articolo 1, comma 5, lettere o), p) e q) della legge delega ha stabilito i necessari principi e criteri direttivi³⁵². *In primis*, riguardo all'ordinanza provvisoria di accoglimento³⁵³: il giudice, su istanza di parte, ha la facoltà di pronunciarla quando i fatti posti a fondamento della domanda risultano provati e le difese addotte dal convenuto appaiono manifestamente prive di fondamento giuridico o comunque insuscettibili di essere accolte. È stabilito che tale ordinanza sia provvisoriamente esecutiva e che possa essere oggetto di reclamo secondo le modalità previste dall'articolo 669-terdecies c.p.c.; si precisa inoltre che l'ordinanza non acquista in alcun caso l'efficacia di giudicato e non è vincolante in altri processi. Nel caso in cui il reclamo contro l'ordinanza venga accolto il procedimento riprende il suo corso, ma è affidato ad un magistrato diverso all'interno del medesimo ufficio giudiziario, e ciò per assicurare la massima serenità nel giudizio.

L'ordinanza provvisoria di rigetto può essere pronunciata dal giudice su istanza di parte all'esito della prima udienza, qualora sia la domanda dell'attore ad apparire manifestamente infondata. Il rigetto provvisorio è possibile anche se l'atto di citazione presenti carenze gravi, come l'omissione o l'incertezza del requisito specificato dall'articolo 163, comma 3, numero 3, c.p.c., oppure se manchi l'esposizione chiara e completa dei fatti costitutivi (come è richiesto dal numero 4 del medesimo comma). Anche questa ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo

S/1662/XVIII approvato dal Senato, in *Pol. dir.*, 2021, 525 ss.; TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *Judicium*, 14 giugno 2021, disponibile su: <http://www.judicium.it/impresioni-a-caldo-sulla-sommarieta-nel-progetto-di-riforma-luiso-in-attesa-che-il-caldo-estivo-ne-chiarisca-gli-esiti/>.

³⁵¹ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 413 ss.

³⁵² MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 121 ss.; GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 3 ss.

³⁵³ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 105.

669-terdecies c.p.c.; ed analogamente all'ordinanza di accoglimento non acquista l'efficacia di giudicato né autorità in altri procedimenti. Anche in questo caso se il reclamo è accolto il procedimento prosegue davanti a un magistrato diverso del medesimo ufficio.

Infine, per coordinamento normativo è stato espressamente previsto che la disciplina introdotta per l'ordinanza provvisoria di rigetto deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni stabilite dall'articolo 164, commi 4, 5 e 6, c.p.c., che regolano la sanatoria dei vizi dell'atto di citazione.

I suddetti principi direttivi hanno trovato effettiva attuazione con l'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 149/2022, che ha introdotto nel codice di rito gli articoli 183-ter e 183-quater, che disciplinano rispettivamente l'ordinanza provvisoria di accoglimento e quella di rigetto³⁵⁴. Pare quindi superata la rigidità dello schema del modello unico di processo tipica del Codice di procedura civile del 1942 con l'introduzione del rito semplificato di cognizione³⁵⁵ (alternativa più celere e snella per la definizione delle cause che presentano una minore complessità, in sostituzione del precedente procedimento sommario di cognizione³⁵⁶), e delle

³⁵⁴ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitorie. Prime riflessioni*, cit., 3 ss.; D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 315 ss.

³⁵⁵ ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815 – 1942*, Torino, 2017, 282 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, 265 ss.

Come osservato, in tale contesto si manifesta l'applicazione del c.d. "principio di adattabilità del procedimento alle esigenze della causa". Tale principio si sostanzia nella scelta di adottare un unico modello procedurale, intrinsecamente flessibile e modulabile in base alle specifiche necessità della controversia. Tale approccio trae origine, in parte, dalla concezione carnelluttiana dell'elasticità procedurale, già recepita nel progetto del 1926. Sul punto v. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, Padova, 1940, 3 ss.; CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, 16 ss.; CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima. Premesse storiche e sistematiche*, Padova, 1941, 221 ss.; BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1151 ss.

Per ulteriori riferimenti si veda il primo capitolo del presente lavoro.

³⁵⁶ Per alcuni minimi riferimenti si veda BALENA, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Il Foro it. Gli speciali. Riforma del processo civile*, 2023, 195 ss.; CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in *Giur. it.*, 2023, 697 ss.; ID., *Il (seminuovo) procedimento semplificato di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 1 ss.; GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in *Questionegiustizia.it*, 2023, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-procedimento-semplificato-di-cognizione-o-meglio-il-nuovo-processo-di-cognizione-di-primo-grado>; MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, 169 ss.; MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium.it*, 2023, reperibile: <https://www.judicium.it/prime-osservazioni-sul>

ordinanze provvisorie (col preciso scopo di fornire una tutela immediata e anticipata).

Per quanto rileva in questa sede, occorre ricordare che punto di partenza per la configurazione delle ordinanze provvisorie è stata la Commissione Luiso³⁵⁷, il cui progetto originale si focalizzava sull'esigenza di dotare l'attore *ante causam* di un titolo esecutivo, pur privo dell'efficacia di giudicato e quindi privo di autorità in altri processi³⁵⁸; con chiaro parallelo - come si evince dalla stessa Relazione illustrativa - con il modello di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto³⁵⁹. Tuttavia, rispetto alle proposte fatte in quella sede, non soltanto l'ordinanza non è più adottabile *ante causam*, ma la stessa ordinanza di rigetto non era contemplata tra le proposte della Commissione³⁶⁰. Restano però immutati gli obiettivi di accelerazione e selezione³⁶¹, la limitata ampiezza della funzione decisoria svolta (l'inidoneità di acquisire efficacia di giudicato), la reclamabilità³⁶²: il tutto con il perdurante carattere tendenzialmente sommario della cognizione³⁶³.

[procedimento-semplificato-di-cognizione/](#); TISCINI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in ID. (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 395 ss.; TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio civile di primo grado dinanzi al tribunale*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 25; VIOLA, *Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli*, in *La nuova proc. civ.*, 2023, 1 ss.

³⁵⁷ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 696 ss.

³⁵⁸ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 105.

³⁵⁹ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 315 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 689 ss.

³⁶⁰ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 4; D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 321 ss.

Il testo della proposta della commissione è rinvenibile su: COMMISSIONE LUIO (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi - Scheda di sintesi), *Ministero della giustizia*, cit., 33.

³⁶¹ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 422-423.

³⁶² D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 315 ss.; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 231 ss.

³⁶³ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5; D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 316 ss. Non si tratta tuttavia di una conclusione univoca: TURRONI, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) - La definizione anticipata del giudizio - artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 454 ss.

L'intrinsecamente complesso concetto di sommarietà è stato lungamente studiato e si è pervenuti a formulare una tripartizione dei suoi possibili significati³⁶⁴. Il primo significato è quella procedimentale, che ovviamente fa riferimento alla forma semplificata del rito. In questo senso, la sommarietà si traduce in una deviazione dal modello processuale ordinario a favore di sequenze di atti più rapide e con minori formalità. Il secondo è quello cognitivo, che concerne il grado più o meno ridotto di profondità dell'accertamento. In questo contesto, "sommario" significa che la conoscenza dei fatti da parte del giudice è limitata, basandosi su una valutazione che non è esauriente o definitiva, ma è fondata sulla verosimiglianza o sulla probabilità. Il terzo è quello funzionale, riguardante l'efficacia del provvedimento, che è provvisoria e non stabilizzabile. Ciò significa che l'atto emesso all'esito di un rito sommario (come le ordinanze provvisorie) non è destinato a diventare definitivo e immutabile con il giudicato, ma serve piuttosto a regolare temporaneamente la situazione in attesa di una (eventuale) decisione a cognizione piena.

Non sempre, tuttavia, le caratteristiche di cui sopra coesistono: un provvedimento può essere infatti il frutto di un giudizio sommario nelle modalità di accertamento, ma foriero di un accertamento sostanziale e pieno³⁶⁵. Inoltre,

³⁶⁴ Cfr. ANDOLINA, *Crisi del giudicato e nuovi strumenti alternativi di tutela giurisdizionale. La (nuova) tutela provvisoria di merito e le garanzie costituzionali del «giusto processo»*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2007, 317 ss. e in *AA. VV.*, *Studi in onore di Carmine Punzi*, I, Torino, 2008, 37 ss.; CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 849 ss.; CARRATTA, *I nuovi riti speciali societari tra «decodificazione» e «sommarrizzazione»*, in *AA. VV.* (a cura di LANFRANCHI e CARRATTA), *Davanti al giudice, Studi sul processo societario*, Torino, 2005, 67 ss.; ID., *Tutela sommaria come alternativa al processo ordinario ed al giudicato?*, Relazione tenutasi in occasione del convegno «Ragionevole durata del processo civile: interpretazione ed effetti», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 13-15 maggio 2009; MENCHINI, *Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 869 ss.; PROTO PISANI, *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in *Foro it.*, 2006, 53 ss. Per ulteriori riferimenti, si veda il primo capitolo del presente lavoro.

³⁶⁵ Il riferimento è all'articolo 186-quater. V. in merito: BUCCI, *L'art. 186-quater una norma grimaldello*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 299 ss.; CALIFANO, *Il nuovo art. 186-quater c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 565 ss.; CAMPESE, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186-quater c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 1996, 109 ss.; CHIARLONI, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186-quater c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 513 ss. (e in *Dir. Giust.*, 1996, 933); ID., *Discrezionalità oppure obbligatorietà in tema di emanazione dell'ordinanza di condanna ex art. 186-quater c.p.c.?*, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 329 ss. (in nota a T. Torino, 21 dicembre 1995, e a Bologna, 17 febbraio 1996); CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186 quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, in *Corr. giur.*, 1995, 1405 ss. (in nota a T. Massa, 28 agosto 1995); CONTE, *Appunti sull'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.: primi orientamenti*, *ivi*, 1996, 225 ss.; DIDONE, *Per la difesa dell'ordinanza successiva alla chiusura*

alcuni Autori riconoscono nella sommarietà un accertamento solo probabilistico o parziale, fondato su un giudizio di verosimiglianza; altri pongono l'accento sulla possibilità di derogare alle regole ordinarie di istruzione probatoria oppure sull'impiego di mezzi di prova atipici. Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la mera semplificazione procedurale non è tuttavia sufficiente a definire un giudizio come sommario: la semplificazione attiene alla forma del rito, ossia alle modalità di adozione della decisione, mentre la sommarietà in senso proprio è un concetto che investe il grado di accertamento cognitivo e la provvisorietà degli effetti prodotti dalla decisione. Del resto, la funzione deflattiva e acceleratoria dei procedimenti sommari corrisponde all'interesse del creditore all'ottenimento rapido di un titolo esecutivo, soprattutto in assenza di contestazioni serie e sostanziali; la pienezza della cognizione, pur mantenendo un ruolo centrale, non è quindi assiomaticamente funzionale alla protezione dell'interesse concreto e sostanziale: proprio per questo i procedimenti sommari si pongono come strumenti alternativi e complementari, se non addirittura necessari, al giudizio ordinario, con la possibilità per le parti di ottenere in un secondo momento una decisione idonea al giudicato.

Nonostante, quindi, le complessità classificatorie, pare opportuno tentare una classificazione anche delle ordinanze anticipatorie di condanna.

In primis, secondo una consolidata classificazione dottrinale, i provvedimenti sommari non cautelari si distinguono in autonomi e provvisori³⁶⁶. I primi si caratterizzano per la loro natura conclusiva rispetto ad un procedimento (o subprocedimento) dotato di autonoma struttura e funzionalità, la cui eventuale

dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.), in *Doc. giust.* 1996, 51, e in *Riv. dir. proc.*, 1996, 71-77; LAPERTOSA, *L'art. 186-quater c.p.c.: una rivoluzionaria novità sulla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 54 ss.; NAPPI, *Rilievi problematici sull'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1995, I, 3306 ss.; SASSANI, *Sul potere dell'istruttore di decidere dell'istanza di condanna ex art. 186-quater c.p.c. dopo la rimessione al collegio*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1475 (in nota a T. Roma, 5 gennaio 1996); ID., *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.)*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 193 ss.; SCARSELLI, *Osservazioni sparse sul nuovo art. 186-quater c.p.c.*, in *Foro it.*, 1995, V, 389 ss.; SPERA, *L'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.*, in *Giur. merito*, 1997, 849 ss.; ID., *Ratio, disciplina e problemi applicativi posti dall'art. 186-quater c.p.c.*, in *Doc. giust.*, 1996, 87 ss.

A livello monografico, sui diversi profili di indagine qui sintetizzati: cfr., più approfonditamente, CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 138 ss.; BASILICO e CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione*, cit., 383 ss.

³⁶⁶ MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994, 293 ss.

prosecuzione in sede di cognizione ordinaria – di regola a seguito di opposizione della parte soccombente – costituisce non un obbligo, bensì una facoltà delle parti. I provvedimenti provvisori di merito, invece, si inseriscono all'interno di un processo di cognizione ordinaria e presentano natura strettamente sommaria. Entrambi sono generalmente adottati su istanza di parte e concessi quando il giudice ritenga che le risultanze istruttorie acquisite fino a quel momento siano, di per sé, sufficienti a giustificare l'accoglimento, totale o parziale, della domanda; è salvo il successivo emergere di risultanze istruttorie contrarie ed idonee a determinare la revoca del provvedimento. Si tratta quindi di decisioni fondate su una valutazione prognostica basata su una cognizione incompleta, ma sufficiente per quella specifica fase processuale. Esempi di questa categoria di provvedimenti, pur nelle differenze che li contraddistinguono e nei perduranti dibattiti dottrinali sulla natura della loro cognizione, sono proprio le ordinanze anticipatorie di condanna previste dagli articoli 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater* c.p.c.³⁶⁷

Tuttavia, queste ultime non paiono avere pienamente realizzato gli obiettivi deflattivi perseguiti³⁶⁸: su ciò si rimanda al quarto paragrafo del primo capitolo del presente lavoro.

³⁶⁷ Sul punto, sia consentito il richiamo al primo capitolo del presente lavoro.

³⁶⁸ FORNACIARI, *Gli artt. 186-bis, ter e quater: motivi dell'insuccesso e prospettive de iure condendo*, in *Giur. it.*, 1997, IV, 241 ss.

Si evidenziano notevoli spunti per un miglioramento generale e un aumento dell'efficienza dei mezzi di tutela anticipatoria nel progetto di revisione e riforma del Codice di procedura civile, redatto dalla Commissione ministeriale presieduta da Tarzia. Tale progetto, istituito con il d.m. 1° dicembre 1994, è consultabile integralmente, insieme alla *Relazione di accompagnamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 945 ss. Approfondimenti ulteriori si trovano in TARZIA (a cura di), *Il progetto di riforma organica del processo civile, Atti del Convegno nazionale organizzato dalla Camera civile di Milano*, 18-19 aprile 1997, Milano, 1998, 245 ss.

L'articolo 2, punto 21, del Progetto mira a disciplinare la materia stabilendo i seguenti principi:

- i provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 186-*bis* e 186-*quater* possono servire da titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per far decorrere un nuovo periodo di prescrizione, in caso di estinzione del processo;
- l'ordinanza di revoca, nelle situazioni previste dagli articoli 186-*bis* e 186-*ter*, può fungere da titolo per la cancellazione dell'ipoteca;
- è ammessa l'ordinanza di rigetto, nel caso previsto dall'articolo 186-*quater*, e questa acquisisce l'efficacia della sentenza impugnabile in caso di estinzione del processo, a meno che il rigetto sia dovuto a inammissibilità dell'istanza per ragioni di rito;
- tale istanza può essere proposta solo fino alla precisazione delle conclusioni;
- l'ordinanza ex articolo 186-*quater* acquista l'efficacia della sentenza impugnabile, in caso di estinzione sopravvenuta del processo, dal momento in cui il provvedimento che dichiara tale estinzione diventa definitivo.

Per un'analisi dettagliata di questi principi, si rimanda a RICCI, *I provvedimenti anticipatori, cautelari e possessori*, in TARZIA (a cura di), *Il progetto di riforma*, cit., 61 ss.

La disciplina introdotta dagli articoli 183-ter e 183-quater c.p.c. non rappresenta una creazione *ex novo*, bensì si inserisce in una traiettoria evolutiva finalizzata a incrementare la flessibilità della tutela giurisdizionale, in linea con una tendenza consolidata a livello sia nazionale sia sovranazionale; e tuttavia le nuove ordinanze italiane non sono pienamente sovrapponibili a istituti come il *référé provision* del diritto francese o al *summary judgment* di stampo anglosassone, entrambi richiamati dalla Commissione Luiso come modelli di riferimento³⁶⁹. Sia negli ordinamenti di *civil law* che di *common law* l'evoluzione del modello di cognizione tradizionale – inteso nella sua versione piena, esauriente e formalmente strutturata – si è imposta come necessaria risposta a quella crescente domanda di giustizia efficiente che il processo ordinario, per la sua intrinseca rigidità, non sempre soddisfa. Da qui la diffusione di strumenti sommari di tutela orientati a fornire risposte rapide quando l'accertamento pieno risulti sproporzionato anche rispetto alle risorse da spendere per un giudizio a cognizione piena: in Inghilterra, ad esempio, il sistema giudiziario prevede tre *tracks* processuali (*small claims track*, *fast track*, e *multi-track*), modulati sul valore e – solo subordinatamente – alla complessità della controversia. La logica sottesa è quella del *case management*, che attribuisce al giudice un potere di direzione flessibile e adattivo esercitato al fine di selezionare il percorso maggiormente idoneo. Analoga è la struttura del processo civile francese (*circuit court*, *circuit moyen*, e *circuit long*), differenziati per complessità della causa, intensità dell'attività istruttoria e grado di coinvolgimento del giudice³⁷⁰.

In entrambi i modelli, peraltro, il ruolo del giudice trascende la mera funzione di garante della legalità processuale, per assumere anche quella di regia attiva nella gestione del contenzioso. Inoltre, in entrambi gli ordinamenti si registra la presenza di forme generali di tutela sommaria³⁷¹: ad esempio, in Francia il *référé provision*

³⁶⁹ «Finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione ha anche la delega al legislatore delegato ad introdurre nel libro IV del codice di procedura civile [...] ispirato ad alcuni esempi della legislazione di altri ordinamenti (come, ad esempio, il *référé provision* di cui all'articolo 809 del *code de procédure civile* francese o il *summary judgment* di cui all'articolo 24 delle *civil procedure rules* anglosassoni) [...]», COMMISSIONE LUIO (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi - Scheda di sintesi), cit., 33.

³⁷⁰ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 6 e ss.

³⁷¹ Per un'analisi puntuale delle caratteristiche del *Summary judgment* e del *Référé* si rinvia al quarto capitolo del presente lavoro.

consente al giudice di pronunciare una condanna provvisoria laddove la domanda non sia seriamente contestabile; tale istituto si colloca all'interno del più ampio sistema del *référé*, ideato per fornire una tutela rapida, semplificata ed autonoma rispetto al giudizio ordinario³⁷². Un punto focale del modello francese risiede proprio nell'indipendenza strutturale e funzionale del *référé* rispetto al giudizio ordinario di merito; in particolare, il *référé provision* — oggi disciplinato dagli articoli 834–838 del *Code de procédure civile*, come modificati dalla riforma del 2020 — rappresenta una forma di giurisdizione non cautelare, ma comunque provvisoria, in grado di garantire una tutela immediata mediante un provvedimento privo di attitudine al giudicato ma dotato di immediata efficacia esecutiva. Esso, a differenza di altri tipi di *référé* (come il *référé d'urgence*), non richiede il *periculum in mora* come condizione di ammissibilità; il suo presupposto applicativo è rappresentato solo dalla «contestabilità non seria» dell'obbligazione azionata in giudizio³⁷³: clausola quest'ultima volutamente “elastica”, che attribuisce al giudice un ampio margine di apprezzamento discrezionale circa la fondatezza della pretesa. Il risultato è una forma di tutela anticipatoria interinale, fondata su un'*apparentia iuris* idonea a soddisfare esigenze sostanziali in tempi brevi.

Uno degli aspetti più significativi del *référé provision* è la sua capacità di concludersi autonomamente, senza che sia necessario instaurare un successivo giudizio di merito. Nonostante il carattere provvisorio del provvedimento, esso può infatti esercitare un effetto stabilizzante, dissuadendo spesso le parti dal proseguire la lite e producendo, di fatto, un rilevante effetto deflattivo: non costituisce quindi un semplice strumento ancillare rispetto al giudizio ordinario, ma è da considerarsi piuttosto un rimedio del tutto autonomo.

Altro elemento strutturale del *référé* è la sua marcata atipicità, adatta alla grande varietà delle situazioni sostanziali suscettibili di tutela, grazie anche alla duttilità del contenuto del provvedimento finale ad alla relativizzazione del requisito dell'urgenza. Il *référé* si fonda, come detto, sulla sommarizzazione della cognizione, che a sua volta consente una risposta giudiziale rapida e basata

³⁷² REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 434 ss.

³⁷³ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 698 ss.

sull'evidenza piuttosto che su un'istruttoria esaustiva: questa caratteristica ha portato parte della dottrina francese a ricondurre il *référé provision* alla categoria della *apparentia iuris*, intesa come evidenza manifesta e tale da legittimare una decisione fondata su una valutazione diretta ed intuitiva del materiale probatorio sin lì disponibile, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Come accennato, anche il diritto inglese possiede strumenti affini³⁷⁴; l'*interim payment* e il *summary judgment* sono rimedi idonei a definire in via anticipata le controversie manifestamente fondate o infondate, anche in assenza di un processo ordinario. Anch'esso, come si diceva, è stato il paradigma di riferimento per la riforma italiana³⁷⁵; ma a differenza del *référé provision*, il *summary judgment* si colloca integralmente all'interno del giudizio di merito e costituisce uno strumento acceleratorio volto a definire anticipatamente il processo, senza assolvere a una funzione di tutela interinale. Il tratto qualificante di questo istituto è la possibilità per il giudice di pronunciare una decisione definitiva, e quindi idonea a passare in giudicato, senza la necessità di procedere al *trial* qualora rilevi l'assenza di una «*real prospect of success*» per una delle parti. Le sue origini risalgono al XIX secolo, quando fu concepito come strumento volto a soddisfare rapidamente le pretese creditorie, soprattutto bancarie, in presenza di contestazioni meramente dilatorie.

Anche il *summary judgment* si fonda su un criterio di verosimiglianza processuale: affida al giudice la possibilità di decidere anticipatamente la causa se ritiene che una parte non abbia reali prospettive di successo sulla base delle allegazioni contenute negli *affidavits* e nei *witness statements*. La decisione ha natura definitiva ed è idonea al giudicato, e quindi la cognizione è sommaria solo nella forma, ma non negli effetti. Un altro suo elemento distintivo è rappresentato dalla sua disponibilità simmetrica, comune alle ordinanze di accoglimento e di rigetto: può essere richiesto sia dall'attore sia dal convenuto, costituendo quindi uno strumento processuale a vocazione sia "offensiva" che "difensiva".

³⁷⁴ Il rinvio è nuovamente al quarto capitolo del presente lavoro.

³⁷⁵ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 6 e ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 693 ss.

In sintesi, la costruzione delle nostre nuove ordinanze provvisorie risulta influenzata in modo complementare dai due modelli di riferimento, il *référé provision* ed il *summary judgment*: da un lato, il *référé provision* ha fornito il modello per una tutela provvisoria caratterizzata dall'essere autonoma, flessibile e deformalizzata; e non più subordinata, come da noi accadeva in passato per le misure cautelari classiche, alla sussistenza di un pericolo di danno imminente e irreparabile. A livello di precedenti normativi interni, è inevitabile il confronto tra le nuove ordinanze e la disciplina abrogata del procedimento sommario societario di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 5/2003³⁷⁶; istituto che, pur essendo stato soppresso dalla Legge n. 69/2009, aveva rappresentato una forma di giurisdizione semplificata contenziosa, culminante in un'ordinanza provvisoriamente esecutiva, ma priva dell'autorità del giudicato sostanziale³⁷⁷. Esso anticipava di fatto molti degli aspetti che oggi ritroviamo nelle ordinanze provvisorie, essendo un provvedimento di natura contenziosa emesso garantendo il rispetto di un contraddittorio, con immediata efficacia esecutiva, e senza efficacia di giudicato, lasciando aperta la possibilità di una successiva e completa revisione della decisione³⁷⁸. La principale differenza con le ordinanze provvisorie è che il rito societario era un procedimento autonomo, attivabile tramite ricorso e potenzialmente conclusivo della lite, mentre le ordinanze *ex artt. 183-ter* e *183-*

³⁷⁶ Per una minima indicazione dottrinale si veda: PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2003, 17 ss.; CARRATTA, *I nuovi riti speciali societari tra «decodificazione» e «sommarrizzazione»*, in LANFRANCHI e CARRATTA (a cura di), *Davanti al giudice, Studi sul processo societario*, Torino, 2005, 67 ss.; CAPPONI, *Procedimento sommario di cognizione nelle controversie societarie (art. 19 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5)*, in *Judicium*, 2009, reperibile su: www.judicium.it; CAPONI, *La tutela sommaria nel processo societario alla luce dei modelli europei*, in *Foro it.*, 2003, 141 ss.; CECHELLA, *Il référé italiano nella riforma delle società*, in *Corr. giur.*, 2003, 1130 ss.; CATALDI, *La riforma del diritto societario: il procedimento sommario di cognizione*, in *Giust. civ.*, 2003, 467 ss.; BRIGUGLIO, *Il rito sommario di cognizione nel nuovo processo societario*, in *Judicium*, 2004, reperibile su: www.judicium.it; SASSANI e TISCINI, *Il nuovo processo societario. Prima lettura del d. Lgs. N.5 del 2003*, in *Giust. civ.*, 2003, 49 ss.; MENCHINI, *Il giudizio sommario per le controversie societarie, finanziarie e bancarie*, in *Corr. giur.*, 2004, 1097 ss.; SALETTI, *Il procedimento sommario nelle controversie societarie*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 467 ss.; D'AMBROSIO, *Luci ed ombre del procedimento sommario per le controversie societarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 405 ss.; DELLA PIETRA, *Il procedimento sommario societario: molti dubbi e qualche certezza*, in *Corr. giur.*, 2005, 577 ss.; CAVALLINI, *Il procedimento sommario di cognizione nelle controversie societarie*, in *Giust. civ.*, 2003, 266 ss.

³⁷⁷ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 316 ss.; REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 432.

³⁷⁸ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 433.

quater c.p.c. si innestano nel *continuum* del giudizio ordinario o semplificato, potendone anticipare la chiusura³⁷⁹. Altra differenza concerne il grado di cognizione richiesto per l'adozione dell'ordinanza³⁸⁰: secondo parte della dottrina, l'art. 19 prevedeva infatti un duplice livello cognitivo: pieno, in relazione ai fatti costitutivi; sommario quanto alle difese del convenuto, da valutarsi secondo criteri di verosimiglianza o manifesta infondatezza. Altri interpreti, per contro, ritenevano che anche l'accertamento della domanda dovesse essere sommario, data la natura deformalizzata dell'intero modello. Secondo un diverso indirizzo, il provvedimento avrebbe dovuto essere negato e la domanda rigettata quando il convenuto avesse allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi verosimili. Di diverso avviso era chi negava in radice la possibilità di assumere prove costituente su fatti impeditivi, mentre si ammettevano modalità camerale o deformalizzate per l'istruttoria sui fatti principali. Ne derivava che la cognizione prevista dall'art. 19 risultava, nella prassi, ibrida: formalmente sommaria, ma variabile quanto alla profondità dell'accertamento, in funzione della "resistenza" offerta dal convenuto. Tale flessibilità rimane uno dei tratti qualificanti anche delle nuove ordinanze provvisorie, che si fondano sull'idea di un accertamento calibrato sull'evidenza e sulla non necessità di rinvio a un'istruttoria piena, ove la materia del contendere lo consenta.

La rigidità del sistema italiano, storicamente privo di strumenti a vocazione generale per la tutela sommaria nel passato ha perciò creato "isole di efficienza" in sede sommaria³⁸¹; e in questo senso le ordinanze provvisorie *ex artt.* 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. assumono rilievo paradigmatico³⁸² poiché rappresentano l'emersione

³⁷⁹ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 242 ss.

³⁸⁰ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 6.

³⁸¹ Tra i numerosi interventi in materia v. PROTO PISANI, *La crisi dei processi a cognizione piena e una proposta*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 102 ss.; ID., *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in *Foro it.*, 2006, 53 ss.; ID., *Crisi della giustizia civile: intervenire è possibile ma servono capacità tecniche e buon senso*, in *Foro it.*, 2013, 229 ss. ID., *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009, 1 ss. Anche CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 449 ss.; ID., *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 138 ss.

³⁸² In senso contrario: PROTO PISANI, *Che fare per affrontare la crisi del processo civile? (note a margine di un intervento che sa di "acqua fresca")*, in *Foro it.*, 2020, 33 ss.

di un modulo decisionale sommario ad applicazione generale, collocato sì all'interno del processo ordinario, ma capace – ove le condizioni lo consentano – di soddisfare l'interesse alla rapidità e all'efficacia esecutiva della tutela³⁸³.

Peraltro, la reale utilità deflattiva delle ordinanze è tuttora fonte di discussione³⁸⁴. Una parte della dottrina sostiene che la lentezza processuale non risieda, almeno primariamente, nell'inadeguatezza degli strumenti “di rito”, ma in criticità strutturali più profonde quali la carenza di personale giudiziario e amministrativo e la limitatezza delle risorse economiche dell'amministrazione. Ulteriori perplessità nascono sul piano applicativo, soprattutto a causa dell'assenza dell'attitudine al giudicato, che permette alla parte soccombente di instaurare un nuovo contenzioso sul medesimo rapporto, generando, paradossalmente, una duplicazione delle liti³⁸⁵. Infine, una parte della dottrina ha sollevato dei dubbi sulla compatibilità delle ordinanze provvisorie con la struttura teorica del processo civile, fondato sulla netta distinzione tra cognizione e tutela cautelare. L'introduzione di un istituto ibrido, dotato di effetti provvisori ma incidenti in modo definitivo sull'*iter* processuale, solleva la necessità di una riflessione sulla coerenza sistematica e sull'equilibrio tra i principi di efficienza e garanzia.

³⁸³ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 315 ss.; GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., in particolare par. 6; REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 445; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 238 ss.

³⁸⁴ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 11 ss.

³⁸⁵ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 238 ss.

2. La disciplina dei nuovi articoli 183-ter e 183-quater c.p.c.: i presupposti applicativi

Per quanto concerne i presupposti applicativi delle ordinanze di accoglimento e di rigetto, è opportuno anzitutto fare riferimento all'*iter* di riforma³⁸⁶: infatti, nonostante l'art. 1, comma 5, della L. n. 206/2021 facesse esplicito riferimento al solo procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, la collocazione della disciplina nel Titolo I del Libro II del Codice potrebbe suggerire un'applicabilità estesa anche ai giudizi di competenza collegiale, data la scelta del legislatore delegato di collocare l'ordinanza tra le disposizioni che regolano il processo di fronte al tribunale in generale³⁸⁷. Ciononostante, sono state avanzate diverse argomentazioni in senso contrario³⁸⁸.

La prima di esse attiene alla legalità costituzionale per ritenuto eccesso di delega, dato che la legge di delega menzionava espressamente il procedimento monocratico e non, invece, quello collegiale. È stato tuttavia rilevato che la legge delega, pur fornendo indicazioni, non escludeva la possibilità di un'estensione sistematica, rientrando tale scelta nella discrezionalità del legislatore delegato, purché nel rispetto del nucleo essenziale della delega stessa³⁸⁹.

Si argomenta poi in senso contrario all'estensione delle ordinanze provvisorie ai procedimenti collegiali facendo leva sull'incompatibilità soggettiva del collegio, paventando la compromissione del principio del doppio grado di giudizio in sede cautelare qualora lo stesso organo dovesse decidere sul reclamo. A ciò si è obiettato

³⁸⁶ Il riferimento è al seguente estratto: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».

³⁸⁷ V. in merito, REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 419 ss.; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 234 ss.; D'ALESSANDRO, *Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda*, cit., par. 1; GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 3 ss.; CARRATTA, *Le riforme del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206)*, cit., 55 ss.; CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di accoglimento (art. 183-ter c.p.c.)*, cit., par. 1; D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 315 ss.

³⁸⁸ TURRONI, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) - La definizione anticipata del giudizio – artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 454 ss.

³⁸⁹ CARRATTA, *Le riforme del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206)*, cit., 55 ss.

richiamando la prassi consolidata in materia di reclamo contro provvedimenti cautelari collegiali *ex art. 669-terdecies*, comma 2, c.p.c., che prevede soluzioni organizzative atte a garantire l'imparzialità, come il giudizio di fronte a diversa composizione del medesimo tribunale o la rimessione ad altro organo giurisdizionale³⁹⁰.

Un'altra opinione contraria all'estensione ai procedimenti collegiali si fonda su un'interpretazione restrittiva dell'articolo 183-*quater* c.p.c., il quale, prevedendo la prosecuzione del giudizio dinanzi a un «magistrato diverso» in caso di accoglimento del reclamo, sembrerebbe limitarne l'applicazione al solo giudice monocratico. A questa interpretazione viene opposto che il riferimento al «magistrato» va inteso in senso funzionale, e non personale; inoltre, la prosecuzione del processo avviene comunque dinanzi al giudice istruttore, ai sensi dell'articolo 125 delle disp. att. c.p.c., così neutralizzando anche l'obiezione puramente semantica³⁹¹.

È al contrario difficilmente contestabile la considerazione, sempre di carattere letterale, secondo la quale la formulazione della normativa vincola l'operatività dell'ordinanza al «giudizio di primo grado», e ciò pare escludere con sufficiente chiarezza l'estensione del rimedio al giudizio d'appello e ogni tentativo di applicazione analogica in tal senso³⁹².

Di maggiore complessità è il dibattito sull'estensione alle forme semplificate del processo, come il rito semplificato di cognizione, con cui le ordinanze provvisorie sono astrattamente compatibili³⁹³. Vi è chi ritiene che la risposta debba essere

³⁹⁰ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 252.

³⁹¹ *Ibidem*.

³⁹² Cfr. REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 419; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 236; D'ALESSANDRO, *Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda*, cit., par. 1; GHIRGA, *L'abuso del processo e alcune norme nell'ultima riforma della giustizia civile*, cit., 390 ss.

³⁹³ Sui presupposti di applicazione, v. CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, cit., 697 ss.; ID., *Il (seminuovo) procedimento semplificato di cognizione*, cit., 1 ss.; TISCINI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in ID. (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 395 ss.; TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio civile di primo grado dinanzi al tribunale*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 25.

negativa, data la specialità unilaterale delle relative discipline³⁹⁴; in senso opposto, un'autorevole dottrina sostiene l'applicabilità delle ordinanze anticipatorie al procedimento semplificato sull'assunto che l'art. 281-*decies* c.p.c., che disciplina l'accesso al rito semplificato, richiede presupposti simili a quelli previsti per l'adozione dell'ordinanza di accoglimento; di conseguenza, l'istanza sarebbe proponibile anche nel rito semplificato purché sussistano i relativi presupposti probatori³⁹⁵.

L'estensione dell'applicabilità dell'ordinanza ai procedimenti speciali, *in primis* il rito del lavoro e quello locatizio, alimenta un altro dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con opinioni contrastanti circa la sua ammissibilità³⁹⁶. Anche in questo caso le opinioni che negano l'estensione si fondano sulla collocazione normativa degli istituti, che sembra circoscrivere l'operatività delle ordinanze al solo procedimento civile ordinario a cognizione piena³⁹⁷. Si sottolinea così la natura già intrinsecamente acceleratoria e semplificata dei riti speciali, i quali prevedono strumenti di decisione immediata o anticipata, tra cui l'articolo 423 c.p.c. che contempla la possibilità (di applicazione molto scarsa nella pratica) di una pronuncia contestuale all'udienza di prima discussione³⁹⁸. L'introduzione delle ordinanze *de quibus* in contesti già votati alla celerità si configurerebbe addirittura come un'aggravante procedurale che potrebbe risultare funzionalmente incompatibile con la *ratio* deflativa e l'obiettivo teleologico del rito speciale³⁹⁹.

³⁹⁴ Sul punto, REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 420; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 234 ss.; MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, cit., 617 ss.; METAFORA, *Le nuove ordinanze di manifesta fondatezza e infondatezza introdotte dalla riforma del processo civile*, cit., par. 3.

³⁹⁵ CARRATTA, *Le riforme del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206)*, cit., 57 ss.; GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 8; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 241 ss.

³⁹⁶ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 420.

³⁹⁷ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., spec. par. 5.

³⁹⁸ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 104 ss. Per un'analisi complessiva dell'art. 423 c.p.c., si rimanda al primo capitolo del presente lavoro.

³⁹⁹ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 420; CARRATTA, *Le riforme del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206)*, cit., 57 ss.; GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 8; STELLA, *Interest rei publicae ut sit*

Di converso, le argomentazioni favorevoli valorizzano la funzione autonoma, sebbene non meramente strumentale, delle ordinanze provvisorie: queste ultime, pur innestandosi nel giudizio di merito a cognizione piena, offrirebbero una risposta giurisdizionale immediata alla domanda, ponendosi in piena armonia con il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo: e l'esistenza di un rito già caratterizzato da semplificazioni e celerità non escluderebbe perciò né logicamente né dogmaticamente la necessità di limitare gli strumenti di ulteriore accelerazione della tutela⁴⁰⁰. Le prime pronunce di merito sul punto hanno peraltro affermato la compatibilità tra ordinanze provvisorie (nel caso di specie, l'articolo 183-ter c.p.c.) e il procedimento semplificato di cognizione, accogliendo così la tesi favorevole⁴⁰¹.

Passando alle specifiche questioni poste riguardo all'ordinanza di accoglimento *ex art. 183-ter*, pare chiaro che l'architettura valutativa dell'*art. 183-ter* si fonda su una compiuta dimostrazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata, mentre è sufficiente un esame sommario e prognostico delle eccezioni e difese articolate dalla parte convenuta⁴⁰²: la decisione anticipata presuppone pertanto un accertamento pieno in ordine all'*an* del diritto vantato, ammettendo invece rispetto ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi un vaglio meno penetrante, circoscritto alla verifica della loro non verosimiglianza o della loro manifesta inconsistenza⁴⁰³.

Il primo termine utile entro cui richiedere la pronuncia dell'ordinanza non può non coincidere con l'udienza *ex art. 183 c.p.c.*⁴⁰⁴, dal momento che il secondo

finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.), cit., 241 ss.

⁴⁰⁰ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.), cit., 246.*

⁴⁰¹ Tribunale di Napoli, 9 dicembre 2024, R. G. n. 22423/2023.

⁴⁰² GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5; MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, cit., 621 ss.; CARRATTA, *Le riforme del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206)*, cit., 55 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 717 ss.

⁴⁰³ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5.

⁴⁰⁴ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 440, 424; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 707 ss.; MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 128.

presupposto previsto dall'art. 183-ter, la manifesta infondatezza delle difese, implica un giudizio negativo sulla capacità delle eccezioni proposte di incidere verosimilmente sull'*an* della pretesa⁴⁰⁵, che può fondarsi sull'inconferenza giuridica delle eccezioni o sull'irrelevanza logico-probatoria delle deduzioni istruttorie a sostegno. Tuttavia, non può considerarsi manifestamente infondata una difesa che, pur bisognosa di un'articolazione istruttoria, si presenti strutturata e potenzialmente idonea ad incidere sull'esito del giudizio; il mero fatto che essa richieda un'attività istruttoria articolata non ne compromette la dignità difensiva: diversamente, si determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto alla prova in danno della parte convenuta, in violazione del principio di pienezza del contraddittorio⁴⁰⁶. La ragione dell'ampiezza del termine per richiedere la pronuncia dell'ordinanza è da riconoscere nella – insopprimibile – indeterminatezza temporale della valutazione sulla infondatezza delle difese del convenuto, che deve quantomeno comprendere le tre memorie integrative previste dall'articolo 171-ter⁴⁰⁷: sono quelle stesse memorie a permettere al convenuto di articolare in prima battuta le proprie difese e il loro supporto probatorio.

Tuttavia, ad avviso di alcuni commentatori la proposizione della domanda *ex art. 183-ter* potrebbe avvenire anche nell'atto introduttivo ed essere concessa in sede di verifiche preliminari *ex art. 171-bis*, qualora l'attore sia in possesso di elementi in grado di provare la fondatezza della propria domanda con particolare certezza⁴⁰⁸. Nondimeno, anche in questo caso è stato rilevato che il requisito della manifesta infondatezza delle difese comporti quantomeno la necessità del loro svolgimento, e quindi la costituzione in giudizio del convenuto⁴⁰⁹.

⁴⁰⁵ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 222 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 253.

⁴⁰⁶ Sul punto, DELLA PIETRA, *Le ordinanze «divinatorie» nella delega sul processo civile*, in *ildirittoprocessualecivile.it*, cit., 248 ss.

⁴⁰⁷ MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 128 ss.

⁴⁰⁸ Pur illustrando la tesi, ma in senso contrario, ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 707 ss.

⁴⁰⁹ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 8.

Nella finora limitata applicazione giurisprudenziale, non sono rinvenibili concessioni di ordinanze anticipatorie all'esito delle verifiche preliminari *ex art. 171-bis*⁴¹⁰; è invece possibile riscontrare che, come previsto, la concessione delle – sporadiche – ordinanze *ex art. 183-ter c.p.c.* è avvenuta all'esito del deposito delle memorie *ex art. 171-ter c.p.c.*⁴¹¹, sebbene la richiesta fosse già contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di costituzione e risposta⁴¹².

Se l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. costituisce il termine iniziale⁴¹³, quello finale dovrà coincidere con la conclusione della fase istruttoria, ultimo momento di articolazione delle difese del convenuto⁴¹⁴; è ben possibile che le difese del convenuto si fondino sulla proposta di una prova costituenda, che in quanto tale non potrà essere valutata se non in uno stato avanzato del processo e successivamente alla sua assunzione⁴¹⁵. Ciò pare condiviso dalla giurisprudenza, secondo la quale: «[...] la norma non contempla un termine specifico per la proposizione dell'istanza *ex art. 183-ter c.p.c.*, onde non può escludersi che essa possa essere formulata – come nella specie - anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria»⁴¹⁶. L'evoluzione dell'attività istruttoria influisce quindi non poco sulla latitudine del giudizio: più avanzata è la fase processuale, più articolata sarà la motivazione dell'ordinanza, che potrà fondarsi su un quadro probatorio consolidato o, all'opposto, evidenziare la persistenza di lacune ormai consolidate.

D'altro canto, qualora l'istanza sia proposta nel corso dell'istruzione, l'analisi del giudice si fonderà sulle risultanze già acquisite agli atti: in questa fase la

⁴¹⁰ *Ex multis*, Tribunale di Latina, 27 marzo 2025, R. G. n. 68, nella cui causa, pur essendo stata richiesta la pronuncia *ex art. 183-ter*, non è stata concessa.

⁴¹¹ Tribunale di Forlì, 18 luglio 2024, R. G. n. 1323/2024, in sede di reclamo contro l'ordinanza emessa: «[...] In tale contesto, depositate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., in esito alla prima udienza del 22/05/2024, su istanza della creditrice opposta, il giudice istruttore ha emesso l'ordinanza in questa sede reclamata di accoglimento *ex art. 183-ter c.p.c.*».

⁴¹² Tribunale di Genova, 8 maggio 2025, R. G. n. 3322/2024; Tribunale di Milano, verbale di causa, 21 maggio 2025, R. G. n. 16962/2024; Tribunale di Milano, 25 settembre 2025, R. G. n. 409/2024; Tribunale di Napoli (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), 27 febbraio 2025, R. G. n. 6534 /2021; Tribunale di Salerno, 17 ottobre 2025, R. G. n. 5331/2023.

⁴¹³ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 253 ss.

⁴¹⁴ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 226.

⁴¹⁵ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 425.

⁴¹⁶ Tribunale di Napoli, 9 dicembre 2024, R. G. n. 22423/2023.

valutazione non è più meramente prognostica, bensì è vicina ad un vero e proprio giudizio anticipato di merito, ancorché su basi probatorie ancora parziali. Resta nondimeno palese che, quanto più l'istante sia vicino alla possibilità di una pronuncia a cognizione piena, come sarebbe il caso di ordinanza richiesta a conclusione della fase istruttoria, tanto meno probabile risulta la convenienza di una ordinanza sommaria, inidonea al giudicato e contestabile in sede di opposizione all'esecuzione⁴¹⁷. Nonostante ciò, è possibile rinvenire alcune richieste di concessione del provvedimento *ex art. 183-ter c.p.c.* anche in sede di precisazione delle conclusioni (e quindi successivamente al completo svolgimento dell'attività istruttoria), quando una pronuncia a cognizione piena risulterebbe "ad agevole portata" dell'istante⁴¹⁸. Curiosa è una recente pronuncia di merito che proprio in ragione del *favor* per una tutela piena e – forse – di un principio di economia processuale volta ad evitare successivi giudizi, ha negato la concessione dell'ordinanza anticipatoria di condanna sul presupposto della vicinanza temporale con l'udienza *ex art. 281-sexies c.p.c.*, così surrogandosi completamente alla valutazione della parte istante: «[...] il Giudice ha rigettato l'istanza *ex art. 183 ter c.p.c.* di condanna anticipatoria sul presupposto che l'udienza *ex art. 281 sexies c.p.c.* sarebbe stata fissata a stretto giro e in modalità cartolare e ha assegnato termine per memoria conclusiva»⁴¹⁹.

Non è prevista una preclusione alla riproposizione dell'istanza, qualora rigettata in una prima fase, e ciò consente alla parte istante di rivalutare l'opportunità di proporla in momenti successivi anche alla luce del mutato contesto probatorio o della sopravvenuta inattività istruttoria della controparte. Un primo filone giurisprudenziale ha adombrato, in parallelo con il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 669-*bis* e ss., la necessità almeno di un mutamento delle circostanze o la deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto: «[...] La disciplina giuridica dell'invocato provvedimento pare quindi assimilabile a quella dettata dagli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c. - come, peraltro, suggerisce anche l'espreso richiamo all'art. 669

⁴¹⁷ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., spec. par. 5; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 240.

⁴¹⁸ Tribunale di Livorno, 28 marzo 2025, R. G. n. 3498/2023.

⁴¹⁹ Tribunale di Treviso, 21 febbraio 2025, R. G. n. 4346/2023.

terdecies c.p.c. - ove la riproposizione, in ipotesi di rigetto, è espressamente contemplata dall'art. 669 *septies* c.p.c. (sia pure condizionandola al sopravvenire di «mutamenti delle circostanze» o alla deduzione di «nuove ragioni di fatto o di diritto»). Si osserva allora in proposito che l'attrice ha accompagnato alla reiterata istanza la formulazione di ulteriori deduzioni (di cui meglio in appresso si dirà), costituenti nuove ragioni di fatto e di diritto [...]»⁴²⁰.

Un'ulteriore problematica afferisce al caso della contumacia del convenuto: ad avviso di una parte della dottrina, dovendo il giudice valutare l'infondatezza delle difese del convenuto e nulla prevedendo la lettera della disposizione sulla pronuncia rispetto alla parte contumace, e non potendo la contumacia andare a danno della parte assente, la possibilità di pronunciare l'ordinanza di accoglimento sarebbe preclusa⁴²¹. Di opposto avviso un'autorevole dottrina che non ritiene corretto negare l'applicabilità dello strumento in ragione della scelta del convenuto di non costituirsi⁴²².

Si è detto che la misura dell'onere probatorio in capo all'attore è sensibile al comportamento processuale tenuto dal convenuto: in caso di contumacia, la pretesa deve perciò essere integralmente dimostrata, poiché l'assenza di difese e la contumacia nel nostro ordinamento non equivale ad un'implicita ammissione dei fatti dedotti o dello stesso diritto azionato dalla controparte⁴²³. Qualora invece il convenuto si costituisca ma non contesti specificamente i fatti dedotti dall'attore, si applicano le regole dell'art. 115 c.p.c., con conseguente attenuazione o esclusione dell'onere probatorio. Nelle ipotesi in cui la contestazione sia selettiva o comunque orientata su piani incompatibili con il disconoscimento dei fatti, l'attore può chiedere l'adozione dell'ordinanza *ex art. 183-ter* ovvero di misure anticipate, come l'ordinanza *ex art. 186-bis* c.p.c.

⁴²⁰ Tribunale di Napoli, 9 dicembre 2024, R. G. n. 22423/2023.

⁴²¹ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 708 ss.; in senso contrario a questa prospettazione, REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 427.

⁴²² RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 227; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 253.

⁴²³ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 708 ss.

La possibilità di sollecitare una pronuncia anticipatoria mediante ordinanza di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c. spetta primariamente all'attore, ma anche al convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale, pur in assenza di espressa previsione; ciò è applicazione del principio dell'uguaglianza e di parità degli strumenti⁴²⁴. In astratto, non si può escludere che anche i soggetti terzi, chiamati in causa o intervenuti, possano a loro volta legittimamente avanzare l'istanza, così come l'attore e il convenuto possono richiederla con riferimento alle pretese rispettivamente introdotte contro tali soggetti.

Uno degli snodi problematici più significativi per l'ammissibilità dell'istanza riguarda invece l'eventuale presenza di un cumulo processuale, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo⁴²⁵. In entrambi i casi, il legislatore ha imposto un vincolo strutturale alla possibilità di ottenere l'emissione dell'ordinanza: la necessità che tutti i titoli azionati siano contemporaneamente idonei alla definizione anticipata⁴²⁶.

Nel caso in cui una parte introduca più domande nello stesso processo, la richiesta di definizione anticipata deve necessariamente investire tutte le pretese formulate, precludendo la possibilità di selezionare una sola domanda e lasciando le altre alla cognizione ordinaria; tale principio discende dalla natura stessa del provvedimento, il quale, in quanto potenzialmente decisorio, deve estinguere integralmente la controversia. Di tale caratteristica dovrà quindi tenere conto chi propone o subisce una domanda giudiziale, valutando l'opportunità di introdurre domande connesse: anche questo aspetto sembra però – di fatto - andare contro la finalità di semplificazione e accelerazione del contenzioso civile⁴²⁷.

⁴²⁴ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 424.

⁴²⁵ ID., *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 422-423; GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 3.

⁴²⁶ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 237.

⁴²⁷ Tuttavia, è necessario rilevare come sia stato autorevolmente sostenuto il contrario, sostenendo l'applicabilità dello strumento verso alcune specifiche domande – e non invece la loro totalità – e potenzialmente anche da alcune parti e non tutte. V. in questo senso LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 86 ss. In senso critico vedi anche D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-*

Il vincolo di necessaria unitarietà si intensifica laddove tra le domande sussista un rapporto di connessione forte, ossia una relazione sostanziale che imponga la trattazione congiunta delle pretese⁴²⁸. Una prima ipotesi riguarda i casi in cui le domande siano reciprocamente escludenti sul piano degli effetti, ovvero quando l'accoglimento di una domanda comporti *ex se* l'impossibilità logico-giuridica di accogliere l'altra, per effetto della produzione di conseguenze di segno opposto o comunque antitetico; in simili contesti, la separazione dei procedimenti condurrebbe inevitabilmente a decisioni incoerenti⁴²⁹. Una seconda ipotesi ricorre quando tra le domande si instaura un rapporto di pregiudizialità, ossia quando la fondatezza di una pretesa costituisce presupposto logico-giuridico per l'esame dell'altra; è la cosiddetta pregiudizialità tecnica, intesa come collegamento fondato non sulla struttura del diritto, ma sulla relazione sostanziale tra i diritti fatti valere intesi come complesso di relazioni⁴³⁰. Nei contesti in cui le domande cumulate risultano interdipendenti, sia sul piano strutturale sia su quello funzionale, la possibilità di adottare un provvedimento anticipatorio deve essere quindi esclusa: non sarebbe ammissibile, infatti, pronunciare un'ordinanza decisoria su una domanda "pregiudicata", lasciando l'altra alla cognizione ordinaria, perché ciò equivarrebbe a disarticolare l'unità logica del *thema decidendum*. In tali circostanze, la priorità logica della questione principale impone la sospensione del giudizio subordinato e preclude ogni tentativo di "anticipazione" selettiva mediante provvedimento sommario; la tutela dell'interesse alla coerenza e all'unitarietà del giudizio prevale ancora una volta sulla spinta acceleratoria dell'istituto. In ogni caso, il tenore letterale dell'art. 183-ter, comma 2, non ammette deroghe interpretative; la norma, infatti, non distingue tra connessioni forti e deboli, ma stabilisce in via generale e inderogabile che l'ordinanza può essere emessa solo in

quater c.p.c.), in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 317.

⁴²⁸ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 184 ss.

⁴²⁹ ID., *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 186 ss.

⁴³⁰ Questione, questa, ritenuta problematica anche dai sostenitori dell'opposto orientamento dell'esperibilità delle ordinanze verso alcune specifiche domande e non solamente rispetto alla totalità delle stesse. Il riferimento è sempre a LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 86 ss.

presenza dei presupposti per tutte le domande riunite nel processo⁴³¹. Questo orientamento ha tenuto conto delle censure formulate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2020 circa l'assenza di meccanismi idonei a garantire l'unitarietà del giudizio in presenza di rapporti sostanzialmente pregiudiziali, sollecitando espressamente una risposta normativa idonea ad evitare sentenze incongruenti. Come accennato, sono però emerse significative perplessità in dottrina: si è osservato che la parte che abbia promosso più domande potrebbe avere interesse alla definizione anticipata solo per una di esse, nei limiti in cui essa sia documentalmente provata e non contestata⁴³².

Più complessa è l'ipotesi in cui più domande, anche eterogenee, siano promosse da soggetti diversi⁴³³. In tale scenario, la possibilità di ottenere una pronuncia anticipatoria è subordinata ad una condizione particolarmente rigorosa: analogamente a quanto si è appena visto, occorre che l'istanza *ex art. 183-ter* abbia effetto nei confronti di tutti. Si tratta anche qui di un requisito volto a garantire una decisione pienamente definitiva, che eviti la frammentazione del giudizio. Il secondo comma dell'art. 183-ter c.p.c. lo conferma, stabilendo che l'ordinanza può essere emessa solo laddove i presupposti siano soddisfatti in relazione a tutte le domande proposte nel processo. Come visto, la stessa Relazione illustrativa evidenzia che la funzione dell'ordinanza non è quella di un semplice strumento acceleratorio, ma è quella di assolvere a un compito interamente soddisfacente dell'oggetto del processo, escludendo così qualsiasi effetto meramente parziale della pronuncia anticipatoria⁴³⁴.

⁴³¹ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 316 ss.

⁴³² MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 188 ss.; D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 317; LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, cit., 86 ss.

⁴³³ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 3.

⁴³⁴ COMMISSIONE LUISO (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi - Scheda di sintesi), *Ministero della giustizia*, 33 ss.

Ancora, un problema di particolare rilevanza è l'applicabilità dell'ordinanza di accoglimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo⁴³⁵. Anche in questo contesto si fronteggiano tesi contrapposte: l'inapplicabilità del rimedio è sostenuta evidenziando che la natura dell'ingiunzione, spesso munita di provvisoria esecutività, rende inutile o ridondante un ulteriore strumento anticipatorio⁴³⁶. Si è osservato, inoltre, che il decreto ingiuntivo, una volta esecutivo, può costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a differenza dell'originaria ordinanza *ex art. 183-ter* c.p.c. (i cui effetti in un primo momento erano limitati dalla legge). Ma sul punto successivamente è intervenuto il c.d. Correttivo Cartabia che, attraverso l'art. 3, comma 2, lettera o) del D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto che anche il decreto di concessione dell'ordinanza è titolo per richiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Di contro, l'applicabilità delle ordinanze provvisorie anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è argomentata sulla base delle differenze sostanziali e funzionali tra l'ordinanza *ex art. 183-ter* e l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà *ex art. 648* c.p.c.: mentre quest'ultima si configura come una misura sommaria ed interinale di natura *lato sensu* cautelare, la cui operatività è subordinata a riscontri negativi (assenza di prova scritta o di pronta soluzione a sostegno dell'opposizione) o positivi parziali (non contestazione), il provvedimento *ex art. 183-ter* assurge a funzione decisoria, sebbene non definitiva. L'ordinanza non si limita a concedere *pro tempore* un titolo, ma esaurisce il giudizio di opposizione in primo grado e, in difetto di proposizione del reclamo, determina il consolidamento *quoad effectum* della piena efficacia esecutiva dell'ingiunzione originaria. Questo spostamento dell'asse dall'interinalità alla definizione del merito processuale conferisce all'ordinanza una valenza strategica in grado di rendere il

⁴³⁵ Specificamente: CAMPIONE, *L'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione*, in www.judicium.it, 26 marzo 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/lordinanza-di-accoglimento-ex-art-183-ter-c-p-c-e-lopposizione-allesecuzione/>; METAFORA, *Le nuove ordinanze di manifesta fondatezza e infondatezza introdotte dalla riforma del processo civile*, cit., par. 3; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 255 ss.; MASONI, *Commentario sistematico al nuovo processo civile*, cit., 179 ss.; GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 8 ss.

⁴³⁶ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 235 ss.; GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 8 ss.

suo utilizzo di notevole attrattiva per il creditore, in quanto capace di chiudere il contenzioso in tempi rapidi, con l'effetto di una stabilità esecutiva quasi finale⁴³⁷.

Le prime decisioni della giurisprudenza di merito, sebbene ancora esigue nel numero, tendono a sostenere l'applicabilità dell'art. 183-ter al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; e questo orientamento è stato ribadito anche in sede di reclamo, portando alla conferma del decreto ingiuntivo originario⁴³⁸.

L'ordinanza di accoglimento o rigetto provvisorio è però esperibile unicamente in relazione a situazioni giuridiche disponibili: si esclude la sua utilizzabilità in relazione a diritti indisponibili quali lo *status* personale, la capacità giuridica o i rapporti familiari, in ragione dell'incompatibilità tra l'assenza di giudicato e l'interesse pubblicistico alla certezza dell'accertamento⁴³⁹.

Ad avviso di una certa parte della dottrina, l'istituto risulta inapplicabile alle azioni a contenuto dichiarativo o costitutivo⁴⁴⁰. La giurisdizione dichiarativa, la cui funzione è l'accertamento definitivo, contrasterebbe con la natura provvisoria e instabile dell'ordinanza rendendo quindi inammissibile un accertamento non idoneo al giudicato⁴⁴¹. Parimenti, la giurisdizione costitutiva - che produce effetti modificativi dell'assetto giuridico solo con il passaggio in giudicato - risulterebbe incompatibile con un'ordinanza intrinsecamente inidonea a determinare l'effetto costitutivo; ad esempio, sarebbe inammissibile una dichiarazione di risoluzione contrattuale in forma provvisoria⁴⁴². Tali strumenti, infatti, sono funzionalizzati

⁴³⁷ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 255.

⁴³⁸ Il riferimento è *in primis* al già citato Tribunale di Forlì, 18 luglio 2024, R. G. n.1323/2024, che ha confermato, in sede di reclamo, l'ordinanza ex art. 183-ter emessa nel corso del giudizio di opposizione. Nello stesso senso, pur senza pronunciare l'ordinanza, ma senza sollevare esplicitamente alcuna obiezione rispetto alla possibile applicazione dell'articolo 183-ter c.p.c. al procedimento di opposizione, Tribunale di Genova, 8 maggio 2025, R. G. n. 3322/2024; Tribunale di Napoli, 27 febbraio 2025, R. G. n. 6534 /2021; Tribunale di Siena, 26 luglio 2024, R. G. n. 1202/2021; Tribunale di Treviso, 21 febbraio 2025, R. G. n. 4346/2023.

⁴³⁹ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 238.

⁴⁴⁰ ID., *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 236; REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 421.

⁴⁴¹ Imprescindibile in tal senso CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 219. V. anche CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, cit., 342.

⁴⁴² RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 236.

esclusivamente alla conservazione dell'efficacia utile del provvedimento definitivo, senza poter anticipare la produzione di effetti costitutivi o modificativi dell'assetto giuridico. Ne consegue che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c., pur astrattamente idonea ad anticipare effetti esecutivi, non potrebbe surrogare la funzione dichiarativa o costitutiva propria della sentenza, pena l'elusione dei requisiti di stabilità e pienezza propri del giudicato.

L'unico ambito operativo residuo in cui si configura la possibilità di adottare un'ordinanza anticipatoria, pur trattandosi di situazioni giuridiche che di norma richiederebbero un accertamento di natura costitutiva, residua in due limitate ipotesi. La prima si realizza quando la pronuncia costitutiva è già intervenuta ed efficace con autorità di giudicato. In questo caso, l'attore agisce in giudizio unicamente per ottenere la condanna al pagamento di crediti patrimoniali che rappresentano una diretta conseguenza di quel diritto già "costituito". Non rimane, infatti, alcun margine di discrezionalità valutativa riguardo al diritto di base, il quale è già stato irrevocabilmente definito come presupposto della successiva condanna economica⁴⁴³. La seconda si ha quando la modificazione del rapporto giuridico stesso si è già perfezionata sul piano sostanziale, grazie all'intervento di atti o fatti che sono idonei a produrre effetti costitutivi direttamente *ex lege*⁴⁴⁴. Di conseguenza, l'attività del giudice si limita esclusivamente all'emissione di una condanna patrimoniale che si fonda su tale assetto giuridico che si è ormai consolidato e non necessita più di un accertamento costitutivo da parte dell'organo giudiziario⁴⁴⁵. In questi casi l'ordinanza anticipatoria non si porrebbe in contrasto con il principio di tipicità e tassatività delle forme di tutela giurisdizionale, poiché essa non crea né modifica situazioni giuridiche soggettive, ma si limita a dar corso alla loro attuazione esecutiva, ove compatibile con il carattere sommario del giudizio.

⁴⁴³ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 3.

⁴⁴⁴ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 228 ss.

⁴⁴⁵ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 3.

Tra le prime pronunce giurisprudenziali è possibile citarne una di rigetto, in sede di reclamo, di richiesta dell'ordinanza *ex art. 183-ter c.p.c.*, motivata proprio in ragione dell'asserita incompatibilità con azioni di carattere costitutivo e dichiarativo⁴⁴⁶ (nel caso di specie la domanda proposta dall'attore avrebbe dovuto trovare il proprio fondamento sulla risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore *ex artt. 1453 c.c. e ss.*). Nel riformare l'ordinanza concessa dal giudice monocratico, il Tribunale collegiale ha affermato che: «È noto che al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (statut, 25743/13). La giurisprudenza, difatti, riconosce efficacia esecutiva alle statuizioni condannatorie correlate a statuizioni dichiarative o costitutive, purché non in rapporto di sinallagmaticità o corrispettività con la statuizione principale (quale ad esempio il capo sulle spese di lite: cfr. Cass. S.U. n. 4059/2010), pur non potendosi negare come anche in questi casi la condanna passi sempre attraverso un apprezzamento sommario dei presupposti di fatto della domanda di accertamento o costitutiva». «Peraltro, ed in linea generale, pur a voler riconoscere che una eventuale statuizione condannatoria non sia legata da un nesso di sinallagmaticità o corrispettività all'effetto costitutivo/dichiarativo, ma che sia meramente dipendente da quest'ultimo (circostanza che consentirebbe di anticipare gli effetti prima del giudicato: cfr. Cass. nn. 28508/2018, 27416/2021), deve tuttavia evidenziarsi come la giurisprudenza riconosca quegli effetti anticipatori soltanto in via provvisoria rispetto al giudicato che, tuttavia, nell'ipotesi di cui all'art. 183-ter c.p.c. non può esserci. Conseguentemente quegli effetti non potrebbero mai stabilizzarsi, con relativa inammissibilità dell'istanza. In definitiva, per accogliere la domanda di ripetizione di indebito occorre innanzitutto accertare, con statuizione idonea al giudicato, se sussistano i presupposti per la declaratoria di risoluzione del

⁴⁴⁶ Tribunale di Napoli, 6 febbraio 2025, R. G. n. 302/2025.

contratto; tale scrutinio non può tuttavia compiersi con l'ordinanza *ex art.* 183-ter c.p.c., in quanto quest'ultima non acquisisce efficacia di giudicato».

Tuttavia, e significativamente, con un *obiter dictum* lo stesso Tribunale di Napoli apre al possibile utilizzo dell'ordinanza di accoglimento in una delle ipotesi alle quali si è precedentemente fatto riferimento: «Margini di operatività per l'ordinanza di accoglimento potrebbero aprirsi nel diverso caso in cui la sentenza costitutiva sia stata già pronunciata e sia passata in giudicato; in questo caso la predetta ordinanza di accoglimento della domanda potrebbe essere invocata per la tutela dei diritti patrimoniali consequenziali».

Nondimeno, è stata proposta anche una lettura funzionale del requisito dell'esecutività dell'ordinanza *ex art.* 183-ter c.p.c., sganciandola da un'immediata vocazione coercitiva e riconducendola alla mera idoneità a produrre effetti giuridici immediati⁴⁴⁷. L'ordinanza potrebbe essere così impiegata per accogliere in via anticipatoria anche le domande di condanna che presuppongono l'accertamento di situazioni giuridiche di natura dichiarativa o costitutiva, purché l'apprezzamento effettuato dal giudice si fondi su una cognizione sommaria e la pronuncia non abbia carattere conformativo⁴⁴⁸. L'effetto prodotto dall'ordinanza, secondo tale impostazione, non sarebbe quello proprio della sentenza sul piano della modificazione della situazione giuridico-soggettiva, bensì un effetto di accertamento presupposto e di anticipazione funzionale del diritto azionato, compatibile con il principio di economia processuale⁴⁴⁹.

Come accennato nel primo capitolo del presente lavoro, sebbene sia ontologicamente complesso parlare di una vera e propria anticipazione di una sentenza dichiarativa, sia la giurisprudenza che la dottrina hanno individuato, in alcuni provvedimenti di tutela anticipatoria, elementi che richiamano una funzione dichiarativa. Tali provvedimenti anticipano *pro quota* gli effetti che si

⁴⁴⁷ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 421; CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L 26 novembre 2021, n. 206*, cit., 58.

⁴⁴⁸ Sul punto, REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 421.

⁴⁴⁹ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 228 ss., spec. 231.

completeranno con la sentenza di merito. Tecnicamente, i provvedimenti cautelari anticipatori non sono puri provvedimenti dichiarativi perché mirano ad effetti giuridici immediati, ma le loro ordinanze possono prefigurare effetti tipici della sentenza definitiva (condanna o costitutivi), presupponendo un accertamento preliminare della situazione giuridica. Tuttavia, questo accertamento interinale è strumentale all'effetto anticipato, non è l'obiettivo primario. L'ammissibilità di un provvedimento anticipatorio a prevalente carattere dichiarativo dipende invero dalla posizione teorica assunta rispetto alla decorrenza degli effetti della sentenza di primo grado. Se si ritiene che la provvisoria esecutività si applichi solo alle sentenze di condanna (per la loro coercibilità), sarà difficile ammettere un'efficacia esecutiva diretta ad un'anticipazione di carattere dichiarativo. Al contrario, se si riconosce che anche le sentenze di mero accertamento producono effetti dichiarativi immediati (eliminando incertezza), anche provvedimenti anticipatori prevalentemente di accertamento potrebbero avere effetti sin dall'emanazione, sebbene non traducibili in un'immediata modifica fattuale.

Una simile questione si è posta rispetto all'anticipazione degli effetti della sentenza di merito *ex art. 700 c.p.c.*, provvedimenti dotati c.d. strumentalità debole e quindi efficaci anche se non seguiti dall'instaurazione di un giudizio di merito, rispetto ai quali la giurisprudenza ha individuato una – fumosa – distinzione tra effetti “sinallagmatici” ed effetti meramente “dipendenti”⁴⁵⁰.

Procedendo ora all'analisi delle questioni poste dall'ordinanza di rigetto *ex articolo 183-quater c.p.c.*, vi sono alcune problematiche meritevoli di approfondimento. L'ordinanza di rigetto – si è detto - è uno strumento

⁴⁵⁰ *Ex multis*, Cassazione civile, 8 novembre 2018, n. 28508: «L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato». Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la validità dell'esecuzione provvisoria della condanna alla restituzione di un immobile, pronunciata contestualmente all'accoglimento di un'azione revocatoria fallimentare. La condanna alla restituzione è stata ritenuta immediatamente eseguibile in quanto conseguenza diretta e meramente dipendente dall'effetto costitutivo prodotto dalla sentenza stessa (l'accoglimento della revocatoria).

specificamente finalizzato a consentire una rapida definizione dei giudizi in cui la domanda proposta è manifestamente infondata o introdotti mediante atti viziati da gravi carenze strutturali, in particolare afferenti alla determinazione dell'oggetto del processo⁴⁵¹. Il fondamento di tale meccanismo risiede nell'esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale mediante la selezione delle liti meritevoli di trattazione. In presenza di un atto introduttivo affetto da indeterminatezza assoluta del *petitum* (art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.) ovvero da una esposizione insufficiente dei fatti e dei presupposti giuridici della pretesa (art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.), e in mancanza di una rituale integrazione o rinnovazione disposta dal giudice, il provvedimento di rigetto consente di porre termine al processo in una fase iniziale, evitando un'attività istruttoria inutile o priva di reale fondatezza⁴⁵².

L'ordinanza *ex art. 183-quater* c.p.c. si configura allora quale provvedimento di rito privo di efficacia decisoria sul merito della controversia, traducendosi in una forma di *absolutio ab instantia*⁴⁵³. L'indagine del giudice è, in tal caso, circoscritta alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi affinché l'atto di citazione consenta al convenuto di articolare compiutamente la propria difesa⁴⁵⁴; peraltro, solo nel caso in cui l'incertezza e quindi la nullità permanga nonostante l'ordine di sanatoria, il giudice può disporre il rigetto della domanda. Prima dell'introduzione dell'art. 183-*quater* c.p.c., il sistema si presentava privo di una disciplina specifica riguardante le conseguenze dell'omessa regolarizzazione della domanda viziata nei suoi elementi essenziali; ma la giurisprudenza e la dottrina, in assenza di una norma espressa, avevano elaborato soluzioni alternative fondate su interpretazioni analogiche o su costruzioni sistematiche.

Un primo orientamento si proponeva di applicare estensivamente la disciplina dell'art. 164, comma 2, c.p.c., prevista per i vizi della *vocatio in ius*, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo ai sensi

⁴⁵¹ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 3 ss.

⁴⁵² MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 128 ss.; TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 111 ss.

⁴⁵³ MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, cit., 678 ss.

⁴⁵⁴ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 189 ss.

dell'art. 307, comma 3, c.p.c.⁴⁵⁵ D'altra parte, un'altra tesi riteneva invece che l'atto viziato imponesse al giudice l'adozione di una sentenza dichiarativa della nullità della domanda, con conseguente improcedibilità della pretesa⁴⁵⁶. Tale lacuna normativa è stata colmata attraverso un'evoluzione giurisprudenziale, che ha riconosciuto, anche in difetto di istanza di parte, la possibilità di disporre la cancellazione della causa dal ruolo in presenza di vizi non sanati dell'*editio actionis*.

La riforma Cartabia ha riformato in modo significativo il meccanismo di controllo della regolarità formale degli atti introduttivi, articolando un *iter* più preciso e sistematico. In sede di verifiche preliminari *ex art. 171-bis c.p.c.* il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio eventuali nullità dell'atto di citazione o della domanda riconvenzionale e a disporre, se del caso, la rinnovazione o l'integrazione ai sensi degli artt. 164 e 167 c.p.c.⁴⁵⁷. Se, nonostante l'ordine, la nullità della *vocatio in ius* non risulta sanata, il processo si estingue per effetto della cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., come previsto dal combinato disposto degli artt. 164, comma 3, ultima parte, e 171-*bis* c.p.c.⁴⁵⁸. Quando, invece, la persistente invalidità dell'atto riguarda l'*editio actionis*, l'art. 183-*quater*, comma 1, prevede l'adozione di una ordinanza di rigetto su istanza di parte. Tale provvedimento non incide sul merito della lite e non produce effetti di giudicato sostanziale, risolvendosi in una declaratoria tipicamente processuale⁴⁵⁹.

Il termine iniziale per la sua adozione è costituito dalla presentazione dell'atto introduttivo⁴⁶⁰; il termine ultimo è quello dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.*⁴⁶¹. Rispetto al termine ultimo, una recente pronuncia, nell'individuare l'udienza *ex art. 183*

⁴⁵⁵ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 443.

⁴⁵⁶ *Ibidem*.

⁴⁵⁷ Per un'analisi delle novità che la riforma Cartabia e il seguente correttivo hanno apportato al primo grado, e la relativa bibliografia, si veda il secondo capitolo del presente lavoro.

⁴⁵⁸ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 444.

⁴⁵⁹ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 445.

⁴⁶⁰ Come già individuabile nella prassi giudiziaria, v. Tribunale di Latina, 2 maggio 2024, R. G. n. 4193/2023.

⁴⁶¹ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 706 ss.; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 226. In una delle prime pronunce, l'ordinanza è stata domandata all'esito dell'udienza *ex art. 127-ter c.p.c.*: Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 18 novembre 2024, R. G. n. 541/2024. In generale, all'esito dell'udienza: Tribunale di Latina, 2 maggio 2024, R. G. n. 4193/2023.

c.p.c. come effettivo limite temporale, ha statuito che: «l'interesse ad ottenere una definizione della controversia di natura precaria (in quanto l'ordinanza *ex art. 183 quater* “non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi”), degradi per lasciare spazio all'interesse di un accertamento pieno del diritto azionato e valevole di acquisire forza di giudicato»⁴⁶².

Ad oggi, stante il numero estremamente limitato di ordinanze *ex art. 183-quater* concesse, è rintracciabile qualche pronuncia concessa sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda⁴⁶³. Nessuna, risulta, tuttavia, quale conseguenza ai vizi dell'atto di citazione.

Una prima perplessità è rappresentata dal fatto che l'adozione dell'ordinanza di rigetto è subordinata alla richiesta di parte⁴⁶⁴: ad esempio in caso di contumacia del convenuto il giudice non potrebbe disporre il rigetto della domanda pur a fronte di un atto introduttivo insanabilmente nullo. E l'esito diverso (l'estinzione del processo), possibile solo in presenza dell'istanza, determinerebbe una disuguaglianza procedurale non giustificata da esigenze di garanzia⁴⁶⁵.

Una parte della dottrina ha paragonato il caso di contumacia dell'attore, pur molto raro, con il caso di ordinanza pronunciata per manifesta infondatezza della domanda: ammettere la pronuncia dell'ordinanza equivarrebbe ad equiparare la mancata costituzione alla manifesta infondatezza, ipotesi che pare non compatibile con la natura “neutrale” della scelta di costituirsi⁴⁶⁶. Altra parte della dottrina non ravvisa al contrario alcun problema nell'applicazione anche in ipotesi di contumacia⁴⁶⁷; e questo secondo filone dottrinale pare, ad oggi, essere quello seguito dalla giurisprudenza (pur nella assoluta limitatezza di pronunce), che non

⁴⁶² Tribunale di Prato, 14 aprile 2025, R. G. n. 436/2023.

⁴⁶³ Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 18 novembre 2024, R. G. n. 541/2024; Tribunale di Latina, 2 maggio 2024, R. G. n. 4193/2023; Tribunale di Trieste, 23 aprile 2024, R. G. n. 4915/2023.

⁴⁶⁴ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 110.

⁴⁶⁵ MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, cit., 628.

⁴⁶⁶ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 439.

⁴⁶⁷ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 227. In senso contrario, ma ammettendo l'assenza di elementi letterali che lo proibiscano, ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 708 ss.

ha rilevato motivi ostativi alla concessione dell'ordinanza di rigetto anche in caso di contumacia⁴⁶⁸.

Una ulteriore, ritenuta aporia è rappresentata dal regime di impugnabilità dei due provvedimenti alternativi: mentre l'estinzione dichiarata con sentenza è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, l'ordinanza di rigetto *ex art. 183-quater* è reclamabile, ma non è ulteriormente impugnabile. Tale differenziazione può risultare problematica in termini di uniformità delle tutele processuali, soprattutto in considerazione dell'identica causa - la persistente nullità dell'atto introduttivo - che è sottesa ad entrambe le ipotesi⁴⁶⁹. Tuttavia, sul punto autorevole dottrina ha ritenuto che rispetto al provvedimento di rigetto del reclamo sia possibile ricorrere per Cassazione *ex art. 111 Cost.*, sul presupposto del contenuto decisorio della pronuncia nella forma della negazione del diritto vantato; in alternativa, la stessa dottrina adombra possibili problemi di costituzionalità⁴⁷⁰.

Vi è peraltro il problema che - rispetto all'articolo 183-*quater* c.p.c. - il rigetto dell'istanza, quando legato ad azioni sottoposte a termini di decadenza (o, ad esempio, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo) comporterebbe di fatto l'impossibilità di far valere in giudizio il diritto dedotto, recuperando la "definitività" laddove la lettera della legge parrebbe averla esclusa⁴⁷¹. Ciò, peraltro, incontra anche i limiti oggettivi concernenti il giudizio di Cassazione, nel quale il giudizio di manifesta infondatezza potrebbe, nella sua discrezionalità, essere difficilmente valutato⁴⁷².

⁴⁶⁸ Tribunale di Latina, 2 maggio 2024, R. G. n. 4193/2023, rigettando *ex art. 183-quater* per manifesta infondatezza la domanda proposta dall'attore contumace. Significativamente, nel caso di specie lo stesso convenuto non solo era comparso in udienza, ma sia attore che convenuto non avevano provveduto a depositare le memorie *ex art. 171-ter* c.p.c.

⁴⁶⁹ MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, cit., 628; TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 106 ss.

⁴⁷⁰ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 110; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 720 ss.

⁴⁷¹ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 695, 720. In senso contrario, STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 259 ss.

⁴⁷² CAPASSO, *Brevi notazioni perplesse intorno all'ordinanza definitiva di rigetto per vizi dell'editio actionis*, cit., 115 ss.

È ipotizzabile l'applicazione della revocazione per errore di fatto *ex art. 395 c.p.c.*, sempre nella limitata casistica di applicazione⁴⁷³; e sul punto si tornerà più approfonditamente nel terzo paragrafo del presente capitolo.

Come si avrà modo di vedere, le prime pronunce giurisprudenziali rintracciabili hanno esteso l'applicazione dell'art. 183-*quater* c.p.c. anche al giudizio di opposizione a precetto⁴⁷⁴. Analogamente, si è ritenuta utilizzabile l'ordinanza di rigetto in sede di opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*, specialmente in caso di manifesta infondatezza del ricorso⁴⁷⁵.

Analogamente con quanto si è già accennato più sopra, particolarmente problematico è il regime applicabile nell'ipotesi di cumulo oggettivo di domande⁴⁷⁶: poiché l'istanza *ex art. 183-quater* deve riferirsi specificamente alla domanda viziata, l'omessa indicazione puntuale di ciascuna domanda comporta l'inammissibilità della relativa richiesta. Si pone, allora, il problema di come definire processualmente la domanda affetta da vizi insanabili, qualora altre domande, validamente proposte, possano proseguire. Una parte della dottrina ha dato risposta generalmente negativa sulla possibilità di proporre una istanza che non abbia ad oggetto tutte le domande proposte⁴⁷⁷. Altra dottrina ha prospettato due possibili soluzioni: da un lato, alcuni hanno ritenuto ammissibile un'ordinanza di rigetto limitata alle sole domande invalide, consentendo la prosecuzione del giudizio per le altre: si potrebbe optare per una scissione processuale, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo limitatamente alla domanda nulla e successiva declaratoria di estinzione con sentenza. In entrambe le ipotesi, la pronuncia adottata non è suscettibile di passare in giudicato sul merito, mancando un'effettiva

⁴⁷³ Come si vedrà nel terzo paragrafo del presente capitolo.

⁴⁷⁴ Tribunale di Como, 15 luglio 2024, R. G. n. 4227/2023; Tribunale di Lecco, 25 novembre 2024, R. G. n. 1010/2024; Tribunale di Trieste, 23 aprile 2024, R. G. n. 4915/2023; pur dichiarandolo inammissibile per violazione del termine, Tribunale di Prato, 14 aprile 2025, R. G. n. 436/2023.

⁴⁷⁵ Tribunale di Napoli, 2 maggio 2024, R. G. n. 17731/2023.

⁴⁷⁶ MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, cit., 629; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-*quater* c.p.c.)*, cit., 265 ss.; GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-*quater* c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 3; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-*quater* c.p.c.*, cit., 708 ss.

⁴⁷⁷ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 237; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-*quater* c.p.c.*, cit., 709 ss.

valutazione del fondamento della pretesa. Tanto la declaratoria di estinzione quanto l'ordinanza *ex art. 183-quater*, infatti, restano provvedimenti di natura strumentale⁴⁷⁸.

⁴⁷⁸ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 315 ss.

3. Caratteristiche della cognizione delle ordinanze anticipatorie e relativo regime di reclamabilità

Come detto, la dottrina maggioritaria ritiene che l'accertamento dei presupposti previsti per l'ordinanza di accoglimento della domanda posseda una duplice natura, che combina elementi della cognizione piena con altri di natura sommaria⁴⁷⁹; ciò si manifesta nella diversa intensità e profondità dell'esame dei fatti allegati dalle parti e dei mezzi di prova offerti⁴⁸⁰. Si è detto, in particolare, che l'accertamento degli elementi costitutivi del diritto avviene secondo i canoni della cognizione piena, richiedendo un rigoroso apprezzamento probatorio tendente alla piena prova; al contrario, l'analisi dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati dalla parte convenuta è scrutinata in maniera meno stringente, basandosi su uno *standard* di verosimiglianza⁴⁸¹. Questa configurazione meramente probabilistica dell'esame delle difese ha condotto la maggioranza della dottrina a ricondurre l'intero procedimento al paradigma della cognizione sommaria.

La duplice natura del giudizio — sommaria e ordinaria — impone un'analisi puntuale del segmento sommario della cognizione, al fine di definire l'intensità e l'approfondimento richiesti al giudice. Nonostante il lessico normativo (ad esempio, la manifesta infondatezza delle difese) sembri inquadrare l'ordinanza nel genere della cognizione sommaria, è essenziale distinguere questa da quella tradizionalmente intesa come parziale e superficiale.

La sommaria valutazione prevista dall'art. 183-ter c.p.c. non si identifica con quella richiesta nelle ordinanze anticipatorie di condanna *ex artt.* 186-bis e ss. c.p.c., le quali fissano espressamente il *quantum* probatorio necessario per la decisione. La differenza è ugualmente marcata rispetto alla cognizione prevista in sede monitoria nel procedimento d'ingiunzione, in cui il giudice valuta solamente le risultanze documentali proposte dall'attore. Tale valutazione si discosta altresì dalla cognizione prevista in sede cautelare, tanto per l'assenza del requisito del *periculum*

⁴⁷⁹ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5.

⁴⁸⁰ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 207 ss.

⁴⁸¹ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 451.

quanto, più propriamente, per la non riconducibilità ai canoni del *fumus boni iuris* della prova dei fatti costitutivi⁴⁸². Si deve parimenti sottolineare che l'art. 183-ter c.p.c. impone una duplice verifica che interessa l'intera fattispecie, escludendo quindi una cognizione incompleta o meramente approssimativa. La struttura della cognizione pare sotto certi versi analoga a quella dell'abrogato rito societario, in cui la verifica dei fatti si articolava su livelli distinti a seconda della natura dei fatti (costitutivi da un lato ed impeditivi, modificativi, estintivi dall'altro); tuttavia, tale analogia non consente un trasferimento automatico delle soluzioni interpretative sviluppate per il processo sommario societario al sub-procedimento *ex art. 183-ter c.p.c.*⁴⁸³.

La dottrina ha sviluppato diverse argomentazioni al fine di descrivere compiutamente la natura sommaria della cognizione *ex artt. 183-ter e quater*⁴⁸⁴. Un primo – articolato – filone, valorizzando l'uso degli avverbi «manifestamente» e «apparire» nel dettato normativo, individua in essi l'indicazione di un giudizio di infondatezza *prima facie*, ovverosia di un giudizio delibativo di natura sommaria⁴⁸⁵ (va ribadito, la valutazione del giudice sarebbe piena e approfondita rispetto ai fatti costitutivi della domanda; sommaria per quanto concerne le difese della controparte). Tale orientamento sottolinea ancora una volta la cautela del modello italiano rispetto al *summary judgment* anglosassone. Un secondo filone interpretativo ha di contro sostenuto la tesi della parzialità e superficialità, ma sempre rispetto ai soli fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. In questo senso è stata altresì rilevata l'eco dei canoni chiovendiani propri della giurisdizione sommaria, oltreché l'influsso della struttura del *référé provision* francese, basato sull'assenza di “seria contestazione” sull'obbligazione⁴⁸⁶.

⁴⁸² GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 689 ss.

⁴⁸³ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 689 ss.

⁴⁸⁴ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 228 ss.

⁴⁸⁵ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 253.

⁴⁸⁶ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 451.

Esistono poi interpretazioni che negano in radice che la cognizione delle ordinanze provvisorie abbia natura sommaria e propongono invece di adottare una diversa nozione di cognizione semplificata; si valorizza l'interpretazione letterale della normativa vigente, laddove l'espressione "manifesta infondatezza" corrisponderebbe a qualcosa di nettamente diverso dall' "apparente infondatezza", concetto quest'ultimo che sarebbe riconducibile ad un mero giudizio di verosimiglianza⁴⁸⁷. Secondo questa prospettiva, il criterio distintivo non risiederebbe nella sommaria approssimazione, bensì nella "liquidità" dell'oggetto della decisione: le ordinanze provvisorie sarebbero pertanto espressione di un *iter* procedurale più snello rispetto al giudizio principale, ma senza che tale semplificazione comporti necessariamente una modifica della natura del regime decisionale ordinario⁴⁸⁸. La tecnica legislativa si ispirerebbe ai modelli di filtro propri degli artt. 350-*bis* e 380-*bis* c.p.c., relativi rispettivamente al giudizio di appello e di cassazione. Secondo l'interpretazione prevalente, rispetto al vaglio del filtro in appello, l'accertamento riguardante la ragionevole probabilità richiederebbe qui un esame sintetico ma sostanzialmente compiuto, assimilabile alla cognizione piena; e analoghe considerazioni si estendono alla verifica della manifesta infondatezza nel procedimento accelerato previsto dall'art. 380-*bis* c.p.c., che, pur semplificato, non ha natura sommaria.

La ricostruzione più persuasiva interpreta la valutazione della manifesta infondatezza delle difese del convenuto (nel caso di ordinanza di accoglimento) e della domanda attorea (ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c.) come un giudizio *prima facie*, assimilabile a un apprezzamento di verosimiglianza⁴⁸⁹. Il giudice formerebbe il proprio convincimento basandosi su un esame immediato e sul quadro documentale disponibile, pronunciando l'ordinanza solo quando la manifesta irrilevanza o l'infondatezza degli argomenti appare evidente, avuto riguardo alla natura della controversia, alla qualità delle parti e alle circostanze del caso concreto.

⁴⁸⁷ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 222 ss.

⁴⁸⁸ ID., *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 225.

⁴⁸⁹ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 225.

Si tratterebbe quindi di un giudizio *ictu oculi*, che il giudice trae «dallo stato degli atti, attraverso un'attenta ponderazione delle eccezioni e delle contestazioni dedotte dal convenuto»⁴⁹⁰. L'elemento discriminante della manifesta infondatezza risiederebbe dunque in un dubbio intrinseco, non necessariamente derivante dalla carenza di prova scritta o dalla necessità di approfondimenti istruttori. Lo *standard* adottato è quello dell'evidenza lampante, che esclude la necessità di un approfondimento probatorio; tale giudizio potrebbe fondarsi anche esclusivamente sulle allegazioni, non richiedendo necessariamente elementi probatori definiti. La valutazione assumerebbe una natura prognostica, astratta, basata su assunzioni ipotetiche e non sulla verifica effettiva dell'esistenza dei fatti.

Tuttavia, pur se in forma attenuata, questo apprezzamento resta una manifestazione del libero convincimento del giudice e deve pertanto rispettare i requisiti di motivazione, logicità e ragionevolezza, ancorandosi a criteri probatori quali le massime di esperienza e le regole del ragionamento presuntivo⁴⁹¹. La discrezionalità nella valutazione probatoria del giudice è temperata dall'obbligo di una motivazione completa, coerente e razionale, che garantisce la certezza e la prevedibilità del giudizio. L'importanza dello *standard* probatorio emerge infatti anche (e forse soprattutto) nel giudizio *prima facie*: sebbene esso sia inferiore a quello della cognizione piena, deve tuttavia rappresentare un livello minimo di rigore, fermo restando che il convincimento circa l'infondatezza può basarsi su un apprezzamento presuntivo della genericità ed inconsistenza delle difese, soprattutto in presenza di allegazioni carenti, accompagnate da una forza probatoria significativa della controparte⁴⁹². Questa impostazione trova riscontro nei citati modelli giuridici europei, come il *référé* francese (insussistenza di *contestations sérieuses*) e la *Anscheinsbeweis* tedesca, che abbassano lo *standard* probatorio consentendo la prova per circostanze tipiche, salvo prova contraria: la giustizia

⁴⁹⁰ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 690 ss. V. anche GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5.

⁴⁹¹ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 207 ss.

⁴⁹² ID., *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 210.

civile, pur non mirando ad una verità assoluta, necessita comunque di una verità processuale soggetta a limiti conoscitivi e scientifici, appoggiandosi anche a ragionamenti induttivi e argomentativi⁴⁹³.

Secondo altri commentatori, la sommarietà delle ordinanze anticipatorie avrebbe invece ad oggetto solamente la forma provvedimento, ma non la natura propria della cognizione. Essa non differirebbe da quella alla base di una pronuncia di rigetto nel merito per manifesta infondatezza o in rito per vizi dell'atto di citazione⁴⁹⁴. Si è già detto, poi, che lo *standard* probatorio giocoforza si innalza quando la richiesta di ordinanza provvisoria interviene successivamente alla prima udienza e nel corso dell'istruttoria, dovendo il giudice fondare il proprio convincimento sulla totalità delle prove acquisite sino a quel momento, pur se ancora incomplete: in questa fase la valutazione si configura perciò via via come un giudizio probatorio vero e proprio e non più come un mero esercizio prognostico.

Le ordinanze provvisorie adottate ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. possono poi essere oggetto di reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c.⁴⁹⁵ Tuttavia, il rimedio si applica, in entrambi i casi, esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento⁴⁹⁶. Tale principio pare confermato dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale: «l'art. 183-quater stabilisce, infatti, che l'ordinanza che accoglie l'istanza di rigetto della domanda manifestamente infondata è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c.»⁴⁹⁷.

Per quanto riguarda invece il provvedimento di rigetto delle rispettive ordinanze, l'assenza di un mezzo specifico di impugnazione comporta l'applicabilità della disciplina generale prevista per le ordinanze dall'art. 177 c.p.c.⁴⁹⁸: il rigetto non

⁴⁹³ Sulle specifiche caratteristiche del sistema francese, si dirà più approfonditamente nel quarto capitolo del presente lavoro.

⁴⁹⁴ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 451.

⁴⁹⁵ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 106 ss.; REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 446 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 264 ss.

⁴⁹⁶ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 709 ss.

⁴⁹⁷ Tribunale di Trieste, 15 luglio 2024, R. G. n. 2346/2024.

⁴⁹⁸ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 231 ss.; in generale, tra i molti possibili rimandi, v. ANDRIOLI, *Ordinanza (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, 957 ss.;

provoca alcuna preclusione, e in particolare non preclude di riproporre la domanda di definizione anticipata del giudizio in una fase successiva del processo⁴⁹⁹.

Dal richiamo all'articolo 669-*terdecies* c.p.c. discende l'applicazione del termine perentorio di quindici giorni per la proposizione del reclamo e la devoluzione della competenza al collegio⁵⁰⁰. Come accennato, qualora l'ordinanza reclamata sia stata adottata da un collegio, trovano applicazione le disposizioni che regolano il reclamo nei confronti dei provvedimenti collegiali cautelari, inclusa la competenza a giudicare del medesimo tribunale in diversa composizione, del tribunale territorialmente più prossimo o della corte d'appello⁵⁰¹.

Nel caso in cui il reclamo venga accolto, il processo riprende davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento reclamato, pur appartenendo al medesimo ufficio giudiziario. L'ordinanza impugnata viene pertanto revocata e il procedimento rientra nel consueto *iter*, finalizzato a una decisione definitiva suscettibile di giudicato e di impugnazione⁵⁰².

Si è sviluppato un articolato dibattito riguardo alla natura del reclamo avverso le ordinanze provvisorie, stante il richiamo *ope legis* alla disciplina cautelare e all'applicabilità delle categorizzazioni e delle modalità proprie della cognizione *ex art. 669-terdecies*. Un primo filone considera il reclamo come mezzo avente natura devolutiva, attribuendo al collegio il potere di rivalutare le condizioni per la concessione della tutela provvisoria, inclusi profili processuali e di ammissibilità, con emissione di ordinanza non ulteriormente impugnabile volta a confermare, modificare o revocare il provvedimento sommario⁵⁰³. Un secondo filone interpretativo, al contrario, esclude che il reclamo operi come strumento di nuovo

MURONI, *Effetti e revoca delle ordinanze*, in L.P. COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI *et al.* (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2012, 225 ss.

⁴⁹⁹ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 449; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 709 ss.

⁵⁰⁰ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 709 ss. Il termine è stato confermato anche dalla giurisprudenza di merito in sede di reclamo: Tribunale di Trieste, 15 luglio 2024, R. G. n. 2346/2024.

⁵⁰¹ GHIRGA, *Il reclamo*, in TARZIA (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2004, *passim*; TARZIA e SALETTI, *Processo cautelare*, in *Enc. dir.*, App., Milano, 2002, 837 ss.

⁵⁰² REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 450.

⁵⁰³ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 232.

esame sul merito dato che il giudizio prosegue comunque (seppur innanzi a un diverso magistrato) in sede di cognizione piena⁵⁰⁴. Conseguentemente, al reclamo viene così riconosciuto un carattere essenzialmente rescindente, finalizzato all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con onere di contestazione puntuale dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento provvisorio. Un terzo filone dottrinale, che pare particolarmente convincente, nega che il richiamo all'art. 669-*terdecies* c.p.c. possa determinare di per sé l'estensione di tutte le modalità proprie del reclamo cautelare anche alle ordinanze provvisorie⁵⁰⁵. Una diversa ricostruzione sarebbe incompatibile con il rigido sistema di preclusioni e decadenze che caratterizza il processo ordinario; sistema che non può non trovare applicazione integrale nel sub-procedimento delineato dalle ordinanze provvisorie che ne rappresenta una articolazione e non una deroga.

Secondo una parte della dottrina, l'assenza di carattere definitivo e decisorio dell'ordinanza di reclamo escluderebbe poi il ricorso straordinario per Cassazione, ammesso esclusivamente nei confronti di provvedimenti a contenuto decisorio che incidano su situazioni giuridiche soggettive e provochino pregiudizi non altrimenti riparabili⁵⁰⁶. All'opposto, è stato osservato come la giurisprudenza abbia progressivamente ampliato la categoria dei provvedimenti ricorribili *ex art. 111 Cost.*, includendovi ogni pronuncia che, pur statuendo su diritti con efficacia di giudicato, non risulti espressamente assoggettata a ricorso per Cassazione⁵⁰⁷. I requisiti per l'ammissibilità del ricorso straordinario sarebbero quindi, in via generale, la decisorietà — ovvero la capacità di dirimere la lite risolvendo su diritti o *status*, affermando o negando un vincolo normativo — e la definitività, intesa come insuscettibilità di ulteriori riesami e attitudine al giudicato, con la conseguente irrevocabilità. Secondo questo orientamento, rispetto al provvedimento di rigetto

⁵⁰⁴ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 201 ss.

⁵⁰⁵ ID., *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 201 ss.

⁵⁰⁶ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 448.

⁵⁰⁷ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 198 ss.

del reclamo sarebbe perciò possibile ricorrere per Cassazione *ex art. 111 Cost.* sul presupposto del contenuto decisorio della pronuncia nella forma della negazione del diritto vantato, e ciò almeno nei casi in cui esso finisca per definire la lite *ipso facto* (ad esempio per rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo)⁵⁰⁸; in caso contrario, vengono adombrati possibili problemi di costituzionalità⁵⁰⁹. Rimangono comunque fermi, come rilevato, i limiti propri del giudizio di Cassazione, nel quale censure riguardanti la corretta valutazione della manifesta infondatezza delle difese rischiano di risultare di dubbia ammissibilità⁵¹⁰. Tuttavia, anche chi non ritenga praticabile il ricorso per Cassazione, ritiene configurabile il rimedio della revocazione per errore di fatto *ex art. 395 c.p.c.*⁵¹¹; e tuttavia l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 395 c.p.c. è estremamente circoscritto, essendo limitato alla denuncia della falsa supposizione o negazione di un fatto decisivo la cui inesistenza o esistenza risulti evidente dagli atti di causa. La circostanza che tale condizione debba sussistere non solo rispetto alla decisione di prime cure, ma anche rispetto alla successiva pronuncia sul reclamo, relega di fatto l'effettiva esperibilità del rimedio a casi del tutto limite⁵¹².

Ad oggi, non si riscontrano pronunce della Cassazione in merito alla ricorribilità *ex art. 111 Cost.* delle ordinanze *ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.* È invece

⁵⁰⁸ In una vastissima bibliografia riguardante il ricorso per Cassazione *ex art. 111 Cost.*, si veda DENTI, *Norme sulla giurisdizione*, Voce *art. 111*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1987, *passim*; PROTO PISANI, *Brevi note sulle conseguenze dell'applicazione "diretta" dell'art. 111, comma 2° e poi 7°, cost. e prospettive per assicurare la garanzia dell'impugnazione, a costituzione invariata*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1192 ss.; ID., *Sussulti sul c.d. ricorso straordinario per cassazione*, in *Foro it.*, 2012, I, 2802; TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005, *passim*; ID., *Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1597 ss.; ID., *Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e incertezze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 847 ss.; LANFRANCHI, *La roccia non incrinata*, Torino, 2011, *passim*; TURRONI, *Ripensare il ricorso straordinario in cassazione*, in *Giur. it.*, 2020, 2780 ss.

⁵⁰⁹ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitorie (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 110; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 695, 720 ss. In senso contrario, STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 259 ss.

⁵¹⁰ CAPASSO, *Brevi notazioni perplesse intorno all'ordinanza definitoria di rigetto per vizi dell'editio actionis*, cit., 115 ss.

⁵¹¹ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 257 ss. Sulla configurabilità dello strumento in generale, v. ZUFFI, *La revocazione per errore di fatto come rimedio imprescindibile di tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2022, 79 ss.

⁵¹² ID., *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 721.

rintracciabile la presenza di alcune pronunce di merito che genericamente statuiscono la non ricorribilità per Cassazione delle ordinanze (nel caso di specie, rispetto all'ordinanza di accoglimento): «[...] da un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 10 novembre 2023, secondo cui nel sistema processuale vigente vi è «un'area di tendenziale reclamabilità» di quei provvedimenti, che, non essendo definitivi né decisori, non sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost. come ad esempio: i provvedimenti cautelari di sequestro, denuncia di nuova opera e di danno temuto [...] e, dopo la recente riforma del codice di rito, anche alle ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda *ex art. 183-ter e 183-quater c.p.c.*»⁵¹³.

In ultima analisi, è stato sottolineato in dottrina che l'utilizzo dello strumento del reclamo avverso le ordinanze provvisoriali potrebbe comportare, soprattutto in uffici di modeste dimensioni, un significativo dispendio di risorse e un appesantimento procedurale non giustificato dalla natura sommaria del controllo svolto, incentrato esclusivamente sulla verifica della manifesta fondatezza o infondatezza della domanda⁵¹⁴. Ciò potrebbe determinare un effetto addirittura paradossale, se l'ampio ricorso al reclamo generasse di fatto un allungamento dei tempi del processo⁵¹⁵.

Infine, gli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. prescrivono che le ordinanze provvisorie di accoglimento o rigetto debbano comprendere la liquidazione delle spese di lite⁵¹⁶: ciò svolge una funzione essenzialmente dissuasiva, configurando per la parte soccombente sia un "avvertimento" che una "prognosi" delle possibili conseguenze di un futuro giudizio a cognizione piena. Il capo sulle spese è anch'esso suscettibile di reclamo unitamente al resto del provvedimento. Qualora il reclamo venga accolto, si determina l'annullamento integrale dell'ordinanza,

⁵¹³ In una recentissima pronuncia: Tribunale di Palermo, 24 ottobre 2025, R. G. n. 13073/2024. Nello stesso senso, Tribunale di Pisa, 18 febbraio 2025, R. G. n. 3602/2024.

⁵¹⁴ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 10; GIORDANO, *Più ombre che luci nel nuovo processo civile di primo grado*, cit., par. 5.

⁵¹⁵ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 449.

⁵¹⁶ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 108. RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 242; GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 693 ss.

comprensivo della statuizione sulle spese. Il giudice, al termine del giudizio principale, sarà chiamato a liquidare le spese complessive, comprensive di quelle sostenute nella fase incidentale.

4. (segue) Principali discrasie e problemi applicativi della nuova disciplina

Come rilevato, le ordinanze di cui si discute si configurano come un tentativo di bilanciamento tra le istanze di celerità e la tutela delle garanzie difensive⁵¹⁷, con potenziale modifica dell'impianto storico della giurisdizione, da sempre vincolata al binomio tra accertamento definitivo e stabilità⁵¹⁸. La peculiarità di questi provvedimenti risiede, infatti, nell'adozione di una modalità decisoria ispirata ad una logica di sommaria delibazione, pur non essendo in assoluto preclusa – soprattutto nei casi di accoglimento – la possibilità che il contenuto del provvedimento presenti elementi di valutazione che si avvicinano, almeno sul piano argomentativo, alla logica della cognizione piena. Si tratta, dunque, di una forma di decisione che può definirsi ibrida, in quanto tendenzialmente sommaria ma suscettibile, in concreto, di inglobare segmenti di cognizione più approfondita, nei limiti imposti dalla struttura procedimentale e dal tipo di tutela invocata⁵¹⁹. L'introduzione di un simile modulo decisionale rappresenta il risultato di un mutamento assiologico e teleologico nel diritto processuale, in cui la rapidità e l'efficienza tendono a imporsi come valori assoluti e in nome dei quali sacrificare – entro i limiti imposti dalla legge – elementi tradizionalmente prevalenti della giurisdizione, tra cui l'accertamento esaustivo e la definitività della pronuncia⁵²⁰.

La conseguente esigenza di bilanciare la funzione deflattiva di queste pronunce con il diritto di ottenere una pronuncia a cognizione piena si realizza garantendo al destinatario di una decisione sfavorevole la possibilità di adire, *ex post*, un diverso giudice. Solo in tale sede, con un procedimento autonomo, la parte potrà ottenere l'accertamento completo e la conseguente stabilità propria della cosa giudicata. In tal modo, si instaura un rapporto dialettico tra decisione sommaria e decisione

⁵¹⁷ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 223 ss.

⁵¹⁸ MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 130 ss.

⁵¹⁹ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 238 ss.

⁵²⁰ MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, cit., 131 ss.

definitiva, in cui in linea di principio la prima non preclude, né sul piano formale né su quello sostanziale, l'accesso alla seconda, e anzi si presenta come anticipazione strumentale, revocabile e rivedibile di quest'ultima. Questo assetto evidenzia una vera innovazione del sistema processuale rispetto al modello tradizionale della giurisdizione civile, storicamente imperniato sulla centralità del processo ordinario di cognizione come sede esclusiva della tutela dei diritti.

È alla luce di questa ricostruzione dogmatica che si comprende che, sotto questo profilo, tali ordinanze devono essere qualificate come provvedimenti decisori caratterizzati dalla frammentazione della funzione dichiarativa: da un lato, si conserva la capacità del provvedimento di produrre effetti sul piano pratico e dunque la loro efficacia operativa; dall'altro lato, si esclude la formazione di un accertamento irrevocabile della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. Alcuni orientamenti dottrinali hanno cionondimeno tentato di individuare una via intermedia tra decisione con giudicato e decisione priva di ogni stabilità, ipotizzando l'esistenza di forme attenuate di accertamento – quali la *preclusione pro iudicato* – pur negli angusti limiti delineati dalla legge⁵²¹. Tuttavia, l'assenza di una previsione normativa espressa che attribuisca a queste ordinanze un effetto preclusivo o vincolante in altri giudizi ne conferma l'estraneità ontologica alla logica del giudicato, impedendo di considerarle, anche in forma attenuata, come atti dichiarativi in senso tecnico.

È in questa logica che si giustifica la scelta di adottare, in luogo della sentenza, un provvedimento che, pur incidendo sul merito, resta privo della forza conformativa e della valenza vincolante che caratterizza l'esercizio pieno della giurisdizione. Da ciò discende anche un importante corollario: la stabilità della pronuncia non deriva dalla sua intrinseca autorità, ma, eventualmente, dal comportamento delle parti. In altri termini, la mancata impugnazione o riassunzione del processo da parte della parte soccombente può determinare un consolidamento di fatto della situazione dell'ordinanza, che non ha però natura giuridicamente stabile. Tale fenomeno, pur non implicando una preclusione formale, può avere un

⁵²¹ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 230. Sul punto si veda TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, Torino, 2009, *passim*.

effetto dissuasivo specialmente nei casi in cui l'ordinanza abbia già espresso un giudizio – ancorché sommario – di manifesta infondatezza, rendendo poco verosimile un esito differente in sede di cognizione piena. E sotto questo aspetto di fondamentale importanza può rivelarsi la motivazione del provvedimento, che è chiamata ad essere persuasiva anche se (si direbbe: necessariamente) succinta.

Nonostante il lodevole intento, come anche si è avuto modo di vedere sono molteplici le questioni di carattere sistematico ed applicativo che le ordinanze *ex artt. 183-ter e quater* pongono e porranno negli anni a venire.

Tra i problemi di maggior rilievo spiccano, come già osservato, pur trattandosi del *proprium* degli strumenti in questione, quelli legati all'assenza di effetti propri del giudicato, congiunti alla loro natura intrinsecamente non vincolante rispetto ad eventuali giudizi successivi⁵²². Stante l'effetto "dissuasivo" che la pronuncia dell'ordinanza potrebbe avere, è comunque verosimile che nella prassi la parte soccombente – tipicamente il convenuto – sceglierà in buon numero di casi di instaurare un nuovo processo anche dopo l'eventuale concessione di una ordinanza a lui sfavorevole, formulando una domanda volta all'accertamento negativo del diritto riconosciuto ed eventualmente accompagnata dalla richiesta di condanna alla restituzione di quanto nel frattempo corrisposto in esecuzione dell'ordinanza⁵²³. In tale secondo giudizio, la parte potrà non soltanto replicare le difese già articolate nella fase sommaria, ma anche perfezionarle, estenderle ed adattarle sulla base dell'esperienza processuale acquisita nel procedimento definito con l'ordinanza provvisoria⁵²⁴. Potrà altresì anticipare, in via preventiva, le eventuali obiezioni della controparte, beneficiando di una posizione difensiva rafforzata proprio dall'aver già affrontato – e perso – un primo giudizio. Tale evenienza dà luogo a un effetto paradossale: invece di scoraggiare il contenzioso, l'ordinanza di accoglimento può

⁵²² D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 324 ss.

⁵²³ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 7 ss.; GIORDANO, *Più ombre che luci nel nuovo processo civile di primo grado*, cit., par. 7; RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 238 ss.

⁵²⁴ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 324.

finire per stimolarne la proliferazione, contribuendo, indirettamente, a un incremento del carico giudiziario. Questo esito si pone in aperta contraddizione con la ratio ispiratrice della riforma, che ha individuato nella semplificazione e nella deflazione del contenzioso uno degli obiettivi principali. Da ciò deriva un'ulteriore criticità sistemica: il rafforzamento dell'interesse – più processuale che sostanziale – alla riproposizione della lite, in funzione non tanto della tutela del diritto lesa quanto della ricerca di un risultato strategicamente più vantaggioso di quello ottenuto in un primo momento: si tratta di una torsione patologica della funzione sommaria, che da meccanismo deflattivo rischia di trasformarsi in strumento di *pre-litigation planning*⁵²⁵. In definitiva, l'assenza di autorità esterna dell'ordinanza di accoglimento – ossia la sua totale inidoneità a produrre effetti vincolanti al di fuori del processo in cui è resa – se da un lato costituisce una garanzia per la parte soccombente, dall'altro il risultato è un'incrinatura nella coerenza del modello processuale della riforma, poiché l'ordinanza finisce per moltiplicare il contenzioso anziché deflazarlo.

Come si è avuto modo di vedere, sebbene l'ordinanza provvisoria di accoglimento, in quanto titolo esecutivo giudiziale, non sia soggetta ad ulteriori mezzi di impugnazione oltre al reclamo previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., ad avviso della dottrina non è dato escludere che, una volta iniziata l'esecuzione, la parte eseguita proponga opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contestando la legittimità e l'efficacia del titolo medesimo⁵²⁶. La possibilità di esperire tale rimedio impone, quindi, di interrogarsi sui confini entro cui l'opposizione possa legittimamente incidere sul titolo derivante dall'ordinanza, tenendo conto ancora una volta della sua natura sommaria e provvisoria.

Non essendo l'ordinanza fondata su un accertamento stabile della *res iudicanda*, essa è priva di quell'efficacia preclusiva che connota le decisioni dotate di giudicato formale e sostanziale; ed anche in sede esecutiva l'opponente potrebbe perciò

⁵²⁵ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 240.

⁵²⁶ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 325 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 712 ss.; REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 425 ss.

legittimamente sollevare questioni di fatto e di diritto già dedotte – o anche semplicemente deducibili – nel procedimento sommario in cui l’ordinanza è stata emessa, non essendovi alcuna barriera processuale che ostacoli la riemersione delle stesse questioni. In questo senso, l’opposizione *ex art. 615 c.p.c.* potrebbe divenire il veicolo attraverso il quale l’esecutato può intentare una revisione integrale del merito, approfittando del fatto che l’ordinanza, pur efficace *in executivis*, è priva di autorità di giudicato⁵²⁷. Tuttavia, autorevole dottrina ha auspicato che le risultanze probatorie assunte nel processo conclusosi con la concessione dell’ordinanza, in particolare le eventuali prove costituendo assunte precedentemente alla pronuncia dell’ordinanza *ex art. 183-ter*, vengano debitamente valorizzate. In particolare, si auspica che non vengano ridotti a meri argomenti di prova *ex art. 116*, secondo comma, c.p.c., ma siano almeno valorizzati come elementi di prova *ex art. 116*, primo comma, c.p.c.⁵²⁸.

Va in ogni caso segnalato che, laddove sia pendente il reclamo avverso l’ordinanza, il principio di unicità della sede processuale per la discussione del merito impone che ogni questione – ivi comprese quelle sopravvenute – debba essere dedotta proprio in tale sede. In tale contesto, l’utilizzo dello strumento del reclamo dovrebbe costituire l’unico canale processuale idoneo a sollecitare un riesame del titolo provvisorio, eventualmente corredato dalla richiesta di sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Sotto questo profilo, l’ordinamento sembra prevedere un coordinamento tra la fase sommaria e quella esecutiva volto a evitare il simultaneo dispiegarsi di più rimedi in sedi parallele, che finirebbero per compromettere l’economia processuale e la coerenza sistematica del meccanismo sommario. Resta tuttavia il fatto che - avviata l’esecuzione - la mancanza di un giudicato sostanziale impedisce di escludere radicalmente la possibilità di una contestazione piena della pretesa eseguita, con

⁵²⁷ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 240; D’ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 325 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 693 ss.

⁵²⁸ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 241.

un effetto di potenziale destabilizzazione dell'intera architettura semplificata introdotta dalla riforma.

Quella finora esposta è l'interpretazione fornita dalla dottrina maggioritaria, e tuttavia non univoca. Al contrario, alcuni commentatori hanno negato la contestabilità di un'ordinanza di accoglimento per mezzo di una opposizione *ex art.* 615 c.p.c.⁵²⁹. Secondo questo filone, l'efficacia dell'ordinanza provvisoria di accoglimento della domanda *ex art.* 183-*ter* c.p.c., ove questa non sia validamente censurata tramite il reclamo o sia da questo confermata, si sostanzierebbe – anche – nell'esistenza di una preclusione processuale che inerisce all'esperibilità sia dei mezzi di impugnazione ordinari che delle opposizioni esecutive di merito *ex art.* 615 c.p.c. da parte del debitore soccombente; tale effetto inibitorio configurerebbe il nucleo essenziale dell'istituto, nonché il principale incentivo all'adozione della procedura da parte del creditore istante, consentendogli di neutralizzare *ab initio* il rischio di strascichi impugnatori e di conseguire un titolo esecutivo giudiziale di stabilità immediata, a fronte del modesto sacrificio di un accertamento idoneo al giudicato sostanziale *ex art.* 2909 c.c. La natura di provvedimento non altrimenti impugnabile dell'ordinanza provvisoria escluderebbe *ipso facto* non solo l'esperibilità dei rimedi ordinari di gravame, ma altresì l'attivazione delle inibitorie cautelari sospensive previste dagli artt. 283-351 e 373 c.p.c., cristallizzando *de plano* l'esecutività del comando giudiziale⁵³⁰.

D'altronde, come visto a suo tempo, venne proposta una simile lettura anche rispetto all'ordinanza *ex articolo* 186-*bis* c.p.c.⁵³¹. Anche rispetto a quest'ultima infatti, sebbene si riconosca l'assenza di un accertamento definitivo idoneo al giudicato, la tesi in parola sostiene l'insorgere di una preclusione a carico del debitore; nello specifico, l'inerzia processuale e la conseguente omessa contestazione attiverrebbero un meccanismo preclusivo che precluderebbe l'opposizione all'esecuzione, anche a seguito dell'estinzione del procedimento.

⁵²⁹ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 244 ss.

⁵³⁰ ID., *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 245.

⁵³¹ MERLIN, *L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 1019 ss.

L'unica azione esperibile resterebbe, in ultima istanza, quella di ripetizione dell'indebito una volta completata l'esecuzione. Pertanto, l'ordinanza assumerebbe una efficacia preclusiva *de facto*, sufficiente a incentivare l'utilizzo dello strumento, indipendentemente dalla sussistenza di un giudicato formale.

Risulterebbe intrinsecamente paradossale e contrario a logica sistematica ammettere che il debitore, la cui prospettazione difensiva sia stata qualificata come manifestamente infondata in sede decisoria o di reclamo, possa surrettiziamente veicolare una *translatio iudicii* sull'esistenza del diritto di credito mediante un'opposizione di merito *ex art. 615 c.p.c.*, sebbene l'ordinanza provvisoria sia sprovvista dell'autorità di giudicato sostanziale invocabile *in alios processus*. Tale inidoneità al giudicato, infatti, non elide la qualificazione dell'ordinanza stessa come titolo esecutivo giudiziale che esaurisce la cognizione di merito in termini sommario-delibativi. Ciò impedisce al debitore di addurre a fondamento della *causa petendi* dell'opposizione difese ed eccezioni già sottoposte a scrutinio e ritenute inammissibili o manifestamente inconsistenti, salva, in via del tutto eccezionale, la deduzione di fatti sopravvenuti rispetto al momento preclusivo del processo a monte. Esclusa dunque la possibilità di riaprire il contenzioso sul *thema decidendum* in sede esecutiva, la tutela del debitore, una volta subita la coazione esecutiva, vira necessariamente verso l'azione di ripetizione dell'indebito, non preclusa in quanto nessun giudicato dottrinalmente inteso e dotato di efficacia conformativa si è formato; tuttavia, su tale soggetto ricade l'onere e il rischio della nuova iniziativa giudiziale, in una logica che si rivela affine a quella del *solve et repete*.

Come già visto, uno dei principali profili problematici attiene all'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 183-ter c.p.c. La dottrina si è interrogata sulla possibilità che tale modulo decisionale sia esperibile anche con riferimento a domande non di condanna, ma di mero accertamento o a contenuto costitutivo⁵³². A tale questione è stata dedicata parte del secondo paragrafo del presente capitolo; ma giova, riassumendo, ribadire che per quanto la forma esteriore

⁵³² In senso favorevole, REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 421 ss.

del provvedimento possa in alcuni casi simulare una pronuncia di accertamento, secondo l'interpretazione dominante la sua natura provvisoria e la mancanza di stabilità ne impediscono la riconduzione al *genus* della giurisdizione dichiarativa: essa, infatti, postula, per definizione, una pronuncia dotata di autorità vincolante e destinata a stabilizzare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio⁵³³.

Considerazioni analoghe sono state formulate in relazione alla giurisdizione costitutiva, alla quale è consustanziale un effetto trasformatore del rapporto giuridico, che si produce esclusivamente con il passaggio in giudicato della sentenza⁵³⁴. La modifica, estinzione o nascita delle situazioni soggettive avviene solo a seguito di una pronuncia definitiva, poiché l'efficacia trasformatrice è strutturalmente subordinata all'accertamento pieno. Consentire l'adozione di un'ordinanza provvisoria in materia costitutiva comporterebbe il rischio sistemico di autorizzare una trasformazione temporanea dei rapporti giuridici soggettivi, generando così una grave incertezza. Come osservato, una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, in riforma dell'ordinanza in sede di reclamo, afferma l'incompatibilità dell'articolo 183-ter con azioni di carattere costitutivo o dichiarativo, salvo il caso di tutela dei diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di una sentenza costitutiva passata in giudicato⁵³⁵. All'opposto, una diversa corrente sostiene l'applicabilità delle ordinanze in materia di tutela di accertamento e costitutiva⁵³⁶. In questa prospettiva, l'ordinanza può essere impiegata per accogliere in via anticipatoria anche le domande di condanna che presuppongono l'accertamento di situazioni giuridiche di natura dichiarativa o costitutiva, a condizione che l'apprezzamento effettuato dal giudice si fondi su una cognizione sommaria e che la pronuncia non abbia carattere conformativo definitivo. L'effetto prodotto dall'ordinanza, secondo tale impostazione, non è quello proprio della sentenza sul piano della modificazione della situazione

⁵³³ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 325 ss.

⁵³⁴ ID., *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 325 ss.

⁵³⁵ Tribunale di Napoli, 6 febbraio 2025, R. G. n. 302/2025.

⁵³⁶ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 5.

giuridico soggettiva, bensì un effetto di accertamento presupposto e di anticipazione funzionale del diritto azionato, pienamente compatibile con l'economia processuale⁵³⁷.

Sebbene sia ontologicamente complesso individuare una vera e propria anticipazione di una sentenza dichiarativa, sia la giurisprudenza sia la dottrina hanno individuato in alcuni provvedimenti di tutela anticipatoria elementi che richiamano una funzione dichiarativa, anticipando *pro quota* gli effetti che si completeranno con la sentenza di merito⁵³⁸. Tecnicamente, i provvedimenti cautelari anticipatori non sono puri provvedimenti dichiarativi perché mirano ad ottenere effetti giuridici immediati, ma le ordinanze possono prefigurare effetti tipici della sentenza definitiva (di condanna o costitutivi), presupponendo un accertamento preliminare della situazione giuridica, il quale tuttavia è strumentale all'effetto anticipato e non ne costituisce l'obiettivo primario⁵³⁹. L'ammissibilità di un provvedimento anticipatorio a prevalente connotazione dichiarativa è subordinata alla tesi adottata circa il momento di decorrenza degli effetti della sentenza di primo grado: una visione restrittiva, che limita la provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna (per la loro coercibilità intrinseca), rende difficile sostenere un'efficacia esecutiva diretta per un anticipo dichiarativo. Al contrario, il riconoscimento che anche le sentenze di mero accertamento producono effetti dichiarativi con efficacia immediata (eliminando l'incertezza del diritto) consente di ammettere che anche provvedimenti anticipatori a carattere prevalentemente accertativo possano esplicare la loro efficacia sin dall'emanazione, benché non si traducano in una immediata alterazione fattuale⁵⁴⁰.

⁵³⁷ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 421; CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L 26 novembre 2021, n. 206*, cit., 58.

⁵³⁸ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 228 ss.

⁵³⁹ Sul punto, REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 421.

⁵⁴⁰ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 231 ss.

Un ulteriore profilo critico attiene alla possibilità di trascrivere o annotare l'ordinanza di accoglimento emessa ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c. nei casi in cui il Codice civile prescriva espressamente la trascrizione della domanda giudiziale o della successiva sentenza, ex artt. 2652 ss. c.c., quale strumento di opponibilità e pubblicità dichiarativa⁵⁴¹. Il problema, già oggetto di prime riflessioni dottrinali, si pone in termini sistematici particolarmente rilevanti nel contesto delle azioni reali, in cui l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale costituisce presidio essenziale a tutela dell'attore. L'orientamento tradizionale, ancorato al principio di tassatività delle ipotesi di trascrizione, depone in senso negativo⁵⁴²: secondo tale impostazione, la trascrizione costituisce un'eccezione al regime ordinario della inopponibilità *inter partes* e, in quanto tale, non può essere estesa a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore⁵⁴³. D'altro canto, una lettura sistematica dell'art. 2657 c.c., norma che individua i titoli idonei alla trascrizione, consente di attenuare il rigorismo formale: la giurisprudenza e la dottrina più progressiste hanno già riconosciuto l'idoneità alla trascrizione di atti non espressamente menzionati dalla norma (significativo è il caso dei lodi arbitrali) sulla base della considerazione che oggetto della pubblicità non è tanto il provvedimento in sé, quanto il «mutamento giuridico» da esso prodotto⁵⁴⁴.

In tale prospettiva, l'idoneità alla trascrizione dovrebbe dipendere quindi non dalla natura dell'atto (sentenza, ordinanza, lodo), ma dalla sua capacità di incidere in modo determinato su una situazione giuridica soggettiva avente rilevanza reale. Muovendo da tali premesse, il diniego della trascrivibilità di un'ordinanza provvisoria di accoglimento che, ad esempio, accolga una domanda di rilascio del bene fondata su una pretesa dominicale si tradurrebbe in un grave pregiudizio per l'attore vittorioso: questi, non potendo trascrivere la decisione favorevole,

⁵⁴¹ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 327 ss.

⁵⁴² RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 242.

⁵⁴³ Sul principio di tassatività delle trascrizioni, si veda PETRELLI, *L'evoluzione del principio di tassatività della trascrizione immobiliare*, Napoli, 2009.

⁵⁴⁴ Si rinvia ancora a D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 327.

perderebbe l'effetto prenotativo collegato alla trascrizione della domanda, vanificando così proprio la funzione di salvaguardia che l'art. 2652 c.c. attribuisce alla trascrizione giudiziale. La conseguenza è evidente: dinanzi alla prospettiva della perdita dell'effetto prenotativo – e, con esso, della tutela reale efficace nei confronti di terzi – il ricorrente avrebbe un evidente disincentivo ad utilizzare l'istanza *ex art. 183-ter c.p.c.*, optando di contro per il proseguimento del giudizio a cognizione piena fino alla sentenza definitiva, idonea a essere trascritta.

Il problema diviene ancor più evidente qualora si ammetta l'esperibilità dell'istanza *ex art. 183-ter c.p.c.* anche con riferimento a domande di condanna che dipendano logicamente da un previo accertamento, come accade nella domanda di rilascio fondata sull'usucapione. In tali ipotesi, il provvedimento sommario di accoglimento – seppure formalmente di condanna – presuppone la risoluzione di una questione a contenuto dichiarativo, la cui trascrizione assume rilievo fondamentale per la tutela dell'interesse dell'attore anche *erga omnes*. In assenza di una chiara disciplina positiva che consenta la trascrizione delle ordinanze emesse *ex art. 183-ter c.p.c.*, appare dunque preferibile adottare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2657 c.c., volta a riconoscere la trascrivibilità di quei provvedimenti giurisdizionali provvisori che – pur non rivestendo la forma della sentenza – realizzino un effettivo mutamento giuridico suscettibile di incidenza sulla sfera reale. Ciò, comunque, purché avvenga in condizioni di contraddittorio effettivo, anche se attenuato, e con garanzie di tutela rimediale per la parte soccombente.

Come precedentemente visto, un ulteriore ambito in cui l'applicazione delle ordinanze provvisorie è stato ampiamente discusso è il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo⁵⁴⁵. Tale giudizio, per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, ha natura di processo a cognizione piena, nel quale il giudice è chiamato a decidere sul merito della pretesa azionata, e non soltanto a verificare i presupposti formali dell'ingiunzione. Secondo una parte della dottrina, l'emissione di un'ordinanza provvisoria di accoglimento comporterebbe la coesistenza di due titoli esecutivi (il decreto ingiuntivo e l'ordinanza). Tale

⁵⁴⁵ GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, cit., 8 ss.

duplicazione di titoli, che presentano una diversa stabilità ed efficacia, determinerebbe una chiara disarmonia sistemica dovuta alla sovrapposizione con il decreto ingiuntivo stesso. Analoghi problemi “esecutivi” vi sono in relazione all’ammissibilità dell’ordinanza *ex art 186 quater* c.p.c. a chiusura dell’istruzione; problemi risolvibili – secondo la giurisprudenza maggioritaria – con l’opposizione alle eventuali esecuzioni intraprese sulla base di entrambi i titoli.

Parimenti, se il giudice pronunciasse un’ordinanza provvisoria di rigetto, questa non avrebbe l’effetto di revocare il decreto ingiuntivo⁵⁴⁶. Quest’ultimo, infatti, preserverebbe la sua efficacia esecutiva poiché la revoca definitiva richiede una statuizione espressa contenuta in una sentenza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fino a quando il decreto ingiuntivo non venga esplicitamente revocato, esso continua a costituire titolo esecutivo a tutti gli effetti; perciò, l’adozione di un’ordinanza provvisoria si porrebbe in contrasto con la natura stessa del giudizio di opposizione, che richiede una pronuncia definitiva tanto nel caso di accoglimento quanto in quello di rigetto. Inoltre, parte della dottrina ha osservato che la pronuncia che accoglie l’opposizione, pur essendo in alcuni casi configurata come dichiarativa, comporta in ogni caso l’eliminazione del decreto ingiuntivo: un effetto che, come visto, secondo alcuni non può essere realizzato mediante un provvedimento provvisorio⁵⁴⁷.

In realtà, stanti le sue particolarità, il problema relativo al decreto ingiuntivo costituisce una *species* nel *genus* più ampio dei provvedimenti soggetti a termini di decadenza⁵⁴⁸. In tali circostanze, emerge con particolare evidenza il rischio che una decisione di rigetto assunta allo stato degli atti, pur dichiaratamente priva di efficacia preclusiva, finisca con il determinare un effetto sostanzialmente assimilabile a quello della consumazione dell’azione, frustrando così la possibilità di un successivo accesso alla tutela a cognizione piena. Infatti, il decorso del termine decadenziale - che non viene interrotto o sospeso dalla pronuncia

⁵⁴⁶ RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 235 ss.

⁵⁴⁷ ID., *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, cit., 235 ss.

⁵⁴⁸ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 234 ss.

dell'ordinanza provvisoria - potrebbe rendere impossibile la riproposizione della domanda in un successivo giudizio a cognizione piena, con una compressione indebita del diritto di difesa.

Secondo un orientamento dottrinale, un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina dovrebbe quindi condurre alla negazione dell'ammissibilità dell'ordinanza provvisoria di rigetto nei casi in cui tale provvedimento rischi di determinare, anche solo in via indiretta, l'irrevocabile preclusione del diritto di agire. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone infatti che la parte non sia privata, neppure per implicito, della possibilità di ottenere una decisione sul merito fondata su una cognizione piena e non su una valutazione anticipata e sommaria⁵⁴⁹. In questa prospettiva, l'ordinanza anticipatoria dovrebbe perciò ritenersi inammissibile ogniqualvolta la sua adozione implichi la vanificazione dell'accesso alla tutela ordinaria, in violazione della garanzia della *revisibilità* del *decisum*. Un diverso orientamento dottrinale sostiene al contrario l'applicabilità dell'ordinanza *ex art. 183-ter* quantomeno alla *species* dell'opposizione a decreto ingiuntivo, facendo leva anzitutto sulle differenze sostanziali e funzionali tra l'ordinanza *ex art. 183-ter* (espletante una funzione decisoria, sebbene non definitiva) e la mera ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà *ex art. 648 c.p.c.* (misura sommaria e interinale di natura *lato sensu* cautelare). Infatti, l'ordinanza *ex art. 183-ter* non si limiterebbe a concedere *pro tempore* un titolo, ma esaurirebbe il giudizio di opposizione in primo grado e, in difetto di proposizione del reclamo, determinerebbe il consolidamento *quoad effectum* della piena efficacia esecutiva dell'ingiunzione originaria⁵⁵⁰. È comunque ipotizzabile che qualora l'emissione dell'ordinanza sia considerata possibile, e quindi in tutti i casi in cui la pronuncia comporti un rischio di consunzione dell'azione, nei suoi confronti sia concesso il ricorso straordinario per Cassazione *ex art. 111 Cost.*

⁵⁴⁹ GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, cit., par. 3.

⁵⁵⁰ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 255.

Sul punto è possibile dare conto delle prime pronunce della giurisprudenza di merito, che pare – pur nella limitatezza del novero delle pronunce rinvenibili – aver accolto la tesi dell’applicabilità dell’art. 183-*ter* al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, confermandola anche in sede di reclamo, e così confermando il decreto ingiuntivo⁵⁵¹. Ugualmente, in alcune delle prime pronunce giurisprudenziali rintracciabili, l’art. 183-*quater* c.p.c. è stato più volte richiesto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del convenuto-istante, anche se per il momento ancora non concesso⁵⁵². È stato inoltre concesso in sede di opposizione a precetto, a seguito di decreto ingiuntivo già concesso⁵⁵³. L’ordinanza di rigetto è stata altresì utilmente esperita in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c., anche in tale caso per manifesta infondatezza⁵⁵⁴.

Come precedentemente osservato, la previsione dell’ordinanza di rigetto *ex art.* 183-*quater* c.p.c. non figurava nella versione originaria della riforma elaborata dalla Commissione Luiso. La sua introduzione costituisce, piuttosto, una novità elaborata in sede parlamentare, trovando una prima formalizzazione nel testo del disegno di legge approvato al Senato, ove veniva delineata quale ulteriore modalità di decisione sommaria e resa secondo forme semplificate, e successivamente recepita e strutturata compiutamente nel corpo del D.lgs. n. 149 del 2022. L’inserimento normativo ha sollevato interrogativi di ordine sistematico e applicativo di complessa soluzione, talvolta più marcati rispetto a quelli suscitati dalla speculare ordinanza di accoglimento. Le incertezze derivano, in larga parte, dalla difficoltà di

⁵⁵¹ Il riferimento è *in primis* al già citato Tribunale di Forlì, 18 luglio 2024, R. G. n. 1323/2024, che ha confermato, in sede di reclamo, l’ordinanza *ex art.* 183-*ter* emessa nel corso del giudizio di opposizione: «Nel procedimento R. G. n. 1323/2024 di reclamo *ex artt.* 183-*ter*, co. 3, e 669-*terdecies* c.p.c. proposto da [...] ha proposto reclamo avverso l’ordinanza di accoglimento della domanda, emessa in data 24/05/2024 ai sensi dell’art. 183-*ter* c.p.c. – con la quale nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 2877/2023 è stata respinta l’opposizione proposta da [...] Così in parte corretta la motivazione dell’ordinanza, va respinto il reclamo e l’opposizione proposta da [...], con conferma del decreto ingiuntivo e dell’ordinanza *ex art.* 183-*ter* c.p.c.». Nello stesso senso, pur senza pronunciare l’ordinanza, ma senza sollevare esplicitamente alcuna obiezione rispetto alla possibile applicazione dell’articolo 183-*ter* c.p.c. al procedimento di opposizione, Tribunale di Genova, 8 maggio 2025, R. G. n. 3322/2024; Tribunale di Napoli, 27 febbraio 2025, R. G. n. 6534/2021; Tribunale di Siena, 26 luglio 2024, R. G. n. 1202/2021; Tribunale di Treviso, 21 febbraio 2025, R. G. n. 4346/2023.

⁵⁵² Tribunale di Torre Annunziata, 5 marzo 2025, R. G. n. 3246/2025.

⁵⁵³ Tribunale di Como, 15 luglio 2024, R. G. n. 4227/2023; Tribunale di Lecco, 25 novembre 2024, R. G. n. 1010/2024; Tribunale di Trieste, 23 aprile 2024, R. G. n. 4915/2023; pur dichiarandolo inammissibile per violazione del termine, Tribunale di Prato, 14 aprile 2025, R. G. n. 436/2023.

⁵⁵⁴ Tribunale di Napoli, 2 maggio 2024, R. G. n. 17731/2023.

individuare quale effettiva utilità possa ricavare la parte dall'adozione di un provvedimento che, diversamente dalla pronuncia di accoglimento, non è idoneo a costituire titolo esecutivo né ad apportare alcun effetto pratico immediato sul piano esecutivo o cautelare⁵⁵⁵.

L'ordinanza provvisoria di rigetto della domanda è concepita, dal legislatore, come uno strumento di gestione efficiente del carico giudiziario, idoneo a definire anticipatamente i giudizi in cui la pretesa azionata appaia manifestamente infondata; e il rigetto non deve – né può – comportare la formazione di alcun vincolo sostanziale né di un effetto preclusivo, proprio perché la decisione si fonda su una valutazione solo preliminare e non su un accertamento pieno. Ciò consente di reiterare la domanda in un nuovo giudizio a cognizione piena perché il rigetto non consuma l'azione né esaurisce il diritto di far valere il bene della vita in sede giurisdizionale⁵⁵⁶. Tuttavia, così opinando, ne consegue una verità difficilmente contestabile: l'ordinanza di rigetto non soddisfa alcuna esigenza utilitaristica per la parte convenuta, e si limita ad anticipare una valutazione negativa, provvisoria e sommaria, della domanda attorea; ne consegue che un interesse della parte convenuta ad attivare, o anche solo auspicare, l'adozione dell'ordinanza di rigetto risulta difficilmente configurabile sul piano del diritto sostanziale e processuale⁵⁵⁷. Si tratta, a tutti gli effetti, di una sorta di *interpretatio abrogans* dell'istituto, quantomeno negli effetti. La funzione deflattiva che costituisce uno degli obiettivi dichiarati della riforma rischia quindi di essere completamente vanificata: l'ordinanza di rigetto nella configurazione attuale pare affetta da una sostanziale ambiguità funzionale, poiché non costituisce una decisione realmente idonea a definire stabilmente la lite né appare strumentale all'efficienza del processo. La sua utilità concreta resta limitata e fortemente dipendente dalle scelte strategiche della parte convenuta, che in assenza di effetti realmente liberatori o preclusivi,

⁵⁵⁵ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 329 ss.

⁵⁵⁶ TISCINI, *Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo "brutto anatroccolo"*, cit., par. 4.

⁵⁵⁷ D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 149, cit., 329.

difficilmente troverà utile orientarsi verso l'attivazione o la valorizzazione di tale strumento.

Come visto, l'ordinanza di rigetto della domanda può essere pronunciata non solo per manifesta infondatezza della pretesa, ma anche nei casi in cui l'atto introduttivo presenti vizi strutturali non sanati dell'*editio actionis*. Questa previsione normativa sembrerebbe voler colmare la lacuna sistemica dell'art. 164, co. 2, c.p.c., che contempla l'estinzione del processo solo per l'inadempimento all'ordine di rinnovazione dei vizi attinenti alla *vocatio in ius*, ma tace circa le conseguenze della mancata integrazione della *editio actionis*. Si è a lungo discusso, in dottrina, se a tale silenzio debba supplirsi attraverso un'interpretazione estensiva o analogica della norma oppure se - in assenza di una previsione espressa che ne imponga l'estinzione - sia necessario dichiarare la nullità dell'atto di citazione con sentenza. Due tesi tradizionali si contrappongono: da un lato vi è chi sostiene l'estensione della disciplina dell'estinzione processuale (art. 307, co. 3, c.p.c.) anche ai vizi della *editio actionis*, applicando per analogia l'art. 164, co. 2, c.p.c.⁵⁵⁸; dall'altro vi è chi ritiene necessaria una pronuncia espressa di nullità dell'atto, non potendo desumersi dalla norma una sanzione implicita. In questo contesto si inserisce l'art. 183-*quater* c.p.c., che sembra fornire al giudice un meccanismo alternativo per definire il giudizio in presenza di carenze strutturali dell'atto introduttivo, autorizzandolo a respingere la domanda con ordinanza anche per vizi non emendati della *editio actionis*⁵⁵⁹.

Tuttavia, anche l'utilizzo della formula del «rigetto» genera rilevanti ambiguità interpretative. Mentre il rigetto per manifesta infondatezza è indubbiamente una decisione di merito, il rigetto per vizi formali, come la mancata integrazione della domanda, è piuttosto un provvedimento a carattere processuale che si configura come una forma di *absolutio ab instantia*, attesa l'impossibilità di accertare il merito per difetto degli elementi essenziali della domanda⁵⁶⁰. L'equivoco

⁵⁵⁸ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 197.

⁵⁵⁹ REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 442 ss.

⁵⁶⁰ MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, cit., 628 ss.

terminologico sembra quindi riflettere un'ambiguità di fondo del legislatore: se l'intento fosse stato effettivamente quello di sanzionare il mancato adempimento all'ordine di integrazione con la definizione del giudizio, avrebbe avuto maggior coerenza sistematica prevedere espressamente una forma di estinzione del processo o di inammissibilità della domanda, anziché introdurre una pronuncia di rigetto con valenza incerta. A ciò si aggiunge un ulteriore limite strutturale dell'istituto: l'ordinanza di rigetto è subordinata, ai sensi dell'art. 183-*quater*, co. 1, c.p.c., all'istanza di parte⁵⁶¹. Ne consegue che, in mancanza di attivazione del convenuto – evenienza tutt'altro che rara – il giudice sarebbe privo del potere di adottare l'ordinanza, restando soggetto alla medesima incertezza preesistente alla riforma. In altre parole, il silenzio legislativo sulle conseguenze processuali della mancata sanatoria della *editio actionis* continua a produrre effetti disfunzionali poiché il giudice, in assenza di istanza *ex art. 183-*quater* c.p.c.*, rimarrà inerte. In questo quadro si ripropone l'alternativa già nota alla prassi: o dichiarare l'estinzione del processo in via analogica, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., oppure pronunciare sentenza di rigetto per nullità della domanda, con tutte le conseguenze in punto di impugnabilità e di effetti sostanziali: in entrambi i casi, tuttavia, il ricorso all'ordinanza *ex art. 183-*quater* c.p.c.* si rivela inefficace. Né sembra potersi condividere l'interpretazione secondo cui il mancato adempimento agli ordini del giudice sarebbe sanabile mediante un'ulteriore rimessione in decisione con sentenza di rigetto “nel merito”, poiché si è in presenza di una domanda che per carenza strutturale non è neppure suscettibile di essere conosciuta e decisa nel merito.

La disposizione, come è stato autorevolmente osservato, appare perciò intrinsecamente ambigua: da un lato sembra trattare i vizi della *editio actionis* come meri difetti formali, suscettibili di essere sanati o sanzionati con declaratorie in rito; dall'altro, parrebbe volerli configurare come carenze sostanziali, tali da giustificare un rigetto nel merito, seppure privo di giudicato. L'oscillazione interpretativa contribuisce a indebolire la funzione deflattiva dell'ordinanza di rigetto, che - si

⁵⁶¹ TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-*quater* c.p.c.)*, cit., 110 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-*quater* c.p.c.)*, cit., 253.

deve nuovamente sottolineare - non attribuisce alcun vantaggio concreto al convenuto: non costituisce titolo esecutivo, non produce effetti preclusivi, non impedisce la riproposizione della domanda e non incide significativamente sull'efficienza del processo.

In definitiva, salvo correttivi interpretativi in un certo qual modo coraggiosi – segnatamente, soprattutto in casi di possibile consunzione dell'azione – l'ordinanza di rigetto appare una figura scarsamente attraente in quanto scarsamente utile; non soddisfa l'interesse del convenuto, non produce effetti definitivi e nemmeno consente al giudice di superare l'impasse determinata dai vizi non sanati dell'atto introduttivo⁵⁶². In conclusione, è ben vero che il legislatore può legittimamente delineare moduli alternativi alla cognizione ordinaria, introducendo procedure sommarie o semplificate (sempre che il processo, nel suo complesso, continui a garantire l'equilibrio tra efficienza e tutela dei diritti): la Costituzione, infatti, non vincola l'accesso alla giustizia alla necessaria produzione di un giudicato, né vieta, in astratto, la sommarizzazione della funzione giurisdizionale. Tuttavia, qualora – come nella fattispecie esaminata – il modulo sommario non sia configurato come esclusivo, ma venga affiancato alla tutela piena, la sua applicazione deve essere attentamente calibrata in modo da non compromettere la possibilità effettiva di accedere a quest'ultima. Si è detto che in presenza di termini di decadenza che precludano la successiva instaurazione di un giudizio ordinario, l'utilizzo della forma sommaria diventa, nei fatti, esclusiva: ciò che il legislatore ha concepito come aggiuntivo si trasforma in sostitutivo, con evidente violazione del principio del *favor actionis*. Secondo alcuni commentatori, la soluzione più coerente con i principi costituzionali e con la logica interna del sistema processuale pare dunque quella di limitare l'operatività delle ordinanze di rigetto ai soli casi in cui non sia preclusa, per la parte, la possibilità di reiterare l'azione in forma ordinaria. Tuttavia, tale interpretazione, di fatto, condannerebbe le ordinanze anticipatorie se non all'irrelevanza, quantomeno ad un fallimento rispetto alle attese, in maniera non dissimile da quanto avvenuto per le ordinanze *ex art. 186-bis, ter e quater c.p.c.*

⁵⁶² D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., 332.

Ad oggi, come si è dato conto, la giurisprudenza pare aver adottato un atteggiamento ibrido. Di prevalente cautela – e per il momento di sostanziale esclusione – rispetto all’uso delle ordinanze anticipatorie rispetto ad azioni costitutive o di accertamento; di apertura rispetto alle ipotesi di consumazione dell’azione, specialmente nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo. Il ristretto numero di pronunce, per loro natura di primo grado o eventualmente in sede di reclamo avverso le medesime ordinanze, non rende possibile tracciare un quadro preciso delle prospettive di utilizzo degli articoli 183-*ter* e *quater* c.p.c., ma risulta chiaro che la fortuna delle ordinanze anticipatorie risiederà principalmente nell’ampiezza con cui la giurisprudenza continuerà ad interpretarne i presupposti. Un’interpretazione tendenzialmente più ampia degli effetti e dei presupposti delle ordinanze (ed in qualche modo perfino “correttiva” delle disposizioni) ne potrà garantire quantomeno alcuni ambiti di applicazione; un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione e degli effetti, dei cui fondamenti si è dato precedentemente conto, non potrà che sancirne il fallimento.

CAPITOLO IV

LA TUTELA ANTICIPATORIA IN PROSPETTIVA COMPARATA

—

SPUNTI DI RIFLESSIONE *DE IURE CONDENDO*

SOMMARIO: 1. Il modello del *Summary judgment* dell'ordinamento inglese – 2. La *Rule 56* delle *Federal Rules of Civil Procedure* statunitensi – 3. Il modello del *Référé provision* francese – 4. Spunti di riflessione in prospettiva *de iure condendo*

1. Il modello del *Summary judgment* dell'ordinamento inglese

Il *summary judgment* è uno degli istituti cardine del sistema di giustizia civile del Regno Unito⁵⁶³. La funzione del *summary judgment* è quella di conseguire una decisione definitiva (sia che riguardi l'intero *thema decidendum* o che sia invece circoscritta a specifiche *issues* controverse) senza la necessità di ricorrere ad un *full trial*⁵⁶⁴. La *ratio* di tale istituto è consentire una soluzione celere ed efficace delle

⁵⁶³ Per quanto concerne l'evoluzione dell'ordinamento processuale inglese nel suo complesso v. DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, II. ed., Milano, 2018, 115 ss.; DONDI e P. COMOGLIO, *In tema di riforme e garanzie del contraddittorio - questioni rilevanti in prospettiva europea*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 555 ss.; PASSANANTE, *Modelli di tutela dei diritti. L'esperienza inglese e italiana*, Padova, 2007; ID., *Processo civile inglese (Voce)*, in *Enc. Dir. Ann.*, III, Milano, 2010, 960 ss. Per quanto concerne la riforma delle C.P.R. vedi anche: PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 1353 ss.; VARANO, *Verso un nuovo ruolo del giudice in Inghilterra*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 763 ss.

⁵⁶⁴ JACKSON, *The White Book*, Vol. I, 2012, 677 ss.; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, Oxford, 2024, 288 ss.; ANDREWS, *English Civil Procedure*, Oxford; New York, 2003, 506 ss.; ID., *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, Tübingen, 2008, 85 ss. ZUCKERMAN, *Civil Procedure*, London, 2003, 249 ss.; ID., *On Civil Procedure*, Oxford, 2006, 482 ss.; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, Oxford, 2012, 541 ss.; GRAINGER e FEALY, *Civil Procedure Rules in Action* [Edizione digitale], 2012, 79 ss.; WITAN SOLICITORS, *What is Summary Judgment? - A Legal Guide to this Procedure - Witan Solicitors*, disponibile su: <https://witansolicitors.co.uk/summary-judgment-guide/>.

Per quanto attiene all'analisi dottrinale del *summary judgment* compiuta dalla dottrina nazionale, si veda senza alcuna pretesa di esaustività FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa - Studi*, Napoli, 2012, 127 ss.; TURATTO, *Summary judgment e nozione di*

controversie quando una domanda o una singola questione risultino sprovviste di un fondamento sufficientemente solido e di una realistica prospettiva di accoglimento⁵⁶⁵. La ragione d'essere del giudizio sommario si fonda, quindi, sui principi di economia processuale, di ottimizzazione delle risorse giudiziarie e di equità processuale⁵⁶⁶. In quest'ottica si inserisce la celebre pronuncia di Lord Woolf che, nel caso *Swain v Hillman*, definì il giudizio sommario come uno strumento concepito per risolvere quei *cases* intrinsecamente *not fit for trial at all*⁵⁶⁷. Il *summary judgment* non è invece pensato per sostituirsi al processo ordinario in quelle fattispecie complesse che esigono un'approfondita valutazione delle risultanze istruttorie⁵⁶⁸.

decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial, in *Int'l Lis*, 2009, 81 ss.; OBERTO, *I procedimenti semplificati ed accelerati nell'esperienza tedesca ed in quella inglese*, in *Corr. giur.*, 2002, 1519 ss. (relazione all'incontro di studio sul tema *I procedimenti semplificati e accelerati nelle controversie civili ed amministrative nei Paesi dell'Unione Europea*, tenutosi a Roma il 16 aprile 2002); ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giust. proc. civ.*, 2024, 696 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 247 ss., reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2023/01/31/interest-rei-publicae-ut-sit-finis-litium-le-nuove-ordinanze-di-accoglimento-e-di-rigetto-della-domanda-nel-corso-del-giudizio-di-primo-grado-artt-183-ter-e-183-quater-c-p-c/>.

Per un'analisi del regime precedente alla riforma delle CPR si veda GORLA, *Procedimenti sommari nel diritto anglo-americano*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, 56 ss.; BIELLI, *La «summary jurisdiction» nell'esperienza processuale inglese*, in *Studi senesi*, 1981, 38 ss.

⁵⁶⁵ JACKSON, *The White Book*, cit., 676 ss.; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 290 ss.; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 541 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss., spec. nota 31.

⁵⁶⁶ WITAN SOLICITORS, *What is Summary Judgment? - A Legal Guide to this Procedure - Witan Solicitors*, par. 1.

⁵⁶⁷ V. la pronuncia *Judgments - Three Rivers District Council v. Governor and Company of The Bank of England*, disponibile su: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010322/three-4.htm>; ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 90 ss.; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 545 ss.; *Summary Judgment Applications - North East Barristers Chambers*, disponibile su: <https://barristerjohnbrown.co.uk/blog-%26-legal-updates/f/summary-judgment-applications>; FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa - Studi*, cit., 135 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss., spec. nota 32.

⁵⁶⁸ Per tali cause, il *summary judgment* risulta intrinsecamente inadatto, come stabilito dalla giurisprudenza. V. in merito *Three Rivers District Council v. Bank of England*, No 3, 2003, 2 AC 1, in SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 293; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 547 ss.; FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa - Studi*, cit., 136 ss.

Nonostante la sua natura intrinsecamente sommaria, la decisione resa a chiusura del *summary judgment* – all’opposto dell’ordinanza di rigetto *ex art. 183-quater* nostrana – è idonea al giudicato⁵⁶⁹; la pronuncia di *summary judgment* costituisce infatti un «*final judgment on the merits*»⁵⁷⁰.

Sebbene si tratti di un istituto dalle radici antiche, il *summary judgment* nella sua configurazione attuale è disciplinato dalla *Part 24* delle *Civil procedure rules*⁸. Le *CPR* hanno segnato un momento di rifondazione sistemica del processo civile inglese, introducendo non semplici modifiche, bensì provocando un mutamento radicale. In particolare, le *CPR* hanno trasformato un modello procedurale tradizionalmente *adversarial* in un sistema orientato all’*active case management* (gestione attiva e proattiva della lite) da parte del giudice⁵⁷¹. È in questo quadro di rinnovata efficienza che si comprende appieno la *ratio* del giudizio sommario: la sua finalità è garantire la proporzionalità e l’ottimizzazione delle risorse giudiziarie, agendo come un filtro per espungere dal sistema le liti prive di reale fondamento prima che gravino sul sistema-giustizia con l’onere del *full trial*.

Benché il concetto di giudizio sommario sia presente anche in altre esperienze ordinamentali – prima tra tutte quelle degli Stati Uniti –, l’approccio britannico presenta delle peculiarità significative sia nel *quantum* che nel *modus*. Invero, laddove il sistema del Regno Unito si concentra sull’assenza di un *real prospect of succeeding*, il suo omologo statunitense, disciplinato dalla *Rule 56* delle *Federal Rules of Civil Procedure*, postula criteri leggermente dissimili: infatti, esso richiede che il proponente dimostri l’inesistenza di una *genuine issue of material fact* e, contestualmente, che l’istante sia *entitled to judgment as a matter of law*. Tale distinzione indica un’importante differenza di *philosophy* e come, pur nella condivisione del medesimo obiettivo di efficienza, le due giurisdizioni abbiano

⁵⁶⁹ FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 136 ss.; TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 85 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 249.

⁵⁷⁰ ZUCKERMAN, *Civil Procedure*, cit., 257.

⁵⁷¹ FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 127 ss.

optato per formule e soglie probatorie che riflettono sfumature differenti nell'equilibrio tra diritto al *full trial* e imperativo di speditezza processuale. Difatti, negli Stati Uniti il *summary judgment* si concentra, come accennato, sull'assenza di un "genuino" conflitto; questo diverso *focus* dello strumento trova la propria ragion d'essere nel diritto, costituzionalmente tutelato, ad adire una giuria (c.d. *jury trial*), cui spetta il compito esclusivo di accertare "*what really happened*"⁵⁷². In questo contesto, al giudice federale non compete dirimere la controversia nel merito delle risultanze istruttorie, ma spetta il compito più circoscritto di stabilire unicamente se sussistano fatti in disputa che debbano essere necessariamente devoluti al vaglio della giuria per la loro risoluzione. Al contrario, il *summary judgment* britannico trova il proprio fulcro valutativo in una prognosi probabilistica sul merito della questione, ossia sulla verifica che la domanda – o la difesa – abbia o meno un *real prospect of success*⁵⁷³. Ciò significa che il giudice inglese non si limita alla mera constatazione dell'esistenza di una *genuine issue*, ma procede ad una valutazione di merito circa la plausibilità e la solidità della posizione processuale, stabilendo se tale disaccordo sia sufficientemente sostanziato da giustificare l'onere di un *full trial*⁵⁷⁴. Come visto, tale approccio si pone in piena continuazione teleologica con l'obiettivo primario delle *Civil procedure rules*, che come accennato è quello di implementare un ruolo attivo e proattivo del giudice, essenziale al fine di garantire la massima efficienza del processo civile⁵⁷⁵. Tuttavia, peculiare è il fatto che, salvo l'eccezione della *Commercial Court*, a pronunciare il provvedimento di *summary judgment* non sia un giudice togato, bensì un ausiliare del giudice: il *master*⁵⁷⁶. La

⁵⁷² In Inghilterra è invece da più di un secolo che si è affermata la tendenza all'eliminazione della giuria come *trier of fact*. V. NOKES, *The English Jury and the Law of evidence*, in *Tul. L. Rev.* 3, 1956, 160.

⁵⁷³ JACKSON, *The White Book*, cit., 678 ss.; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 545 ss.; FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 131 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss.

⁵⁷⁴ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 87 ss.

⁵⁷⁵ FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 128 ss.

⁵⁷⁶ TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 85 ss. Rispetto al ruolo del *master*, si veda VARANO, *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*, Milano, 1973, 207 ss.

problematicità della devoluzione ad un soggetto tendenzialmente meno preparato e meno indipendente del giudice togato, pur certamente presente, è mitigata da due ordini di fattori che garantiscono l'affidabilità del sistema.

In primo luogo, pur non essendo formalmente considerati giudici togati, i *masters* possiedono comunque una rilevante competenza professionale di base, che deriva da almeno sette anni di effettivo esercizio della professione di *barrister* o *solicitor*⁵⁷⁷. In secondo luogo, quando le specifiche caratteristiche o la complessità della controversia lo rendono necessario, il *master* ha comunque la facoltà di devolvere la questione alla *High Court*, riconoscendo i limiti del proprio ambito decisionale⁵⁷⁸. Infine, e ciò è il meccanismo più efficace, la parte che si ritiene lesa dalla decisione del *master* mantiene il diritto di impugnare tale decisione, richiedendo che essa sia devoluta alla cognizione di un giudice togato per una revisione completa⁵⁷⁹. Va precisato, tuttavia, che questo non costituisce un diritto assoluto, specialmente nel contesto dei provvedimenti di *summary judgment*, per i quali è possibile negare il *leave* per l'appello, limitando l'accesso automatico al grado superiore di giudizio⁵⁸⁰.

Il potere della Corte di pronunciare un *summary judgment* è rigorosamente definito dalla *CPR* 24.2, la quale individua due criteri cumulativi che debbono essere congiuntamente soddisfatti affinché l'organo giudicante possa accogliere l'istanza. Una Corte può concedere tale provvedimento contro un attore (*claimant*) o un convenuto (*defendant*) sull'intera causa o su una specifica, a condizione che sussistano cumulativamente due elementi fondamentali⁵⁸¹. Il primo elemento che la Corte deve accertare è che la parte resistente – sia essa l'attore che si oppone al

⁵⁷⁷ TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., spec. nota 15.

⁵⁷⁸ ID., *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., spec. nota 13.

⁵⁷⁹ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 701.

⁵⁸⁰ TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 85, spec. nota 16.

⁵⁸¹ L'istanza di *summary judgment* può infatti provenire tanto dall'attore quanto dal convenuto, v. SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 288; 290; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, Oxford, 2012, 541 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 249 ss.

rigetto o sia il convenuto che si oppone all'accoglimento – non abbia un “reale e concreto margine di successo” (*real prospect of succeeding*) rispetto alla domanda, alla difesa, o alla questione specifica oggetto del provvedimento⁵⁸². Il secondo elemento necessario è l'inesistenza di una *compelling reason* che giustifichi, nonostante la manifesta inconsistenza della posizione, che la causa o la questione debba comunque essere risolta attraverso un *full trial*⁵⁸³.

L'istanza può, come visto, provenire tanto dall'attore quanto dal convenuto, ma la Corte stessa ha la possibilità di proporla d'ufficio quando ne sussistano le condizioni⁵⁸⁴.

In merito all'interpretazione degli *standards* posti dalla *Rule 24*, il *dictum Swain v. Hillman* ha costituito il *leading case* più autorevole e rilevante⁵⁸⁵. Tale decisione ha avuto l'effetto di cristallizzare i limiti epistemologici e funzionali dell'istituto, stabilendo, a pochi anni dall'approvazione delle *CPR*, i principi guida essenziali per l'applicazione del *summary judgment*. Tre, in particolare, sono le direttive fondamentali che definiscono il perimetro entro il quale il giudice deve valutarne la concessione. Il primo *test* per la concessione del *summary judgment* è – come accennato – l'assenza di un *real prospect of succeeding* della pretesa o della difesa; ciò costituisce il fulcro dell'indagine⁵⁸⁶. Il *leading case Swain v Hillman* ha stabilito che la prospettiva di successo sia tale solo in quanto e se *realistic*; specularmente, non lo è quando essa sia meramente *fanciful* (e quindi ipotetica)⁵⁸⁷. Ne consegue

⁵⁸² JACKSON, *The White Book*, cit., 678 ss.

⁵⁸³ FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 545 ss.; WALKER MORRIS, *When to seek summary judgment*, disponibile su: <https://www.walkermorris.co.uk/comment-opinion/when-to-seek-summary-judgment/>; JACKSON, *The White Book*, cit., 679 ss.

⁵⁸⁴ FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 542; FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 133 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 699 ss., spec. nota 31; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 249 ss.

⁵⁸⁵ SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 298; *Summary Judgment Applications - north east barristers chambers*, par. 3.

⁵⁸⁶ ID., *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 292; *Summary Judgment the basics - Lawdit Solicitors*, disponibile su: <https://lawdit.co.uk/readingroom/summary-judgement-the-basics>.

⁵⁸⁷ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss., spec. nota 32; HENRY e ROSEN, *Summary Judgment*, disponibile su: <https://collyerbristow.com/wp-content/uploads/2023/02/CB-Know-How-guide-Summary->

che per superare il *test*, la pretesa o la difesa devono manifestare un certo grado di plausibilità, posizionandosi su un livello “più che meramente sostenibile” (*more than merely arguable*)⁵⁸⁸. In altri termini, la parte resistente deve dimostrare che la propria posizione non si risolve in una mera possibilità di carattere speculativo; il *test* non attiene alla *probability* di successo dell’istanza, bensì alla plausibilità di tale prospettiva⁵⁸⁹.

Quanto illustrato distingue nettamente il *summary judgment* da un mero giudizio “statistico”: per rigettare la richiesta di *summary judgment* è infatti sufficiente che la prospettiva di successo sia realistica, ma non necessariamente probabile. Il vaglio del *more than merely arguable* deve riguardare, in sostanza, le pretese c.d. *fanciful*; non invece quelle meramente incerte. Si tratta di una soglia particolarmente bassa ed in qualche modo, tracciando un parallelo con il nostro ordinamento, forse perfino inferiore al *fumus cautelare*⁵⁹⁰. Il *case Swain v Hillman* ha tuttavia precisato anche le modalità di svolgimento del giudizio e la profondità della cognizione richiesta al giudice⁵⁹¹. Infatti, malgrado la necessità di una disamina approfondita, è tassativamente vietato condurre quello che viene definito nei termini di *mini-trial*⁵⁹². Questo divieto riflette la necessità di non usurpare la funzione del giudice dibattimentale (c.d. *trial judge*), il quale è il solo deputato alla valutazione approfondita del materiale posto a fondamento della causa, ed in particolare riguardo alle valutazioni di attendibilità dei testimoni mediante *cross-examination*, rispetto ai quali gli *witness statements* sottoposti al giudice del *summary judgment* costituiscono una mera anticipazione⁵⁹³. Il *burden of proof* di dimostrare che la

[judgment-2024.pdf](#). Nello stesso senso la recente pronuncia *Parsons v. Convatec Ltd* 2023 EWHC 1535 della *England and Wales High Court*.

⁵⁸⁸ ID., *Summary Judgment*, cit., 1 ss.

⁵⁸⁹ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 86 ss.

⁵⁹⁰ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 250.

⁵⁹¹ HENRY e ROSEN, *Summary Judgment*, cit., 2 ss.

⁵⁹² SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 292 ss.; HENRY e ROSEN, *Summary Judgment*, cit., 2 ss.; TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 87; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 250 ss.

⁵⁹³ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 82 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di*

domanda della controparte (*respondent*) non soddisfa il requisito della reale prospettiva di successo grava in ogni caso sull'istante (*applicant*) che ha proposto il giudizio sommario⁵⁹⁴. Storicamente, le Corti hanno esercitato le loro prerogative con estrema cautela. La giurisprudenza ha manifestato una certa riluttanza nell'accoglimento delle istanze di *summary judgment* qualora sussistano fondate ragioni per ritenere che ulteriori attività istruttorie – tra cui una più ampia *disclosure* o la *cross-examination* di un teste – potrebbero verosimilmente condurre all'emersione di materiale probatorio aggiuntivo ed idoneo a sostenere la domanda proposta.

Il secondo *test* per l'emissione del *summary judgment* consiste nel rispetto di una clausola generale di salvaguardia (c.d. *safety valve provision*), la cui *ratio* è quella di assicurare che l'imperativo dell'efficienza processuale non prevalga sul fondamentale rispetto del diritto all'azione giurisdizionale⁵⁹⁵. Infatti, ai sensi della *CPR Part 24*, anche nell'ipotesi in cui si accerti che la domanda proposta dalla parte resistente è effettivamente priva di una reale prospettiva di successo, il *summary judgment* deve essere negato se sussiste una *compelling reason* che imponga comunque la prosecuzione del giudizio fino al *full trial*⁵⁹⁶. Tale criterio conferisce al giudice una sfera di discrezionalità teleologicamente orientata a valutare la totalità delle circostanze (*totality of the circumstances*) che trascendono la mera *real prospect of success*. Le ragioni cogenti, o *compelling reasons*, rappresentano quei fattori eccezionali che, pur in presenza di una domanda o di una difesa che non possiede un reale margine di successo, impongono comunque alla Corte di procedere con un *full trial*.

accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.), cit., 250 ss.

⁵⁹⁴ JACKSON, *The White Book*, cit., 688 ss.; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 546 ss.; FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injunction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 134 ss.

⁵⁹⁵ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss., spec. nota 33; LAWDIT SOLICITORS, *Summary Judgment the basics*, cit., par. 3.

⁵⁹⁶ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 87 ss.; JACKSON, *The White Book*, cit., 680 ss.; WALKER MORRIS, *When to seek summary judgment*, cit., 1; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 298 ss.

Queste ragioni includono, a titolo esemplificativo, due ipotesi principali⁵⁹⁷. La prima ipotesi si verifica quando sussiste la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio che non è oggettivamente esperibile al momento del giudizio di *summary judgment*. Questo accade, ad esempio, a causa di difficoltà oggettive nel reperimento o nell'escussione di un teste fondamentale per la risoluzione della controversia. In tali casi, un *full trial* è necessario per acquisire la prova mancante. La seconda ipotesi si manifesta quando il punto di diritto controverso nel caso in esame è identico a una questione pendente in sede d'appello (*pending appeal*). La risoluzione di questa questione da parte del tribunale superiore potrebbe avere un effetto dirimente e vincolante sulla controversia in esame, rendendo prudente e necessario attendere la decisione definitiva prima di chiudere anticipatamente il procedimento con un *summary judgment*.

È fondamentale precisare che l'esistenza di allegazioni di particolare gravità (tipicamente, *fraud or dishonesty*) non costituisce, di per sé e *per tabulas*, una *compelling reason*. Tuttavia, la serietà intrinseca di tali accuse può imporre la necessità di una valutazione probatoria approfondita ed in contraddittorio, che solo il *full trial* può garantire, a seconda delle specificità del caso concreto⁵⁹⁸. Nel caso *Swain v. Hillman*, sebbene il giudice di prima istanza avesse interpretato e applicato lo *standard* in modo eccessivamente rigido – probabilmente confondendo la reale prospettiva di successo con una mera probabilità statistica di successo – la *Court of Appeal* ha comunque confermato il rigetto dell'istanza di *summary judgment*⁵⁹⁹. La *ratio decidendi* si fondava sul riconoscimento che le circostanze in cui si era verificato l'evento lesivo (specificamente, la caduta di una tavola di legno sul danneggiato) e, in particolare, la cruciale questione del *site control* – da cui dipendeva l'ascrivibilità della responsabilità al danneggiante – costituivano fatti complessi. La risoluzione di tali *issues* richiedeva, per la loro intrinseca natura, un'indagine completa e approfondita da svolgersi nel contraddittorio delle parti, con la conseguente necessità di valutare la credibilità dei testi e i mezzi di prova

⁵⁹⁷ WITAN SOLICITORS, *What is Summary Judgment? - A Legal Guide to this Procedure*, par. 2.

⁵⁹⁸ FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 551 ss.

⁵⁹⁹ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 86 ss.

offerta⁶⁰⁰. Invero, la decisione sommaria si fonda essenzialmente su un'istruttoria documentale, così limitando la cognizione del giudice al materiale probatorio disponibile *ab initio* o attraverso una *disclosure* preliminare⁶⁰¹. Questa limitazione si pone in contrasto con l'essenza stessa del *full trial* ordinario, il quale, al contrario, garantisce un'indagine approfondita dei fatti controversi. L'intrinseca dinamicità del giudizio a cognizione piena è massimamente espressa attraverso meccanismi cruciali come la *cross-examination*, che permette la verifica in tempo reale della credibilità dei testimoni e la messa in discussione diretta delle risultanze fattuali, elementi che sono strutturalmente preclusi nella fase sommaria. Di conseguenza, l'istituto del *summary judgment* si rivela idoneo alla risoluzione di questioni di diritto puro o aventi ad oggetto fatti incontestati, ma è per sua natura inadatto a dirimere contenziosi in cui la verità processuale emerga solo attraverso l'evoluzione dialettica del processo e l'assunzione di prove costituende⁶⁰²; in sostanza quando «*a fact is a sensitive, multi-factorial issue [...] it is unsuitable for summary judgment*»⁶⁰³.

Per quanto attiene alle concrete modalità di accesso al *summary judgment*, la procedura è caratterizzata da una significativa asimmetria nella facoltà di iniziativa concessa alle parti. Il convenuto (*defendant*) può presentare la *motion* per il *summary judgment* in qualsiasi fase del procedimento (*at any stage*), potendo agire immediatamente dopo la notifica degli atti introduttivi⁶⁰⁴. Questa regola conferisce al *defendant* un vantaggio tattico cruciale, permettendogli di inibire (*to stifle*) una

⁶⁰⁰ FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 549 ss.

⁶⁰¹ DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 367.

⁶⁰² Tuttavia, come la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, non c'è un obbligo del giudice di rigettare l'istanza di *summary judgment* quando pur in presenza di prove documentali a supporto, “*the case is weak*” (*Miller v. Garton Shirest*, 2007, RTR 24, in SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 292); FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 136 ss.

⁶⁰³ In STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 250 ss., con riferimento a *Shill Properties Ltd v Bunch*, EWHC 2142, 5 agosto 2021.

⁶⁰⁴ FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 133 ss.

domanda attorea manifestamente debole (*hopeless claim*) sin dalle fasi embrionali del processo, prevenendo l'inevitabile aumento di costi e tempi⁶⁰⁵.

Per converso, la facoltà di agire dell'attore (*claimant*) è invece sottoposta a restrizioni temporali volte a tutelare il diritto di difesa del convenuto, garantendo che quest'ultimo abbia avuto un'adeguata opportunità di formulare la propria difesa. Di norma, l'attore non può inoltrare l'istanza di giudizio sommario se non dopo che il convenuto abbia adempiuto a una delle seguenti condizioni formali, attestanti la piena *joinder of issue*. La prima di esse consiste nel deposito dell'*acknowledgment of service*⁶⁰⁶; la seconda, concerne invece il deposito della *defence*, ovverosia la presentazione della propria memoria difensiva (oppure la scadenza del termine per la sua presentazione)⁶⁰⁷. Tale vincolo temporale imposto alla facoltà d'iniziativa del *claimant* garantisce che il *defendant* disponga di un margine temporale adeguato ad esaminare la pretesa avversaria e per formulare una risposta adeguata prima di essere costretto a difendersi contro una richiesta di definizione accelerata della lite. Questa limitazione preserva, di fatto, il diritto di difesa e assicura che il *summary judgment* non si tramuti in un'indebita compressione delle prerogative processuali del convenuto nelle fasi embrionali del procedimento. La deroga a questa regola è ammissibile solo a fronte di una speciale autorizzazione della Corte (*special permission*).

Nonostante l'istanza possa essere proposta anche nel corso del *trial*, il momento più idoneo per proporla è quello dell'*allocation questionnaire*⁶⁰⁸. In tali casi, la Corte non allocherà la controversia in alcuno dei *tracks* previsti, ma procederà direttamente alla pronuncia di *summary judgment*. In alternativa, un altro momento

⁶⁰⁵ FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, Oxford, 2012, 542 ss.

⁶⁰⁶ ID., *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 542 ss.; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 288; JACKSON, *The White Book*, cit., 685 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 699 ss.

⁶⁰⁷ SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 288; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 699 ss.

⁶⁰⁸ ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., 512.

classicamente deputato alla proposizione dell'istanza è costituito dall'*allocation hearing*⁶⁰⁹.

La formalizzazione dell'istanza di *summary judgment* è attuata mediante l'utilizzo di una specifica *application notice*, la quale funge da atto introduttivo della fase sommaria e deve adempiere ad un duplice requisito di chiarezza e specificità⁶¹⁰. È necessario che essa specifichi inequivocabilmente che il *petitum* è l'ottenimento di un giudizio sommario e, contestualmente, che delinei in modo conciso e circostanziato le questioni controverse e la documentazione su cui si fonda la domanda⁶¹¹. A garanzia del contraddittorio, la parte resistente (*respondent*) deve ricevere la notifica dell'udienza (*hearing*) con un preavviso minimo perentorio di quattordici giorni⁶¹².

Come rilevato, l'istanza è indefettibilmente fondata su prove scritte (*written evidence*), tra cui spiccano le dichiarazioni testimoniali (*witness statements*), che anticipano l'eventuale testimonianza che sarà dibattuta al *trial*. Le prove proposte devono essere obbligatoriamente corredate da uno *statement of truth* che ne attesti la veridicità⁶¹³. La rigidità dei requisiti formali e la meticolosa osservanza delle tempistiche processuali sono una diretta conseguenza dell'assetto procedurale intrinseco del *summary judgment*: poiché, come visto, la Corte non procede all'assunzione di prove orali né autorizza la *cross-examination* dei testimoni per

⁶⁰⁹ JACKSON, *The White Book*, cit., 684 ss.; FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 133 ss.

⁶¹⁰ ID., *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 133 ss.; BARTON LEGAL, *Strike Out and Summary Judgment*, disponibile su: <https://bartonlegal.com/site/news/strike-out-and-summary-judgment>.

⁶¹¹ SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 290.

⁶¹² FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 133 ss.; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 290; COYLE, *Part 24 – Summary Judgment: A Strategic Approach to Legal Resolution - Lawdit Solicitors*, disponibile su: <https://lawdit.co.uk/readingroom/part-24-summary-judgment-explained>; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 544; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 699 ss.

⁶¹³ ID., *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 699 ss.; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 250 ss.

accertare la credibilità, l'intera forza persuasiva e probatoria della posizione di ciascuna parte deve essere integralmente contenuta e dispiegata "on paper"⁶¹⁴.

Utilizzando concetti propri dell'ordinamento italiano, si potrebbe osservare che pur trattandosi di "prove", almeno per come definite all'interno delle CPR, esse in realtà incarnano (o possano incarnare) una sorta di *fumus* della prova, soprattutto se la prova in questione, essendo costituenda, non potrebbe che essere compiutamente assunta se non nello svolgimento del processo. Ne deriva che la fase di preparazione e allegazione documentale si configura come un momento strategicamente cruciale. La chiarezza espositiva, la precisione lessicale e la completezza fattuale della dichiarazione testimoniale sono elementi fondamentali e imprescindibili per assolvere efficacemente all'onere di convincere l'organo giudicante che non sussistono questioni di fatto o di diritto suscettibili di un processo a cognizione piena. Il difetto o l'ambiguità nell'assolvimento di questo *onus probandi* può compromettere irrimediabilmente l'esito della *motion*. A livello strategico, una *motion* di *summary judgment* costruita con rigore e basata su solide evidenze ha il potenziale di rivelare precocemente le vulnerabilità intrinseche della posizione avversaria. Questa esposizione anticipata della debolezza del caso (*weakness of the opponent's case*) conferisce un vantaggio tattico di notevole portata al proponente nella gestione del contenzioso residuo. Tuttavia, l'esercizio del potere di richiedere il *summary judgment* comporta un elevato rischio processuale in caso di rigetto (*unsuccessful application*). Il principale deterrente è rappresentato dal rischio che l'istante soccombente sia condannato al pagamento delle spese legali (*adverse costs order*) sostenute dalla controparte, un esito che può comportare un notevole dispendio economico aggiuntivo e vanificare il risparmio atteso. Oltre l'aspetto finanziario, il rigetto della *motion* comporta un inevitabile ritardo nel calendario procedurale, contravvenendo al *purpose* stesso dell'istituto e impattando negativamente sul *case management* complessivo. Infine, e di cruciale importanza tattica, il fallimento del *summary judgment test* espone integralmente la strategia difensiva e le evidenze probatorie del proponente alla controparte.

⁶¹⁴ CARSON, *What is a Summary Judgment and How Does it Work? A legal guide* - Harper James Solicitors, disponibile su: <https://harperjames.co.uk/article/what-is-summary-judgment-how-does-it-work/>; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 290; DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 367.

Quest'ultima ottiene, di fatto, un *valuable insight* sul caso che dovrà affrontare al *full trial*, con la conseguente perdita dell'elemento sorpresa (*loss of surprise*), un aspetto di fondamentale importanza tattica e psicologica nel sistema *adversarial*⁶¹⁵.

La valutazione di una *summary judgment application* si esplica attraverso l'emissione di diverse tipologie di ordinanze, ciascuna con specifiche conseguenze giuridiche sul prosieguo della lite⁶¹⁶. La prima, e l'esito più favorevole per l'istante, è ovviamente l'emissione della sentenza (*judgment*)⁶¹⁷: in questo caso, la Corte pronuncia una sentenza definitiva sul merito della controversia, che può essere totale o parziale⁶¹⁸. In alternativa, la Corte può optare per il rigetto dell'istanza (*dismissal of the application*)⁶¹⁹; tale ordinanza viene emessa qualora la Corte ritenga che non sussistano i requisiti propri del *summary judgment*, e sia quindi presente una questione fattuale significativa (*genuine issue of material fact*) o che la difesa della parte opposta abbia una ragionevole prospettiva di successo (*real prospect of success*). A seguito del rigetto, il procedimento riprende il suo corso ordinario e il giudice emette le *directions* necessarie per l'istruttoria e la preparazione della fase di *trial*⁶²⁰. Infine, la Corte può emettere un *conditional order*, un provvedimento che evidenzia la natura non meramente binaria – vittoria o sconfitta – del giudizio sommario, trasformandolo in un efficace strumento di gestione attiva del contenzioso⁶²¹. L'ordinanza condizionale impone alla parte resistente che si oppone al giudizio sommario il compimento di una specifica *actio*, come il versamento di una somma o la prestazione di una garanzia per le spese

⁶¹⁵ GARE, *Summary Judgment And Strike Out - Hfw*, disponibile su: <https://www.hfw.com/app/uploads/2025/02/006832-HFW-CLIENT-GUIDE-Summary-Dismissal-Summary-Judgment-and-Strike-Out.pdf>.

⁶¹⁶ FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 131 ss.; WITAN SOLICITORS, *What is Summary Judgment? - A Legal Guide to this Procedure - Witan Solicitors*, par. 7.

⁶¹⁷ JACKSON, *The White Book*, cit., 689 ss.; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 544 ss.; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 290.

⁶¹⁸ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 87 ss.

⁶¹⁹ SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 290; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 544 ss.

⁶²⁰ WITAN SOLICITORS, *What is Summary Judgment? - A Legal Guide to this Procedure - Witan Solicitors*, par. 7; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 298 ss.

⁶²¹ JACKSON, *The White Book*, cit., 689 ss.; SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, cit., 290; FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 558 ss.

legali (*security for costs*), come *condicio sine qua non* per il prosieguo dell'azione⁶²². Tale opzione è tipicamente adottata quando la Corte ritiene che la causa si collochi ai margini della soglia di ammissibilità (*on the very edge of the no real prospect threshold*)⁶²³: sussiste, in altri termini, un dubbio residuo circa la *real prospect of success*, che non giustifica un rigetto assoluto, ma nemmeno un'autorizzazione incondizionata al *full trial*⁶²⁴. Sotto il profilo funzionale e strategico, questo "filtro" condizionale persegue il duplice scopo di testare la serietà dell'opposizione, obbligando la parte a un investimento finanziario tangibile che funge da verifica della buona fede e della serietà della volontà di proseguire. In questo modo è mitigato il rischio economico ed è assicurata, in caso di esito finale sfavorevole per l'opponente, una provvista finanziaria per la copertura, almeno parziale, delle spese legali della parte vittoriosa. L'istituto, così facendo, trascende la mera funzione decisoria anticipata, configurandosi come un meccanismo di allocazione del rischio processuale.

Il *summary judgment* deve essere concettualmente e funzionalmente distinto da altri meccanismi procedurali che, pur condividendo l'obiettivo di accelerare la risoluzione delle controversie (*early dispute resolution*), poggiano su presupposti profondamente differenti.

Tra gli strumenti primari, ed in certa misura concorrenti al *summary judgment*, vi è lo *striking out* del *claim*⁶²⁵. Un potere esercitato quando un'azione o una difesa sono ritenute manifestamente infondate o costituiscono un abuso del processo, ad esempio per palese violazione di una *Rule* procedurale⁶²⁶. L'effetto pratico di tale ordinanza è spesso assimilabile ad una sentenza di rigetto in rito a favore della parte che si è opposta al *claim* o alla *defence*, in quanto il capo di domanda o l'eccezione

⁶²² ID., *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 559 ss.

⁶²³ LYONS, *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, in *Rhode Island Bar Journal*, 1988, disponibile su: <https://www.sfnadllaw.com/articles/rule-reborn/>.

⁶²⁴ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss., spec. nota 31.

⁶²⁵ JACKSON, *The White Book*, cit., 689 ss; spec. 70 ss.; TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 85 ss.

⁶²⁶ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 88 ss.

vengono rimossi dal fascicolo⁶²⁷. Data la natura dello *striking out*, esso non è quindi considerato un giudizio sul merito della controversia, e non possiede quindi i relativi effetti di *res iudicata*⁶²⁸.

Sebbene sia il *summary judgment* sia lo *strike out*, regolamentato dalla *CPR Part 3*, concorrano al medesimo obiettivo sistematico di una risoluzione anticipata delle controversie, essi riflettono finalità profondamente diverse⁶²⁹. Il *summary judgment* si fonda su una valutazione sostanziale e prognostica del merito della lite. La Corte, in tale contesto, non si limita all'analisi della correttezza formale degli atti difensivi (*pleadings*); essa esercita un potere di giudizio esaminando le prove documentali e le allegazioni per determinare se il contenzioso meriti l'accesso al *full trial*. L'istituto, pertanto, mira a colpire quelle azioni o difese che, pur potendo apparire formalmente corrette nei *pleadings*, sono destinate al fallimento per la palese assenza di fondamento fattuale o giuridico alla luce delle evidenze disponibili.

Al contrario del *summary judgment*, lo *strike out* si configura come un vero e proprio potere di *gatekeeping* della Corte, che le consente di sbarrare l'accesso al processo in determinate circostanze⁶³⁰. Questo potere può essere esercitato in tre ipotesi principali. La prima si verifica in presenza della mancanza di "motivi ragionevoli" (*no reasonable grounds*)⁶³¹. La seconda ipotesi è rappresentata dall'abuso del processo (*abuse of process*), dove l'azione non è intentata al fine di tutelare un diritto, ma per finalità improprie o vessatorie⁶³². Infine, la terza ipotesi che giustifica l'applicazione dello *strike out* è una grave violazione delle regole procedurali da parte della parte attrice o convenuta, che compromette il corretto svolgimento del processo. L'attenzione della Corte è qui focalizzata sulla struttura e sulla correttezza procedurale dell'azione o della difesa; non si tratta di valutare la probabilità di successo sulla base delle prove, ma di eliminare dal sistema i

⁶²⁷ WITAN SOLICITORS, *What is Summary Judgment? - A Legal Guide to this Procedure - Witan Solicitors*, par. 3.

⁶²⁸ ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 701., spec. nota 36.

⁶²⁹ BARTON LEGAL, *Strike Out and Summary Judgment*, par. 1.

⁶³⁰ GARE, *Summary Judgment and Strike Out - Hfw*, cit., 1 ss.

⁶³¹ ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 88 ss.; JACKSON, *The White Book*, cit., 73 ss.

⁶³² JACKSON, *The White Book*, cit., 76 ss.; ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, cit., 88 ss.

contenziosi che sono viziati *ab origine*, in quanto giuridicamente irricevibili, incoerenti o promossi con finalità abusive o dilatorie⁶³³. Strategicamente, è l'istituto tendenzialmente previsto ad uso del convenuto per ottenere il rigetto della causa senza la necessità di entrare nel merito probatorio. In definitiva, la distinzione tra i due strumenti è di natura qualitativa e funzionale: lo *strike out* è un filtro di ammissibilità, che elimina dal ruolo le cause ritenute viziate; il *summary judgment* è un filtro di merito sostanziale, che previene il dispendio di risorse in cause non viziate, ma il cui esito è scontato⁶³⁴.

Per una comprensione sistemica e non meramente superficiale dei meccanismi di risoluzione anticipata del contenzioso nel panorama inglese, risulta imprescindibile distinguere *summary judgment* dall'istituto del *default judgment*, i quali differiscono radicalmente per natura, fondamento giuridico e funzione processuale⁶³⁵. Il *default judgment* si configura come una sentenza emessa in favore dell'attore in conseguenza diretta dell'inerzia processuale o della passività del convenuto⁶³⁶. Il presupposto esclusivo per l'attivazione di tale meccanismo è la mancata risposta alla domanda giudiziale entro il termine perentorio stabilito dalla normativa processuale. È cruciale sottolineare come il *default judgment* non costituisca una decisione fondata sull'analisi della validità o della fondatezza del merito della causa. Esso è, piuttosto, un atto di natura amministrativa-formale che sanziona la negligenza procedurale del convenuto. La sua finalità è garantire che il processo non sia paralizzato da una condotta omissiva, consentendo una rapida definizione della lite quando l'avversario ha abdicato al suo diritto di difesa; non vi è, in tale contesto, alcuna valutazione prognostica o epistemologica del caso. La differenziazione funzionale rispetto al *summary judgment* è netta: mentre il *summary judgment* esige un esame sostanziale del *claim* per accertare l'assenza di una reale prospettiva di successo, il *default judgment* si basa unicamente sulla

⁶³³ TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 86.

⁶³⁴ FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injunction de payer*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 132 ss.

⁶³⁵ FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, cit., 542; HALL ELLIS, *Default Judgment: Requests and Applications and the CPR in UK Courts*, reperibile: <https://hallelis.co.uk/default-judgment-requests/>.

⁶³⁶ JACKSON, *The White Book*, cit., 420 ss.

violazione di un obbligo procedurale temporale. Ne discende che la presenza di una difesa formalmente presentata dal convenuto, per quanto essa possa apparire giuridicamente debole, è un elemento che impedisce *de plano* l'emissione del *default judgment*. Una volta che il convenuto ha depositato la risposta, si fuoriesce definitivamente dalla casistica del *default judgment*: in tale evenienza, il proponente non può più invocare l'inerzia procedurale, ma deve necessariamente ricorrere allo strumento del *summary judgment*. Solo quest'ultimo consente, attraverso la rigorosa applicazione dello standard del *no real prospect*, di ottenere una risoluzione anticipata nonostante la presenza di una difesa, purché questa sia priva di consistenza sostanziale. Coerentemente, rispetto al *default judgment* – e differentemente dal *summary judgment* – l'effetto preclusivo dovuto al giudicato è estremamente limitato e riguarda solamente «*which have “necessarily and with complete precision” been covered*»⁶³⁷.

Nonostante la fondamentale rilevanza del *summary judgment*, esso non è esente da criticità. Innanzitutto, come ampiamente evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'efficienza è garantita solo a condizione del successo dell'istanza; un rigetto, infatti, comporta l'effetto diametralmente opposto, traducendosi in un aggravio di costi processuali ed un ritardo complessivo nella risoluzione della controversia, oltre alla compromissione derivante dalla prematura esposizione delle argomentazioni di parte. L'intrinseca tensione tra l'imperativo di efficienza processuale e la garanzia del giusto processo rimane il fulcro del dibattito scientifico in merito. I detrattori sollevano il legittimo timore che un'applicazione eccessivamente ampia del *summary judgment* possa, in determinate circostanze, compromettere il diritto ad un processo equo (*right to a fair trial*), sancito dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo⁶³⁸. Per tale ragione, la Corte è investita del compito delicato di mediare tra questi valori contrapposti: l'applicazione del test del *no real prospect of success* deve essere condotta con la massima cautela e sensibilità, evitando il c.d. “mini-processo” e riconoscendo il diritto della parte resistente ad un processo a cognizione piena

⁶³⁷ ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., 948 ss.

⁶³⁸ TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 85.

qualora esista una *compelling reason* per procedere al *trial*⁶³⁹. L'esistenza di provvedimenti "gestionali" come il *conditional order* conferma che l'istituto non è inteso dalla giurisprudenza come una mera alternativa dal carattere binario. Esso si trasforma, infatti, in un'opportunità per la Corte di esercitare un'*active case management*, stimolando le parti alla seria valutazione della loro posizione e, potenzialmente, alla risoluzione negoziale, o, in alternativa, imponendo un impegno finanziario come *test* della *bona fide* processuale.

In conclusione, il *summary judgment* si configura come uno strumento profondamente complesso. Da un lato, la problematicità risiede tanto nella valutazione – prognostica – compiuta quanto nel soggetto deputato a compierla, come visto ordinariamente un *master* e non un giudice togato; tanto più data l'efficacia di *res iudicata* della decisione resa e la possibilità che l'istanza di appello di fronte ad un giudice togato sia negata. Non stupiscono quindi i numerosi dubbi che fino ad oggi hanno riguardato la compatibilità dell'istituto del *summary judgment* con il diritto al giusto processo previsto dall'art. 6 della Cedu⁶⁴⁰. Rischio di incompatibilità tutt'altro che ipotetico e ad oggi scongiurato solamente in ragione del *selfrestraint* mostrato dalle Corti inglesi⁶⁴¹. Dall'altro, tuttavia, imprescindibili – ed in qualche modo formative – sono anche le considerazioni di segno opposto, espresse da un'autorevolissima dottrina: costituisce, infatti, rispetto del principio del giusto processo anche il correlativo diritto del *claimant* ad ottenere una decisione soddisfattiva celermente ed attraverso un procedimento sommario, senza essere necessariamente obbligati a soggiacere alle lungaggini di un processo a cognizione piena⁶⁴². Ciò vale anche in relazione ad un principio di economia processuale e di interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia, che comporta – anche in un sistema storicamente *adversary* – che le limitate risorse del

⁶³⁹ ZUCKERMAN, *Civil Procedure*, cit., 249 ss.

⁶⁴⁰ STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, cit., 251; TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, cit., 81 ss., spec. 85 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss., spec. nota 31.

⁶⁴¹ ANDREWS, *The Modern Civil Process*, cit., 87.

⁶⁴² ZUCKERMAN, *Civil Procedure*, cit., 249 ss.; ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, cit., 700 ss., spec. nota 33.

sistema giustizia siano gestite al meglio, con la conseguenza che solo eccezionalmente le domande di *summary judgment* dovranno essere rigettate⁶⁴³.

⁶⁴³ ZUCKERMAN, *Civil Procedure*, cit., 255 ss.

2. La Rule 56 delle *Federal Rules of Civil Procedure* statunitensi

Nell'ambito del processo federale statunitense, il *summary judgment* ricopre un ruolo fondamentale⁶⁴⁴. La sua *ratio* consiste nel promuovere la cosiddetta *judicial efficiency*; ciò avviene attraverso la risoluzione rapida delle controversie in cui non si ravvisi l'esistenza di alcuna «*genuine issue as to any material fact*», e nelle quali, per contro, l'istante risulti titolare di un diritto al «*judgment as a matter of law*»⁶⁴⁵. Il regime processuale di tale istituto è disciplinato dalla Rule 56 delle *Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)* e, nella sua sostanza, permette alla Corte di pronunciare un *judgment* in favore di una delle parti, senza la necessità di esperire un *full trial*⁶⁴⁶.

Analogamente a quanto riscontrabile per il *summary judgment* previsto dalla Part 24 delle *CPR*, la procedura di cui alla Rule 56 *FRCP* incarna una peculiare tensione dialettica: bilanciare l'imperativo della *judicial efficiency* con la garanzia costituzionale del diritto al *jury trial*, sancito dal *Seventh Amendment* della

⁶⁴⁴ BRUNET e REDISH, *Summary Judgment: Federal Law and Practice*, St. Paul, Minn., 2006, *passim*; BRUNET, PARRY e REDISH, *Summary Judgment: Federal Law And Practice*, Eagan, Minn., 2014, *passim*; FREEDMAN, *Summary Judgment And Other Preclusive Devices*, New York, 1989, *passim*; CECIL, *Trends In Summary Judgment Practice: 1975-2000*, Washington D.C., 2007, *passim*; PENNSYLVANIA BAR INSTITUTE, *Success With Summary Judgment Motions : How To Win Before Trial*, Mechanicsburg, Pennsylvania, 2015, *passim*; HADLEY e LAWS, *Summary Judgment*, Mechanicsburg, Pennsylvania, 2004, *passim*; HADLEY, *Effective Summary Judgment Motions*, Arlington, 2008, *passim*.

In senso critico rispetto all'eccessivo uso del *summary judgment*: MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, in *N.Y.U. Law Review* 78, 2003, 982 ss., disponibile su: <https://www.nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/2.pdf>; BURBANK, *Vanishing Trials and Summary Judgment in Federal Civil Cases: Drifting Toward Bethlehem or Gomorrah?*, in *J. Empirical Studies* 1, 2004, 591 ss.; LANGBEIN, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, in *Yale Law Journal* 122, 2012, 522 ss., disponibile su: https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Faculty/Langbein_CivilTrial.pdf; RESNIK, *Finding the factfinders*, in LITAN (ed.), *Verdict: assessing the civil jury system*, Washington D.C., 1993, 503 ss.

Per un'analisi del *summary judgment* nella dottrina italiana si veda DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, II. ed., Milano, 2018, 366 ss. Per un'analisi di un caso di commistione di problematiche relative alla *scientific evidence* e il *summary judgment*, v. DONDI, *Paradigmi processuali ed «expert witness testimony» nel diritto statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 775 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, Genova, 2024, 485 ss.

⁶⁴⁵ DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 366 ss.; LANGBEIN, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, cit., 522 ss., disponibile su: https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Faculty/Langbein_CivilTrial.pdf; LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, disponibile su: https://www.law.cornell.edu/wex/summary_judgment.

⁶⁴⁶ LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, cit., par. 1.

Costituzione degli Stati Uniti⁶⁴⁷. La pronuncia di un *summary judgment* implica, infatti, che il giudice risolva il *case* «*as a matter of law*» (vale a dire, quale pura questione di diritto), superando di fatto la necessità – e *rectius* il diritto – del vaglio della giuria⁶⁴⁸. Di conseguenza, per salvaguardare la supremazia del diritto al *jury trial*, la *Rule 56* stabilisce che il *case* debba indefettibilmente progredire alla fase di *trial* in tutte le ipotesi in cui una *reasonable jury* potrebbe addivenire ad una decisione favorevole per il *nonmovant* (la parte resistente)⁶⁴⁹. Ne discende che i giudici non siano legittimati a compiere un'effettiva valutazione del materiale probatorio (c.d. «*weigh the evidence*»⁶⁵⁰) né a compiere dei giudizi di attendibilità sul mezzo di prova o sui testimoni («*credibility determinations*»)⁶⁵¹; tali funzioni rimangono di esclusiva pertinenza della giuria. Il sindacato giudiziale è sostanzialmente limitato alla verifica della sussistenza di una «*genuine issue*» ed

⁶⁴⁷ Per un'analisi storica delle origini del *jury trial* e del rapporto tra giudice e *jurors* nell'analisi della prova, ed in particolare della testimonianza, si veda DONDI, *L'evoluzione della Hearsay Rule nel Processo Civile Angloamericano – I*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 97 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 399 ss.; specialmente in riferimento al problema delle *complex litigation*, v. LITAN, *Civil Juries and Complex Litigation*, in LITAN (ed.), *Verdict: Assessing the Civil Jury System*, cit., 3 ss.; GALANTER, *The Regulatory Function of the Civil Jury*, in LITAN (ed.), *Verdict: Assessing the Civil Jury System*, cit., 85 ss.; PRIEST, *Justifying the Civil Jury*, in LITAN (ed.), *Verdict: Assessing the Civil Jury System*, cit., 109 ss.; ID., *The Role of the Civil Jury in a System of Private Litigation*, in *U. Chi. L. Forum.*, 1990, 161 ss.; LANDSMAN, *The Civil Jury in America*, in *L. Cont. Probs.* 62, 1999, 285 ss. V. anche JOINER, *Civil justice and the Jury*, Englewood Cliffs, 1962.

Non mancano, infatti, giudizi decisamente critici sull'uso – reputato eccessivo – dello strumento del *summary judgment*, come visto: MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 982 ss., spec. 1077 ss.; BURBANK, *Vanishing Trials and Summary Judgment in Federal Civil Cases: Drifting Toward Bethlehem or Gomorrah?*, cit., 591 ss.; LANGBEIN, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, cit., 582 ss.

⁶⁴⁸ Sullo *standard as a matter of law*, si veda: MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1057 ss.

⁶⁴⁹ THOMAS, *Summary Judgment and the Reasonable Jury Standard*, in *Judicature* 97, 2014, 222 ss.; PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, in *Columbia Law Review* 115, 2015, 1255 ss.; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1036 ss.

Sui problemi inerenti alla nozione di *reasonable jury* v. THOMAS, *Summary Judgment and the Reasonable Jury Standard*, cit., 227 ss.; PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, cit., 1255 ss.

⁶⁵⁰ Il riferimento è alla pronuncia *Anderson* della Corte Suprema. V. in merito: MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1036 ss.

⁶⁵¹ Il riferimento è sempre alla pronuncia *Anderson* della Corte Suprema. V. in merito: MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1036 ss.

alla verifica della sussistenza di prove tali da permettere ad una *reasonable jury* di pronunciarsi in favore del *nonmovant*⁶⁵². Si tratta indubbiamente di una valutazione particolarmente delicata e dai contorni non facilmente definibili.

Il *summary judgment* è espressione di una tradizione storicamente risalente e consolidata, ed è presente non solo nella legislazione processuale federale, ma anche nella legislazione processuale di numerosi Stati americani⁶⁵³. Tuttavia, nel corso del tempo il giudizio sommario ha goduto di alterne fortune e, soprattutto in origine, l'applicazione dell'istituto risultava particolarmente limitata. Tra gli esempi paradigmatici dell'iniziale regime di limitazione dello strumento, basti rilevare che l'originale formulazione della *Rule 56(a)* prevedeva che il *movant* potesse presentare la *motion for summary judgment* esclusivamente dopo il deposito della *answer* al *claim* da parte del *defendant*. Tuttavia, un *amendment* del 1946 operò una prima modifica migliorativa, consentendo una proposizione anticipata della mozione⁶⁵⁴. Successivamente, la *Rule 56* è stata oggetto di ulteriori revisioni, in particolare nel 2010, al fine di aggiornarne l'applicazione alla prassi senza alterarne l'*underlying standard* ed introducendo la possibilità per le Corti non solo di concedere un *partial summary judgment*, ma financo di adottarlo *ex officio*⁶⁵⁵.

Come detto, le *motions for summary judgment* furono inizialmente accolte con un elevato scetticismo da parte delle Corti USA. Le prime interpretazioni restrittive condussero i giudici a identificare l'«*absence of a genuine issue of material fact*» con l'onere in capo al *plaintiff* di dimostrare l'infondatezza di ogni elemento

⁶⁵² PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, cit., 1255 ss.; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1019 ss.; THOMAS, *Summary Judgment and the Reasonable Jury Standard*, cit., 222 ss.

⁶⁵³ Per una approfondita analisi storica, si veda MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1016 ss.; *Appendix - Rules of Civil Procedure, Rule 56, 23*, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2005-title28/pdf/USCODE-2005-title28-app-rulesofci-rule56.pdf>.

⁶⁵⁴ SCHWARZER, HIRSCH e BARRANS, *The Analysis and Decision of Summary Judgment Motions. A Monograph on Rule 56 of the Federal Rules of Civil Procedure*, Washington, 1991, 9 ss., disponibile su: <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/Rule56.pdf>; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1019 ss.

⁶⁵⁵ DUANE MORRIS, *Federal Rule Changes to Impact Timing Requirements, Indicative Rulings, Summary Judgments and Amending of Pleadings*, disponibile su: https://www.duanemorris.com/alerts/FRCP_Rule_Changes_3474.html.

costitutivo della domanda di controparte⁶⁵⁶. Tale onere probatorio, aggravato dal *test* negativo dell'assenza – persino – di uno «*slightest doubt*», ne comprometteva *de facto* l'applicabilità⁶⁵⁷. L'*impasse* giurisprudenziale fu superato grazie a una celeberrima «*summary trilogy*» di pronunce della Corte Suprema pronunciate a metà degli anni '80⁶⁵⁸: *Celotex Corp. v. Catrett*, *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.* e *Matsushita Electric Industrial Co. v. Zenith Radio Corp.* Tali sentenze hanno non solamente contribuito a chiarire i confini, ma anche ad ampliare significativamente l'operatività della *Rule 56*, riducendo drasticamente l'onere probatorio a carico del *movant*, con particolare riguardo a coloro sui quali non sarebbe (poi) poggiato il *burden of proof* durante il *trial*. Questa evoluzione ha rappresentato un cambiamento paradigmatico nella *philosophy* processuale statunitense, da quel momento in poi orientata ad incentivare l'uso del giudizio sommario come strumento essenziale per la gestione dei crescenti carichi giudiziari e per la disincentivazione delle liti *frivolous*⁶⁵⁹. In sintesi, la *trilogy* delle pronunce della Corte Suprema, di cui si dirà più approfonditamente *infra*, ha trasformato il giudizio sommario da uno strumento scarsamente utilizzabile in un istituto di reale importanza nell'ambito del contenzioso federale⁶⁶⁰. Ciò ha esercitato un'influenza profonda sulla strategia processuale delle parti, le quali sono state indotte, *in primis*, a sviluppare un supporto probatorio del *claim* già in una fase *ante causam*.

Chiarita la funzione e la *ratio* del *summary judgment*, diviene fondamentale operare una netta distinzione tra tale istituto e le altre *pre-trial motions*, con particolare riferimento alla *motion to dismiss* ai sensi della *Rule 12(b)(6)*⁶⁶¹. Difatti, a differenza di una *motion* proposta ai sensi della *Rule 12(b)(6)*, la quale è

⁶⁵⁶ LANGBEIN, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, cit., 556 ss.

⁶⁵⁷ SCHWARZER, HIRSCH e BARRANS, *The Analysis and Decision of Summary Judgment Motions. A Monograph on Rule 56 of the Federal Rules of Civil Procedure*, cit., 5 ss.; MILLER, *The Pretrial Rush to Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day in Court and Jury Trial Commitments?*, cit., 1020, 1026 ss., spec. 1073 ss.

⁶⁵⁸ MILLER, *The Pretrial Rush to Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day in Court and Jury Trial Commitments?*, cit., 984 ss., spec. 1026 ss.

⁶⁵⁹ ID., *The Pretrial Rush to Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day in Court and Jury Trial Commitments?*, cit., 985 ss.

⁶⁶⁰ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day in Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1016 ss.

⁶⁶¹ In specifico riferimento a questa distinzione, si veda CAVALLINI, *Determination of the U.S. Pleading from the Civil Law Perspective*, in *Wash Univ. Global Studies L. Rev.* 31, 2022, 155 ss., spec. 171 ss., disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=4237544>.

esclusivamente deputata a scrutinare la *legal sufficiency* del *complaint* basandosi interamente sulle allegazioni ivi contenute, una *motion for summary judgment* esperisce un'analisi approfondita del *record of evidence* (il cosiddetto fascicolo probatorio) al fine di accertare l'esistenza di una *genuine dispute* su un *material fact* che necessiti in concreto di un *full trial*⁶⁶². Ne consegue che qualora una Corte decida di considerare elementi *extra-allegation* presentati nell'ambito di una *motion* ai sensi delle *Rules* 12(b)(5) o 12(c), tale *motion* deve essere obbligatoriamente convertita e trattata alla stregua di una *motion for summary judgment* ai sensi della *Rule* 56, previo conferimento a tutte le parti di una ragionevole opportunità di presentare il materiale probatorio pertinente ed integrativo⁶⁶³.

La distinzione fondamentale tra la *motion to dismiss* e il *summary judgment* risiede nel loro rispettivo fondamento probatorio e nel diverso quesito giuridico che ciascuna di queste mozioni è chiamata a dirimere⁶⁶⁴. La *motion to dismiss* contesta unicamente la *legal sufficiency* del *complaint*. Il quesito che il giudice si pone in questo contesto è essenzialmente se, anche ammettendo la veridicità di tutte le asserzioni fattuali enunciate dall'attore, questi disponga comunque di un *claim* legalmente valido che meriti di proseguire in giudizio. Si opera, quindi, ad un livello puramente teorico e giuridico, senza guardare alle prove⁶⁶⁵. Il *summary judgment*, al contrario, supera il piano delle mere asserzioni (*allegations*) per investire la sufficienza fattuale (*factual sufficiency*) dell'intero caso. La "domanda" posta al giudice in questa fase è radicalmente differente e attiene alla verifica del se, considerando l'insieme delle prove che sono state raccolte o proposte fino a quel determinato momento e secondo le modalità procedurali stabilite, una giuria ragionevole potrebbe effettivamente pronunciarsi in favore della parte resistente. In sostanza, il *summary judgment* è una valutazione anticipata sulla capacità della

⁶⁶² PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, cit., 1262 ss.; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1010 ss.

⁶⁶³ DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 367.

⁶⁶⁴ ANDERSON, *Civil Dispositive Motions: A Basic Breakdown*, disponibile su: https://www.sog.unc.edu/sites/default/files/course_materials/Anderson_CivilBasicBreakdownHndout.pdf.

⁶⁶⁵ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1082 ss.

parte di *provare* i fatti in un dibattito⁶⁶⁶. Questo meccanismo processuale impone, dunque, alle parti di sostanziare e supportare le proprie domande attraverso la presentazione di *concrete evidence* in grado di convincere un *trier of fact* ragionevole anziché avvalersi di mere *allegations* speculative. Tale distinzione funzionale e temporale evidenzia altresì l'*iter* di progressione logica e cronologica di una causa nelle fasi del processo statunitense: mentre le *initial motions* verificano la *legal feasibility* (ossia la fattibilità legale astratta del *claim*), il *summary judgment*, che tipicamente interviene dopo la fase di *discovery*, verifica la *factual feasibility* (la fattibilità reale), assolvendo così alla funzione di prevenire lo svolgimento di processi basati su pretese speculative o prive di adeguato supporto probatorio. Ne consegue che l'efficacia della fase di *discovery* riveste una primaria importanza strumentale, rivelandosi essenziale sia per la proposizione che per l'opposizione a una mozione di giudizio sommario⁶⁶⁷.

Passando all'analisi degli *standards* legali che presiedono alla concessione del *summary judgment*, come visto il primo e fondamentale di essi stabilisce che la Corte è tenuta a concedere il *summary judgment* qualora il *movant* dimostri l'assenza di una «*genuine dispute as to any material fact*»⁶⁶⁸. Innanzitutto, un fatto si qualifica come «*material*» se la sua risoluzione si rende necessaria per dirimere la *substantive claim or defense* cui la *motion* è diretta. Simmetricamente, una controversia genuina sussiste solo se gli elementi probatori presenti nel fascicolo potrebbero consentire ad un *trier of fact* di statuire in senso contrario al *movant*⁶⁶⁹.

⁶⁶⁶ THOMAS, *Summary Judgment and the Reasonable Jury Standard*, cit., 222 ss.

⁶⁶⁷ Per un'analisi dei mutamenti dello *standard of discovery*, in particolare con riferimento all'*expert witness testimony*, v. DONDI, *Problemi di utilizzazione delle 'conoscenze esperte' come expert witness testimony nell'ordinamento statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 1133 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 549 ss.; ID., *Paradigmi processuali ed «expert witness testimony» nel diritto statunitense*, cit., 775 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 485 ss.; ID., *Utilizzazione delle conoscenze esperte nel processo civile – alcune ipotesi di carattere generale*, in *Studi in Onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2006, t. I, 843 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 585 ss.

Per quanto concerne la relazione tra *pleadings*, *standards of discovery* e *summary judgment*, si veda CAVALLINI, *Determination of the U.S. Pleading from the Civil Law Perspective*, cit., 155 ss., spec. 170 ss.

⁶⁶⁸ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1019 ss.

⁶⁶⁹ LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, cit., par. 1.

In altri termini, la controversia è «*genuine*» se le prove esibite sono di tale consistenza da permettere a una *reasonable jury* di emettere un *verdict* in favore del *nonmovant*. Lo *standard* della “giuria ragionevole”, così come articolato in particolare nella pronuncia *Anderson v. Liberty Lobby*, impone al giudice un esercizio squisitamente predittivo, ossia prevedere come una giuria possa reagire se posta di fronte agli elementi di causa⁶⁷⁰. Ciononostante, tale valutazione non può, neanche nell’ordinamento statunitense (sebbene per motivi diversi), degenerare in un “*mini-trial*”, ove il giudice si arroghi il compito di valutare la *credibility* dei testi o di risolvere le controversie fattuali; si tratta, piuttosto, di un sindacato circoscritto alla *sufficiency of the evidence*⁶⁷¹. In questa sede, la mera allegazione di prove si dimostra insufficiente, in quanto la disputa deve essere *genuine* e supportata da *evidence* concreta. Se le prove addotte dal *nonmovant* si rivelano eccessivamente deboli o speculative, esse non possono superare il *test* della *Rule 56* e non sono pertanto idonee a fondare una controversia genuina. La Corte deve compiere queste valutazioni assumendo una precisa *forma mentis* o, meglio, assumendo una visione partigiana: al momento di valutare una mozione di giudizio sommario, il giudice esaminerà la totalità delle prove, trarrà tutte le inferenze dai fatti allegati e li dovrà interpretare nel senso più favorevole alla parte resistente («*the evidence is to be viewed in the light most favorable to the nonmovant*»)⁶⁷². La Corte, peraltro, non è chiamata, come visto, ad effettuare valutazioni approfondite sull’attendibilità delle prove offerte e anzi, come anche rispetto al *summary judgment* previsto dalla *Part 24* delle *CPR*, ha il divieto di condurre un “mini-processo”. In questo senso, l’accennato obbligo del giudice di esaminare le prove nella luce più favorevole al *nonmovant* si rivela imprescindibile, benché una considerazione ulteriore ed

⁶⁷⁰ Sul caso *Anderson v. Liberty Lobby*, deciso dalla Corte Suprema, si veda BULLINGTON, *Justice Delayed Is Justice Denied: Summary Judgment Following Anderson V. Liberty Lobby, Inc.*, in *Arizona Law Review* 178, 30, 1988, 171 ss.; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1034 ss.; THOMAS, *Summary Judgment and the Reasonable Jury Standard*, cit., 223 ss.

⁶⁷¹ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1036, 1073.

⁶⁷² LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, cit., par. 4; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1057 ss.

essenziale sia quella, opposta, secondo cui un mero principio di prova è insufficiente ad evitare il giudizio sommario⁶⁷³.

Tale specificazione giurisprudenziale è diretta conseguenza della *trilogy* di pronunce della Corte Suprema. Prima di questi *cases*, le Corti talvolta negavano il giudizio sommario persino in presenza di prova al limite dell'inconsistenza, in applicazione di quell'orientamento restio di cui si è dato conto. La Corte Suprema ha, al contrario, chiarito che le prove del *nonmovant* devono possedere un carattere significativo affinché possano effettivamente fondare una controversia genuina⁶⁷⁴. Ciò implica che il ruolo del giudice, pur rispettoso nei confronti della versione dei fatti presentata dal *nonmovant*, non è meramente passivo: esso procede ad una valutazione attiva della qualità e della sufficienza delle prove per determinare se una giuria ragionevole potrebbe effettivamente pronunciarsi in senso favorevole al *nonmovant*. Questo *iter* valutativo ha la funzione di impedire che *cases* fondati su pretese meramente speculative o prive di supporto probatorio – seppur adombrato – procedano al *full trial*.

Superato il primo *test*, il secondo requisito per la concessione del *summary judgment* impone al ricorrente di dimostrare che, anche assumendo come veri e provati tutti i fatti allegati ed interpretati nel senso più favorevole al *nonmovant*, il diritto sostanziale imponga comunque l'emissione di una sentenza in favore dell'istante. In termini rigorosi, ciò significa che anche sulla base dei fatti materiali incontestati nessuna giuria ragionevole sarebbe in grado di statuire contro il *movant*. Sostanzialmente è solo a quel punto che il giudice si pone il quesito: “dati questi fatti incontestati, quale è l'esito legale che ne discende?”⁶⁷⁵. In questa fase la Corte procede all'applicazione delle norme e dei precedenti giurisprudenziali ai fatti accertati. Questa seconda considerazione sottolinea ulteriormente che il *summary judgment* non è un mero strumento di risoluzione delle questioni fattuali, bensì un meccanismo atto a dirimere sia questioni fattuali che questioni legali⁶⁷⁶. Esso consente al giudice di respingere in via definitiva quei *cases* in cui, pur assumendo

⁶⁷³ LYONS, *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, cit., disponibile su: <https://www.sfandllaw.com/articles/rule-reborn/>.

⁶⁷⁴ LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, cit., par. 2.

⁶⁷⁵ LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, cit., par. 4.

⁶⁷⁶ ANDERSON, *Civil Dispositive Motions: A Basic Breakdown*, cit., 2 ss.

per veri tutti i fatti in favore del *nonmovant*, le basi legali addotte a sostegno della domanda non sono in grado di sostenere il giudizio.

Infine, a chiusura della famosa *trilogy* di pronunce della Corte suprema⁶⁷⁷, la sentenza *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.* ha provveduto ad articolare con precisione lo *standard* per la valutazione delle prove nell'ottica del giudizio sommario⁶⁷⁸. La Corte ha chiarito che lo *standard* di controversia "genuina" impone l'applicazione degli *standards* probatori sostanziali che sarebbero applicabili al *case* in sede di *trial* (ad esempio, lo *standard* di prove "chiare e convincenti" nei *cases* di diffamazione)⁶⁷⁹. Ciò implica che il giudice deve eseguire una valutazione sulla possibilità che una giuria ragionevole possa rendere un *verdict* in favore della parte non ricorrente, tenuto conto dell'onere probatorio che incombe su quest'ultima. Correlativamente, la decisione *Celotex Corp. v. Catrett* ha, come precedentemente accennato, ridefinito l'onere iniziale di produzione probatoria per la parte che presenta una mozione di giudizio sommario qualora tale parte non sia gravata dall'onere della prova nel corso del *trial*⁶⁸⁰. La Corte ha statuito che il proponente non è tenuto a supportare la propria mozione con dichiarazioni giurate o altro materiale probatorio finalizzato alla negazione della pretesa avversaria⁶⁸¹; è sufficiente, invece, che il ricorrente si limiti ad indicare l'assenza di elementi probatori nel fascicolo della *discovery* a supporto di un elemento essenziale del *case* del *nonmovant*⁶⁸².

⁶⁷⁷ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1026 ss.; PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, cit., 1265 ss.; BULLINGTON, *Justice Delayed Is Justice Denied: Summary Judgment Following Anderson V. Liberty Lobby, Inc.*, cit., 171 ss.; THOMAS, *Summary Judgment and the Reasonable Jury Standard*, cit., 225 ss.

⁶⁷⁸ PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, cit., 1265 ss.

⁶⁷⁹ BULLINGTON, *Justice Delayed Is Justice Denied: Summary Judgment Following Anderson V. Liberty Lobby, Inc.*, in *Arizona Law Review* 178, vol. 30, 1988, 172 ss.

⁶⁸⁰ NELKEN, *One Step Forward, Two Steps Back: Summary Judgment after Celotex*, in *40 Hastings L.J.*, vol. 40, 1988, 53 ss.; PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, cit., 1265 ss.

⁶⁸¹ LYONS, *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, cit., par. 2.

⁶⁸² ID., *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, cit., par. 2.

L'effetto combinato di *Celotex* e *Anderson* ha determinato una trasformazione radicale nella prassi del giudizio sommario. *Celotex* ha reso proceduralmente più agevole per i convenuti (i quali, tipicamente, non hanno l'onere della prova in relazione alle pretese dell'attore) presentare *motions* di giudizio sommario semplicemente evidenziando la carenza di prove in capo all'attore. *Anderson* ha poi fornito la necessaria chiarezza su come le Corti debbano valutare la risposta del *nonmovant*, enfatizzando lo standard della "giuria ragionevole" e l'applicazione dell'onere probatorio proprio del *trial*⁶⁸³. Questo scenario si traduce nella possibilità che un convenuto possa efficacemente eccepire un'assenza di debito fondamento probatorio della domanda proposta e se l'attore non riesce a produrre prove sufficienti e ammissibili, il convenuto ottenga la pronuncia di *summary judgment*, persino in assenza di prove da lui presentate per confutare l'attore.

La *trilogy* ha, come visto, elevato il giudizio sommario a strumento realmente incisivo e frequentemente impiegato⁶⁸⁴. Peraltro, qualsiasi parte processuale, sia essa il *plaintiff* che il *defendant*, detiene la facoltà di presentare una *motion for summary judgment* in relazione all'integralità o a una porzione circoscritta di una *claim* o *defense*.

Per quanto attiene alla scansione temporale della proposizione della *motion*, il regime della *Rule 56* prevede specifici termini. Una parte che avanza una domanda può depositare una *motion for summary judgment* in qualsiasi momento successivo al decorso di venti giorni dall'instaurazione dell'azione, ovvero dopo che la parte avversaria abbia provveduto alla notifica di una *motion* di giudizio sommario⁶⁸⁵. Il *defendant*, per contro, gode della possibilità di presentare la propria *motion* in qualunque momento⁶⁸⁶. In linea generale, una *motion for summary judgment* può essere presentata fino al trentesimo giorno successivo alla chiusura della fase di

⁶⁸³ BULLINGTON, *Justice Delayed Is Justice Denied: Summary Judgment Following Anderson V. Liberty Lobby, Inc.*, in *Arizona Law Review* 178, vol. 30, 1988, 178 ss.; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1034 ss.

⁶⁸⁴ PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, cit., 1266 ss.

⁶⁸⁵ *Appendix - Rules Of Civil Procedure, Rule 56*, cit., 235 ss.; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1061.

⁶⁸⁶ *Appendix - Rules Of Civil Procedure, Rule 56*, cit., 236.

discovery, a meno che la Corte non abbia disposto diversamente. È prassi frequente che le Corti stabiliscano scadenze *ad hoc* per le mozioni di giudizio sommario, di norma successive alla conclusione della *discovery*⁶⁸⁷. La mozione deve essere notificata almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'udienza⁶⁸⁸. Tuttavia, è necessario rilevare che le regole locali (*local rules*) o gli ordini specifici del giudice (*court orders*) tendono spesso a prevalere su queste scadenze predefinite⁶⁸⁹; a titolo esemplificativo, alcune regole locali impongono il deposito della *motion* almeno novanta giorni prima della data fissata per il *trial* e quarantacinque giorni prima della data dell'udienza⁶⁹⁰. Tale flessibilità temporale, che si estende dall'inizio del contenzioso sino alla conclusione della *discovery*, conferisce una rilevante dimensione strategica all'istituto. La presentazione precoce di una *motion* può esercitare una pressione tattica sull'avversario o consentire una verifica preliminare della consistenza di una pretesa debole prima di incorrere in costi significativi per la *discovery*. Nondimeno, una proposizione eccessivamente anticipata, in difetto di un'adeguata *discovery*, rischia di provocare il rigetto ai sensi della *Rule 56(d)*, qualora la parte *nonmovant* dimostri la necessità di ulteriori attività di istruzione⁶⁹¹. A contrario, l'attesa fino alla chiusura della *discovery* garantisce l'esistenza di un fascicolo fattuale completo, elemento indispensabile per soddisfare pienamente lo *standard* della "nessuna controversia genuina".

Il termine predefinito di trenta giorni successivo alla *discovery* riflette l'aspettativa sistematica che la fase di *discovery* abbia fornito la base evidenziale necessaria. Tali disposizioni temporali sottolineano l'interazione ineludibile tra *discovery* e giudizio sommario: gli avvocati sono così chiamati a valutare strategicamente il momento in cui dispongono di prove sufficienti a sostegno della

⁶⁸⁷ BOAL, *Summary Judgment Motions: A View From the Bench*, in *Boston Bar Journal*, vol. 68, 2024, disponibile su: <https://bostonbar.org/journal/summary-judgement-motions-a-view-from-the-bench/>.

⁶⁸⁸ SCHWARZER, HIRSCH e BARRANS, *The Analysis and Decision of Summary Judgment Motions. A Monograph on Rule 56 of the Federal Rules of Civil Procedure*, cit., 9 ss.

⁶⁸⁹ DUANE MORRIS, *Federal Rule Changes to Impact Timing Requirements, Indicative Rulings, Summary Judgments and Amending of Pleadings*, cit., par. 2.

⁶⁹⁰ *Rule 56. Summary Judgment - North Dakota Court System*, disponibile su: <https://www.ndcourts.gov/legal-resources/rules/ndrcivp/56>.

⁶⁹¹ FEDERAL PRO SE CLINIC, *How to File a Motion for Summary Judgment*, 2 ss., disponibile su: <https://publiccounsel.org/wp-content/uploads/2021/11/Guide-How-to-File-a-Motion-for-Summary-Judgment.pdf>.

loro *motion* o il momento in cui l'avversario manifesti una chiara carenza probatoria. Una *motion* infruttuosa o prematura può sortire l'effetto deleterio di rivelare punti di debolezza del *case* e di generare costi non recuperabili, elevando, di conseguenza, la scelta del *timing* a decisione tattica di primaria importanza.

Una *motion for summary judgment* impone alla parte richiedente l'obbligo di identificare in modo esplicito ogni *claim* o *defense* (o porzione di essa) sulla quale si invoca l'applicazione del giudizio sommario. Il *movant* è altresì tenuto a presentare un *supporting memorandum* unitamente a ogni *evidence* che non sia già stata ritualmente inclusa nel fascicolo processuale (*record*). Le *citations* agli elementi probatori devono essere formulate con estrema precisione. La Corte deve necessariamente limitare la propria cognizione ai soli materiali che sono stati specificamente citati, pur mantenendo la facoltà di considerare discrezionalmente altri materiali eventualmente presenti nel *record*⁶⁹²; tuttavia, è fondamentale sottolineare che l'organo giudicante non è investito di alcun obbligo di ricerca autonoma (*no independent obligation to search the record*) all'interno del fascicolo per rinvenire ciò che non è stato esplicitamente citato dalle parti⁶⁹³. La rigorosa esigenza di *citations* precise al fascicolo probatorio implica che il giudizio sommario si configuri *in nuce* come un procedimento essenzialmente basato su "documenti"⁶⁹⁴. A differenza della fase di *trial*, dove la testimonianza dal vivo e la *cross-examination* possono operare una dinamica chiarificazione dei fatti, il giudizio sommario si fonda integralmente sulle prove scritte e formalmente presentate⁶⁹⁵. Ciò conferisce una priorità assoluta all'organizzazione meticolosa e alla presentazione ordinata della *evidence* da parte dell'avvocato. La chiara indicazione da parte del giudice di non avere un obbligo indipendente di ricerca rafforza il principio per cui l'onere di evidenziare i fatti rilevanti ricade *in toto* sulle parti. Tale onere può comportare uno svantaggio tattico per le parti in possesso di un fascicolo di *discovery* voluminoso e insufficientemente organizzato, indipendentemente dal merito sostanziale dei loro *cases*. Numerose *federal Courts*,

⁶⁹² ID., *How to File a Motion for Summary Judgment*, cit., 4 ss.

⁶⁹³ *Ibidem*.

⁶⁹⁴ LANGBEIN, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, cit., 549 ss.

⁶⁹⁵ DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 367.

in virtù di *local rules* come, ad esempio, la *Massachusetts Local Rule 56.1*, impongono al *movant* di allegare alla mozione un «*concise statement of the material facts*» in relazione ai quali si asserisce l'assenza di una *genuine dispute*, corredata da *page references* (riferimenti di pagina) che rimandino alla *admissible evidence*⁶⁹⁶. L'omissione di tale dichiarazione può costituire *motivo* legittimo per il rigetto della *motion*⁶⁹⁷.

Il requisito degli «*statement of the material facts*» dettagliati trasforma il procedimento di giudizio sommario in una *battle of statements*. Questa previsione procedurale, benché possa apparire di natura meramente amministrativa, esplica un impatto profondo sull'efficienza del sistema. Essa costringe le parti ad operare una "raffinazione" delle loro argomentazioni in paragrafi numerati e puntualmente citati e consente alla Corte di identificare con celerità le controversie genuine. Qualora una parte ometta di contestare debitamente un fatto corredandolo di appropriate *citations*, tale fatto è frequentemente considerato come ammesso⁶⁹⁸. Questo meccanismo alleggerisce il lavoro del giudice, permettendo di concentrarsi sulle questioni autenticamente contestate e sui connessi argomenti legali, piuttosto che dover operare un vaglio dispersivo della *discovery* non elaborata. Tuttavia, ciò costituisce anche una potenziale "trappola procedurale" per la parte incauta, dove una *case* altrimenti meritevole potrebbe soccombere a causa di una carenza meramente tecnica nella sua presentazione formale dei fatti.

Una volta che una *motion* è stata correttamente presentata e adeguatamente supportata da elementi probatori, la parte che si oppone «*must not rely merely on allegations or denials in its own pleadings*». Al contrario, la *nonmovant's response* deve, attraverso *affidavits* o altre modalità previste dalla *Rule 56*, «*set out specific facts showing a genuine issue for trial*» (esporre fatti specifici che dimostrino l'esistenza di una controversia genuina che necessita di un *trial*)⁶⁹⁹. L'obbligo del

⁶⁹⁶ DC COURTS, *Rule 56. Summary Judgment*, disponibile su: https://www.dccourts.gov/sites/default/files/rulesuperiorcourt/Civil%20Rule%2056.%20Summary%20Judgment_0.pdf.

⁶⁹⁷ BOAL, *Summary Judgment Motions: A View From the Bench*, cit., par. 2.

⁶⁹⁸ ID., *Summary Judgment Motions: A View From the Bench*, cit., par. 2.

⁶⁹⁹ DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 367; MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1129 ss.; LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, cit., par. 1.

nonmovant di non basarsi su mere allegazioni o negazioni costituisce un mutamento cruciale rispetto allo *standard* generale del *notice pleading* sancito dalla *Rule 8*⁷⁰⁰. Mentre per la proposizione di una domanda è sufficiente che si fornisca unicamente una *notice* della pretesa, una risposta ad una mozione di giudizio sommario richiede un effettivo supporto probatorio. Ciò implica che la *Rule 56* funga da punto di controllo cruciale nel quale le pretese teoriche scaturite dalle allegazioni devono essere *substantiated* da *concrete evidence*. Tale meccanismo impedisce che i *cases* possano progredire alla fase di *trial* fondandosi esclusivamente sulla forza intrinseca delle allegazioni, costringendo di fatto le parti a dimostrare una base fattuale e probatoria per le loro pretese o difese prima di poter consumare le ingenti risorse associate a un processo completo. Questa imposizione rappresenta una diretta conseguenza della sentenza *Celotex*⁷⁰¹.

Qualsiasi mezzo di prova usato, o almeno il suo contenuto astratto, deve possedere il requisito intrinseco dell'ammissibilità al *trial*⁷⁰². Conformemente al *dictum Celotex*: «*We do not mean that the nonmoving party must produce evidence*

⁷⁰⁰ In riferimento al vasto tema del *notice pleading* e ai “tentativi” del suo superamento, in particolare in materia di *complex cases*, si veda DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa, I – Il modello statunitense*, Padova 1991, *passim*; ID., *Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 787 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 49 ss., spec. 51 ss.; ID., *Case law e filosofia degli atti introduttivi negli stati uniti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 529 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 329 ss.; ID., *Riforma degli atti introduttivi. il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 434 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 359 ss.; ID., *Brevi considerazioni sulla federalizzazione delle normative processuali alla luce della vicenda statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 1087 ss., ora riportato anche in ANSANELLI e P. COMOGLIO (a cura di), *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, cit., 687 ss.

Vedi anche DONDI, ANSANELLI e P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., 118 ss.

Per quanto concerne la dottrina statunitense, nella enorme vastità della produzione in merito: CAVANAGH, *Twombly: The Demise of Notice Pleading, the Triumph of Milton Handler, and the Uncertain Future of Private Antitrust Enforcement*, in *Rev. Lit.* 28, 2008, 1 ss.; PRIESTLEY, *Transnational Civil Procedure - Fact Pleading v. Notice Pleading: its Significance in the Development of Evidence*, in *Unif. Law Rev.*, 2001, 841 ss.; ROBERTS, *Fact Pleading and Notice Pleading, and Standing*, in *Cornell L. Rev.* 65, 1980, 390 ss.; COOPER, *Transnational Civil Procedure: Fact Pleading or Notice Pleading? A Viewpoint from the USA*, in *Uniform Law Rev.*, 2001, 857 ss.; FAIRMAN, *The Myth of Notice Pleading*, in *Ariz. Law Rev.* 43, 2001, 987 ss.; ID., *Heightened Pleading*, in *Tex. Law Rev* 81, 2002, 551 ss.

⁷⁰¹ LYONS, *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, cit., par. 2.

⁷⁰² SCHWARZER, HIRSCH e BARRANS, *The Analysis and Decision of Summary Judgment Motions. A Monograph on Rule 56 of the Federal Rules of Civil Procedure*, cit., 50 ss.

*in a form that would be admissible at trial in order to avoid summary judgment. Obviously, Rule 56 does not require the nonmoving party to depose her own witnesses. Rule 56(e) permits a proper summary judgment motion to be opposed by any of the kinds of evidentiary materials listed in Rule 56(c), except the mere pleadings themselves, and it is from this list that one would normally expect the nonmoving party to make the showing to which we have referred»⁷⁰³. Tale principio comporta che, sebbene il contenuto di una dichiarazione giurata debba essere valutabile, la dichiarazione giurata *ex se* potrebbe non esserlo in sede di *full trial*, ma può essere considerata ai fini del giudizio sommario a condizione che il dichiarante possa deporre su tali fatti dal vivo al *trial*⁷⁰⁴.*

La distinzione tra la forma in cui le prove sono presentate per il giudizio sommario e la loro ammissibilità intrinseca al processo rappresenta una sfumatura cruciale⁷⁰⁵. Questa deroga evita l'onere logistico di esigere testimonianze dal vivo o deposizioni formali per ogni asserzione fattuale nella fase preliminare del giudizio sommario. Tuttavia, essa impone una significativa responsabilità agli avvocati affinché assicurino che i fatti sottostanti possano, in futuro, essere presentati in una forma ammissibile al *trial*. Ciò richiede un'attenta anticipazione delle questioni probatorie del processo già durante la fase *pre-trial*, evidenziando l'intrinseca interconnessione delle diverse fasi del contenzioso.

La *Rule 56* conferisce alle Corti una considerevole discrezionalità, accompagnata da poteri adeguati a gestire con efficacia le *motions* di giudizio sommario e ad assicurare un esito equo. A titolo esemplificativo, qualora un *nonmovant* riesca a dimostrare, mediante un *affidavit* o una dichiarazione giurata, di non essere in grado, per ragioni specifiche, di presentare i fatti essenziali necessari a sostanziare la sua opposizione - ad esempio, a causa della necessità di procedere a un'ulteriore fase di *discovery* -, la Corte dispone di diverse facoltà per bilanciare l'esigenza di rapidità con il diritto alla difesa⁷⁰⁶. In tali situazioni, la Corte

⁷⁰³ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1037 ss.

⁷⁰⁴ LYONS, *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, cit., par. 2.

⁷⁰⁵ ID., *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, cit., par. 2.

⁷⁰⁶ LANGBEIN, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, cit., 536 ss.

ha infatti la possibilità di rinviare (*defer*) l'esame della mozione o addirittura di negarla (*deny it*) integralmente. In alternativa, può concedere un rinvio (*grant time*) specifico affinché la parte possa ottenere gli *affidavits* o le dichiarazioni giurate richieste, o per permettere l'espletamento della fase di *discovery* necessaria. Infine, la Corte mantiene la possibilità di emettere qualsiasi altro provvedimento ritenuto appropriato al caso specifico.

Le *motions* che ottengono esito positivo ai sensi della *Rule 56(d)* tipicamente addurranno la necessità di ulteriore *discovery* quale fondamento dell'incapacità di produrre i fatti⁷⁰⁷. La *Rule 56(d)* agisce da salvaguardia cruciale contro la pronuncia di un giudizio sommario prematuro⁷⁰⁸. Essa riconosce che un *nonmovant* potrebbe genuinamente non disporre dei fatti indispensabili per opporsi a una *motion*, specialmente se la *discovery* risulta incompleta o se le informazioni chiave sono detenute esclusivamente dalla parte istante. Autorizzando il rinvio, il rigetto o la continuazione della *discovery*, la regola garantisce che le parti godano di una giusta opportunità di sviluppare pienamente il loro *case* prima che venga emessa una sentenza. Tale disposizione bilancia gli obiettivi di efficienza perseguiti dal giudizio sommario con la fondamentale esigenza di equità del contenzioso. In concreto, essa impedisce che un ricorrente possa semplicemente "sorprendere" un avversario con una *motion* di giudizio sommario prima che questi abbia avuto una ragionevole possibilità di acquisire prove. Parallelamente, impone al *nonmovant* l'onere di articolare chiaramente le ragioni della carenza fattuale e di specificare quale *discovery* sia effettivamente necessaria.

Inoltre, qualora una parte *fails to properly support* (ometta di supportare correttamente) un'affermazione di fatto o a *properly address* (ometta di indicare correttamente) l'affermazione di un'altra parte come richiesto dalla *Rule 56(f)*, la Corte ha a disposizione diverse opzioni per gestire tale inadempienza processuale⁷⁰⁹. In primo luogo, il giudice può concedere alla parte l'opportunità di

⁷⁰⁷ BOAL, *Summary Judgment Motions: A View From the Bench*, cit., par. 3.

⁷⁰⁸ MELTZER e SHAPIRO (eds.), *The Judicial Code and Rules of Procedure in the Federal Courts*, 2007, 916 ss.

⁷⁰⁹ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1042, spec. nota n. 326; 1061 ss.

properly support or address the fact. In alternativa, la Corte ha la facoltà di considerare il fatto come incontestato (*consider the fact undisputed*) ai fini della *motion*⁷¹⁰. Inoltre, la Corte può decidere di concedere immediatamente il *summary judgment*, a condizione che la mozione stessa e i materiali di supporto presentati dimostrino che il *movant* ne abbia pieno diritto. Infine, il giudice conserva il potere di emettere qualsiasi altro *appropriate order* per risolvere la questione. Considerando i fatti privi di supporto come incontestati, la regola genera un forte incentivo per le parti ad operare con meticolosità nei propri atti. Essa implica che la negligenza o la mancanza di attenzione al dettaglio nel supportare o contestare i fatti possono avere conseguenze gravi, conducendo potenzialmente alla perdita di una *claim* o di una *defense*. Rafforza, inoltre, la capacità della Corte di gestire il proprio carico di lavoro in modo efficiente, demandando alle parti il compito di presentare i rispettivi *cases* in modo chiaro e supportato⁷¹¹.

Infine, dopo aver fornito *notice* (preavviso) e un *reasonable time* per la risposta, il giudice ha la facoltà definire la controversia in diversi modi. In primo luogo, il giudice può concedere il *summary judgment* non a favore della parte che lo ha richiesto, ma a beneficio della parte non richiedente (*nonmovant*), qualora ritenga che il diritto sia evidentemente dalla parte opposta. Inoltre, il giudice ha il potere di concedere la mozione di *summary judgment* sulla base di motivi che non sono stati sollevati da nessuna delle parti in causa (*grant the motion on grounds not raised by a party*). Infine, il giudice può considerare e disporre il *summary judgment* totalmente di propria iniziativa (*sua sponte*), avviando il processo decisionale senza che alcuna parte ne abbia fatto richiesta.

La *Rule 56(f)* conferisce alle Corti una flessibilità ed un potere discrezionale notevoli. Questa facoltà evidenzia il ruolo attivo del giudice nella gestione del contenzioso ed impedisce che le tecnicità procedurali possano ostacolare la risoluzione dei *cases* nei quali i fatti e la normativa applicabile sono già definiti con

⁷¹⁰ Sul punto, dati gli effetti, la stessa dottrina sottolinea il *self restraint* che la Corte ha il dovere di applicare: MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1074.

⁷¹¹ Le diverse opzioni di gestione del contenzioso sono peraltro esperibili anche a livello statale. Vedi in merito CLECKLEY, LOUIS e PALMER JR, *Litigation Handbook on West Virginia Rules of Civil Procedure*, Huntington, New York, 2015, 1244 ss.

chiarezza. Significa, inoltre, che le parti devono essere preparate all'eventualità che il giudizio sommario venga considerato dalla Corte anche in assenza di una formale richiesta, sottolineando la continua necessità di valutare la forza intrinseca delle loro posizioni.

Qualora il giudice si convinca che un *affidavit* o una *declaration* ai sensi della *Rule 56* sia stata presentata in *bad faith* o con l'unico intento di ritardare l'inizio del *trial*, deve ordinare alla parte responsabile di corrispondere alla controparte le *reasonable expenses* (spese ragionevoli) sostenute, incluse le spese legali⁷¹². Inoltre, la parte o l'avvocato che si sia reso colpevole di tale condotta può essere ritenuto in *contempt* (oltraggio alla Corte) o assoggettato ad altre *appropriate sanctions*⁷¹³. Questa disposizione si configura come un deterrente fondamentale contro l'abuso indiscriminato del *summary judgment*. Essa è specificamente indirizzata alle parti che presentano dichiarazioni giurate la cui natura è falsa, fuorviante o puramente dilatoria, condotte che possono compromettere l'integrità del procedimento e dissipare risorse della macchina giudiziaria. L'imposizione obbligatoria delle spese processuali e la previsione della possibilità di incorrere in accuse di oltraggio sottolineano la serietà con cui le Corti valutano tale condotta illecita e rafforza gli obblighi etici che incombono sugli avvocati e sulle parti di presentare *evidence* veritiere e fondate.

Come accennato, l'esito di una *motion* di giudizio sommario può variare da una risoluzione definitiva e completa del *case* ad una mera semplificazione delle questioni che permarranno per la fase di *trial*. Il *partial summary judgment* consente di risolvere in via definitiva alcune questioni, lasciandone altre irrisolte per il *trial*. È essenziale notare che, quando una Corte statuisce su alcune *claims* senza risolvere l'intero *case*, le sue decisioni sono considerate *interlocutory* e, in linea generale, non sono immediatamente *appealable*⁷¹⁴. In quest'ultimo scenario, il tribunale emetterà un *order* che specifica i *facts not genuinely in dispute*, i quali vengono

⁷¹² Sul punto, si veda BARKER e GLAD, *Use Of Summary Judgment In Defense Of Bad Faith Actions Involving First Party Insurance*, in *Tort & Insurance Law Journal*, 1994, 49 ss.

⁷¹³ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1009 ss.

⁷¹⁴ SCHWARZER, HIRSCH e BARRANS, *The Analysis and Decision of Summary Judgment Motions. A Monograph on Rule 56 of the Federal Rules of Civil Procedure*, cit., 69 ss.

quindi trattati come *established for the rest of the case* secondo quanto previsto dalla *Rule 56(d)*⁷¹⁵. Si tratta di una sentenza finale sulle questioni specificate, che previene il dispendio di tempo, le spese e l'incertezza tipiche di un processo. Per la parte vittoriosa, ciò implica un risarcimento immediato o la facoltà di procedere all'esecuzione della sentenza. Sebbene una *motion* parziale possa non definire l'intero *case*, essa può restringere in modo significativo le questioni da dibattere in *trial*, con un conseguente risparmio di tempo e risorse⁷¹⁶. Ad esempio, nel caso in cui la responsabilità e i danni siano controversi, un giudizio sommario parziale sulla responsabilità semplifica il processo, che potrà concentrarsi esclusivamente sui danni⁷¹⁷.

La facoltà di concedere un giudizio sommario parziale si configura quale potente strumento di *case management*, sottolineando ancora una volta che la fase *pre-processuale*, in particolare la *discovery* e la pratica delle *motions*, non è meramente preparatoria, bensì può assumere un ruolo decisivo nel plasmare la risoluzione del contenzioso. Tale flessibilità permette alle Corti di realizzare parte dei benefici in termini di efficienza del giudizio sommario anche in *cases* complessi che non possono essere risolti *in toto* prima del *trial*. Incoraggia, altresì, le parti a mirare strategicamente a *claims* o *defenses* specifiche per una risoluzione anticipata, il che può condurre a un accordo (*settlement*) o a un *trial* più mirato.

Se una *complete motion for summary judgment* viene accolta, il *trial* non avrà luogo, e il giudice emetterà immediatamente il *judgment* in favore del *movant*⁷¹⁸. Qualora una *motion for summary judgment* venga rigettata, il *case* procederà al *trial*⁷¹⁹. Un *denial* implica che il giudice ha riconosciuto l'esistenza di una *genuine dispute as to a material fact*, la quale esige che un *trier of fact* (giuria o giudice di merito) risolva la controversia. Un diniego di giudizio sommario non equivale a una constatazione della fondatezza della domanda del *nonmovant*⁷²⁰; significa invece che la controversia fattuale è sufficientemente "genuina" da giustificare la sua

⁷¹⁵ ID., *The Analysis and Decision of Summary Judgment Motions. A Monograph on Rule 56 of the Federal Rules of Civil Procedure*, cit., 70.

⁷¹⁶ HANDELMAN, *Handelman's Guide to TTAB Practice*, New York, 2024, 91 ss.

⁷¹⁷ LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, cit., par. 1.

⁷¹⁸ ID., *Summary judgment*, cit., par. 5.

⁷¹⁹ FEDERAL PRO SE CLINIC, *How to File a Motion for Summary Judgment*, cit., 1 ss.

⁷²⁰ *Ibidem*.

presentazione ad una giuria o ad un giudice. Tuttavia, come stabilito dalla *Rule 56*, la Corte è ancora in grado di restringere il novero delle questioni, identificando i fatti incontestati, anche nel caso in cui la *motion* complessiva venga negata; questo esito enfatizza, ancora una volta, il ruolo di *gatekeeping* del giudizio sommario. Per le parti, un diniego comporta la necessità di prepararsi per il processo, ma l’*order* emesso ai sensi della *Rule 56(d)* può fornire una preziosa indicazione dei fatti che non sono più contestati, consentendo loro di concentrare i loro sforzi processuali in modo più efficiente.

La possibilità di appellare una decisione inerente al giudizio sommario è strettamente dipendente dalla natura della sentenza emessa dalla *trial Court*. Come regola generale, gli *orders* emessi mentre un *case* è ancora pendente – qualificati come *interlocutory orders*– non sono soggetti ad *appeal* prima che il *trial court* emetta un *final judgment*⁷²¹.

Se un *summary judgment order* provvede a risolvere *all claims* nella causa, esso si configura come un *final judgment* ai sensi della *FRCP 54(b)* e può essere *appealed as of right* (appellata di diritto)⁷²². Se, al contrario, un *summary judgment order* risolve *only some of the causes of action* o nel caso in cui una *motion for summary judgment* venga rigettata, tali atti rientrano nella categoria degli *interlocutory orders* e, in linea di principio, non sono soggetti ad *immediate appeal*.

La distinzione tra sentenze finali e ordini interlocutori costituisce un caposaldo della giurisdizione d’appello. La “regola della sentenza finale” esige, in generale, che tutte le questioni inerenti ad un *case* siano state risolte in primo grado prima che sia consentito l’inoltro di un appello. Questo principio ha la funzione di prevenire gli appelli frammentari, i quali potrebbero prolungare il contenzioso e gravare in modo eccessivo sulle corti d’appello. La concessione di un giudizio sommario completo genera una sentenza finale, abilitando l’appello immediato. Al contrario, una concessione parziale o un diniego lasciano irrisolte delle questioni

⁷²¹ BONALAW, *What Are the Requirements to Appeal an Interlocutory Summary Judgment Ruling in Federal Court?*, disponibile su: <https://www.bonalaw.com/insights/legal-resources/what-are-the-requirements-to-appeal-an-interlocutory-summary-judgment-ruling-in-federal-court>.

⁷²² ID., *What Are the Requirements to Appeal an Interlocutory Summary Judgment Ruling in Federal Court?*, cit., par. 3.

sostanziali, ricadendo pertanto nella categoria degli ordini interlocutori. Tale principio influisce in modo significativo sulla strategia d'appello: le parti devono spesso procrastinare l'impugnazione di una statuizione di giudizio sommario sfavorevole (come un diniego o una concessione parziale) sino alla completa conclusione dell'intero *case* dinanzi al *trial court*. Ciò può comportare il sostenimento di tempi e spese considerevoli in un processo che, *a priori*, avrebbe potuto essere evitato se fosse stato ammesso un appello immediato.

Una *federal court of appeals* può sindacare un *appeal* di un *interlocutory order* ai sensi del 28 U.S.C. § 1292(b) e della *The Federal Rules of Appellate Procedure (FRAP)* 5, sebbene lo *standard* procedurale per l'ammissibilità sia notoriamente stringente e difficile da soddisfare. Tale procedura eccezionale impone l'ottenimento della *permission* sia dalla *district court* che dalla *court of appeals*. La *Certification* da parte del *District Court* richiede che il giudice di primo grado certifichi la presenza congiunta di tre elementi essenziali⁷²³. Il primo elemento consiste nel certificare che l'ordinanza in questione *involves a controlling question of law*. Il secondo elemento richiede che tale questione di diritto presenti *substantial grounds for difference of opinion*, indicando quindi una significativa incertezza interpretativa nella giurisprudenza. Infine, il terzo e ultimo elemento necessario è la constatazione che la concessione di un «*an immediate appeal [...] may materially advance the ultimate termination of the litigation*», accelerando di fatto la conclusione complessiva del giudizio. Successivamente all'ottenimento della *certification* del *district court*, la parte che intende appellare deve presentare una *petition for permission* alla *Court of appeals* entro il termine perentorio di dieci giorni dall'*order* in questione. In assenza di un *appeal* immediato, le questioni sollevate nella *motion for summary judgment* possono essere sottoposte a revisione da una *Court of appeals* in un momento successivo, specificamente dopo l'emissione del *final judgment*. Ciò si verifica, in particolare, se la parte ripropone le medesime questioni in una *motion for judgment as a matter of law* ai sensi della *FRCP* 50.

⁷²³ ID., *What Are the Requirements to Appeal an Interlocutory Summary Judgment Ruling in Federal Court?*, cit., par. 8.

I rigorosi requisiti procedurali per gli appelli interlocutori ai sensi del § 1292(b) — che esigono la certificazione concorrente di entrambe le Corti di primo grado e d'appello, e il rispetto di criteri tassativi — palesano la forte preferenza per gli appelli unitari. Questa soglia elevata assicura che solo gli ordini interlocutori di natura veramente eccezionale, per i quali un giudizio immediato in appello risulta fondamentale per l'efficiente risoluzione del *case*, possano essere esaminati ed impedisce alle parti di strumentalizzare gli appelli interlocutori come mera tattica dilatoria o per ottenere pareri consultivi. Conseguentemente, la maggior parte dei dinieghi di giudizio sommario, o delle concessioni di giudizio sommario parziale, non sono immediatamente appellati. Le parti sono tipicamente costrette a procedere al *trial*, e solo a seguito di esso la decisione relativa al giudizio sommario potrà essere contestata nell'ambito dell'appello avverso la sentenza finale.

In conclusione, il giudizio sommario, così come disciplinato dalla *Rule 56* delle *Federal Rules of Civil Procedure*, si erge a strumento procedurale indispensabile per l'efficiente risoluzione delle controversie nell'ambito del sistema giudiziario federale degli Stati Uniti, per come emerge dalle sentenze della Corte Suprema⁷²⁴.

La corretta gestione del procedimento di *summary judgment* esige una preparazione meticolosa, una comprensione strategica del *timing* di presentazione delle *motions* ed una rigorosa adesione ai requisiti procedurali. Sia attore che convenuto devono operare con diligenza nel supportare le loro affermazioni fattuali con *citations* precise al fascicolo e nel presentare prove che sarebbero ammissibili al *trial*. Nell'attuale configurazione del *summary judgment*, è poi di primaria importanza il ruolo attivo del giudice, esemplificato dalla facoltà della Corte di concedere giudizi sommari parziali o *ex officio*, unitamente alle sanzioni per le dichiarazioni giurate prestate in mala fede. In sintesi, il *summary judgment* non si limita a rappresentare un mero strumento di velocizzazione procedurale, bensì costituisce un meccanismo fondamentale che induce le parti a confrontarsi con l'effettiva fondatezza dei loro *cases* già in fase di *pre-trial*. La sua applicazione rimane ancorata ed in qualche modo “giocata” sul sottile filo del bilanciamento tra

⁷²⁴ MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, cit., 1026 ss.

il diritto costituzionale ad un *jury trial* e la necessità di una risoluzione efficiente delle controversie⁷²⁵.

⁷²⁵ Il dibattito sulla compatibilità costituzionale del *summary judgment* è tuttora vivo. Si veda, tra gli altri, THOMAS, *Why Summary Judgment Is Unconstitutional*, in *Virginia Law Rev.* 93, 2007, 139 ss.

3. Il modello del *Référé provision* francese

Il *référé* rappresenta un esempio paradigmatico di istituto a formazione giurisprudenziale progressiva⁷²⁶. Sorto nel XVII secolo dalle prassi giudiziarie dello *Châtelet* di Parigi, il *référé* rispondeva all'esigenza di accelerare i tempi della giustizia ordinaria⁷²⁷. Un primo riferimento normativo all'istituto, sebbene di natura ancora embrionale, è presente nell'editto del gennaio del 1685⁷²⁸; tale atto conferiva al luogotenente civile la potestà di emanare ordinanze provvisorie (*ordonnances provisoires*) in presenza di effettive e comprovate situazioni di urgenza⁷²⁹. Il riconoscimento normativo effettivo dell'istituto del *référé* è stato realizzato unicamente con la codificazione del 1806, che ne ha sancito l'estensione

⁷²⁶ AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civil*, Vol. 11, 2002, 482 ss.; MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, 2024, 1587 ss.; GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, 2024, 336 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, 2014, 280 ss.; GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, 2025, 80, 88 ss.; V. artt. 835 *ncpc* ss., in CALLÉ e DARGENT, *Code de procédure civile: Annoté*, 2025, 888 ss.; LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, 2010, 50 ss.; GÉRARD e LAGARDE, *Procédure civile*, 2010, 66 ss.

Sul *référé* ed in generale sulle recenti riforme del processo francese vedi, nella dottrina italiana, SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, Torino, 2005, *passim*; ID., *Tra cultura e impegno riformatore. Il "sistema processo" francese e il procedimento di référé*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1135 ss.; ID., *Azione riformatrice e processo civile. Tendenze e mutazioni nell'ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 929 ss.; ID., *Considerazioni sulla riforma prevista dagli emendamenti al d.d.l. n. 1662/S/XVIII: l'istituzione di un «provvedimento sommario e provvisorio con efficacia esecutiva»*, in *Giustizia insieme*, 2021, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1795-considerazioni-sulla-riforma-prevista-dagli-emendamenti-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-l-istituzione-di-un-provvedimento-sommario-e-provvisorio-con-efficacia-esecutiva>; ID., *La programmazione delle riforme della giustizia in Francia. Sinergia di un sistema*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2020, disponibile su: <http://www.osservatoriosullefonti.it>; ID., *L'esperienza francese della flessibilità del processo civile. Un esempio per il legislatore italiano*, intervento tenuto al XXXI Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile, *La tutela dei diritti e le regole del processo*, Padova, 29-30 settembre 2017, ora riportato in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 741 ss.; ID., *Il sistema francese dei 'référés'*, in *Il Foro it.*, 1998, 9 ss.

V. anche JOMMI, *Il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, Torino, 2005, *passim*.

⁷²⁷ BONATO, *I référés nell'ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 35 ss., spec. 38 ss.

⁷²⁸ JOMMI, *Il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 1; BONATO, *I référés nell'ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 38 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 19 ss.

⁷²⁹ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, Milano, 2024, 158 ss.

applicativa a tutto il territorio nazionale⁷³⁰. Ciononostante, la sua operatività – segnatamente in relazione ai presupposti applicativi e alla sua sistematizzazione dogmatica – è rimasta per un lungo periodo largamente dipendente dalla prassi giudiziaria.

La successiva evoluzione giurisprudenziale e normativa si è sviluppata lungo due direttrici principali e interconnesse⁷³¹. La prima direttrice è stata l’espansione soggettiva. Questo fenomeno ha portato a un’estensione della competenza in materia di *référé* a tutte le giurisdizioni civili, consentendo a un maggior numero di giudici di accedere e applicare tale strumento. La seconda direttrice è stata l’espansione oggettiva. In questo caso, l’istituto ha conosciuto un significativo ampliamento sia delle fattispecie procedurali attivabili sia delle tipologie di provvedimenti cautelari che è possibile adottare, rendendo il *référé* uno strumento più versatile e applicabile a una gamma più vasta di situazioni giuridiche. Tale peculiare percorso evolutivo è stato lucidamente sintetizzato da Perrot, ponendo in risalto la singolare ibridazione strutturale dell’istituto, che, come visto, ha tratto la propria origine dalla prassi giurisprudenziale per poi ricevere un successivo riconoscimento formale in sede normativa⁷³². La disciplina del *référé* ha infine trovato una collocazione organica all’interno del *Nouveau Code de Procédure Civile*⁷³³. In tale contesto codicistico sono stati definiti i tratti procedurali fondamentali dell’istituto, affiancato da disposizioni settoriali che specificano i poteri attribuiti al giudice in funzione della specifica giurisdizione⁷³⁴.

Il *référé provision* costituisce una delle varie tipologie di provvedimenti sommari rientranti nel più ampio novero del *référé*⁷³⁵. Di conseguenza, una distinzione

⁷³⁰ BONATO, *I référés nell’ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 35 ss., spec. 39 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell’esperienza giuridica francese*, cit., 2 ss. e 23.

⁷³¹ SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, cit., 1152 ss.

⁷³² JOMMI, *il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 1.

⁷³³ BONATO, *I référés nell’ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 41 ss.

⁷³⁴ JOMMI, *il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 8.

⁷³⁵ GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 336 ss.; LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, cit., 51 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 288 ss.; CALLÉ e DARGENT, *Code de procédure civile: Annoté*, 2025, 888 ss.; GUINAMANT,

fondamentale si impone tra il *référé provision* e le altre forme di *référé* cosiddette “generalì”, come il *référé d’urgence*⁷³⁶. Come si vedrà più ampiamente *infra*, l’originalità strutturale del *référé provision* risiede infatti nel suo criterio di attivazione: non è condizionato dall’urgenza⁷³⁷. Laddove le misure conservative classiche richiedono la dimostrazione di un pericolo o di un danno imminente, nel caso del *référé provision* l’anticipo (*provision*) è subordinato esclusivamente all’evidenza dell’obbligazione⁷³⁸. L’assenza della condizione d’urgenza lo distingue nettamente dalle misure conservative classiche e rivela un’importante scelta di fondo, per la quale la *ratio* dell’anticipazione diviene il criterio della “quasi-cerchezza giuridica”, che sostituisce il criterio temporale dell’urgenza⁷³⁹.

Inoltre, a differenza del *référé* tradizionale, la cui genesi è storicamente riconducibile all’attività giurisdizionale, il *référé provision* si caratterizza per una matrice intrinsecamente normativa, essendo stato introdotto dal legislatore con il decreto del 17 dicembre 1973⁷⁴⁰. La sua introduzione ha segnato un momento cruciale nell’*iter* di modernizzazione del processo civile francese; sebbene il decreto n. 67-1072 del 7 dicembre 1967 avesse precedentemente attribuito al *juge de la mise en état* la facoltà di concedere una *provision* per il risarcimento danni in assenza di contestazione della responsabilità, nessuno di questi strumenti preesistenti possedeva la compiutezza strutturale e l’efficacia generalizzata che caratterizzano il *référé provision*⁷⁴¹. Il *référé provision* consente infatti l’emissione

APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d’exécution en cas pratiques*, cit., 80 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell’esperienza giuridica francese*, cit., 209 ss.; ID., *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, cit., 1149.

⁷³⁶ LEFORT, *Procédure civile*, cit., 285 ss.; MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 159; BONATO, *I référés nell’ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 60 ss.; SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, cit., 1149.

⁷³⁷ Con riferimento all’evoluzione storica del requisito dell’urgenza, vedi SILVESTRI, *Il référé nell’esperienza giuridica francese*, cit., 56 ss.

⁷³⁸ LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, cit., 51 ss.; MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 159; SILVESTRI, *Il référé nell’esperienza giuridica francese*, cit., 62 ss.

⁷³⁹ ID., *Il référé nell’esperienza giuridica francese*, cit., 60 ss.

⁷⁴⁰ MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, cit., 1587 ss.; GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 336 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell’esperienza giuridica francese*, cit., 209 ss.

⁷⁴¹ ID., *Il référé nell’esperienza giuridica francese*, cit., 6 ss.

di un provvedimento di condanna sommaria al pagamento di somme di denaro. La sua operatività si fonda sull'anticipazione degli effetti del diritto azionato in assenza di una contestazione seria dell'obbligazione. Ne consegue che, in netto contrasto con la funzione tradizionale del *référé*, storicamente orientata alla tutela cautelare e alla conservazione delle situazioni giuridiche in attesa del giudizio di merito, il *référé provision* esprime una logica eminentemente satisfattiva⁷⁴². Tuttavia, non è agevole individuare l'effettiva portata dell'insuscettibilità di seria contestazione (*contestation non sérieusement contestable*)⁷⁴³.

All'esito di un processo di graduale crescita della rilevanza dell'istituto, l'ambito soggettivo di applicazione del *référé provision* è stato progressivamente esteso. Inizialmente la competenza in materia di *référé provision* era riservata al *Président du Tribunal de grande instance*, successivamente è stata estesa ai giudici del *Tribunal d'instance*, del *Tribunal de commerce* e del *Tribunal paritaire des baux ruraux* per effetto del decreto n. 75-1123 del 5 dicembre 1975⁷⁴⁴; il decreto n. 79-1022 del 23 novembre 1979 ha poi esteso la facoltà di pronunciare *référé* anche ai giudici del lavoro. Infine, il decreto n. 86-658 del 18 marzo 1986 ne ha ampliato nuovamente l'ambito di applicazione includendovi il *président du tribunal des affaires de sécurité sociale*⁷⁴⁵. Questa stratificazione normativa ha reso il *référé provision* uno strumento processuale di carattere universale, rendendolo accessibile da parte di tutte le giurisdizioni di primo grado. Anche il campo di applicazione oggettivo è stato ampliato, in particolare con il decreto n. 85-1130 del 17 dicembre

⁷⁴² GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 338 ss.; V. artt. 835 n.c.p.c. ss., in CALLÉ e DARGENT, *Code de procédure civile: Annoté*, cit., 889 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 289 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 175 ss.

Per un elenco esemplificativo dei casi in cui l'obbligazione non è seriamente contestabile, vedi: GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 338.

⁷⁴³ GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, cit., 80 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 289 ss.; JOMMI, *il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 19; MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 159; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 175 ss.

⁷⁴⁴ JOMMI, *il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 7; BONATO, *I référés nell'ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 43 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 108 ss.

⁷⁴⁵ In merito alla competenza giurisdizionale relativa ai procedimenti di *référé* vedi GÉRARD e LAGARDE, *Procédure civile*, 2010, 66 ss.; BONATO, *I référés nell'ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 44 ss.

1985, che ha esteso l'applicazione dell'istituto alle obbligazioni di "fare" e "dare", oltre a quelle di natura esclusivamente pecuniaria, così rafforzando significativamente la portata funzionale e l'efficacia del meccanismo processuale⁷⁴⁶.

L'evoluzione del *référé provision* si inserisce a pieno nel contesto della crisi sistemica che ha afflitto la giustizia civile francese negli ultimi decenni. L'aumento del contenzioso civile ha infatti comportato un incremento esponenziale dei tempi di definizione delle controversie, ingenerando insoddisfazione e disaffezione nei confronti dell'intero sistema giudiziario. Nel tentativo di porre rimedio alla crisi sistemica e alla perdita di credibilità ad essa connessa, il legislatore francese ha calibrato i propri tentativi di riforma lungo due assi portanti.

Il primo è consistito nel rafforzamento del giudice unico: l'abbandono della collegialità come paradigma ordinario di giudizio ha rappresentato un significativo cambio di paradigma nella tradizione giuridica francese. Il legislatore ha privilegiato l'efficienza e la semplificazione procedurale estendendo le competenze del giudice unico, ora articolato in figure maggiormente specializzate e quindi maggiormente in grado di gestire le diverse fasi del processo. Il secondo asse è rappresentato proprio dall'estensione e valorizzazione del *référé* di cui si è detto. In conseguenza di ciò, il *référé* si è imposto come vero e proprio modello alternativo, capace di garantire decisioni rapide a costi contenuti. La sua funzione è, quindi, strutturalmente anticipatoria, avendo come fine la riduzione dello iato temporale intercorrente tra la proposizione della domanda e l'ottenimento di un risultato utile per l'attore.

La disciplina organica del rito sommario, applicabile a tutte le giurisdizioni civili, è contenuta nel Libro Primo del *Nouveau Code de Procédure Civile*, che ne stabilisce i principi fondamentali nella sezione rubricata *Les ordonnances de référé* (articoli 484–492)⁷⁴⁷. Per contro, le disposizioni che specificano la facoltà di

⁷⁴⁶ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 161; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 210.

⁷⁴⁷ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 51 ss.; BONATO, *I référés nell'ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 47 ss.

concedere la *provision* sono inserite nel Libro Secondo, dove sono delineate le competenze in relazione alla specifica giurisdizione adita. I contenuti di tali disposizioni, pur variando formalmente in base alla giurisdizione, presentano una sostanziale unitarietà: la possibilità per il giudice, in sede sommaria, di emettere un provvedimento di condanna fondato sull'evidenza dell'obbligazione e sulla sostanziale assenza di contestazioni⁷⁴⁸. Questa sistematizzazione normativa ha avuto l'effetto di stabilizzare un istituto la cui genesi – giurisprudenziale nelle sue radici, come si è avuto modo di vedere – era riconducibile ad esigenze pratiche, garantendone l'applicabilità uniforme e rafforzandone la coerenza all'interno dell'architettura processuale del *npc*.

La finalità precipua del *référé provision* è duplice⁷⁴⁹: da un lato, persegue l'obiettivo dell'efficienza del sistema processuale attraverso la razionalizzazione del contenzioso e l'alleggerimento del carico giurisdizionale; dall'altro, mira a neutralizzare l'abuso del diritto di difesa da parte del convenuto che opponga eccezioni meramente dilatorie⁷⁵⁰. Questa semplificazione comporta, tuttavia, la compressione delle garanzie formali del processo, tra cui il principio del contraddittorio pieno e il diritto alla difesa nel merito in un processo a cognizione piena, secondo il divieto del *préjudice au principal*⁷⁵¹. Il giudice dei *référés* si trova così investito di una funzione giurisdizionale di merito, ma “attenuata”⁷⁵².

Come accennato, benché accomunati dalla medesima procedura sommaria, il *référé d'urgence* e il *référé provision* rispondono a logiche teleologiche differenti⁷⁵³. Il primo si fonda su una doppia condizione di ammissibilità: il *periculum in mora* e la sostanziale assenza di contestazione seria del diritto

⁷⁴⁸ GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, cit., 80 ss.; GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 338 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 62 ss.

⁷⁴⁹ JOMMI, *Il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 112 ss.

⁷⁵⁰ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 16 ss.

⁷⁵¹ ID., *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 65 ss.

⁷⁵² LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, cit., 51 ss.; GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 338 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 289 ss.

⁷⁵³ Sulle caratteristiche del *référé d'urgence* vedi LEFORT, *Procédure civile*, cit., 285 ss.; SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, cit., 1149.

azionato⁷⁵⁴. Esso persegue l'obiettivo di conservare un bene giuridico in pericolo o di prevenire un danno imminente in attesa della pronuncia di merito (giudizio *ou fond*). Il *référé provision*, al contrario, non è subordinato alla dimostrazione del *periculum in mora*; la sua *ratio essendi* risiede, in via esclusiva, nell'accertamento della non contestabilità oggettiva dell'obbligazione⁷⁵⁵. L'urgenza è qui concepita in senso funzionale: essa è implicita nella stessa sussistenza di un credito la cui evidenza non ammette ritardi ingiustificati nella sua soddisfazione⁷⁵⁶. Questo slittamento del concetto di urgenza ha importanti ricadute dogmatiche: esso trasforma la tradizionale tutela cautelare in una tutela anticipatoria, sposta l'onere argomentativo dalla dimostrazione del *periculum in mora* alla prova della non contestabilità dell'obbligazione e modifica il baricentro del procedimento sommario, da strumento difensivo-preventivo a strumento offensivo di realizzazione provvisoria del diritto⁷⁵⁷.

Per individuare la funzione sistematica del *référé provision* all'interno dell'ordinamento processuale francese, è utile richiamare una distinzione dottrinale che classifica le procedure sommario-decisorie in base al loro rapporto con il giudizio ordinario. In questa prospettiva, al *référé provision* possono essere attribuite tre funzioni principali. La prima è una cruciale funzione di economia processuale, in quanto l'istituto consente di evitare l'attivazione di un lungo processo ordinario in tutte quelle situazioni in cui l'esistenza dell'obbligazione in capo al debitore è già pacificamente accertata o incontestabile. La seconda funzione è quella di contrasto all'abuso del diritto di difesa, impedendo in modo efficace che il convenuto possa eludere o ritardare l'adempimento di obbligazioni non contestabili, semplicemente sollevando difese che sono meramente dilatorie e prive

⁷⁵⁴ V. artt. 835 *npc* ss., in CALLÉ e DARGENT, *Code de procédure civile: Annoté*, cit., 889 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 175 ss.; GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, cit., 80 ss.

⁷⁵⁵ Si veda, sempre in relazione ad un novero di esempi concreti di assenza di seria contestazione, GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 338.

⁷⁵⁶ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 60 ss.

⁷⁵⁷ AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civil*, cit., 482 ss.; LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, cit., 51 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 281 ss.; CAYROL, *Procédure civile*, 2022, 472 ss.; MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 159; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 71 ss.; GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, cit., 80 ss.

di fondamento sostanziale. Infine, il *référé provision* esercita una funzione indiretta di effettività della tutela giurisdizionale. È importante notare, tuttavia, che quest'ultima funzione si colloca in una posizione subordinata e secondaria rispetto alle prime due, le quali sono considerate gli obiettivi primari dell'istituto.

Quest'ultima considerazione è decisiva per distinguere il *référé provision* dalle altre forme di *référé*. A differenza del *référé* d'urgenza, che presuppone un'urgenza oggettiva e attuale, il *référé provision* non richiede alcuna dimostrazione del pericolo derivante dal ritardo⁷⁵⁸. La giurisprudenza della *Cour de Cassation* ha chiarito, sin dalla sentenza del 10 dicembre 1976, che l'urgenza non è condizione di ammissibilità della domanda di *provision*. La sua funzione è dunque strutturalmente diversa: non si tratta di impedire un pregiudizio irreparabile, bensì di evitare un procedimento inutile, semplificando la gestione del contenzioso e accelerando l'accesso alla giustizia in presenza di diritti evidenti. Il rafforzamento di questa funzione è stato confermato dalla prassi delle *provisions*, formalmente provvisorie ma sostanzialmente definitive, la cui legittimità è stata espressamente riconosciuta dalla *Cour de Cassation* nel 1981⁷⁵⁹. Tale prassi realizza una duplice funzione dissuasiva: da un lato, il creditore che ottiene in sede sommaria l'intera somma richiesta non ha più interesse a introdurre un'azione ordinaria (*judicio du fond*); dall'altro lato, il debitore soccombente, gravato da un obbligo esecutivo immediato, sarà incentivato a proporre un ricorso nel merito solo se dispone di argomenti seri e fondati. In tal modo, il *référé provision* opera una vera e propria selezione *ex ante* del contenzioso, scoraggiando le opposizioni pretestuose e orientando le risorse giudiziarie verso le liti effettivamente controverse. È proprio questa capacità selettiva che distingue il *référé provision* dal procedimento per ingiunzione di pagamento (*procédure d'injonction de payer*), con cui condivide alcuni obiettivi, ma non la logica strutturale⁷⁶⁰.

Per comprendere appieno la genesi e l'evoluzione del *référé provision* nel sistema processuale francese, è imprescindibile collocarlo in un più ampio quadro

⁷⁵⁸ LEFORT, *Procédure civile*, cit., 285 ss.

⁷⁵⁹ AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civil*, cit., 482 ss.; CAYROL, *Procédure civile*, cit., 472 ss.

⁷⁶⁰ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 254 ss.; ID., *Tra cultura e impegno riformatore. Il "sistema processo" francese e il procedimento di référé*, cit., 1149.

culturale, nel quale il ruolo del giudice e la flessibilità procedurale si configurano come elementi strutturali⁷⁶¹. Il diritto processuale civile francese si è storicamente distinto per un'impostazione tesa a valorizzare il pragmatismo decisionale del giudice, inteso non come mero applicatore della legge, ma come attore responsabile dell'effettività della giurisdizione. All'interno del *référé*, e in particolare del *référé provision*, questa concezione si manifesta in maniera evidente: il giudice, svincolato dai formalismi della cognizione ordinaria, opera una valutazione degli interessi in gioco, privilegiando logiche di giustizia sostanziale rispetto alla rigida osservanza delle garanzie formali. In tale contesto, il *référé* si configura come un terreno privilegiato di espressione di quella che può essere definita una "giurisdizione adattiva", in cui la flessibilità del rito si coniuga con la discrezionalità giudiziale nel modulare il processo alle esigenze del caso concreto. Tale attitudine non è circoscritta alla procedura sommaria: anche nel processo a cognizione piena, il legislatore ha introdotto meccanismi che permettono al giudice di accelerare o semplificare il procedimento secondo le specificità della controversia, come la *procédure à jour fixe* o quella abbreviata (*court circuit*). L'idea sottesa è quella per cui non esista una struttura processuale unitaria e rigida, ma una pluralità di itinerari possibili, selezionabili in funzione dell'effettiva esigenza di tutela. In questo *humus* culturale si inserisce con coerenza l'introduzione legislativa del *référé provision*, il quale, pur rappresentando una rottura rispetto al *référé* classico fondato sull'urgenza, ne eredita la logica di adattabilità e semplificazione⁷⁶². Esso nasce per colmare un vuoto sistemico: la giurisprudenza, per lungo tempo, aveva mostrato una significativa ritrosia nell'emissione di provvedimenti provvisori di condanna, temendo di pregiudicare anticipatamente il merito. L'intervento normativo del 1973 ha dunque autorizzato ciò che la prassi giudiziaria esitava a riconoscere⁷⁶³. A sua volta, la giurisprudenza successiva ha svolto un ruolo determinante nel garantire l'efficacia dell'istituto, attribuendogli un'autonomia funzionale rispetto al *référé*

⁷⁶¹ GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 336 ss.; SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il "sistema processo" francese e il procedimento di référé*, cit., 1148 ss.

⁷⁶² SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 60 ss.

⁷⁶³ V. artt. 835 *ncpc* ss., in CALLÉ e DARGENT, *Code de procédure civile: Annoté*, cit., 889 ss.; GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 336 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 175 ss.

d'urgence e legittimando prassi di largo impatto come quella delle *provisions* “esaustive” che, pur formalmente provvisorie, producono effetti sostanzialmente definitivi. Questo contesto culturale ha reso possibile il consolidamento di un paradigma decisionale fondato su rapidità, concretezza e proporzionalità, in cui il giudice dei *référés* si pone come “tramite” attivo tra norma e realtà, più che come mero applicatore formale di norme.

Il principale punto critico del *référé provision* risiede nel potenziale squilibrio tra la posizione del creditore, che beneficia di una condanna immediata, e quella del debitore, il quale può subire un'esecuzione fondata su un diritto la cui certezza è meramente presunta. Il rischio intrinseco di un provvedimento ingiustamente concesso solleva due questioni fondamentali di carattere sistemico.

La prima concerne il controllo sul provvedimento di concessione: sebbene la decisione del giudice dei *référés* sia qualificata come provvisoria, essa è suscettibile di produrre effetti esecutivi immediati e potenzialmente irreversibili⁷⁶⁴. In tale prospettiva, la mera previsione di un controllo *ex post*, attraverso il giudizio di merito o il ricorso in appello, si rivela insufficiente qualora non sia affiancata da meccanismi di sospensione dell'esecutività o da una revisione accelerata del provvedimento⁷⁶⁵. In tal senso, la dottrina e la giurisprudenza hanno unanimemente sollecitato il rafforzamento dei presidi di legalità del procedimento di *référé*, mediante l'introduzione di *standard* probatori più elevati per la concessione della *provision*.

Un altro nodo problematico è rappresentato dall'assenza, nell'ordinamento francese, di un obbligo automatico di prestazione di garanzia da parte del creditore beneficiario del provvedimento. In caso di successiva riforma del provvedimento di *référé provision*, il debitore può incontrare notevoli difficoltà pratiche nel recupero delle somme versate, compromettendo significativamente l'effettività

⁷⁶⁴ AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civil*, cit., 482 ss., che si esprime in termine di «*quasi définitive*» e «*quasi irrévocable*». Vedi anche SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 71 ss.; SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, cit., 1146; CAYROL, *Procédure civile*, cit., 472 ss.

⁷⁶⁵ Rispetto all'appello ai procedimenti di *référé*, vedi SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 153 ss.; LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, cit., 51 ss.

della tutela restitutoria. La previsione di cauzioni, fideiussioni o meccanismi di escussione automatica potrebbe configurare una soluzione equilibrata, idonea a salvaguardare la parità processuale tra le parti e a prevenire la cristallizzazione di effetti irreversibili in ipotesi di errore giudiziario.

L'efficacia pratica del *référé provision* ha generato un dibattito dottrinale acceso, polarizzato tra quanti ne esaltano la portata innovativa in termini di effettività della tutela giurisdizionale e chi, al contrario, vi intravede il sintomo di una progressiva erosione delle garanzie proprie del processo a cognizione piena⁷⁶⁶. Alcuni autori hanno vigorosamente denunciato una tendenza alla "sommarizzazione sistemica" della giustizia civile: l'istituto del *référé*, originariamente concepito quale rimedio sussidiario ed eccezionale, finisce per assorbire funzioni tipiche del giudizio ordinario, riducendo di fatto il processo a una sequenza di atti provvisori che, tuttavia, dispiegano un'efficacia sostanziale⁷⁶⁷. La critica si concentra primariamente sulla mancanza di omogeneità dogmatica tra le varie tipologie di *référé* e sull'uso pervasivo di provvedimenti anticipatori, non sempre suffragati da un adeguato vaglio istruttorio. In questo contesto dialettico, il *référé provision* si configura al contempo come risposta strutturale alla crisi di efficienza del sistema giudiziario e come fonte di tensioni sistemiche, in bilico tra le esigenze di efficienza e garanzie, rapidità e certezza del diritto, tutela effettiva del credito e rispetto rigoroso del contraddittorio.

È necessario ora soffermarsi sulla distinzione tra il *référé provision* e altre forme di anticipazione, tra cui la già citata *procédure d'injonction de payer*. L'ingiunzione è concessa all'esito di un procedimento essenzialmente documentale, basato su una valutazione autonoma da parte del giudice e privo di contraddittorio. L'*injonction de payer* rappresenta l'archetipo del procedimento monitorio in senso tecnico⁷⁶⁸: si tratta di una procedura unilaterale e documentale, attivabile dal creditore attraverso la produzione di un titolo scritto idoneo a comprovare l'esistenza di un credito

⁷⁶⁶ Sulla grande diffusione del *référé* nella pratica, vedi MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, cit., 1588.

⁷⁶⁷ AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civil*, cit., 482 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 281 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 71 ss.

⁷⁶⁸ JOMMI, *il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 120 ss.

pecuniario determinato. La fase iniziale si svolge *inaudita altera parte*: il giudice, limitandosi ad una verifica sommaria della documentazione prodotta, può emettere un'ordinanza ingiuntiva che diviene esecutiva e acquista autorità di cosa giudicata (*chose jugée*) se il debitore, entro un mese, non propone opposizione⁷⁶⁹. Solo in caso di opposizione si aprono il contraddittorio e la procedura ordinaria⁷⁷⁰. L'efficacia del modello è testimoniata dall'estrema rapidità e semplicità del procedimento, il cui successo è confermato dai dati statistici: la percentuale di opposizioni resta esigua, sintomo del fatto che, nella maggior parte dei casi, il debitore non dispone di valide ragioni difensive⁷⁷¹. Ne consegue che, mentre l'ingiunzione è uno strumento più lineare e standardizzato, il *référé provision* esprime una logica propriamente giurisdizionale, in cui la decisione è il frutto di un apprezzamento giudiziale individualizzato e contestualizzato. Tuttavia, l'*injonction de payer* presenta limiti intrinseci di carattere strutturale e sostanziale. In primo luogo, il suo ambito applicativo è circoscritto ai crediti pecuniari derivanti da contratti, obbligazioni o titoli di credito, escludendo numerose tipologie obbligatorie, in particolare quelle risarcitorie, non liquidate o non pecuniarie. In secondo luogo, l'esecutorietà dell'ordinanza dipende dall'inerzia del debitore: essa è dunque condizionata e differita, non immediata.

È in tale contesto che si colloca l'intervento legislativo volto ad istituire il *référé provision*, il quale si configura come una risposta sistemica alla necessità di estendere la tutela sommaria a obbligazioni che sfuggono all'ambito monitorio tradizionale. Diversamente dall'*injonction de payer*, il *référé provision* si sviluppa integralmente in contraddittorio e può essere richiesto anche per obbligazioni non pecuniarie, comprese quelle di fare, di dare e risarcitorie. L'elemento qualificante è costituito dalla natura manifesta e non seriamente contestabile del diritto azionato,

⁷⁶⁹ MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, cit., 159; BONATO, *I référés nell'ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, cit., 50 ss; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 71 ss.

⁷⁷⁰ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 271 ss.; Sulle sfumature del concetto di *chose jugée* v. ID., *Tra cultura e impegno riformatore. Il "sistema processo" francese e il procedimento di référé*, cit., 1146. Ivi l'A individua l'essenza della cosa giudicata per come è definita dal 1355 c.c. nella regola delle "tre identità", comprendenti identità di domanda, di parti e di «*même cause*». In merito si veda, tra i tanti, FERRAND *et al.*, *L'étendue de l'autorité de chose jugée en droit comparé*, in *BICC*, 2006, 51 ss.

⁷⁷¹ MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, cit., 1588 ss.

che consente al giudice di disporre una condanna anticipatoria senza pregiudicare il merito, ma con effetti concretamente definitivi⁷⁷². In tal modo, l'ordinanza di *référé*, pur essendo formalmente provvisoria, acquista una forza di fatto assimilabile a quella della sentenza definitiva⁷⁷³: essa è immediatamente esecutiva *de plein droit*, senza bisogno di ulteriori formalità, e non è soggetta a sospensione per effetto dell'appello⁷⁷⁴. Ciò ne accresce notevolmente l'efficacia rispetto all'*injonction de payer*, rendendolo uno strumento di tutela più incisivo e, al contempo, più garantista, in quanto emesso all'esito di un contraddittorio. Inoltre, è necessario considerare che anche al di fuori dei casi propri di *référé*, il legislatore francese ha comunque ritenuto idoneo fare ricorso al rito del *référé* per decidere con efficacia di giudicato alcune controversie in specifiche materie in cui la rapidità – e semplicità – di risoluzione è stata ritenuta elemento insopprimibile; si fa riferimento al fenomeno della «*hybridation*»⁷⁷⁵. Da ultimo, la recente riforma del processo civile francese ha ampliato ulteriormente queste ipotesi⁷⁷⁶.

In conclusione, il confronto tra i due istituti evidenzia un'evoluzione qualitativa del paradigma monitorio: mentre l'*injonction de payer* resta vincolata a logiche documentali e “seriali”, il *référé provision* inaugura una forma di giurisdizione sommaria più flessibile e dinamica, fondata su un apprezzamento concreto del giudice circa la serietà della contestazione e la manifesta fondatezza del credito, superando le rigidità della prova scritta ed i limiti soggettivi ed oggettivi propri del modello monitorio classico⁷⁷⁷.

⁷⁷² V. artt. 835 *npc* ss., in CALLÉ e DARGENT, *Code de procédure civile: Annoté*, cit., 889 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 175 ss.; GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 338 ss.; LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, cit., 51 ss.; GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, cit., 80 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 289 ss.

⁷⁷³ AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civil*, cit., 482 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 71 ss.; ID., *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, cit., 1146.; CAYROL, *Procédure civile*, cit., 472 ss.

⁷⁷⁴ LEFORT, *Procédure civile*, cit., 283 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 153 ss.

⁷⁷⁵ L'espressione è rinvenibile in STRICKLER e FOULON, *De l'hybridation en procédure civile. La forme des référés et des requêtes des articles 1379 et 1380 du code de procédure civile*, 2009, 2693; GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, cit., 81.

⁷⁷⁶ SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, cit., 1155 ss.; ID., *Azione riformatrice e processo civile. Tendenze e mutazioni nell'ordinamento francese*, cit., 929 ss.

⁷⁷⁷ LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, cit., 51 ss.

Il legislatore francese, nell'ambito degli strumenti di tutela sommaria, ha introdotto anche la *procédure d'injonction de faire*, istituita con il decreto n. 88-209 del 4 marzo 1988⁷⁷⁸. L'intento era colmare il vuoto normativo relativo all'esecuzione in natura di obbligazioni di fare e di dare non pecuniarie, in particolare nel settore consumeristico. Il modello di riferimento è la tutela dei “*petits litiges*”, ossia le controversie di modesta entità economica tra soggetti non commerciali.

Anche in questo caso, il procedimento si apre su iniziativa unilaterale del creditore, che presenta una domanda fondata su un'obbligazione, richiedendo al giudice di ingiungere al debitore l'esecuzione della prestazione entro un termine prefissato⁷⁷⁹. Il giudice valuta la fondatezza della domanda *inaudita altera parte* e, in caso positivo, emette un'ingiunzione che, tuttavia, non costituisce un titolo esecutivo in senso proprio⁷⁸⁰. Proprio questo aspetto segna il punto debole dell'istituto. In caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore, la procedura non sfocia nell'esecuzione forzata, ma si converte in una fase successiva di tipo ordinario: il giudice convoca le parti a un'udienza, nella quale la controversia verrà trattata secondo le regole generali del processo a cognizione piena (*judizio du fond*). In tal modo, la *procédure d'injonction de faire* si rivela inefficace come strumento autonomo di tutela⁷⁸¹: essa non consente al creditore di ottenere una condanna coercitiva rapida ed efficace, ma si limita a costituire una forma di “messa in mora giudiziale”, priva di reale forza vincolante.

L'ambito di applicazione è estremamente ristretto: si applica esclusivamente ad obbligazioni derivanti da contratti tra persone fisiche che non siano qualificabili come professionisti, e con valore inferiore al limite di competenza dell'allora *tribunal d'instance*. Tali limiti strutturali hanno determinato una sostanziale marginalizzazione dell'istituto nella prassi giudiziaria. A differenza del *référé provision*, che ha conosciuto una progressiva espansione applicativa, l'*injonction*

⁷⁷⁸ MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, cit., 1589 ss.; GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 342 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 289 ss.; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 277 ss.

⁷⁷⁹ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 285 ss.

⁷⁸⁰ GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, cit., 342 ss.

⁷⁸¹ MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, cit., 1588 ss.; LEFORT, *Procédure civile*, cit., 289 ss.

de faire è rimasta un esperimento confinato ad un ambito iper-settoriale, incapace di offrire una risposta efficace alle esigenze di tutela rapida delle obbligazioni non pecuniarie. La concorrenza sistemica con il *référé provision*, che consente al giudice dei *référés* di pronunciare condanne provvisorie anche per obblighi di fare o di dare, lo ha di fatto reso superfluo, tanto che in occasione della riforma del 1998 se ne prospettò apertamente la cancellazione. L'esperienza della *procédure d'injonction de faire* conferma, in ultima analisi, che la tutela anticipatoria, per essere realmente efficace, non può prescindere da una piena esecutività immediata e da una valutazione giudiziale concreta e contraddittoria, caratteristiche che solo il *référé provision* è oggi in grado di garantire nel sistema processuale francese.

Il successo della procedura di *référé provision* non può, tuttavia, eludere l'analisi delle criticità e delle tensioni che tale meccanismo giurisdizionale intrinsecamente manifesta, con particolare riferimento all'assetto delle garanzie apprestate in favore del debitore destinatario della condanna. L'ordinanza impositiva della *provision* è, per dettato normativo, provvisoriamente esecutiva *de plein droit*⁷⁸². Tale statuizione comporta l'immediata attivazione della fase esecutiva, precludendo *ab initio* ogni facoltà di sospensione e coartando il debitore all'integrale adempimento della somma capitale riconosciuta, unitamente agli interessi e alle spese processuali⁷⁸³. Tale obbligo permane indipendentemente dalla circostanza che il provvedimento sia stato adottato in esito a una cognizione sommaria, sovente circoscritta alla mera «apparenza di evidenza» del diritto azionato dal creditore istante⁷⁸⁴. Questa peculiare modalità esecutiva solleva un interrogativo fondamentale circa l'adeguatezza della tutela giurisdizionale: il giudice dei *référés*, chiamato a deliberare in tempi stringenti è strutturalmente esposto ad un rischio di *error in iudicando*, potenzialmente generatore di gravi pregiudizi per la sfera giuridica del debitore. Al fine di controbilanciare siffatta aleatorietà, l'ordinamento francese ha gradualmente implementato un sistema di garanzie articolato, la cui evoluzione non sempre si è manifestata in termini di lineare coerenza. In prima istanza, la natura intrinsecamente provvisoria del provvedimento funge da primario presidio⁷⁸⁵:

⁷⁸² LEFORT, *Procédure civile*, cit., 283 ss.

⁷⁸³ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 214 ss.

⁷⁸⁴ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 62 ss.

⁷⁸⁵ LEFORT, *Procédure civile*, cit., 281 ss.; CAYROL, *Procédure civile*, cit., 472 ss.

l'ordinanza di *référé* è suscettibile di integrale riforma nell'ambito del successivo giudizio a cognizione piena, il quale permette una disamina approfondita ed esaustiva del *thema decidendum*⁷⁸⁶. Nonostante ciò, la mera possibilità di una revisione in sede di secondo grado di giudizio non risulta per sé sufficiente ad assicurare un'idonea salvaguardia al debitore, in special modo qualora l'accesso al giudizio ordinario non sia esercitato con tempestività o venga dissuaso dall'impatto psicologico e finanziario derivante dall'esecuzione immediata. Per tali ragioni, l'ordinamento ha successivamente introdotto la facoltà di proporre un appello immediato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza, misura adottata in risposta alle critiche e alle rimostranze sollevate dalla dottrina all'epoca antecedente al decreto n. 81-500 del 1981, periodo in cui il rimedio impugnatorio era differito, determinando una discrasia tra la provvisorietà formale del giudizio e l'effettiva incapacità di impugnare la decisione in modo tempestivo⁷⁸⁷.

Sebbene la facoltà riconosciuta al debitore di promuovere un processo ordinario a cognizione piena costituisca il necessario contraltare del potere dell'attore di ottenere una pronuncia sommaria, soprattutto nelle prime fasi di applicazione del *référé provision* il meccanismo processuale risultava affetto da importanti vizi⁷⁸⁸. Ad esempio, ad inficiare la portata sostanziale del successivo giudizio a cognizione piena era la prassi per cui il medesimo magistrato che aveva deciso la controversia in sede di *référé* poteva essere chiamato a dirimere il merito della controversia in sede di cognizione piena⁷⁸⁹. Tale assetto, come statuito dall'Assemblea plenaria della Corte di Cassazione nel 1988, si poneva in contrasto con il principio di imparzialità sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁷⁹⁰. La separazione funzionale tra il giudice dei *référés* e il giudice del

⁷⁸⁶ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 65 ss.

⁷⁸⁷ ID., *Tra cultura e impegno riformatore. Il "sistema processo" francese e il procedimento di référé*, cit., 1151; ID., *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 153 ss.

⁷⁸⁸ ID., *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 65 ss.

⁷⁸⁹ Per un'analisi specifica dei problemi di imparzialità del giudice in materia di *référé*, vedi SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 121 ss.

⁷⁹⁰ ID., *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 213.

merito è, pertanto, divenuta imprescindibile al fine di assicurare l'obiettività e la correttezza del procedimento giurisdizionale⁷⁹¹.

Sul piano strettamente esecutivo, l'intrinseca rigidità del *référé provision* si manifesta nell'assoluta impossibilità di sospendere l'esecuzione provvisoria, persino nelle ipotesi di conseguenze palesemente sproporzionate o eccessive, né attraverso l'istituto della *consignation* ai sensi dell'art. 521 del *nouveau code de procédure civile* né mediante altri strumenti cautelari ordinari. Se da un lato tale previsione assicura l'efficacia e la celerità della tutela giurisdizionale, dall'altro espone il debitore a rischi potenzialmente irreparabili, quali gravi difficoltà finanziarie o danni patrimoniali difficilmente suscettibili di integrale risarcimento. In un'ottica di bilanciamento, l'esecuzione è promossa "a rischio e pericolo" del creditore istante, il quale, in caso di successivo annullamento dell'ordinanza, sarà gravato dall'obbligo di restituzione di quanto percepito e dal risarcimento dei danni subiti dal debitore esecutato. La giurisprudenza, pur mantenendo un orientamento tendenzialmente rigoroso, ha in determinate circostanze eccezionalmente ammesso la sospensione in presenza di violazioni di legge manifeste, sebbene con interventi di carattere limitato e restrittivo. Nel settore specifico dell'espropriazione forzata immobiliare, si è delineata una parziale mitigazione: l'ordinanza di *référé* può autorizzare l'atto di pignoramento, ma non la successiva vendita forzata dell'immobile, preservando in tal modo la stabilità della situazione patrimoniale e riducendo il rischio di irreversibilità delle conseguenze.

Non meno rilevante è, infine, la problematica relativa alla garanzia effettiva della restituzione delle somme indebitamente riscosse: in caso di insolvenza o di accertate difficoltà economiche del creditore, la tutela accordata al debitore esecutato è meramente teorica. Il legislatore ha tentato di colmare tale lacuna mediante la modifica dell'articolo 489 *n.c.p.c.* introdotta dal decreto n. 81-500 del 1981, la quale attribuisce al giudice la facoltà di subordinare l'efficacia dell'esecuzione provvisoria alla costituzione di una garanzia adeguata. Ciononostante, nella prassi applicativa, i giudici si sono dimostrati restii ad

⁷⁹¹ JOMMI, *il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, cit., 99; SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 123 ss.

applicare la norma, privilegiando la manifesta non contestabilità del diritto azionato, la preminente necessità di assicurare l'efficacia e la speditezza del procedimento giurisdizionale. Ciò rende, quindi, cruciale una scrupolosa vigilanza del giudice nell'esercizio dei poteri attribuitigli, unitamente all'efficienza dei meccanismi di controllo giurisdizionale atti ad emendare tempestivamente eventuali *errores in iudicando*.

In sintesi, il *référé provision* è unanimemente riconosciuto quale una delle innovazioni processuali più incisive ed efficaci nell'ordinamento giuridico francese contemporaneo⁷⁹². La sua implementazione ha determinato una svolta significativa nell'ambito della giurisdizione sommaria, segnatamente in settori storicamente connotati da una tradizionale lentezza nell'accertamento, quali l'ambito della responsabilità civile e del diritto commerciale. In tali contesti operativi, la peculiare capacità del *référé provision* di anticipare l'ottenimento della tutela ha sortito l'effetto di non solo alleggerire il carico pendente sui tribunali, ma anche di ripristinare la credibilità e la tempestività della funzione giurisdizionale, minimizzando al contempo il rischio di condotte dilatorie e di strumentalizzazione del processo da parte dei debitori. È stato altresì enfatizzato il valore moralizzatore intrinseco dell'istituto, in quanto in grado di disincentivare attivamente le strategie volte a sfruttare i tempi del processo per procrastinare l'adempimento o negoziare in modo improprio condizioni transattive.

Nonostante l'indiscusso successo applicativo, il *référé provision* non è esente da critiche. Alcuni commentatori hanno denunciato una vera e propria «*démésure*» del procedimento, asserendo che la tutela sommaria dovrebbe essere motivata esclusivamente da situazioni di urgenza, mentre il *référé provision*, nel concedere il pagamento integrale del debito in assenza di un vero approfondimento probatorio, «snaturerebbe» la funzione tipica del giudice dei *référés*⁷⁹³. Quest'ultimo verrebbe così trasformato da organo preposto a misure cautelari ed urgenti in una giurisdizione che di fatto decide la controversia in via anticipata e con efficacia virtualmente definitiva. Tale evoluzione comporterebbe il rischio di una eccessiva

⁷⁹² MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, cit., 1588 ss.

⁷⁹³ SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 214.

«sommarrizzazione» del processo civile, con la conseguente e pericolosa sovrapposizione, nella prassi, tra il giudizio sommario e il giudizio a cognizione piena.

I sostenitori dell'istituto replicano con argomentazioni di natura pragmatica: essi sostengono che, in un sistema giudiziario noto per la sua endemica lentezza e inefficienza, il requisito dell'urgenza non debba essere interpretato esclusivamente nel senso stretto di pericolo imminente, bensì anche come necessità di assicurare una tutela immediata ad un diritto certo o quasi certo, al fine di prevenire le ingiustizie derivanti dal procrastinarsi dei processi. L'evidenza del diritto azionato, pertanto, giustifica l'adozione della procedura semplificata e consente di contemperare le esigenze di rapidità ed efficienza con il rispetto della garanzia di un successivo giudizio a cognizione completa⁷⁹⁴. Il basso tasso di appelli e di procedimenti ordinari successivi che hanno disatteso le ordinanze di *référé provision* è considerato la prova empirica più significativa dell'efficacia e della corretta applicazione dello strumento, indicativo del fatto che i giudici dei *référés* sono in grado di selezionare adeguatamente i casi in cui il diritto è effettivamente manifesto e che il meccanismo procedurale non è oggetto di abuso rispetto a controversie complesse o meritevoli di approfondimento istruttorio.

In conclusione, il *référé provision* si configura come uno degli sviluppi più rilevanti nel panorama della giustizia civile europea contemporanea. Pur in presenza di limiti e rischi indefettibilmente correlati, esso contribuisce in modo determinante a garantire una giustizia più rapida, efficace e accessibile, rafforzando così la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario francese.

⁷⁹⁴ ID., *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, cit., 62 ss.

4. Spunti di riflessione in prospettiva *de iure condendo*

Come visto nel capitolo terzo del presente lavoro, il futuro delle ordinanze anticipatorie introdotte dalla Riforma Cartabia è profondamente incerto. Nonostante siano trascorsi più di due anni dall'entrata in vigore della riforma, il numero delle pronunce risulta esiguo, toccando il limite della virtuale inoperatività per l'ordinanza di rigetto *ex* articolo 183-*quater* c.p.c. per vizi formali dell'atto di citazione.

La scarsa diffusione dei due strumenti è resa in prospettiva ancora più preoccupante dal fatto che i pochi contesti in cui l'utilità dello strumento (che, si rammenta, è subordinato all'istanza di parte) è stata percepita sono in realtà al centro di un aspro confronto dottrinale. Il riferimento è alle ipotesi in cui l'effetto dell'ordinanza, sia essa di accoglimento o di rigetto, può determinare la consunzione dell'azione (questione di cruciale rilievo in procedure come, ad esempio, l'opposizione a decreto ingiuntivo). Come rilevato, le prime pronunce di merito emerse sembrano orientarsi nel senso della compatibilità tra ordinanza anticipatoria e consunzione. Tuttavia, è doveroso evidenziare che si tratta di iniziali orientamenti giurisprudenziali che, non avendo svolto una compiuta ricognizione della complessa questione sottesa, rimangono suscettibili di facile e repentino mutamento. Qualora tale mutamento dovesse effettivamente verificarsi, il già modesto ricorso alle ordinanze provvisorie potrebbe in sostanza estinguersi.

Non stupisce, pertanto, che *ab origine* la dottrina abbia avanzato plurime perplessità e abbia cercato di formulare, sebbene in via sintetica, alcune proposte volte ad una "riforma della riforma" delle ordinanze anticipatorie.

In questo senso, l'analisi comparatistica degli strumenti di giustizia anticipatoria riveste un'importanza fondamentale. L'attenzione si è focalizzata in particolare sul *référé provision* francese e sul *summary judgment* anglosassone, peraltro espressamente citati in veste di riferimenti normativi dalla Commissione Luiso⁷⁹⁵.

⁷⁹⁵ COMMISSIONE LUIO (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi - Scheda di sintesi), *Ministero della giustizia*, pagina 31. Il riferimento è al seguente passaggio: «Finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione ha anche la delega al legislatore delegato ad introdurre nel libro IV del codice di procedura civile, nell'ambito delle controversie su diritti disponibili, un provvedimento sommario e provvisorio, con

La necessaria premessa all'introduzione di tali ordinanze, alle loro possibili riforme ed in generale agli strumenti capaci di statuire sul merito della *res controversa* in via anticipata è l'abbandono definitivo dell'idea di un processo civile necessariamente a cognizione piena ed esauriente come unica via per l'accertamento definitivo del diritto. In un contesto di crescente insostenibilità del carico giudiziario e di mutati imperativi economici e sociali, la giurisdizione è costretta ad evolvere verso un sistema di proporzionalità processuale. Una scelta, questa, da tempo compiuta da molteplici ordinamenti, dove l'intensità delle garanzie e il dispendio di risorse economiche sono calibrati sul valore della lite ed (in subordine) sull'effettiva complessità della controversia. Lo scambio tra l'efficienza imposta dal principio della ragionevole durata e la pienezza del diritto di difesa è in sostanza il nodo gordiano della giustizia contemporanea. La comparazione fornisce le chiavi per scioglierlo, suggerendo che l'efficienza non si ottiene con la semplice compressione dei tempi, ma con l'implementazione di filtri qualitativi e selettivi; essi devono indirizzare i *cases* immeritevoli verso vie decisionali rapide, riservando l'onere del *full trial* solo alle liti caratterizzate da una *genuine issue* e, ancora prima, quando il valore economico della lite "merita" la spesa delle limitate risorse del sistema giustizia.

Trattandosi in ogni caso di due istituti che, pur introdotti congiuntamente, costituiscono di fatto un Giano bifronte, è necessario procedere ad una analisi distinta.

Per l'ordinanza di accoglimento anticipato della domanda *ex art. 183-ter c.p.c.*, la comparazione indica nel *référé provision* francese la matrice concettuale più

efficacia esecutiva, ispirato ad alcuni esempi della legislazione di altri ordinamenti (come, ad esempio, il *référé provision* di cui all'articolo 809 del *code de procédure civile* francese o il *summary judgment* di cui all'articolo 24 delle *civil procedure rules* anglosassoni) e modellato sulle fattispecie di c.d. condanna con riserva delle difese del convenuto, già prevista nel nostro ordinamento (cfr. gli articoli 1462 c.c. e 35, 648 e 665 c.p.c.). Il presupposto per la pronuncia di questo provvedimento sommario e provvisorio, infatti, è configurato dal raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda e dalla valutazione giudiziale di manifesta infondatezza delle difese del convenuto. La delega prevede, poi, che il provvedimento in questione possa essere pronunciato, con funzione anticipatoria, nel corso del processo di primo grado oppure, in via autonoma, prima dell'inizio del processo (seguendo il procedimento sommario di cui all'articolo 669-*sexies*, comma 1, c.p.c. e provvedendo alla liquidazione delle spese giudiziali) e che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* c.p.c., e non sia comunque idonea ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 c.c.».

adeguata. Il sistema francese ha saputo evolvere il *référé* da strumento ancillare e di urgenza (*référé d'urgence*, basato sul *periculum in mora*) a strumento di gestione del contenzioso, che fonda la decisione esclusivamente sulla non contestabilità seria della pretesa (*contestation non sérieusement contestable*). Questo *standard* non si limita a valutare l'esistenza della prova o di un principio di essa, ma impone al *juge des référés* una prognosi sull'effettiva possibilità di accogliere le eccezioni del convenuto. L'ordinanza provvisoria deve essere concessa se la pretesa creditoria appare supportata da elementi probatori che ne attestano un'evidenza giuridica e se le difese del convenuto risultano infondate, pretestuose o comunque non supportate da un *quantum* probatorio idoneo a mettere in discussione il diritto.

Ulteriore differenza fondamentale è costituita dall'esperibilità *ante causam* del *référé*, il che, unito all'atipicità propria dell'istituto, lo rende un'alternativa concretamente appetibile, similmente a come avviene per il decreto ingiuntivo nel nostro ordinamento. Inoltre, il *référé provision* è esecutivo *de plein droit* e la proposizione dell'impugnazione non ne sospende l'efficacia esecutiva; ciò dota l'ordinanza di una forza precettiva e dissuasiva eccezionale. La possibilità di ottenere subito, per esempio, una *provision* del credito, anche se formalmente provvisoria, induce il debitore ad una valutazione strategica: sarà infatti più conveniente adempiere o perseverare in una lite con scarse prospettive di successo?

È fondamentale sottolineare che l'ordinanza, pur essendo soddisfattiva, è formalmente provvisoria e reversibile in sede di giudizio di merito, dove vige il principio della separazione funzionale tra il giudice del *référé* (che accerta la mera evidenza) e il giudice del merito. Il vantaggio risiede, in questo caso, nella proporzionalità della tutela: si concede un beneficio immediato al creditore, mitigando al contempo il rischio di errore giudiziario con la possibilità di una successiva cognizione più esauriente.

Per l'ordinanza di rigetto della domanda *ex art. 183-quater c.p.c.*, la cornice concettuale più confacente è indubbiamente quella del *summary judgment*. In particolare, anche in questo caso – sebbene forse impropriamente – il riferimento era stato colto dalla Commissione Luiso ed individuato nella *Part 24* delle *Civil Procedure Rules*. A differenza di istituti analoghi come il *summary judgment*

statunitense, più cauto al fine di preservare il diritto al *jury trial*, lo *standard* del Regno Unito impone un *test* rigoroso: la pretesa deve essere respinta quando l'attore non ha una prospettiva reale di successo (*no real prospect of succeeding*) e non vi è altra ragione cogente (*other compelling reason*) per disporre un *full trial*. Questo *standard* ha natura prognostica e valutativa. Si richiede al giudice di compiere un'analisi approfondita sulla reale probabilità e non sulla mera possibilità di successo del *claim*. Il giudice non deve limitarsi a verificare se esiste un conflitto, ma deve valutare se la prospettiva di accoglimento, basandosi sul materiale probatorio e sui precedenti giuridici esistenti, sia sostanziale e credibile o, al contrario, sia *fanciful* e speculativa.

L'assunzione di questo *standard* valutativo offrirebbe alle Corti italiane vantaggi di natura gestionale e di economia processuale. Infatti, il *summary judgment* opera come un potente meccanismo di *gatekeeping*, la cui funzione è la precoce rimozione dal sistema delle pretese manifestamente infondate o pretestuose. In quest'ottica, l'art. 183-*quater* c.p.c. potrebbe essere strutturato per impedire il ricorso al dispendioso rito ordinario qualora il contenzioso non risulti tanto sufficientemente sostanziato e realistico da giustificare l'impiego delle risorse pubbliche (e private) necessarie per un *full trial*. Del resto, il sistema della *Part 24 CPR*, attraverso la previsione della *other compelling reason*, conferisce al giudice un'ampia discrezionalità; il rigetto anticipato non è un automatismo, ma il frutto di una valutazione che contempera la *real prospect* e le circostanze del caso concreto.

Tuttavia, l'elemento più critico risiede nel bilanciamento tra la natura provvisoria delle ordinanze e l'esigenza di stabilità della decisione. A differenza del *summary judgment*, l'ordinanza *ex art. 183-*quater* c.p.c.* non è idonea al giudicato, elemento imprescindibile affinché il rigetto possa avere un minimo *appeal*. Non c'è da stupirsi che anche in questo caso e come già visto per l'ordinanza di accoglimento, le ipotesi di applicazione dell'ordinanza di rigetto riguardano i discussi casi in cui tale risultato è indirettamente se non surrettiziamente raggiunto attraverso la consumazione del diritto all'azione.

Eppure, *mutatis mutandis* e sebbene siano presenti delle ovvie differenze relative ai sistemi processuali di riferimento, due istituti in qualche modo accomunabili a

quelli a cui si è fatto riferimento sono presenti nel nostro ordinamento. Essi non appartengono al processo civile, ma a quello amministrativo. Nonostante la vocazione primaria del processo amministrativo sia la risoluzione di controversie attinenti agli interessi legittimi, è necessario sottolineare che, nelle materie di giurisdizione esclusiva, esso investe direttamente la tutela dei diritti soggettivi, rendendo quindi la loro presenza intrinsecamente rilevante ai fini del presente lavoro. Gli istituti in questione sono la sentenza semplificata *ex art. 74 c.p.a.* e, in particolare, il giudizio immediato *ex art. 60 c.p.a.*⁷⁹⁶. Si tratta, è necessario anticiparlo, di un mero spunto di riflessione; le intrinseche differenze intercorrenti tra la realtà del processo amministrativo e quello civile, anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, non permettono di traslare integralmente le soluzioni ivi previste nell'ambito del processo civile.

L'istituto della decisione semplificata nacque in risposta alla cronica lentezza della giustizia amministrativa, una condizione patologica che ha investito in egual misura l'ambito della giustizia amministrativa quanto quello civile. Le proposte volte a fornire una soluzione al problema si fondavano su una elaborazione relativamente risalente, confermata dai pareri dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato (8 febbraio 1990, n. 16, e 6 ottobre 1994, n. 236)⁷⁹⁷. In queste sedi, uno dei maggiori ostacoli alla rapidità del processo amministrativo era stato identificato nella stesura elaborata e non essenziale della motivazione della sentenza. L'Adunanza generale suggeriva esplicitamente l'impiego di una decisione in forma semplificata, da applicare sia in sede cautelare che di merito, quale strumento primario di snellimento. A livello normativo, la possibilità di adottare decisioni rapide con una motivazione semplificata trova riscontro in diversi precedenti storici che sono stati oggetto di analisi⁷⁹⁸. Un primo precedente significativo è rintracciabile nel giudizio costituzionale, dove gli articoli 18 e 24

⁷⁹⁶ CORAGGIO, *Le sentenze semplificate nel nuovo codice del processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, 644 ss.; CARBONE, *Sentenza del Consiglio di Stato in forma semplificata*, in *Corr. Giur.*, 2012, 1285 ss., nota a Cass. civ. Sez. Unite Sent., 14 settembre 2012, n. 15428; CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1075 ss.; CRISCENTI e STORTO, *La sentenza in forma semplificata*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2016, 1087 ss.; DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, in *Azienditalia*, 2022, 987 ss.

⁷⁹⁷ CRISCENTI e STORTO, *La sentenza in forma semplificata*, cit., 1088.

⁷⁹⁸ ID., *La sentenza in forma semplificata*, cit., 1088.

della Legge n. 87 del 1953 prevedevano la possibilità di una motivazione succinta. Un secondo modello era offerto dalla disciplina relativa ai procedimenti per opere pubbliche (introdotta dall'articolo 19 del Decreto Legge n. 67 del 1997, convertito nella Legge n. 135 del 1997), la quale consentiva la definizione definitiva del merito con motivazione abbreviata. Infine, un terzo precedente era rappresentato dai provvedimenti emessi dall'Autorità per le telecomunicazioni (disciplinati dall'articolo 1, comma 27, della Legge n. 249 del 1997). Nonostante le loro specifiche differenze, tutti questi modelli condividevano un elemento fondamentale: consentivano la pronuncia di una decisione rapida, ma solo a condizione che il contraddittorio tra le parti fosse pienamente garantito.

Sulla base di questi modelli, il legislatore ha introdotto, con la Legge n. 205 del 2000 (artt. 3 e 9), l'istituto della sentenza breve, che poteva essere emessa quando il ricorso presentava caratteri di manifesta evidenza (ad esempio, manifesta fondatezza, inammissibilità o infondatezza)⁷⁹⁹. Questa facoltà era esercitabile, previa audizione delle parti costituite, anche all'esito della camera di consiglio cautelare, purché il contraddittorio fosse assicurato. Il vero elemento di rottura risiedeva nella struttura motivazionale: non più solo succinta, ma ammissibile per *relationem*, con un semplice riferimento sintetico al punto risolutivo (di fatto o di diritto) o a un precedente giurisprudenziale conforme. Ciò ha imposto uno stile decisionale essenziale, privo di *obiter dicta* e tipicamente frutto di una sintesi immediata. La Corte Costituzionale (sentenza n. 427/1999) aveva già sancito il principio per cui la definizione immediata del merito, se avviene in tempi equiparabili alla decisione cautelare, rende superflua la fase sospensiva, giustificando la compressione dei tempi processuali⁸⁰⁰. A questa prima versione, e a seguito di un'esperienza decennale segnata da un'applicazione giurisprudenziale estensiva, ha fatto seguito una successiva evoluzione normativa culminata con l'approvazione del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo n. 104 del 2010).

⁷⁹⁹ DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, cit., 987 ss.

⁸⁰⁰ CRISCENTI e STORTO, *La sentenza in forma semplificata*, cit., 1089; CORAGGIO, *Le sentenze semplificate nel nuovo codice del processo amministrativo*, cit., 644 ss.

Le norme del c.p.a. hanno operato una netta scissione concettuale tra due dimensioni precedentemente unificate⁸⁰¹. Da un lato, è stata introdotta la sentenza in forma semplificata (articolo 74 c.p.a.), che è configurata come una tipologia generale di decisione relativa alla sola forma della motivazione⁸⁰². Tale forma semplificata è applicabile ogni qual volta ne ricorrano i presupposti della manifesta evidenza della fondatezza o infondatezza, sia nel rito camerale sia, implicitamente, in sede di udienza pubblica. Dall'altro lato, è stata prevista la definizione immediata del giudizio (articolo 60 c.p.a.); questo è uno strumento peculiare, inserito nel Titolo dedicato al procedimento cautelare, che consente al giudice la definizione integrale del merito attraverso una sentenza, pronunciata all'esito della sola camera di consiglio cautelare, purché, anche in questo caso, sussistano i presupposti della manifesta evidenza della decisione⁸⁰³.

L'art. 60 c.p.a. prevede che in sede di decisione della domanda cautelare, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, possa definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ciò alla condizione che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se ne ricorrono i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

La sua peculiarità non risiede soltanto nella pronuncia di una sentenza in forma semplificata, ma soprattutto nella drastica compressione della durata del processo⁸⁰⁴; l'esperienza attesta, in media, una chiusura del processo in tempi inferiori ai tre mesi. L'articolo 60 del codice del processo amministrativo subordina la possibilità di utilizzare il rito immediato alla verifica di due requisiti di natura

⁸⁰¹ DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, cit., 988 ss.

⁸⁰² CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, cit., 1075 ss.

⁸⁰³ RAMAJOLI, *Giusto processo e giudizio amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2013, 100 ss.; MARENGHI, *Processo senza modello e giustizia semplificata*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, 885 ss.; LUMETTI, *Processo amministrativo e tutela cautelare*, Padova, 2012, *passim*.

⁸⁰⁴ RAMAJOLI, *Giusto processo e giudizio amministrativo*, cit., 134 ss.

processuale, cruciali per garantire che il giudizio possa essere definito anticipatamente⁸⁰⁵.

Il primo requisito impone l'accertamento della completa integrità del contraddittorio e della fase istruttoria. Ciò significa che il giudice deve verificare che tutte le parti necessarie siano state coinvolte e che il quadro probatorio a disposizione sia già sufficiente per giungere a una decisione di merito. Il secondo requisito riguarda l'assenza di ragioni ostativo-difensive. In pratica, le parti non devono aver manifestato l'intenzione di articolare ulteriormente le proprie difese attraverso l'utilizzo di istituti che presuppongono necessariamente l'apertura e lo svolgimento della fase di merito ordinaria. Tali istituti includono, a titolo di esempio, la proposizione di motivi aggiunti (nel processo amministrativo spesso riservata all'impugnazione di atti conseguenti a quello già impugnato, e quindi dovuti al fisiologico passaggio del tempo; per esempio l'impugnazione della graduatoria finale rispetto alla già avvenuta impugnazione del bando di concorso), l'introduzione di un ricorso incidentale, o la richiesta di un regolamento di competenza o di giurisdizione.

Elemento distintivo fondamentale dell'art. 60 c.p.a., in antitesi all'art. 74 c.p.a., è la carenza di un espresso riferimento a presupposti oggettivi (ovvero la manifesta evidenza dell'esito) per la definizione immediata⁸⁰⁶. Sebbene la prassi giurisprudenziale dimostri che il giudizio immediato trova applicazione prevalente in presenza della manifesta fondatezza, irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, tali indici non sono configurati come presupposti necessari. Essi sono piuttosto considerati criteri orientativi che, unitamente a valutazioni di carattere organizzativo, possono indurre il Collegio a concentrare la risposta giurisdizionale nella camera di consiglio cautelare. Il giudice può infatti ricorrere all'art. 60 c.p.a. non solo in ragione della liquidità dell'esito, ma anche quando ravvisi l'urgenza di una pronuncia che definisca il giudizio nel merito entro tempi ristretti, nell'interesse del buon andamento dell'azione amministrativa.

⁸⁰⁵ DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, cit., 991 ss.

⁸⁰⁶ CRISCENTI e STORTO, *La sentenza in forma semplificata*, cit., 1097.

L'art. 60 c.p.a. prevede come presupposto l'audizione delle parti⁸⁰⁷. Non è invece necessaria l'adesione delle parti, esclusa dalla *ratio legis* e dal carattere non dispositivo della materia. L'obbligo di informazione non è un mero formalismo, bensì il mezzo attraverso cui si rende possibile l'adeguamento dell'apparato difensivo al mutamento del *thema decidendum*, dalla fase incidentale cautelare alla definizione del merito. Esso abilita le parti all'esercizio di facoltà processuali non altrimenti esercitabili – come l'articolazione di motivi aggiunti, la produzione documentale supplementare o la richiesta di termini a difesa – indispensabili per una difesa omnicomprensiva. Conseguentemente, l'informazione *ad hoc* non è suscettibile di equipollenza procedurale con avvertimenti generici o preliminari all'udienza. Una siffatta surrogazione frustrerebbe la specifica funzione della norma: consentire che l'apporto dialettico delle parti sia fornito con piena cognizione degli elementi istruttori e delle tesi avversarie, in un momento processuale non ripetibile per l'acquisizione del parere, sebbene non vincolante, sulla conversione del rito⁸⁰⁸. Il tentativo è evidentemente quello di raggiungere il bilanciamento ottimale tra l'esigenza di celerità ed il diritto di difesa, finalizzato a prevenire la “sorpresa decisionale” (la pronuncia definitiva in luogo di quella cautelare), senza tuttavia sacrificare la necessità di una contrazione dei tempi⁸⁰⁹.

L'assenza del difensore all'udienza non inibisce la decisione semplificata, poiché l'adozione del rito è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del Collegio, e non al potere di veto delle parti. L'assenza si configura piuttosto come una implicita accettazione del rischio procedurale della definizione immediata.

L'operatività del giudizio immediato trova un limite dettato dall'Art. 55, comma 10, c.p.a., il quale detta una regola di prudenza processuale⁸¹⁰: «Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio

⁸⁰⁷ CORAGGIO, *Le sentenze semplificate nel nuovo codice del processo amministrativo*, cit., 644 ss.; DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, cit., 991 ss.

⁸⁰⁸ DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, cit., 992 ss.

⁸⁰⁹ ID., *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, cit., 992 ss.

⁸¹⁰ CRISCENTI e STORTO, *La sentenza in forma semplificata*, cit., 1099.

di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito». Tale disposizione stabilisce che se il giudice, in sede cautelare, ritiene che le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito (senza ricorrere all'immediata definizione *ex art. 60*), allora fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito in un'udienza ravvicinata. Questa norma introduce una distinzione cruciale nell'approccio alla gestione processuale, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice la valutazione del caso specifico per scegliere tra due percorsi accelerati.

La prima ipotesi è il giudizio immediato, disciplinato dall'articolo 60, che riflette la necessità di una massima contrazione processuale. In questo caso, l'accelerazione è talmente spinta da portare alla coincidenza della fase cautelare con la decisione di merito nella medesima Camera di Consiglio. La seconda è la discussione sollecita, prevista dall'articolo 55, comma 10, che risponde ad una necessità di tutela accelerata. Qui l'accelerazione si traduce in un ravvicinamento temporale delle fasi del giudizio, ma, a differenza del giudizio immediato, non si arriva alla sovrapposizione decisoria nella stessa Camera di Consiglio. Il giudice garantisce quindi un esame rapido, ma mantiene una distinzione tra il momento cautelare e quello della decisione di merito.

L'istituto si rivela uno strumento di grande efficacia per fornire una risposta immediata, la cui applicazione esige, tuttavia, estrema cautela per bilanciare l'efficienza con le piene garanzie difensive. Si tratta, nondimeno, di un sistema che permette la definizione della lite in uno stato estremamente anticipato della controversia e soprattutto idoneo al giudicato.

La pronuncia giurisdizionale in forma semplificata è funzionalmente e ontologicamente equiparata alla sentenza ordinaria, rendendola perciò soggetta al medesimo *corpus* di regole impugnatorie previste dal D.Lgs. n. 104/2010. L'inosservanza dei presupposti procedurali prescritti dagli articoli 60 e 74 del c.p.a. non ha l'effetto di inficiare il merito della decisione assunta, bensì configura un *error in procedendo*. Qualora sia il T.A.R. a pronunciare la sentenza semplificata o

immediata, tale vizio impone l'impugnazione mediante appello da presentare dinanzi al Consiglio di Stato. Al contrario, se la decisione semplificata viene pronunciata dallo stesso Consiglio di Stato (sia in grado d'appello sia come giudice unico di primo grado), il medesimo vizio rende esperibile il rimedio straordinario della revocazione⁸¹¹.

La sentenza semplificata emessa a definizione del giudizio cautelare è pienamente appellabile. L'effetto devolutivo del gravame opera con la massima estensione, trasferendo al giudice di seconda istanza la cognizione integrale della controversia. Ne consegue che la forma semplificata della pronuncia di primo grado costituisce una circostanza ininfluenza ai fini della delibazione di merito in sede di appello.

L'istituto della definizione immediata è quindi, come rilevato e precedentemente anticipato, saldamente ancorato alle logiche del processo amministrativo. In questo senso, è possibile coglierne pienamente le possibilità di utilizzo: in un processo tendenzialmente documentalmente istruito e avente ad oggetto atti (nel caso di specie, della pubblica amministrazione), una definizione anticipata a livello della fase cautelare risulta particolarmente efficace. Le medesime considerazioni non possono valere per il processo civile nel suo complesso; tuttavia possono suggerire, a livello di *ratio*, una strada verso la quale orientare il processo di riforma.

In definitiva, in una prospettiva di *iure condendo*, tanto l'esperienza comparatistica quanto quella propria dell'ordinamento interno suggeriscono che la piena efficacia degli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. potrebbe essere raggiunta solo con l'introduzione di una disciplina organica e codificata del "processo per evidenza". Questo implicherebbe la necessità, per il diritto processuale italiano, di abbracciare la filosofia della giurisdizione differenziata e proporzionata. Ciò costituisce una necessità ineludibile al fine di garantire la sostenibilità economica e l'effettività della tutela giurisdizionale in un contesto di giustizia moderna. La chiave per superare la crisi di efficienza che da decenni affligge il sistema

⁸¹¹ DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, cit., 993 ss.

giudiziario è la capacità di discernere tra le liti che meritano il *full trial* e quelle che possono essere risolte per evidenza o manifesta infondatezza.

Questa constatazione non è certo innovativa e, anzi, si configura piuttosto come una conclusione quantomai classica. Difatti, proprio in quest'ottica un Maestro quale Francesco Carnelutti già cento anni fa scriveva: «*vi sono liti le quali tollerano meglio la soluzione ingiusta, perché esigono più intensamente la soluzione più rapida, e viceversa*»⁸¹².

⁸¹² CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1925, 453 ss.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Riforma della giustizia civile: i decreti delegati di attuazione*, in *Questione giustizia*, volume 1, 2023, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/riforma-della-giustizia-civile-i-decreti-delegati-di-attuazione>.

AIMERITO, *La Codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008.

ALLIERI, *Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro*, in *Giustiziainsieme.it*, 1 febbraio 2023, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2638-le-nuove-disposizioni-in-materia-di-processo-del-lavoro>.

AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civil*, Vol. 11, 2002, 482 ss.

ANDOLINA, *Crisi del giudicato e nuovi strumenti alternativi di tutela giurisdizionale. La (nuova) tutela provvisoria di merito e le garanzie costituzionali del «giusto processo»*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 317 ss.

ANDREWS, *English Civil Procedure*, Oxford; New York, 2003.

ANDREWS, *The Modern Civil Process - Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, Tübingen, 2008.

ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956.

ANDRIOLI, *Ordinanza (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980.

ANIELLO, *Art. 348-bis c.p.c. Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 480.

ANIELLO, *Forma dell'appello*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 471.

ANIELLO, *Revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 608 ss.

ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815 – 1942*, Torino, 2017.

ANSANELLI, *Alle radici del Progetto Chiovenda. Fra modernismo processuale... e adversary system*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2019, 387 ss.

ANSANELLI, *Culture della riforma, modulazione del rito e sommarizzazione delle tutele*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 967 ss.

ANSANELLI, *Ancora su riforma e controriforma del processo civile*, in *Foro it.*, 2020, 328 ss.

ANSANELLI, *Covid-19 e giustizia civile-Prevedibile sopravvivenza di alcune misure emergenziali nella giustizia post-pandemica*, in *Le corti fiorentine*, 2021, 3 ss.

ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, 2021.

ANSANELLI, *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, in *Le corti fiorentine*, 2021, 75 ss.

ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, in *Le corti fiorentine*, 2023, 1 ss.

ANTONIUCCI, *L'Italia fallisce l'obiettivo Pnrr sulla giustizia civile. Finanziamenti Ue a rischio*, in *Il Foglio*, 19 febbraio 2025, reperibile su: <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/02/19/news/l-italia-fallisce-l-obiettivo-pnrr-sulla-giustizia-civile-finanziamenti-ue-a-rischio-7434935/>.

APICELLA, *Il procedimento civile sommario: commento alla legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, Milano, 1908.

- AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960.
- ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie - I procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto*, Vol. X, Padova, 2010.
- ASPRELLA, *La nuova modalità di pronuncia della sentenza nel rito del lavoro*, in *Giust. civ.*, 2010, 133.
- ASTUTI, *Il "Code Napoleon" in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati successori*, in *Annali di Storia del diritto*, vol. XIV, 1973, 54 ss.
- ATTARDI, *Le preclusioni nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.*, 1990, V, 385 ss.
- ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991.
- ATTARDI, *Le ordinanze di condanna nel giudizio di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma*, in *Giur. it.*, 1992, IV, 1 ss.
- BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Bari, 1994.
- BALENA, *Ancora "interventi urgenti" sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, 317 ss.
- BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2009, reperibile su: <https://www.judicium.it/rivista/articolo/il-procedimento-sommario-di-cognizione/>.
- BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2009, 804 ss.
- BALENA, *Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità*, in *Giust. proc. civ.*, 2018, 1 ss.
- BALENA, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Il foro italiano. Gli speciali. Riforma del processo civile*, 2023, 195 ss.
- BARKER e GLAD, *Use Of Summary Judgment in Defense of Bad Faith Actions Involving First Party Insurance*, in *Tort & Insurance Law Journal*, 1994, 49 ss.

BASILICO e CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione*, Milano, 1998.

BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2009, reperibile su <https://www.judicium.it/rivista/articolo/il-procedimento-sommario-di-cognizione-2/>.

BASILICO, *Art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza della cognizione*, in *Giur. it.*, 2010, 3 ss.

BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 737 ss.

BAYER, *Theorie der summarischen Prozesse*, Munchen, 1859.

BERTILLO, *Il processo ordinario di cognizione e il rito semplificato*, in *Questione giustizia*, 2024, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/4027/bertillo-il-processo-ordinario-di-cognizione-e-il-rito-semplificato.pdf>.

BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 751 ss.

BIAVATI, *Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata*, in *Giur. it.*, 2010, 2168 ss.

BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 185 ss.

BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 483 ss.

BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1151 ss.

BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna, 2021.

BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 45 ss.

BIELLI, *La «summary jurisdiction» nell'esperienza processuale inglese*, in *Studi senesi*, 1981, 38 ss.

BOAL, *Summary Judgment Motions: A View From the Bench*, in *Boston Bar Journal*, vol. 68, 2024, reperibile su: <https://bostonbar.org/journal/summary-judgement-motions-a-view-from-the-bench/>.

BOCCAGNA e CONSOLO, *Quale delega per la ulteriore riforma (specie, ma non solo, del tanto smagliato) Libro II del codice di rito?*, in *Corr. Giur.*, 2019, 1305 ss.

BOCCAGNA, *Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura*, in *ildirittoprocessualecivile.it*, 2022, reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2022/07/10/le-norme-sul-giudizio-di-primo-grado-nella-delega-per-la-riforma-del-processo-civile-note-a-prima-lettura/>.

BONAFEDE, *Processo telematico*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 170 ss.

BONATO, *I référés nell'ordinamento francese*, in CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, Napoli, 2012, 35 ss.

BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, Roma, 1902.

BORGHESI, *La condanna anticipata nel processo del lavoro e nella “miniriforma” del c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, 658 ss.

BORGHESI, *L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 194 ss.

BORSARI, *Il Codice italiano di procedura civile annotato*, Torino, 1865.

BORSARI, *Il Codice italiano di procedura civile annotato*, Torino, 1866.

BORSARI, *Il Codice italiano di procedura civile annotato*, Torino, 1878-1882.

BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 431 ss.

BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss.*, in *Judicium*, 2010, reperibile su https://www.judicium.it/allegati/rivista/Il_procedimento_sommario_di_cognizione_di_cui_agli_articoli_702_bis_ss.pdf.

BOVE, *La decisione nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 721 ss.

BOVE, *DDL delega per il processo civile: è vera riforma?*, in *Judicium*, 27 marzo 2020, reperibile su: <https://www.judicium.it/ddl-delega-processo-civile-vera-riforma/>.

BREGGIA, *Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme*, in *Questione giust.*, 2024, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-come-relazione-essere-giurista-al-tempo-delle-riforme>.

BRIEGLEB, *Einleitung in die Theorie der summarischen Processe*, Leipzig, 1859.

BRIGUGLIO, *Il rito sommario di cognizione nel nuovo processo societario*, in *Judicium*, 2004, reperibile su: www.judicium.it.

BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. civ.*, 2009, 259 ss.

BRIGUGLIO, *Avanti con l'ennesima riforma del rito civile purché sia solo (tutt'altro che decisiva ma) modestamente utile e non dannosa*, in *Giustiziacivile.com*, 28 giugno 2021, reperibile su: <https://www.antonibriguglio.com/wp-content/uploads/2022/09/AVANTI-CON-LA-ENNESIMA-RIFORMA-DEL-RITO-CIVILE-PURCHE-UTILE-E-NON-DANNOSA.pdf>.

BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *Judicium*, 21 dicembre 2022, reperibile su: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2022/12/Briguglio.pdf>.

BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 957 ss.

BRUNET, PARRY e REDISH, *Summary Judgment: Federal Law And Practice*, Eagan, Minn., 2014.

BRUNET e REDISH, *Summary Judgment: Federal Law and Practice*, St. Paul, Minn., 2006.

BUCCI, *L'art. 186 quater: una norma «grimaldello»?* , in *Giust. civ.*, 1996, 299 ss.

BUFFONE, *Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche*, in *Giustiziainsieme.it*, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2646-le-nuove-norme-processuali-in-materia-di-persone-minorenni-e-famiglia-dlgs-n-149-2022-prime-letture-sintetiche>.

BULLINGTON, *Justice Delayed Is Justice Denied: Summary Judgment Following Anderson V. Liberty Lobby, Inc.*, in *Arizona Law Review* 178, vol. 30, 1988, 171 ss.

BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado: la leale collaborazione tra parti, giudice e terzi*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, 27 ss.

BUONCRISTIANI, *Verifiche preliminari*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, 44 ss.

BURBANK e FARHANG, *Rights and Retrenchment – The Counterrevolution Against Federal Litigation*, Cambridge, 2017.

BURBANK, *Vanishing Trials and Summary Judgment in Federal Civil Cases: Drifting Toward Bethlehem or Gomorrah?*, in *J. Empirical Studies*, 1, 2004, 591 ss.

CADIET, NORMAND e AMRANI-MEKKI, *Théorie générale du procès*, Parigi, 2020.

CALAMANDREI, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*, Milano, 1926.

CALAMANDREI, *Gli effetti secondari della sentenza*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, 15 ss.

- CALAMANDREI, *La condanna generica ai danni*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, 357 ss.
- CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.
- CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima. Premesse storiche e sistematiche*, Padova, 1941.
- CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Padova, 1954.
- CALAMANDREI, *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in CAPPELLETTI (a cura di), *Opere giuridiche*, vol. IV, Napoli, 1965, 14 ss.
- CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965, 187 ss.
- CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, Napoli, 1965.
- CALAMANDREI, *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965, 490 ss.
- CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, in *Opere giuridiche*, Roma, rist., 2019.
- CALAMITA, *La reforma procesal civil en España: evolución y perspectivas*, in *Revista de Derecho Procesal*, 2001, 45 ss.
- CALIFANO, *Il nuovo art. 186 quater c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 565 ss.
- CALIFANO, *Le nuove ordinanze “decisorie” di cui agli artt. 183-ter e quater, c.p.c.*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 1, 2023, 268 ss.
- CALLÉ e DARGENT, *Code de procédure civile: Annoté*, Parigi, 2025.
- CAMPESE, *L’ordinanza provvisoria di cui all’art. 423, secondo comma c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1089 ss.
- CAMPESE, *L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione di cui all’art. 186 quater c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 1996, 109 ss.

CAMPIONE, *L'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/lordinanza-di-accoglimento-ex-art-183-ter-c-p-c-e-lopposizione-allesecuzione/>.

CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1025 ss.

CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1037 ss.

CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Dir. pubb.*, 2017, 21 ss.

CAPASSO, *Brevi notazioni perplesse intorno all'ordinanza definitiva di rigetto per vizi dell'editio actionis*, in *Foro it.*, 2023, 114 ss.

CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, Roma, 1901.

CAPONI, *Il procedimento sommario di cognizione nelle controversie societarie*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 477 ss.

CAPONI, *La tutela sommaria nel processo societario alla luce dei modelli europei*, in *Foro it.*, 2003, 141 ss.

CAPONI, *La tutela sommaria nel processo societario in prospettiva europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 1359 ss.

CAPONI, *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c.)*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2009, 1115 ss.

CAPONI, *Procedimento sommario di cognizione e canone di proporzionalità (a margine dell'art. 702 bis c.p.c.)*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 61 ss.

CAPONI, *Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.*, in ALPA (a cura di), *Le modifiche al codice di procedura civile*, Napoli, 2010, 311 ss.

CAPONI, *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1442.

CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 389 ss.

CAPPELLETTI (a cura di), *Incontro sulla riforma del processo civile. Il Progetto Liebman sul processo di cognizione*, Milano, 1979.

CAPPONI e CECHELLA, *Appendice di aggiornamento a I nuovi interventi sulla riforma del processo civile. Il d.l. 21 giugno 1995, n. 238*, Torino, 1995.

CAPPONI e MANZO (a cura di), *I lavori preparatori alla legge 26 novembre 1990, n. 353*, in *Doc. giust.*, 1991, 5 ss.

CAPPONI, *Luci ed ombre nelle «riforme urgenti» del processo civile*, in *Doc. giust.*, 1990, 37 ss.

CAPPONI, *“L’ultimo” decreto-legge sulla riforma del rito civile*, in *Corr. giur.*, 1995, 771 ss.

CAPPONI, *Procedimento sommario di cognizione nelle controversie societarie (art. 19 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5)*, in *Judicium*, 2009, reperibile su: www.judicium.it.

CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1075 ss.

CAPPONI, *Narrazione giudiziaria e narrazione letteraria (la prospettiva di un processual-civilista)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1414 ss.

CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di rigetto (art. 183-quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2022, 299 ss.

CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di accoglimento (art. 183-ter c.p.c.)*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2024/01/Capponi.pdf>.

CARBONE, *Sentenza del Consiglio di Stato in forma semplificata*, in *Corr. Giur.*, 2012, 1285 ss.

CARNACINI, *Controriforma della riforma processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 993 ss.

CARNACINI, *La vita e le opere di Enrico Redenti, Discorso commemorativo letto nell'aula magna dell'Università degli studi di Bologna il 25-1-1964*, Milano, 1964.

CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1925.

CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile. Parte I: Del processo di cognizione*, Padova, 1926.

CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, 3 ss.

CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare di codice di procedura civile*, Milano, 1937.

CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, Padova, 1940.

CARNELUTTI, *Appunti sulla motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, 88 ss.

CARNELUTTI, *Condanna generica al risarcimento del danno*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 265 ss.

CARPI, *Provvedimenti interinali di condanna, esecutorietà e tutela delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 616 ss.

CARPI, *Ancora sul progetto della Commissione Liebman*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 265 ss.

CARPI, *È sempre tempo di riforme urgenti del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 471 ss.

CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 849 ss.

CARPI, *La semplificazione dei modelli di cognizione ordinaria e l'oralità per un processo civile efficiente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 1283 ss.

CARRATTA, *Ordinanze anticipatorie di condanna*, in *Enc. Giur.*, XXII, Roma, 1990, 20 ss.

CARRATTA, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995.

CARRATTA, *Ordinanze anticipatorie di condanna (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Giur.*, XXII, Roma, 1995.

CARRATTA, *Condanna generica*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1997, 1 ss.

CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997.

CARRATTA, *Nota a Cass. civ., Sez. Unite, 26 settembre 1997, n. 9479*, in *Giur. it.*, 1998, 1833 ss.

CARRATTA, *I nuovi riti speciali societari tra «decodificazione» e «sommarrizzazione»*, in LANFRANCHI e CARRATTA (a cura di) *Davanti al giudice*, Torino, 2005, 67 ss.

CARRATTA, *Processo sommario*, in *Enc. Dir., Annali II*, 2008, 882.

CARRATTA, *Tutela sommaria come alternativa al processo ordinario ed al giudicato?*, Relazione tenutasi in occasione del convegno «Ragionevole durata del processo civile: interpretazione ed effetti», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 13-15 maggio 2009.

CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 449.

CARRATTA, *Il (seminuovo) procedimento semplificato di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 1 ss.

CARRATTA, *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del codice del 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 537 ss.

CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L 26 novembre 2021, n. 206*, Torino, 2023.

CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte)*, in *Giur. it.*, 2023, 446 ss.

CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*, in *Giur. it.*, 2023, 697 ss.

CARSON, *What is a Summary Judgment and how does it work? A legal guide - Harper James Solicitors*, reperibile su: <https://harperjames.co.uk/article/what-is-summary-judgment-how-does-it-work/>.

CARUSO, *Le ordinanze provvisorie*, in *Il processo*, 1, 2023, 355 ss.

CASALINO, *La fase di prima attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza: gestione, monitoraggio e controllo; principi trasversali e condizionalità per il corretto utilizzo delle risorse europee*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2021, 5 ss.

CASCIARO, *Dal procedimento sommario al nuovo procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/dal-procedimento-sommario-al-nuovo-procedimento-semplificato-di-cognizione/>.

CASTAGNO, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 179 ss.

CATALDI, *La riforma del diritto societario: il procedimento sommario di cognizione*, in *Giust. civ.*, 2003, 467 ss.

CATALDI, *Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. e d.lg. 1.9.2011, n. 150*, Milano, 2013.

CAVALLINI, *Il procedimento sommario di cognizione nelle controversie societarie*, in *Giust. civ.*, 2003, 266 ss.

CAVALLINI, *L'ufficio per il processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 981 ss.

CAVALLINI, *Determination of the U.S. Pleading from the Civil Law Perspective*, in *Wash Univ. Global Studies L. Rev.* 31, 2022, 155 ss., reperibile su: <https://ssrn.com/abstract=4237544>.

CAVALLINI, *Verso un nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 161 ss.

CAVANAGH, *Twombly: The Demise of Notice Pleading, the Triumph of Milton Handler, and the Uncertain Future of Private Antitrust Enforcement*, in *Rev. Lit.* 28, 2008, 1 ss.

- CAYROL, *Procédure civile*, 11a ed., Parigi, 2022.
- CEA, *Brevi note sull'efficacia delle ordinanze anticipatorie di condanna*, in *Foro it.*, 2000, 580 ss.
- CECCHIELLA, *Il référé italiano nella riforma delle società*, in *Corr. giur.*, 2003, 1130 ss.
- CECCHIELLA, *Contributo a una giustizia «civile». Una prima lettura del d.d.l. S/1662/XVIII approvato dal Senato*, in *Pol. dir.*, 2021, 525 ss.
- CECCHIELLA, *Contributo ad una giustizia «civile». Una prima lettura alla legge delega n. 206/2021*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, Pisa, 2022, 1765 ss.
- CECCHIELLA, *Il processo telematico*, in CECCHIELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, 71 ss.
- CECCHIELLA, *Introduzione alla «giustizia civile» riformata*, in CECCHIELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, IX ss.
- CECIL, *Trends In Summary Judgment Practice: 1975-2000*, Washington D.C., 2007.
- CENTI, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, 1902.
- CHIARLONI, *Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile (con particolare riguardo ai procedimenti cautelari e interinali)*, in *Foro it.*, 1990, V, c. 499 ss.
- CHIARLONI, *Prime riflessioni sui valori sottesi alla novella del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 657 ss.
- CHIARLONI, *Discrezionalità oppure obbligatorietà in tema di emanazione dell'ordinanza di condanna ex art 186-quater c.p.c.?*, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 329 ss.

CHIARLONI, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186-quater c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 513 ss. (e in *Dir. Giust.*, 1996, 933).

CHIARLONI, *Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 465 ss.

CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1901.

CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, Torino, 1904.

CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1906.

CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli, 1920.

CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923.

CHIOVENDA, *L'oralità e la prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924, 5 ss.

CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1931, 379 ss.

CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933.

CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935.

CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, rist., Napoli, 1960.

CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1965.

CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in PROTO PISANI (a cura di), *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, I, Milano, 1993.

CIACCIA CAVALLARI, *La contestazione nel processo civile, I e II*, Milano, 1993.

CIPRIANI e MONTELEONE (a cura di), *La riforma del processo civile: L. 14 maggio 2005, n. 80 L. 28 dicembre 2005, n. 263 L. 8 febbraio 2006, n. 54 L. 23 febbraio 2006, n. 51 L. 24 febbraio 2006, n. 52*, Padova, 2007.

CIPRIANI, *Le dimissioni del Professore Mortara e i “germanisti” del preside Scialoja*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 773 ss.

CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi – La procedura civile nel Regno d’Italia (1866- 1936)*, Milano, 1991.

CIPRIANI, *La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del Consiglio nazionale forense*, in *Rass. for.*, 1992, 71 ss.

CIPRIANI, *Alle origini del Codice di procedura civile*, in AA.VV., *Scritti in onore di Elio Fazzalari.*, Vol. II, Milano, 1993, 323 ss.

CIPRIANI, *Gli avvocati italiani e «l’esperienza fallita» (Il codice processuale civile 1942)*, in *Rass. for.*, 1997, 179 ss.

CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in CIPRIANI, *Ideologie e modelli del processo civile. Saggi*, Napoli, 1997, 25 ss.

CIPRIANI, *Piero Calamandrei, la relazione al re e l’apostolato di Chiovenda*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 749 ss.

CIPRIANI, *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, 526 ss.

CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Associazione deicostituzionalisti.it*, 2002, reperibile su: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/roma20021114/cipriani.html.

CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del Codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 92 ss.

CIPRIANI (a cura di), *Carnelutti, Vita da avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, Milano, 2006.

CIRULLI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, 240.

CIRULLI, *Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c.*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/osservazioni-sullart-363-bis-c-p->

c/?testocercato=l%20rinvio%20pregiudiziale%20%E2%80%9Calla%20Corte%E2%80%9D&a=#_ftn5.

CIVININI, *Le condanne anticipate*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 332 ss.

CLECKLEY, LOUIS e PALMER JR, *Litigation Handbook on West Virginia Rules of Civil Procedure*, Huntington, New York, 2015.

COLESANTI, *Il processo di cognizione nella riforma del 1990*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 20 ss.

COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma: d.lgs. 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, 141 ss.

COMOGLIO, L.P., *I provvedimenti anticipatori*, in TARUFFO (a cura di) *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 1993, 301 ss.

COMOGLIO, L.P., *I provvedimenti anticipatori*, in COMOGLIO, FERRI e TARUFFO, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 683 ss.

COMOGLIO, L.P., *I provvedimenti anticipatori*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, 343 ss.

CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, 16 ss.

CONSOLO, *Un codice di procedura civile "seminuovo"*, in *Giur. it.*, 1990, 429 ss.

CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186 quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, in *Corr. giur.*, 1995, 1405 ss.

CONSOLO, *La girandola della riforma del codice di procedura civile*, in *Corr. giur.*, 1995, 867 ss.

CONSOLO, *Esercizi imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre*, in *Corr. giur.*, 2002, 1541 ss.

CONSOLO, *Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso in una vocazione imperiosamente operosa*, in CIPRIANI (a cura di), *Carnelutti, Vita da avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, Milano, 2006, 313 ss.

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, 5° ed., Padova, 2006.

CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009, 882 ss.

CONSOLO, *Il diritto processuale civile e la sua evoluzione*, in CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Vol. II. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, XI ed., Torino, 2017, 15 ss.

CONSOLO, *Il codice grandi e i grandi processualisti italiani formati nella stagione aurea della rinascita (insomma, prima di Sarajevo)*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 152 ss.

CONSOLO, *Pro futuro. Considerazioni sui problemi della riforma del processo civile (titolava Franz Klein, 1891). Un mero flash qui ed ora ad instar sulla tormentata fase introduttiva*, in *Pol. dir.*, 2021, 548 ss.

CONTE e DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018.

CONTE, *Appunti sull'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.: primi orientamenti*, in *Corr. giur.*, 1996, 225 ss.

CONTE, *La provvisoria esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 1108 ss.

CONTE, *L'ordinanza di ingiunzione nel processo civile*, Padova, 2003.

COOPER, *Transnational Civil Procedure: Fact Pleading or Notice Pleading? A Viewpoint from the USA*, in *Uniform Law Rev.*, 2001, 857 ss.

CORAGGIO, *Le sentenze semplificate nel nuovo codice del processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, 644 ss.

COSENTINO, *Il nuovo processo ordinario di cognizione nel D.lg. n. 149/2022, attuativo della L. n. 206/2021: concentrazione, compressione dei termini processuali e macchinosità del rito*, in *Diritto, Giustizia e Costituzione*, 29 novembre 2022., reperibile su: <https://www.unicost.eu/il-nuovo-processo->

[ordinario-di-cognizione-nel-d-lg-n-149-2022-attuativo-della-l-n-206-2021-concentrazione-compressione-dei-termini-processuali-e-macchinosita-del-rito/](#).

COSSIGNANI, *Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario*, in *Giustiziainsieme.it*, 2023, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2666-riforma-cartabia-le-modifiche-al-primo-grado-del-processo-di-cognizione-ordinario>.

COSTANTINO, *Appunti sulle proposte di riforma urgente del processo civile*, in *Doc. giust.*, 1988, 769 ss.

COSTANTINO, *La lunga agonia del processo civile (Note sul d.l. 21 giugno 1995, n. 238)*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 321 ss.

COSTANTINO, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: III. - Modifica della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione*, in *Foro it.*, 2005, 100 ss.

COSTANTINO, *Sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione: contro la pubblicità ingannevole*, in *Questione Giustizia*, 11 dicembre 2019, reperibile su: http://www.questionegiustizia.it/articolo/sulle-proposte-di-riforma-del-processo-civile-di-cognizione-contro-la-pubblicita-ingannevole_11-12-2019.php.

COSTANTINO, *Introduzione*, in COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Bari, 2022, 19 ss.

COYLE, *Part 24 – Summary Judgment: A Strategic Approach to Legal Resolution - Lawdit Solicitors*, reperibile su: <https://lawdit.co.uk/readingroom/part-24-summary-judgment-explained>.

CRISCENTI e STORTO, *La sentenza in forma semplificata*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2016, 1087 ss.

CURZIO, *Il giudice ed il precedente*, in *Quest. Giust.*, 2018, reperibile su: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-giudice-ed-il-precedente_578.php;

CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato*, Napoli, 1875.

CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato*, Napoli, 1902.

CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla legge 31 marzo 1901 e al r.d. 31 agosto 1901*, Verona, 1902.

CUZZERI, *Il procedimento sommario: Note alla Legge 31 marzo 1901 e al r. Decreto 31 agosto 1901*, Torino, 1910.

D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 312 ss.

D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di Giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012.

D'ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII*, in *Giustiziainsieme.it*, 31 maggio 2021, reperibile su <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1758-la-riforma-della-giustizia-civile-secondo-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-gli-emendamenti-governativi-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-riflessioni-sul-metodo-di-elena-d-alessandro>.

D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 2017 ss.

D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (art. 363-bis c.p.c.)*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 285 ss.

D'ALESSANDRO, *Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda*, in *Giustiziacivile.com*, 2023, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/appfondimenti/le-nuove-ordinanze-di-accoglimento-e-di-rigetto-della>.

D'AMBROSIO, *Luci ed ombre del procedimento sommario per le controversie societarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 405 ss.

D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, Padova, 1979.

D'ARRIGO e DAVID, *Next generation EU e PNRR italiano: analisi, governance e politiche per la ripresa*, Roma, 2022.

DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 481 ss.

DE CRISTOFARO, *L'avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 209 ss.

DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 262 ss.

DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia*, in *Judicium*, 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-disposizioni-general-in-materia-di-chiarezza-e-sinteticita-degli-atti-processuali-nella-riforma-cartabia/>.

DE LA OLIVA SANTOS, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 2000.

DE LA OLIVA SANTOS, *Il nuovo codice di procedura civile spagnolo (Ley 1/2000) a dieci anni dalla sua approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 437 ss.

DE LUNGO, *Contributo allo studio dei rapporti fra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sistema delle fonti statali: dinamiche, condizionamenti e prospettive*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2022, 33 ss.

DE PAOLIS, *La sentenza semplificata nel processo amministrativo*, in *Azienditalia*, 2022, 987 ss.

DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2017, 750 ss.

DE SANTIS, *Le impugnazioni*, in COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, Bari, 2022, 264 ss.

DEL VECCHIO, *L'ordinanza provvisoria (o definitiva) introdotta dall'art. 186 quater c.p.c.*, in *Rass. loc. e cond.*, 1995, 433 ss.

DEL VECCHIO, *Rito semplificato a “geometrie variabili”*, in *Giur. it.*, 2024, 794 ss.

DELLA PIETRA, *Il procedimento sommario societario: molti dubbi e qualche certezza*, in *Corr. giur.*, 2005, 577 ss.

DELLA PIETRA, *Le ordinanze «divinatorie» nella delega sul processo civile*, in *ildirittoprocessualecivile.it*, 3, 2022, reperibile su: https://www.ildirittoprocessualecivile.it/wp-content/uploads/2022/07/3_2022_contributo-2.pdf.

DELLE DONNE, *La fase introduttiva, la prima udienza e i provvedimenti del giudice istruttore*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 287 ss.

DENTI e CUOMO ULLOA, *La giustizia civile: lezioni introduttive*, Bologna, 2004.

DENTI e SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974.

DENTI, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971.

DENTI, *Riforma o controriforma del processo civile? Un progetto per la giustizia civile*, Bologna, 1982.

DENTI, *Norme sulla giurisdizione, Voce art. 111*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1987.

DENTI, *Una difesa d'ufficio*, in *Foro it.*, 1987, V, 172 ss.

DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 805 ss.

DENTI, *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in AA. VV. *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa. Atti del Convegno di Udine 18 novembre 1995*, Udine, 1996, 29 ss.

DI CLEMENTE, *La provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado*, in *Cammino diritto*, 2021, par. 4.

DI GIOVANNI e NIUTTA, *Competente il g.i. ad emettere ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. anche dopo la rimessione della causa al collegio*, in *Corr. giur.*, 1996, 85 ss.

DI PIETRO PAOLO, *Il perfezionamento del deposito telematico e la notificazione a mezzo pec*, in *judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/il-perfezionamento-del-deposito-telematico-e-la-notificazione-a-mezzo-pec/>.

DIDONE, *Appunti sulla tutela sommaria di cui all'art. 186 bis c.p.c.*, in *Doc. giust.*, 1993, 2196 ss. e in *Giur. merito*, 1994, 764 ss.

DIDONE, *Per la difesa dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.)*, in *Doc. giust.* 1996, 51 ss. e in *Riv. dir. proc.*, 1996, 71-77.

DIDONE, *Le ordinanze anticipatorie di condanna e il nuovo procedimento sommario*, Milano, 2010.

DIOTALLEVI, *Pubblico e privato, insieme, per far funzionare il PNRR, in Democrazia e Diritti Sociali*, 2021, 101 ss.

DITTRICH, *Dalla tutela cautelare anticipatoria alla tutela sommaria definitiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 672 ss.

DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1582 ss.

DODSON, *New Pleading in the Twenty First Century – Slamming the Federal Courthouse Door?*, Oxford, 2013.

DONDI e ANSANELLI, *Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 621 ss.

DONDI e ANSANELLI, *Giustizia civile e problemi del giusto processo*, in *Pol. dir.*, 2007, 111 ss.

DONDI, ANSANELLI e COMOGLIO, P., *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, II ed., Milano, 2018.

DONDI e COMOGLIO, P., *In tema di riforme e garanzie del contraddittorio - questioni rilevanti in prospettiva europea*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 555 ss.

DONDI e GUTIERREZ BERLINCHES, *Processo civile spagnolo*, in *Enc. Dir., Annali*, II, Tomo I, Milano, 2008, passim.

DONDI, *L'evoluzione della Hearsay Rule nel Processo Civile Angloamericano – I*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 97 ss.

DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985.

DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa, I – Il modello statunitense*, Padova, 1991.

DONDI, *Brevi considerazioni sulla federalizzazione delle normative processuali alla luce della vicenda statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 1087 ss.

DONDI, *Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 787 ss.

DONDI, *Paradigmi processuali ed «expert witness testimony» nel diritto statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 775 ss.

DONDI, *Problemi di utilizzazione delle 'conoscenze esperte' come expert witness testimony nell'ordinamento statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 1133 ss.

DONDI, *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 161 ss.

DONDI, *Impostazione ideologica e funzionalità nella recente riforma italiana del processo civile*, in *Pol. dir.*, 2004, 251 ss.

DONDI, *Utilizzazione delle conoscenze esperte nel processo civile – alcune ipotesi di carattere generale*, in *Studi in Onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, t. I, 2006, 843 ss.

DONDI, *Precedente e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 709 ss.

DONDI, *Case law e filosofia degli atti introduttivi negli stati uniti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 529 ss.

DONDI, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 376 ss.

DONDI, *Riforma degli atti introduttivi. il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 434 ss.

DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 927 ss.

DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentative*, in *Pol. dir.*, 2021, 557 ss.

DONDI, *Comparazione e riforme della giustizia civile. Una raccolta di scritti*, ANSANELLI e COMOGLIO, P., (a cura di), Genova, 2024.

DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011.

DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *Giustiziacivile.com*, 22 novembre 2022, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/articoli/riforma-del-processo-civile-le-disposizioni-general-e-il>.

FABBRINI, *Next Generation EU: il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia*, Bologna, 2022.

FABIANI, *I provvedimenti anticipatori ed esecutività della sentenza di primo grado*, in *Fallimento*, 1992, 1237 ss.

FABIANI, *I provvedimenti a funzione prevalentemente deflattiva*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 321 ss.

FABIANI, *L'ordinanza post-istruttoria alla prova della revoca fallimentare*, in *Foro it.*, 1996, I, c. 1065 ss.

FABIANI, *La condanna anticipata nei processi di cognizione a sfondo concorsuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 54 ss.

FABRI, *La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2022, 927 ss.

FAIRMAN, *The Myth of Notice Pleading*, in *Ariz. Law Rev.* 43, 2001, 987 ss.

- FAIRMAN, *Heightened Pleading*, in *Tex. Law Rev* 81, 2002, 551 ss.
- FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 491 ss.
- FAZZALARI, *Intervento*, in TARZIA (a cura di), *Les mesures provisoires en procédure civile*, Milano, 1985, 279 ss.
- FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione e la novella del 1990. Appendice di aggiornamento*, Torino, 1991.
- FAZZALARI, *Luci ed ombre della riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 621 ss.
- FAZZALARI, *2001: quattro centenari*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 899 ss.
- FERRAND *et al.*, *L'étendue de l'autorité de chose jugée en droit comparé*, in *BICC*, 2006, 51 ss.
- FERRARO, *Riflessioni a margine della riforma sul processo civile di appello*, in *Judicium*, 15 marzo 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/riflessioni-a-margine-della-riforma-sul-processo-civile-di-appello/>.
- FERRAROTTI, *Commentario teorico pratico comparato al Codice civile italiano*, Torino, 1872-1875.
- FILIPPI, *La “governance” economica europea tra crisi pandemica e “Next Generation EU”*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2021, 339 ss.
- FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853 ss.
- FONTANA, *Per una storia critica del processo del lavoro dalla legge n. 533 ad oggi*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2023, 325 ss.
- FORNACIARI, *Gli artt. 186 bis, ter e quater; motivi dell'insuccesso e prospettive «de iure condendo»*, in *Giur. it.*, 1997, IV, 241 ss.
- FORNACIARI, *Nota a Cass. civ., Sez. Unite, 26 settembre 1997, n. 9479*, in *Giust. civ.*, 1998, 2291 ss.

FORNACIARI, *La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive: una prospettiva possessoria*, in *Judicium*, 2012, reperibile su: <https://www.judicium.it/la-provvisoria-efficacia-delle-sentenze-di-accertamento-e-costitutive-una-prospettiva-possessoria/> .

FORTE, *L'ordinanza di condanna e quella ingiunzionale in corso di causa*, in *Corr. giur.*, 1994, 1040 ss.

FOSCHINI, *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia e delle disposizioni transitorie di esso*, Torino, 1870.

FRADEANI, *Appunti sulla tutela decisoria sommaria in Inghilterra e Francia: summary judgment e injonction de payer*, in CARRATA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa – Studi*, Napoli, 2012, 127 ss.

FRANZA e D'OTTAVIO, *Le tutele giurisdizionali del lavoratore per l'inadempimento e l'insolvenza del datore di lavoro*, in *Giust. civ.*, 2025, 412 ss.

FREEDMAN, *Summary Judgment And Other Preclusive Devices*, New York, 1989.

FRENCH e SIME, *Blackstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, Oxford, 2012.

FRISINA, *La tutela anticipatoria: profili strutturali e funzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 364-391.

FROSINA, *Processo civile, l'arretrato non cala ma aumenta: nel 2024 accumulati quasi centomila fascicoli. E Nordio fallisce l'obiettivo Pnrr di dicembre*, in *Il Fatto Quotidiano*, 20 febbraio 2025, reperibile su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/02/20/processo-civile-fallimento-nordio-arretrato-pnrr/7884041/>.

FURNO, *In tema di condanna generica ai danni*, in *Giur. It.*, 1951, 721 ss.

GALANTE, *La riforma del processo civile*, Napoli, 1903.

GALANTER, *The Regulatory Function of the Civil Jury*, in LITAN (ed.), *Verdict: Assessing the Civil Jury System*, Washington D.C., 1993, 85 ss.

GALDI, *Codice civile del Regno d'Italia col confronto coi codici francese, austriaco, napoletano, parmense, estense col regolamento pontificio leggi per la Toscana e col diritto romano corredato delle relazioni fatte alla camera elettiva ed al senato e di un sunto completo e preciso di tutte le discussioni parlamentari e delle diverse commissioni legislative*, Napoli, 1865.

GALDI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile del regno d'Italia*, Napoli, 1887.

GALDI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia redatto sul commentario del codice di procedura civile sardo*, Torino, 1890.

GALLANTI, *Alcune riflessioni sulle ordinanze "anticipatorie" di accoglimento e rigetto della domanda*, in *Le Corti fiorentine*, 2023, 31 ss.

GALLANTI, *Le nuove ordinanze definitive del giudizio di primo grado*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 947 ss.

GAMBA, *La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 941 ss.

GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in *Questionegiustizia.it*, 2023, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-procedimento-semplificato-di-cognizione-o-meglio-il-nuovo-processo-di-cognizione-di-primo-grado>.

GARBASSO, *La legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, 1901.

GARE, *Summary Judgment And Strike Out - Hfw*, reperibile su: <https://www.hfw.com/app/uploads/2025/02/006832-HFW-CLIENT-GUIDE-Summary-Dismissal-Summary-Judgment-and-Strike-Out.pdf>.

GÉRARD e LAGARDE, *Procédure civile*, 7a ed., 2010.

GHIRGA, *Il reclamo*, in TARZIA (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2004.

GHIRGA, *L'abuso del processo e alcune norme nell'ultima riforma della giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 390 ss.

GIARDINI, *Atto di citazione, addio! O forse è solo un arrivederci? Brevi spunti a margine della proposta di modifica del processo civile*, in *Le Pagine de L'Aula civile – Annuario 2020*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2021, 205 ss.

GIGLIOTTI, *Le linee di intervento del PNRR in tema di Giustizia. Un quadro di sintesi*, in *Giustiziainsieme.it*, 15 giugno 2022, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/ufficio-del-processo-e-organizzazione-della-giustizia/2368-le-linee-di-intervento-del-pnrr-in-tema-di-giustizia-un-quadro-di-sintesi>.

GIGLIOTTI, *Le cosiddette ordinanze definitive. Prime riflessioni*, in *Questione giustizia*, 2023, 1 ss., reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-cosiddette-ordinanze-definitive-prime-riflessioni>.

GIORDANO, *La "saisine pour avis" alla Corte di Cassazione*, *Riv. dir. proc.*, 2005, 109 ss.

GIORDANO, *Procedimento sommario di cognizione*, in DIDONE (a cura di), *Il processo civile competitivo*, Torino, 2010, 717 ss.

GIORDANO, *Più ombre che luci nel nuovo processo civile di primo grado*, in *Giustiziacivile.com*, 2022, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/editoriali/piu-ombre-che-luci-nel-nuovo-processo-civile-di-primo-grado>.

GIRARDI, *Il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di approvazione del Next Generation EU*, in *Rivista AIC*, 2021, reperibile su: <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-chiara-girardi/il-ruolo-del-parlamento-europeo-nel-procedimento-di-approvazione-del-next-generation-eu>.

GIULIANO, *Riflessioni generali e specifiche intorno al regime dell'efficacia dell'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate nel nuovo processo civile*, in *Arch. Civ.*, 1995, 1521 ss.

GIULIANO, *Spunti in tema di efficacia dell'ordinanza ingiuntiva in corso di causa nel nuovo processo civile*, in *Arch. Civ.*, 1995, 1345 ss.

- GIUSSANI, *Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 637 ss.
- GLENDI, *Nota a Cass., Sez. un., 13 dicembre 2023, n. 34851*, in *Riv. giur. trib.*, 2024, 380 ss.
- GORLA, *Procedimenti sommari nel diritto anglo-americano*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, 56 ss.
- GRAINGER e FEALY, *Civil Procedure Rules in Action* [Edizione digitale], 2012.
- GRAZIOSI, *Sul nuovo rito societario a cognizione piena*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 1 ss.
- GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 137 ss.
- GUARNIERI, *Nota a Pretura di Parma, 11 novembre 1990*, in *Dir. e Pratica Lav.*, 1991, 379 ss.
- GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, in *Judicium*, 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-ordinanze-sommarie-ex-artt-183-ter-e-183-quater-c-p-c-nella-trama-del-giudizio-a-cognizione-piena/?testocercato=tiscini&a=>.
- GUERNELLI, *Il linguaggio degli atti processuali tra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 505 ss.
- GUERRA, *Illustrazioni alla legge*, in *Foro sicil.*, 1901, 95 ss.
- GUINAMANT, APARISI e HAFI, *La procédure civile et les procédures civiles d'exécution en cas pratiques*, 6a ed., 2025.
- GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2024-2025*, 11a ed., 2024.
- HADLEY e LAWS, *Summary Judgment*, Mechanicsburg, 2004.
- HADLEY, *Effective Summary Judgment Motions*, Arlington, 2008.
- HANDELMAN, *Handelman's Guide to TTAB Practice*, New York, 2024.

HAZARD E DONDI, *Responsibilities of Judges and Advocates in Civil and Common Law: Some Lingering Misconceptions Concerning Civil Lawsuits*, in 39 *Cornell Int'l L. J.*, 2006, 59 ss

HAZARD e DONDI, *Doveri rispettivi di giudici e avvocati in common law e civil law – Alcuni fraintendimenti ricorrenti in materia di controversie civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, 323 ss. (trad. di DE BARBIERI).

HENRY e ROSEN, *Summary Judgment*, reperibile su: <https://collyerbristow.com/wp-content/uploads/2023/02/CB-Know-How-guide-Summary-judgment-2024.pdf>.

IANNUZZI, *Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento della ricerca*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 1, 308 ss.

IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 47 ss.

IMPAGNATIELLO, *Commento agli artt. 20 e 21 l. 26 novembre 1990 n. 353*, in TARZIA e CIPRIANI (a cura di), *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Padova, 1993, 102 ss.

IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016.

JACKSON, *The White Book*, Vol. I, 2012.

JOINER, *Civil justice and the Jury*, Englewood Cliffs, 1962.

JOMMI, *Il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, Torino, 2005.

LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, in *Judicium*, 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-nuove-regole-per-lintroduzione-della-causa-nel-rito-ordinario-di-cognizione/>.

LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la legge 31 marzo 1901*, Catania, 1902.

LAIMER, PAGLIARIN e PERATHONER (a cura di), *Next Generation Eu e i piani nazionali di ripresa e resilienza*, Milano, 2023.

- LANDSMAN, *The Civil Jury in America*, in *L. Cont. Probs.* 62, 1999, 285 ss.
- LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di articolo 28 dello Statuto dei lavoratori*, Milano, 1971.
- LANFRANCHI, *Del "giusto" procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2005, 40 ss.
- LANFRANCHI, *La roccia non incrinata*, Torino, 2011.
- LANGBEIN, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, in *Yale Law Journal* 122, 2012, 522 ss., reperibile su: https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Faculty/Langbein_CivilTrial.pdf.
- LAPERTOSA, *L'art. 186-quater c.p.c.: una rivoluzionaria novità sulla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 54 ss.
- LAPERTOSA, *La tutela sommaria anticipatoria (art. 186 bis, 186 ter c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 767 ss.
- LARGUIER, CONTE e BLANCHARD, *Droit judiciaire privé. Procédure civile*, 3a ed., 2010.
- LEFORT, *Procédure civile*, 8a ed., 2014.
- LIEBMAN, *Osservazioni in tema di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 5 ss.
- LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 452 ss.
- LIEBMAN, *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 1 ss.
- LIEBMAN, *Sul disegno di legge delega per la riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, 325 ss.
- LIPARI, *Il diritto civile tra legge e diritto*, Milano, 2017.

LITAN, *Civil Juries and Complex Litigation*, in LITAN (ed.), *Verdict: Assessing the Civil Jury System*, Washington D.C., 1993, 3 ss.

LO CALZO, *Interazioni tra dimensione sovranazionale e dimensione nazionale nella produzione normativa: tra crisi “endemiche” e nuove emergenze*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2022, 591 ss.

LOMBARDI, A., *Il procedimento sommario di cognizione generale*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2010, 473 ss.

LOMBARDI, A., *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 2025.

LONGO, *Commenti alla nuova legge*, Catania, 1902.

LOSPINOSO SEVERINI, *Atti parlamentari, Sedute delle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera del 17 giugno 1971 e del 25 ottobre 1972*, reperibili sul sito della Camera dei deputati all'indirizzo <https://storia.camera.it/>.

LUISO, *Osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X*, in *Doc. giust.*, 1988, 105 ss.

LUISO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Dir. Giust.*, 1990, 27 ss.

LUISO, *Il D.L. n. 238/1995 sul processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, 241 ss.

LUISO, *Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione*, Milano, 1999.

LUISO, *Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione*, Milano, 2000.

LUISO, *Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione*, Milano, 2007.

LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2009, 1568.

LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *www.judicium.it*, 2009, oggi reperibile su: <https://www.lexform.it/aggiornamenti/francesco-p-luiso-il-processo-sommario-di-cognizione/1>.

LUISO, *Dal progetto Liebman alla riforma Cartabia: percorsi interrotti e convergenze ritardate*, in *Foro it.*, 2022, I, 133 ss.

LUISO, *Riflessioni sul nuovo processo civile dopo la riforma Cartabia*, in *Il Foro it.*, 2022, I, 121 ss.

LUISO, *Tutela cautelare e processo civile: da Liebman alla riforma Cartabia*, in *Foro it.*, 2022, I, 112 ss.

LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, Milano, 2023.

LUISO, *Diritto processuale civile – II. Il processo di cognizione*, Milano, 2024.

LUISO, *Riforma Cartabia: sui passaggi di rito luci e ombre del “Correttivo civile”*, in *Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi Plus Diritto*, 20 novembre 2024.

LUMETTI, *Processo amministrativo e tutela cautelare*, Padova, 2012.

LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell’art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in *Judicium*, 2021, reperibile su: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/10/L.R.-Luogo.pdf>.

LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 1225 ss.

LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana*, Bologna, 2018.

LUPOI, *Il processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1003 ss.

LYONS, *Rule 56 Reborn: Recent Developments in Summary Judgment and Their Ramifications*, in *Rhode Island Bar Journal*, 1988, reperibile su: <https://www.sfandllaw.com/articles/rule-reborn/>.

MACCHIA, *La “governance” del Piano di ripresa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2021, 733 ss.

MACCHIA, *L’amministrazione del PNRR: un cambio di paradigma?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2023, 445 ss.

MANCINI, *Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in GIORDANO e PANZAROLA (a cura di), *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, Milano, 2024, 123 ss.

MANDRIOLI, *L'azione esecutiva: contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955.

MANDRIOLI, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 551 ss.

MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1991.

MANDRIOLI, *Le nuove ordinanze «di pagamento» e «ingiunzionale» nel processo ordinario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 644 ss.

MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, 19° ed., Torino, 2007.

MANFREDI, *Commento alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, 1901.

MANFREDINI, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, 1885.

MARELLI, *L'esecutività della sentenza costitutiva è limitata ai soli capi di condanna accessori?*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1095 ss.

MARENGHI, *Processo senza modello e giustizia semplificata*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, 885 ss.

MARINONI, *Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali*, in AA. VV. *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, I, Milano, 2005, 93 ss.

MARINONI, *L' "insufficienza di tutela normativa" al diritto fondamentale di azione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 915 ss.

MASÈ DARI, *Appunti sulla «provvisoria»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1951, 295 ss.

MASONI, *Commentario sistematico al nuovo processo civile*, Milano, 2023.

MASONI, *Le nuove ordinanze definitive introdotte dalla riforma del processo civile*, in *Giustiziacivile.com*, 2023, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/le-nuove-ordinanze-definitive-introdotte-dalla-riforma>.

MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1903.

MAYER, CHAINAIS, GUINCHARD e FERRAND, *Procédure civile*, Parigi, 2024

MELTZER e SHAPIRO (eds.), *The Judicial Code and Rules of Procedure in the Federal Courts*, 2007, 916 ss.

MENCHINI e MERLIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 578 ss.

MENCHINI, *Il giudice civile*, Torino, 2002.

MENCHINI, *Il giudizio sommario per le controversie societarie, finanziarie e bancarie*, in *Corr. giur.*, 2004, 1097 ss.

MENCHINI, *Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 869 ss.

MENCHINI, *Il rito semplificato a cognizione sommaria per le controversie semplici introdotto con la riforma del 2009*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2009, 1101 ss., reperibile su https://www.unite.it/dipartimenti/distug/allegati/Ricerche/Pubblicazioni_docenti/Menchini_Il_rito_semplificato_a_cognizione_sommaria_per_le_controversie_semplici_introdotta_con_la_riforma_del_2009.pdf.

MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009, 1025 ss.

MENEGUS, *La riforma della governance del PNRR*, in *Osservatorio cost. AIC*, 2023, 3, 6 giugno 2023, reperibile su: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2023_3_11_Menegus.pdf.

MENGALI, *La revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, 403 ss.

MERCADANTE, *Il pane, le rose, la concorrenza*, in *Questione Giustizia*, 2021, reperibile su: <http://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-pane-le-rose-la-concorrenza>.

MERLIN, *L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 1019 ss.

MERLIN, *È legge la delega al governo per gli interventi sulla giustizia civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206)*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 258 ss.

MERRYMAN, *The Italian Style I: Doctrine, Law, Interpretation*, in *18 Stanford L. Rev.*, 1965, 39 ss.

METAFORA, *L'ambito di applicazione del rito sommario*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2015, 814 ss.

METAFORA, *Le nuove ordinanze di manifesta fondatezza e infondatezza introdotte dalla riforma del processo civile*, in *Giustiziacivile.com*, 2023, reperibile su: <https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/le-nuove-ordinanze-di-manifesta-fondatezza-e>.

MILLER, *The Pretrial Rush To Judgment: Are The «Litigation Explosion», «Liability Crisis» And Efficiency Cliches Eroding Our Day In Court And Jury Trial Commitments?*, in *N.Y.U. Law Review* 78, 2003, 982 ss., reperibile su: <https://www.nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/2.pdf>.

MINAFRA, *Le c.d. ordinanze definitive*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-c-d-ordinanze-definitive/?testocercato=ordinanze%20definitive&a=>.

MINARDI, *Le trappole nel processo civile*, Torino, 2010.

MINGOLLA, *I provvedimenti provvisori*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, 168 ss.

MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022*, Bologna, 2023, 128 ss.

MIRENDA, *Le ordinanze ex art. 186 bis, ter e quater c.p.c.*, in *Giur. merit.*, 1999, 189 ss.

MONDINI, *La nuova, limitata, ipotesi di revocazione straordinaria di decisioni contrarie alla CEDU*, in *Judicium*, reperibile su: <https://www.judicium.it/la-nuova-limitata-ipotesi-di-revocazione-straordinaria-di-decisioni-contrarie-alla-cedu/>.

MONTELEONE, *Spigolature e dubbi sulla L. 26 novembre 1990 n. 353*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 32 ss.

MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. (Due codici a confronto)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 529 ss.

MONTELEONE, *Introduzione. Il Codice di procedura civile italiano del 1865*, in PICARDI e GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, 2004, VII ss.

MONTELEONE, *Il codice per lo regno delle due Sicilie ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1269 ss.

MONTELEONE, *Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in *Rassegna forense*, 2006, 601 ss.

MONTERO AROCA, *Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad*, Valencia, 2001.

MONTERO AROCA, *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*, Valencia, 2006.

MONTESANO e ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991.

MONTESANO e ARIETA, *Diritto processuale civile*, II, Padova, 2001.

MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile. Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme, i procedimenti possessori*, III, Padova, 2005.

MONTESANO e VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996.

- MONTESANO, *Sulla condanna generica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 553 ss.
- MONTESANO, *La sospensione per dipendenza delle cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 385 ss.
- MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994.
- MORTARA, *Manuale della procedura civile*, Torino, 1887-1888.
- MORTARA (a cura di), *Commentario del Codice delle leggi di procedura civile*, Milano, 1889-1890.
- MORTARA, *Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i processi di esecuzione*, in *Il Filangieri*, 1891, 681 ss.
- MORTARA (a cura di), *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, 1903.
- MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, 136 ss. e 1924, 1 ss.
- MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino (rist.), 1929.
- MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium.it*, 2023, reperibile su: <https://www.judicium.it/prime-osservazioni-sul-procedimento-semplificato-di-cognizione/>.
- MURONI, *Effetti e revoca delle ordinanze*, in COMOGLIO, L.P., CONSOLO, SASSANI et al. (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2012, 225 ss.
- MUTARELLI, *Prime osservazioni sul procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 185 ss.
- NAPPI, *Rilievi problematici sull'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art 186-quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1995, I, 3306 ss.
- NAVARRA, *La tutela interinale: art. 186 bis e ter c.p.c. – Prospettive «de iure condendo»*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 73 ss.

NELKEN, *One Step Forward, Two Steps Back: Summary Judgment after Celotex*, in *Hastings L.J.*, 40, 1988, 53 ss.

NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, 617 ss.

NOCETO, *Preparazione della causa nelle codificazioni liberali italiana e spagnola – Alle radici della modernità*, Genova, 2024.

NOKES, *The English Jury and the Law of evidence*, in *Tul. L. Rev.* 3, 1956, 160 ss.

NORRIS, *The Judicial Clerkship Selection Process: An Applicant's Perspective on Bad Apples, Sour Grapes, and Fruitful Reform*, in *Cal. L. Rev.*, 81, 1993, 765 ss.

OBERTO, *Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa)*, in *Giur. it.*, 1991, IV, 313 ss.

OBERTO, *L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa)*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 441 ss.

OBERTO, *I procedimenti semplificati ed accelerati nell'esperienza tedesca ed in quella inglese*, in *Corr. giur.*, 2002, 1519 ss.

OLIVIERI, *Verso la riforma del processo civile*, in *Doc. giust.*, 1989, 31 ss.

OLIVIERI, *Le ordinanze anticipatorie nei giudizi davanti al pretore*, in *Dir. giust.*, 1991, 288 ss.

OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in AULETTA, BOCCAGNA, CALIFANO, DELLA PIETRA, OLIVIERI e RASCIO (a cura di), *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009, 83 ss.

OLIVIERI, *Il processo sommario di cognizione (primissime brevi note)*, in www.judicium.it, 2009.

PAGNI, *La «riforma» del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado*, in *Corr. Giur.*, 2009, 1306 ss.

PAGNI, *Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata*, in *Pol. dir.*, 2021, 573 ss.

PAGNI, *Il decreto correttivo n. 164/2024: le ultime modifiche al codice di procedura civile*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/il-decreto-correttivo-n-164-2024-le-ultime-modifiche-al-codice-di-procedura-civile/>.

PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un Giudice “speciali”, tra tradizione e rinnovamento*, in LANFRANCHI e CARRATTA (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, 2005, 171 ss.

PANZAROLA, *Sulla evoluzione dei principi del processo civile*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 2014, 315 ss.

PAPPALARDO, *L'appello*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, 329 ss.

PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 1353 ss.

PASSANANTE, *Modelli di tutela dei diritti. L'esperienza inglese e italiana*, Padova, 2007.

PASSANANTE, *Processo civile inglese (Voce)*, in *Enc. Dir. Ann.*, III, Milano, 2010, 960 ss.

PASSANANTE, *La riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 993 ss.

PATRONI GRIFFI, “Next Generation EU” e PNRR: “nuova” Europa, “vecchia” Italia, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2023, 1 ss.

PERA, *Commento all'art. 18*, in ASSANTI e PERA (a cura di), *Commento allo Statuto del diritto dei lavoratori*, Padova, 1972, 79 ss.

- PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975.
- PESCATORE, *Esposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, Torino, 1864-1865.
- PETRELLI, *L'evoluzione del principio di tassatività della trascrizione immobiliare*, Napoli, 2009.
- PETROLATI, *L'udienza "cartolare" di discussione e la finzione di lettura*, in *Giustiziainsieme.it*, 1° aprile 2025, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/3450-ludienza-cartolare-di-discussione-e-la-finzione-di-lettura-franco-petrolati>.
- PEZZELLA, *Prime riflessioni sulla nuova fase introduttiva e di trattazione del giudizio di cognizione di primo grado*, in *Giustizia civile*, 2023, 273 ss.
- PFAUTZ, *What Would a Reasonable Jury Do? Jury Verdicts Following Summary Judgment Reversals*, in *Columbia Law Review* 115, 2015, 1255 ss.
- PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 5 ss.
- PICARDI, *I processi speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 700 ss.
- PICOZZA, *"The Next Generation EU": un passo decisivo verso l'unificazione europea*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2022, 315 ss.
- PISANELLI (a cura di CAVALLERA), *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Lecce, 2012.
- PITTELLA, *Finalmente il debito comune, un nuovo inizio per l'Europa*, in *Huffington post*, 7 luglio 2020, reperibile su: https://www.huffingtonpost.it/economia/2020/07/28/news/finalmente_il_debito_comune_un_nuovo_inizio_per_l_europa-5268397/.
- PIVETTI, *Note «a prima lettura» sui provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Doc. giust.*, 1988, 141 ss.
- PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 823 ss.

PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione. Orientamenti, applicazioni e protocolli dei fori italiani*, Milano, 2011.

PRIEST, *The Role of the Civil Jury in a System of Private Litigation*, in *U. Chi. L. Forum.*, 1990, 161 ss.

PRIEST, *Justifying the Civil Jury*, in LITAN (a cura di), *Verdict: Assessing the Civil Jury System*, Washington D.C., 1993, 109 ss.

PRIESTLEY, *Transnational Civil Procedure - Fact Pleading v. Notice Pleading: its Significance in the Development of Evidence*, in *Unif. Law Rev.*, 2001, 841 ss.

PROIETTI, *Il processo del lavoro*, Padova, 2024.

PROTO PISANI, PEZZANO e BARONE, *Le controversie in materia di lavoro: legge 11 agosto 1973, n. 533*, Bologna, 1974.

PROTO PISANI, *Il processo civile a trent'anni dal codice (il bilancio di una proposta)*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 35 ss.

PROTO PISANI, *Il procedimento di repressione dell'attività antisindacale (Due anni di applicazione dello statuto dei lavoratori)*, in *Il Foro it.*, 1973, 57 ss.

PROTO PISANI, *Verso la riforma del codice di procedura civile? Prospettive in tema di processi a cognizione piena e sommaria in un recente disegno di legge delega*, in *Foro it.*, 1981, 225 ss.

PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982.

PROTO PISANI, *Il disegno di legge delega del 1981: continuità e cesure rispetto al Progetto Liebman*, in *Giur. it.*, 1982, IV, 107 ss.

PROTO PISANI, *La concentrazione processuale tra teoria e prassi*, in ID., *Scritti giuridici*, Napoli, 1983, 847 ss.

PROTO PISANI, *La giustizia onoraria tra semplificazione e garanzie*, in *Scritti per Liebman*, vol. II, Milano, 1984, 729 ss.

PROTO PISANI, *Le ordinanze di pagamento di somme*, in PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE et al., *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, 1987, 742 ss.

PROTO PISANI, *Le linee del disegno relativo ai provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Doc. giust.*, 1988, 95 ss.

PROTO PISANI, *I provvedimenti anticipatori di condanna*, in *Foro it.*, 1990, V, 394 ss.

PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela c.d. costitutiva (e sulle tecniche di produzione degli effetti sostanziali)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 60 ss.

PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991.

PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e di appello*, in *Foro it.*, 1991, V, 249 ss.

PROTO PISANI, *Le origini ed il contenuto in generale delle leggi di riforma del processo civile (l. 353/1990 e l. 374/1991)*, in *Quaderni CSM*, 65, 1993, reperibile su:

<https://www.csm.it/portale/documents/21768/81517/Quaderno+n.+65.pdf/389ca608-152d-4a3f-b5a1-5005bc1df665?t=1470232136000>

PROTO PISANI, *Riflessioni critiche sulla cosiddetta tutela giurisdizionale differenziata*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 538 ss.

PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940 tra pubblico e privato*, in *Foro it.*, 2000, 73 ss.

PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002.

PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2003, 17 ss.

PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003.

PROTO PISANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: I. - Premessa*, in *Foro it.*, 2005, 89 ss.

- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006.
- PROTO PISANI, *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in *Foro it.*, 2006, 53 ss.
- PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009, 1 ss.
- PROTO PISANI, *Sussulti sul c.d. ricorso straordinario per cassazione*, in *Foro it.*, 2012, 2802 ss.
- PROTO PISANI, *Crisi della giustizia civile: intervenire è possibile ma servono capacità tecniche e buon senso*, in *Foro it.*, 2013, 229 ss.
- PROTO PISANI, *La crisi dei processi a cognizione piena e una proposta*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 102 ss.
- PROTO PISANI, *Il precedente nella giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2017, 277 ss.
- PROTO PISANI, *Brevi note sulle conseguenze dell'applicazione "diretta" dell'art. III, comma 2° e poi 7°, cost. e prospettive per assicurare la garanzia dell'impugnazione, a costituzione invariata*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1192 ss.
- PROTO PISANI, *Che fare per affrontare la crisi del processo civile? (note a margine di un intervento che sa di "acqua fresca")*, in *Foro it.*, 2020, 33 ss.
- PROTO PISANI, *Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 632 ss.
- RAMAJOLI, *Giusto processo e giudizio amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2013, 100 ss.
- RASIA, *Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1055 ss.
- REALI, *Le ordinanze definitorie di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 413 ss.
- REDENTI, *Sul nuovo progetto del Codice civile*, in *Foro it.*, IV, 1934, 178 ss.
- RESNIK, *Finding the factfinders*, in LITAN (ed.), *Verdict: Assessing the Civil Jury System*, Washington D.C., 1993, 503 ss.

RICCARDI, *Provvisoria esecuzione ex art. 648, 1 c.p.c. tutela dell'ingiunto: è costituzionalmente illegittima la impugnabilità del provvedimento di concessione a fronte di quanto disposto dall'art. 186-ter c.p.c.?*, in *Foro it.*, 1996, I, 2338 ss.

RICCI, *Commentario del codice di procedura civile italiano*, Torino, 1876.

RICCI, *Per un'efficace tutela provvisoria ingiunzionale dei diritti di obbligazione nell'ordinario processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1021 ss.

RICCI, *Commento all'art. 7 l. 20 dicembre 1995, n. 534*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1996, 639 ss.

RICCI, *Intervento*, in AA. VV., *Prime esperienze del nuovo processo cautelare*, Milano, 1996, 103 ss.

RICCI, *I provvedimenti anticipatori, cautelari e possessori*, in TARZIA (a cura di), *Il progetto di riforma organica del processo civile*, Milano, 1998, 61 ss.

RIZZA, *Governo dimissionario e poteri di ordinaria amministrazione (a margine dell'approvazione del decreto delegato sull'efficienza del processo civile)*, in *Judicium*, 29 luglio 2022, reperibile su: <http://www.judicium.it/governo-dimissionario-e-poteri-di-ordinaria-amministrazione-a-margine-dellapprovazione-del-decreto-delegato-sullefficienza-del-processo-civile/>.

ROBERTS, *Fact Pleading and Notice Pleading, and Standing*, in *Cornell L. Rev.* 65, 1980, 390 ss.

ROMAGNOLI, *Commento all'art. 18*, in GHEZZI, MANCINI e MONTUSCHI (a cura di), *Statuto dei diritti dei lavoratori*, Milano – Roma, 1981, 79 ss.

ROMANELLI, *Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di applicazione*, Roma, 1945.

ROMANO, *Accordo sul Recovery Fund: 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti. Prima volta debito in comune. Italia, uso dei fondi sotto la lente*, in *Il Sole 24 ore*, 7 luglio 2020, sez. Mondo., reperibile su: <https://www.ilsole24ore.com/art/accordo-recovery-fund-prima-volta-debito-ue-comune-italia-uso-fondi-sotto-lente-ADkl2Wf>.

RONCO, *Ordinanze per il pagamento di somme ed estinzione del processo*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 325 ss.

RONCO, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 253 ss.

RONCO, *Le ordinanze (inidonee al giudicato) di accoglimento e di rigetto della domanda*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 221 ss.

ROSENBERG, SCHWAB e GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, 15 ed., Heidelberg, 1993.

ROSSELLI, *Il progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano, 1998.

ROVERSI, *Istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 1292 ss.

RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019.

RUSSO, *La revocazione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 375 ss.

RUSSO, *Le modalità alternative di svolgimento dell'udienza*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 109 ss.

RUSSO, *Trattazione scritta iniziale e prima udienza*, in RONCO (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, 91 ss.

SALETTI, *Il procedimento sommario nelle controversie societarie*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 467 ss.

SALVIOLI, *Storia del diritto italiano, Storia della procedura civile e criminale*, Volume III, Parte seconda, Milano, 1927.

SANTAGADA, *Il rinvio pregiudiziale in cassazione (articolo 363-bis c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 525 ss.

SANTANGELI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, Milano, 2001.

SAREDO, *Istituzioni di procedura civile precedute dalla esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, Firenze, 1873.

SASSANI e TISCINI, *Il nuovo processo societario. Prima lettura del d.lgs. n. 5 del 2003*, in *Giust. civ.*, 2003, 49 ss.

SASSANI e TISCINI, *Provvedimenti anticipatori*, in *Enc. Dir., Annali*, V, Milano, 2011, 872 ss.

SASSANI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.)*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 193 ss.

SASSANI, *Sul potere dell'istruttore di decidere dell'istanza di condanna ex art. 186-quater c.p.c. dopo la rimessione al collegio*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1475.

SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1429 ss.

SATTA e PUNZI, *Diritto processuale civile*, II, Padova, 1996.

SATTA, *Gli effetti secondari della sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1934, 251 ss.

SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova, 1942

SATTA, *Codice di procedura civile*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 280 ss.

SATTA, *Voce Condanna generica*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 720 ss.

SATTA, *Svolgimenti critici di una dottrina sull'esecuzione forzata*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Nuoro, (rist.), 2005.

SAVINO, *Sul rapporto tra la pluralità dei riti e l'efficienza del processo civile: la riduzione dei modelli processuali quale possibile soluzione efficientista*, *DPCeOnline*, 2025, reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2025/04/29/sul-rapporto-tra-la-pluralita-dei-riti-e-lefficienza-del-processo-civile-la-riduzione-dei-modelli-processuali-quale-possibile-soluzione-efficientista/>.

SCARSELLI, *Osservazioni sparse sul nuovo art 186-quater c.p.c.*, in *Foro it.*, 1995, V, 389 ss.

SCARSELLI, *Ancora sulla legittimità costituzionale dell'irrevocabilità con ordinanza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo* (nota a Corte Cost. 17 giugno 1996, n. 200), in *Foro it.*, 1997, I, 389 ss.

SCARSELLI, *Il regime delle spese nell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione* (nota a Corte Cost., 11 dicembre 1997, n. 385), in *Foro it.*, 1998, I, 328 ss.

SCARSELLI, *Brevi note sulle modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, 171 ss.

SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, c. 323 ss.

SCARSELLI, *Giuseppe Chiovenda (e i problemi attuali del nostro processo civile)*, in *Giustiziainsieme.it*, 2021, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/2042-giuseppe-chiovenda-e-i-problemi-attuali-del-nostro-processo-civile-di-giuliano-scarselli>.

SCARSELLI, *La giustizia civile al tempo della pandemia (Sulla approvazione da parte del Senato del ddl 21 settembre 2021)*, in *Giustiziainsieme.it*, 28 settembre 2021, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1955-la-giustizia-civile-al-tempo-della-pandemia-sulla-approvazione-da-parte-del-senato-del-ddl-21-settembre-2021-di-giuliano-scarselli>.

SCARSELLI, *I punti salienti dell'attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149*, in *Giustiziainsieme.it*, 2022, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2529-i-punti-salienti-dell-attuazione-della-riforma-del-processo-civile-di-cui-al-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-149>.

SCARSELLI, *L'appello civile dopo la riforma c.d. Cartabia*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/lappello-civile-dopo-la-riforma-c-d-cartabia/>.

SCHWARZER, HIRSCH e BARRANS, *The Analysis and Decision of Summary Judgment Motions. A Monograph on Rule 56 of the Federal Rules of Civil Procedure*, Washington, 1991, reperibile su: <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/Rule56.pdf>.

SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Quest. giust.*, 2021, 3 ss.

SECHI, *Codice di procedura civile*, in *Dig. It.*, II, Torino, 1897-1902.

SEGNI, *Procedimento civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965, 179 ss.

SERRAO D'AQUINO, *Semplificazione ed efficienza del processo civile nella legge 203/2021: note critiche e prospettive*, in *Giustiziainsieme.it*, 2022, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/en/processo-civile/2389-semplificazione-ed-efficienza-del-processo-civile-nella-legge-203-2021-note-critiche-e-prospettive>.

SILVESTRI, *Il sistema francese dei 'référés'*, in *Il Foro it.*, 1998, 9 ss.

SILVESTRI, *La saisine pour avis della Cour de Cassation*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 495 ss.

SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, Torino, 2005.

SILVESTRI, *L'esperienza francese della flessibilità del processo civile. Un esempio per il legislatore italiano*, intervento tenuto al XXXI Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile, *La tutela dei diritti e le regole del processo*, Padova, 29-30 settembre 2017, ora riportato in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 741 ss.

SILVESTRI, *La programmazione delle riforme della giustizia in Francia. Sinergia di un sistema*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2020, reperibile su: <http://www.osservatoriosullefonti.it>.

SILVESTRI, *Azione riformatrice e processo civile. Tendenze e mutazioni nell'ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 929 ss.

SILVESTRI, *Considerazioni sulla riforma prevista dagli emendamenti al d.d.l. n. 1662/S/XVIII: l'istituzione di un «provvedimento sommario e provvisorio con*

efficacia esecutiva», in *Giustizia insieme*, 2021, reperibile su: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1795-considerazioni-sulla-riforma-prevista-dagli-emendamenti-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-l-istituzione-di-un-provvedimento-sommario-e-provvisorio-con-efficacia-esecutiv>

SILVESTRI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il “sistema processo” francese e il procedimento di référé*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1153 ss.

SILVETTI, *Brevi osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X concernente i «provvedimenti urgenti per il processo civile»*, in *Doc. giust.*, 1988, 175 ss.

SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, Oxford, 2024.

SOLMI, *La riforma del Codice di procedura civile*, Roma, 1937.

SONELLI, *L'accesso alla Corte Suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino, 2001.

SONZOGNO, *Manuale della procedura civile contenente il Nuovo Codice di Procedura Civile pel Regno d'Italia, e la raccolta sistematica delle Leggi ad esso attinenti con spiegazioni e commenti*, Milano, 1865.

SORDI, *La fase decisoria*, in PICCININI, PILEGGI, SASSANI e SORDI (a cura di), *Il processo del lavoro Cinquant'anni dopo (1973-2023)*, Torino, 2023, 230 ss.

SPERA, *Ratio, disciplina e problemi applicativi posti dall'art. 186-quater c.p.c.*, in *Doc. giust.*, 1996, 87 ss.

SPERA, *L'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.*, in *Giur. merito*, 1997, 849 ss.

STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 241 ss., reperibile su: <https://www.ildirittoprocessualecivile.it/2023/01/31/interest-rei-publicae-ut-sit-finis-litium-le-nuove-ordinanze-di-accoglimento-e-di-rigetto-della-domanda-nel-corso-del-giudizio-di-primo-grado-artt-183-ter-e-183-quater-c-p-c/>.

STIRATI, *La situazione macroeconomica italiana e l'impatto del "Recovery Fund"*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 4, 1 ss.

STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2015, 1191 ss.

STRICKLER e FOULON, *De l'hybridation en procédure civile. La forme des référés et des requêtes des articles 1379 et 1380 du code de procédure civile*, 2009, 2693.

TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo (per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile)*, Firenze, 1977.

TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975.

TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980.

TARUFFO, *La tutela cautelare generale: modelli e problemi*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, 453 ss.

TARUFFO, *La trattazione preliminare della causa nel disegno di legge n. 1288/S/X*, in *Doc. giust.*, 1988, 71 ss.

TARUFFO, *I provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 737 ss.

TARUFFO, *Voce Motivazione della sentenza*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990, 2 ss.

TARUFFO, *La Corte di Cassazione e la legge*, in TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, 59 ss.

TARUFFO, *Dimensioni del precedente giudiziario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 411 ss.

TARUFFO, *Il giudice e il processo*, Bologna, 1995.

TARUFFO, *Procedura civile (codice di)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, 658 ss.

TARUFFO, *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in GIANFORMAGGIO e JORI (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, 1998, 783 ss.

TARUFFO, *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 1047 ss.

TARUFFO, *La trattazione della causa*, in TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, 272 ss.

TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, relazione tenuta al convegno intitolato *La motivazione dei provvedimenti giudiziari*, Roma, 26 febbraio 2004, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

TARUFFO, *Cultura e processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 63 ss.

TARUFFO, *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, in *Giur. it.*, 2011, 243 ss.

TARUFFO, *Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali*, in *Ann. dir. comp. e st. leg.*, 2011, 11 ss.

TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, 2014, 50 ss., reperibile su: <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Criminalia-2014.pdf>.

TARUFFO, *Le funzioni delle corti supreme tra uniformità e giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 35 ss.

TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 453 ss.

TARZIA e CIPRIANI, *Commentario alla legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 21 novembre 1991, n. 374*, in *Leggi civ. comm.*, 1992, 1 ss.

TARZIA e SALETTI, *Voce Processo cautelare*, in *Enc. dir., App.*, Milano, 2002, 837 ss.

TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1975.

TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1987.

TARZIA, *Il progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 737 ss.

TARZIA, *Procedimento sommario e procedimento formale*, in TARZIA e CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989, 415 ss.

TARZIA, *I provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 737 ss.

TARZIA, *Crisi e riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 633 ss.

TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991.

TARZIA (a cura di), *La tutela cautelare, II, Nuovo processo cautelare*, Padova, 1993.

TARZIA, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in TARZIA e CIPRIANI (a cura di), *Commentario*, Padova, 1996, 328 ss.

TARZIA, *Il progetto di riforma organica del processo civile*, Atti del Convegno nazionale organizzato dalla Camera civile di Milano, 18-19 aprile 1997, Milano, 1998.

TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1999.

TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, 3° ed., Milano, 2007.

TAVORMINA, *Commento agli artt. 163-295 (artt. 7-35, legge n. 353 del 26 novembre 1990)*, in *Corr. giur.*, 1991, 40 ss.

TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013.

TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 674 ss.

THOMAS, *Die Reform der Zivilprozessordnung und ihre Auswirkungen auf die gerichtliche Praxis*, in *JuristenZeitung*, 1981, 161 ss.

THOMAS, *Why Summary Judgment Is Unconstitutional*, in *Virginia Law Rev.* 93, 2007, 139 ss.

THOMAS, *Summary Judgment and the Reasonable Jury Standard*, in *Judicature* 97, 2014, 222 ss.

TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005.

TISCINI, *Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1597 ss.

TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, Torino, 2009.

TISCINI, *Commento all'art. 702 bis*, in COMOGLIO, L.P., CONSOLO, SASSANI e VACCARELLA (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2016, 559 ss.

TISCINI, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri*, in *Corr. giur.*, 2016, 1125.

TISCINI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1115 ss.

TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1115 ss.

TISCINI, *Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e incertezze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 847 ss.

TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *Judicium*, 14 giugno 2021, reperibile su: <http://www.judicium.it/impressioni-a-caldo-sulla-sommarieta-nel-progetto-di-riforma-luiso-in-attesa-che-il-caldo-estivo-ne-chiarisca-gli-esiti/>.

TISCINI, *Nuove proposte di tutela sommaria tra il Progetto Luiso e il suo "brutto anatroccolo"*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2021, 1217 ss., reperibile su <https://www.judicium.it/rivista/articolo/nuove-proposte-di-tutela-sommaria-tra-il-progetto-luiso-e-il-suo-brutto-anatroccolo/>.

TISCINI, *Art. 281-decies c.p.c. Ambito di applicazione*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 410 ss.

TISCINI, *Art. 281-duodecies c.p.c. Procedimento*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 434 ss.

TISCINI, *Art. 281-terdecies c.p.c. Decisione*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 439 ss.

TISCINI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 395 ss.

TISCINI, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium*, 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/le-novita-del-decreto-correttivo-alla-riforma-cartabia-sul-procedimento-semplificato-di-cognizione/>.

TOMBOLINI, *Note “a caldo” sulla nuova legge delega di riforma della giustizia civile: le modifiche al giudizio di primo grado*, in *Judicium*, 2021, reperibile su: <https://www.judicium.it/note-a-caldo-sulla-nuova-legge-delega-di-riforma-della-giustizia-civile-le-modifiche-al-giudizio-di-primo-grado/>.

TORRENTE, *Un'esperienza fallita?*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, 51 ss.

TRABACE, *Il giudizio di appello dopo la riforma Cartabia*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 477 ss.

TRISORIO LIUZZI e DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2023.

TRISORIO LIUZZI, *Sui termini per la pronuncia delle ordinanze di condanna ex art. 186 bis e ter c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 334 ss.

TRISORIO LIUZZI, *L'art. 186-quater*, in CIPRIANI e MONTELEONE (a cura di), *La riforma del processo civile*, Padova, 2007, 137 ss.

TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Foro it., Gli speciali*, 2022, 106 ss.

TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio civile di primo grado dinanzi al tribunale*, in *Il Giust. proc. civ.*, 2023, 25 ss.

TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, in *Int'l Lis*, 2009, 81 ss.

TURRONI, *Ripensare il ricorso straordinario in cassazione*, in *Giur. it.*, 2020, 2780 ss.

TURRONI, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) - La definizione anticipata del giudizio – artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2023, 454 ss.

TURRONI, *Il correttivo al manifesto futurista del processo ordinario. La fase introduttiva dopo il d.lgs. 164/2024*, in *Questione giustizia*, 2025, reperibile su: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/correttivo-cartabia>.

VACCA, *Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR*, Pisa, 2021.

VACCARELLA, CAPPONI e CECHELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992.

VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977.

VACCARELLA, *Le linee generali del nuovo processo civile*, in *Doc. Giust.*, 1990, 11 ss.

VACCARELLA, *Le linee generali del nuovo processo civile a proposito dei «provvedimenti urgenti» approvate dal Senato*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1126 ss.

VANZETTI, *La condanna generica*, Milano, 2021.

VARANO, *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*, Milano, 1973.

VARANO, *Verso un nuovo ruolo del giudice in Inghilterra*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 763 ss.

VELLANI, *Brevi note alle riforme in materia di processo semplificato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1027 ss.

VERDE e OLIVIERI, *Processo del lavoro e della previdenza sociale*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987, 244 ss.

VERDE, *Riflessioni sul Progetto Liebman*, in *Giur. it.*, 1977, IV, 231 ss.

VERDE, *L'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei progetti di riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, 301 ss.

VERDE, *Processo civile e poteri del giudice: il modello riformato del 1981*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 89 ss.

VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 1996.

VERDE, *Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 310 ss.

VERDE, *Tecniche di decisione e tecniche di motivazione*, relazione tenuta al convegno intitolato *Prima settimana di studio relativa al tirocinio generico per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004 e D.M. 5 maggio 2004*, Roma, 13 maggio 2005, organizzato dal Consiglio superiore della Magistratura.

VERDE, *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia*, in *Nuove Autonomie*, 2021, 169 ss.

VERNATA, *La Costituzione e l'Europa alla prova del Recovery plan*, in *Pol. dir.*, 2022, 230 ss.

VIOLA, *Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli*, in *La nuova proc. civ.*, 2023, 1 ss.

VIOLANTE, *Art. 349-bis c.p.c. Nomina dell'istruttore*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 483 ss.

VIOLANTE, *Art. 350 c.p.c. Trattazione*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 489 ss.

VIOLANTE, *Art. 350-bis c.p.c. Decisione a seguito di discussione orale*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 495 ss.

VIOLANTE, *Art. 352 c.p.c. Decisione*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 504 ss.

VIOLANTE, *L'appello*, in TISCINI (a cura di), *La Riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, 464 ss.

VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 3 ss.

ZAGREBELSKY, *La motivazione della sentenza civile di Cassazione*, Intervento presentato al convegno di studi promosso dalla Corte di cassazione, svoltosi in Roma il 20 gennaio 2010.

ZUCKERMAN, *Civil Procedure*, London, 2003.

ZUCKERMAN, *On Civil Procedure*, Oxford, 2006.

ZUFFI, *La revocazione per errore di fatto come rimedio imprescindibile di tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2022, 79 ss.

ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giust. proc. civ.*, 2024, 688 ss., reperibile su: <https://hdl.handle.net/11577/3532761> e https://www.research.unipd.it/retrieve/f6fa46cd47f14e48a08eca47db8dc0e5/Zuffi_Le%20ordinanze%20ex%20artt.%20183%20ter%20e%20quater_GPC_2024-3.pdf.

Opere anonime o istituzionali

AGENZIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA, reperibile su: <https://horizoneurope.apre.it/>.

Appendix - Rules Of Civil Procedure, Rule 56, reperibile su: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2005-title28/pdf/USCODE-2005-title28-app-rulesofci-rule56.pdf>.

ANDERSON, *Civil Dispositive Motions: A Basic Breakdown*, reperibile su: https://www.sog.unc.edu/sites/default/files/course_materials/Anderson_CivilBasicBreakdownHndout.pdf.

BARTON LEGAL, *Strike Out And Summary Judgment*, Barton Legal, reperibile su: <https://bartonlegal.com/site/news/strike-out-and-summary-judgment>.

BONA LAW, *What Are the Requirements to Appeal an Interlocutory Summary Judgment Ruling in Federal Court?*, reperibile su: <https://www.bonalaw.com/insights/legal-resources/what-are-the-requirements-to-appeal-an-interlocutory-summary-judgment-ruling-in-federal-court>.

COMMISSIONE EUROPEA, *The EU's 2021-2027 long-term Budget and NextGeneration EU* (Il bilancio di lungo periodo dell'Unione Europea 2021-2027 e Unione Europea prossima generazione), disponibile all'indirizzo: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en>.

COMMISSIONE LUISO, *Scheda di sintesi*, Ministero della giustizia, reperibile su: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?facetNode_1=0_10&contentId=COS334499&previousPage=mg_1_36.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia (1986-1990)*, in *Quaderni del C.S.M.*, 36, Roma, 1990, 19 ss.

DC COURTS, *Rule 56. Summary Judgment*, reperibile su: https://www.dccourts.gov/sites/default/files/rulesuperiorcourt/Civil%20Rule%2056.%20Summary%20Judgment_0.pdf.

DISPOSITIVO EUROPEO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA, reperibile su: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_it.

DUANE MORRIS, *Federal Rule Changes to Impact Timing Requirements, Indicative Rulings, Summary Judgments and Amending of Pleadings*, reperibile su: https://www.duanemorris.com/alerts/FRCP_Rule_Changes_3474.html.

EU CIVIL PROTECTION MECHANISM, reperibile su: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en.

EU4HEALTH PROGRAMME 2021-2027 – A VISION FOR A HEALTHIER EUROPEAN UNION, reperibile su: https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en.

EUROPA DIGITALE, reperibile su: <https://digitalstrategy.ec.europa.eu/it/activities/digital-programme>.

EUROPA PIÙ VERDE, reperibile su: https://next-generation-eu.europa.eu/make-it-green_it.

FEDERAL PRO SE CLINIC, *How to File a Motion for Summary Judgment*, reperibile su: <https://publiccounsel.org/wp-content/uploads/2021/11/Guide-How-to-File-a-Motion-for-Summary-Judgment.pdf>.

GRANDI, *L'attività del Ministero di Grazia e Giustizia nell'anno 1941. Relazione del Ministro Guardasigilli (Dino Grandi) alla Maestà del Re Imperatore*, Roma, 1942.

HALL ELLIS, *Default Judgment: Requests and Applications and the CPR in UK Courts*, reperibile su: <https://hallellis.co.uk/default-judgment-requests/>.

HORIZON EUROPE, reperibile su: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en.

I lavori per la riforma del codice di procedura civile, in *Riv. dir. proc.*, 1981, 503 ss.

Judgments - Three Rivers District Council v. Governor And Company Of The Bank Of England, reperibile su: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010322/three-4.htm>.

JUST TRANSITION FUND, reperibile su: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-fund_en.

LAWDIT SOLICITORS, *Summary Judgment the basics - Lawdit Solicitors*, reperibile su: <https://lawdit.co.uk/readingroom/summary-judgement-the-basics>.

LEGAL INFORMATION INSTITUTE, *Summary judgment*, reperibile su: https://www.law.cornell.edu/wex/summary_judgment.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Monitoraggio PNRR, Obiettivi PNRR entro il 2024 e il 2026*, reperibile su: <https://dati statistiche.giustizia.it/it/pnrr.page>.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Monitoraggio statistico degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 Componente 1 (MIC1) – Nota metodologica (Aprile 2024)*, reperibile su: https://dati statistiche.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Nota_metodologica.pdf.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Obiettivi Nazionali: Smaltimento Pendenza Civile*, reperibile su: https://dati statistiche.giustizia.it/it/spc_obiettivi_nazionali.page.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione a S. M. il Re* presentata da S. E. il Guardasigilli COCCO-ORTU, Roma, 1901.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione al progetto Pisanelli di codice unitario*, reperibile su:

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CC_8_Progetto_e_relazione_e_Pisanelli_del_primo_secondo_e_terzo_Libro_Codice_civile_e_osservazioni_della_Commissione_istituita_in_Milano_presentato_in_Senato_15_luglio_1863.pdf

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione sull'amministrazione della giustizia* (anno 2024), reperibile su: https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/01/23/AllegatiPDF/Relazione%20Nordio_vol_2_441271.pdf.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile: schema di progetto del libro primo*, 1936.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile – progetto preliminare e Relazione*, Roma, 1937.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, Roma, 2013.

PENNSYLVANIA BAR INSTITUTE, *Success With Summary Judgment Motions : How To Win Before Trial*, Mechanicsburg, 2015.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, reperibile su: www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.

REDAZIONE, “Obiettivo Pnrr raggiunto”. *Botta e risposta col ministero della Giustizia*, in *Il Foglio*, 21 febbraio 2025, reperibile su: <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/02/21/news/-obiettivo-pnrr-raggiunto-botta-e-risposta-col-ministero-della-giustizia-7442641/>

REDAZIONE, *Pnrr, obiettivo mancato sulla giustizia: arretrato civile in aumento*, in *OReP - Osservatorio sul Recovery Plan*, 21 febbraio 2025, reperibile su: <https://www.osservatoriorecovery.it/pnrr-obiettivo-mancato-sulla-giustizia-arretrato-civile-in-aumento/>.

Relazione Acone-Lipari alla Commissione Giustizia dello stesso Senato, in *Doc. giust.*, 1988, 10, 428 ss.

Rule 56. Summary Judgment - North Dakota Court System, reperibile su: <https://www.ndcourts.gov/legal-resources/rules/ndrcivp/56>.

Summary Judgment Applications - north east barristers chambers, reperibile su: <https://barristerjohnbrown.co.uk/blog-%26-legal-updates/f/summary-judgment-applications>.

WALKER MORRIS, *When to seek summary judgment*, reperibile su: <https://www.walkermorris.co.uk/comment-opinion/when-to-seek-summary-judgment/>.

WITAN SOLICITORS, *What is Summary Judgment? - A Legal Guide to this Procedure - Witan Solicitors*, reperibile su: <https://witansolicitors.co.uk/summary-judgment-guide/>.